



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 31 maggio 2006

€ 3,50

DIREZIONE E REDAZIONE: SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 040/3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO PROVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 040/3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriali successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 26 maggio 2006, n. 9.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 98/64/CE, 1999/27/CE, 1999/76/CE, 2000/45/CE, 2001/22/CE, 2003/126/CE, 2004/16/CE, 2005/4/CE, 2005/6/CE, 2005/10/CE. Modifica alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) in adeguamento al parere motivato della Commissione europea C(2005) 5145 del 13 dicembre 2005 (Legge comunitaria 2005).

pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 maggio 2006, n. 0143/Pres.

Trasferimento di risorse già iscritte nel bilancio regionale nell'ambito del Programma di iniziativa comunitaria Interreg Italia-Slovenia 2000-2006, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 127/2006 ai sensi della L.R. 16 aprile 1999, n. 7, articolo 22, comma 1, e iscrizione del PAR 2005 ai sensi della DGR 631/2006.

pag. 69

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 maggio 2006, n. 0147/Pres.

L.R.12/2002 - Commissione provinciale per l'artigianato di Udine e 1^a Sottocommissione. Sostituzione del segretario sostituto.

pag. 71

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 maggio 2006, n. 0150/Pres.

Commissione tecnica provinciale per l'equo canone d'affitto dei fondi rustici per la Provincia di Udine di cui all'articolo 11 e all'articolo 12 della legge 203/1982. Sostituzione segretario.

pag. 72

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 maggio 2006, n. 0151/Pres.

Comitato tecnico-scientifico in materia di biotecnologie. Proroga durata.

pag. 72

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 maggio 2006, n. 0153/Pres.

D.P.R. 361/2000, art. 2 - Associazione sportiva dilettantistica “Società Triestina Canottieri Adria 1877” - Trieste - Approvazione del nuovo statuto.

pag. 74

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 maggio 2006, n. 0154/Pres.

Consiglio direttivo dell’Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia. Sostituzione componente.

pag. 81

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 maggio 2006, n. 0155/Pres.

D.P.R. 361/2000, art. 2 - Fondazione “Micoli-Toscano” - Castions di Zoppola (PN). Approvazione del nuovo statuto.

pag. 82

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 maggio 2006, n. 0156/Pres.

L.R. 47/1996. Rideterminazione della riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nel territorio regionale.

pag. 88

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 maggio 2006, n. 0159/Pres.

L.R. 18/1996, art. 3, comma 2 - Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali. Approvazione modifiche.

pag. 90

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA 15 maggio 2006, n. RAF/2/2032.

Fissazione del termine per la presentazione delle domande di conferma e di variazione di impegno dell’aiuto previsto dalla misura F - Misure agroambientali del Piano di Sviluppo Rurale

pag. 97

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLA SALUTE E PROTEZIONE SOCIALE 16 maggio 2006, n. 344/SAN.

Adozione dei criteri e determinazione delle tariffe per l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, ai sensi della D.G.R. n. 1705/2005 e della D.G.R. n. 2831/2005.

pag. 99

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO DISCIPLINA LAVORI PUBBLICI 8 maggio 2006, n. ALP.2-812-D/ESP/4908.(Estratto).

Comune di Villa Santina. Espropriazione immobili per realizzazione lavori di ripristino, sistemazione ed ampliamento della rete viabile interna del Capoluogo e frazione di Invillino - 10° lotto. Fissazione indennità provvisoria di esproprio.

pag. 102

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO DISCIPLINA LAVORI PUBBLICI 11 maggio 2006, n. ALP.2-844-D/ESP/4907. (Estratto).

Comune di Villa Santina. Espropriazioni per realizzazione lavori di ripristino, sistemazione ed ampliamento della rete viabile interna del Capoluogo e frazione di Invillino, 9° lotto. Fissazione indennità provvisoria di esproprio.

pag. 104

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO DISCIPLINA LAVORI PUBBLICI 11 maggio 2006, n. ALP.2-845-D/ESP/4909.

Comune di Villa Santina. Espropriazioni per realizzazione lavori di ripristino, sistemazione ed ampliamento della rete viabile interna del Capoluogo e frazione di Invillino, 3° lotto. Fissazione indennità provvisoria di esproprio.

pag. 106

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 maggio 2006, n. 914.

Legge 71/2005: interventi urgenti nel settore agroalimentare. Procedure per l'attivazione degli interventi economici a favore delle imprese agricole danneggiate dalla crisi di mercato del 2004.

pag. 109

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 maggio 2006, n. 915.

Legge 231/2005: interventi urgenti in agricoltura. Procedure per l'attivazione degli interventi economici a favore delle imprese agricole danneggiate dalla crisi di mercato nel settore dell'uva da vino nel 2005.

pag. 111

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 maggio 2006, n. 972.

Fondo Sociale Europeo P.O.R. Obiettivo 3-2000/2006. Avviso per la presentazione di progetti a valere sulle misure A.2, B.1, C.3, C.4, E.1. Interventi integrati di istruzione e formazione professionale SCI-SCR. Interventi di arricchimento extracurricolare. Istruzione e formazione tecnico superiore (IFTS).

pag. 113

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 maggio 2006, n. 978.

Obiettivo 2 – DOCUP 2000-2006 – Asse 4 – Misura 4.2 – Azione 4.2.3. “Sostegno alle imprese del commercio e dell’artigianato per garantire un livello idoneo di servizi alle popolazioni”. Approvazione graduatoria di finanziamento ai sensi dell’art. 3 della L.R. 26/2001.

pag. 159

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 maggio 2006, n. 987.

Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 19 posti di categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla copertura di posizioni dirigenziali che presentano caratteristiche prevalentemente giuridiche. Approvazione graduatoria definitiva e dichiarazione candidati vincitori.

pag. 170

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 maggio 2006, n. 990.

Comune di Clauzetto: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 2 del 28 gennaio 2006, di approvazione del Piano regolatore generale comunale.

pag. 175

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 2006, n. 1025.

D.G.R. 3509/2004 di approvazione della graduatoria del concorso pubblico per esami per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato di n. 12 unità nella categoria C, profilo professionale assistente amministrativo-economico, indirizzo economico, posizione economica 1: collocazione in via definitiva nella graduatoria di una candidata in esecuzione di sentenza del TAR e annullamento parziale della graduatoria in via di autotutela.

pag. 175

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, ENERGIA,
MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Servizio pianificazione territoriale sub-regionale

Udine

Comune di Brugnera. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale della zona industriale di Maron.

pag. 191

Comune di Brugnera. Avviso di adozione della variante n. 36 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 191

Comune di Casarsa della Delizia. Avviso di approvazione della variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 191

Comune di Cassacco. Avviso di approvazione della variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 191

Comune di Cassacco. Avviso di approvazione della variante n. 28 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 192

Comune di Cimolais. Avviso di approvazione della variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 192

Comune di Fagagna. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale dell'ambito di zona D4 in località Plasencis.

pag. 192

Comune di Gorizia. Avviso di adozione della variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 192

Comune di Moimacco. Avviso di adozione della variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 193

Comune di Porcia. Avviso di approvazione della variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 193

Comune di Rivignano. Avviso di adozione della variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 193

Comune di San Daniele del Friuli. Avviso di adozione della variante n. 55 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 194

Comune di San Giorgio di Nogaro. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale denominato "comparto 1"

pag. 194

Comune di San Lorenzo Isontino. Avviso di adozione della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 194

Comune di San Vito di Fagagna. Avviso di adozione della variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 194

Comune di Zoppola. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale relativa al Piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.).

pag. 195

DIREZIONE CENTRALE SEGRETARIATO GENERALE
E RIFORME ISTITUZIONALE

Servizio del Libro Fondiario

Ufficio Tavolare di
Udine

Sezione di Cervignano del Friuli

Completamento del Libro Fondiario dei CC.CC. di Aquileia, Belvedere e Terzo di Aquileia, n. 06/COMPL/2005

pag. 195

Completamento del Libro Fondiario del C.C. di Terzo di Aquileia, n. 07/COMPL/2005.

pag. 196

Completamento del Libro Fondiario del C.C. di Aquileia, n. 08/COMPL/2005.

pag. 196

**PARTE SECONDA
LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E
PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

*(Gazzetta Ufficiale - 1^a Serie speciale n. 17
del 26 aprile 2006)*

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**CORTE COSTITUZIONALE**

SENTENZA 5 - 21 aprile 2006, n. 167

Giudizio su ricorso per conflitto di attribuzioni tra Enti - Consiglio regionale - Pari opportunità - Bando ministeriale per la nomina diretta dei consiglieri di parità nelle Regioni e nelle Province ancora sprovviste - Denunciata violazione della competenza legislativa e amministrativa regionale e provinciale e del principio di leale collaborazione - Inidoneità dell'atto impugnato a ledere la sfera delle attribuzioni costituzionali delle ricorrenti - Inammissibilità dei conflitti di attribuzione.

pag. 197

**PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI**

Autovie Venete S.p.A. - Trieste:

Bando di gara a pubblico incanto. Autostrada A4, A23 ed A28 con relative pertinenze. Ripassi e rifacimenti segnaletica orizzontale e interventi di segnaletica verticale anni 2006-2007.

pag. 200

Comune di Chiusaforte:

Avviso di asta pubblica per cessione di n° 1 lotto del piano insediamenti produttivi (P.I.P.) della frazione di Raccolana.

pag. 203

Comune di Gorizia:

Bando di gara per l'affidamento della gestione di servizi educativi e socio-educativi. (Estratto).

pag. 203

Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione - Venezia:

Decreto Segretariale n. 9 del 26 aprile 2006 (Estratto). Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Tagliamento e progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione. Correzione cartografia.

pag. 204

Comune di Aviano (Pordenone):

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 2 al P.R.P.C. denominato "Ambito territoriale del demanio sciabile Piancavallo - Sauc".

pag. 205

Comune di Fiume Veneto (Pordenone):

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 4 al P.R.P.C.. di iniziativa pubblica denominato «della SS. 13 – Pontebbana».

pag. 205

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 29 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 206

Comune di Fogliano di Redipuglia (Gorizia):

Adozione del piano particolareggiato proposto dall'Amministrazione comunale per la riqualificazione del centro urbano di Fogliano Redipuglia zona chiesa e scuole medie.

pag. 206

Comune di Gorizia:

Espropriazione dei terreni destinati alla realizzazione dei lavori di riqualificazione del quartiere della Campagnuzza.

pag. 207

Comune di Malborghetto-Valbruna (Udine):

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 25 del Piano regolatore generale comunale.

pag. 207

Comune di Rivignano (Udine):

Avviso di riadozione e di deposito del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato "Zardin" e della variante n. 1 allo stesso P.R.P.C.

pag. 208

Comune di San Canzian d'Isonzo (Gorizia):

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 23 al Piano regolatore generale. (Rotonda Villa Luisa).

pag. 209

Comune di Teor (Udine):

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 3 al vigente Piano regolatore generale comunale.

pag. 209

Consorzio di Bonifica Pianura Isontina - Gorizia:

Avvio al procedimento amministrativo – Legge n. 241/1990, L.R. n. 7/2000, D.P.R. n. 327/2001, Legge n. 15/2005 - Vincolo preordinato all'esproprio – L.R. 52/1991, D.P.R. n. 327/2001 - Lavori di: «Completamento della trasformazione irrigua da scorrimento a pioggia in alcuni Comuni dell'Agro Cormonese-Gradiscano» - B.I. 019/05.

pag. 210

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone:

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, L.R. 3 luglio 2002, n. 16 – Provvedimento di concessione di derivazione d'acqua alla ditta Friulittica - Società Cooperativa Agricola.

pag. 210

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, L.R. 3 luglio 2002, n. 16 – Provvedimento di rinnovo di concessione di derivazione d'acqua alla ditta Sigalotti Mauro.

pag. 211

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della L.R. 3 luglio 2002, n. 16 – Domanda della Ditta Cristante Roberto per ottenere la concessione a sanatoria di derivazione d'acqua.

pag. 211

Direzione provinciale lavori pubblici - Udine:

Publicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, L.R. 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua a ditte varie.

pag. 212

Publicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, L.R. 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua a ditte varie.

pag. 213

Provincia di Udine:

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 1 marzo 2006, n. 1541/2006. (Estratto). C.A.R.A.M. Autodemolizioni di Battel Franco Campoformido (Ud). Autorizzazione alla prosecuzione dell'attività.

pag. 214

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 1 marzo 2006, n. 1542/2006. (Estratto). Autocarrozzeria autofficina Mariussi Guerrino Precenicco (Ud). Autorizzazione alla prosecuzione dell'attività.

pag. 214

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 1 marzo 2006, n. 1543/2006. (Estratto). Del Medico Giacomo Autorizzazione alla prosecuzione dell'attività del centro per la raccolta e demolizione di veicoli a motori rimorchi e simili, loro parti, ed ulteriori rottami ferrosi e non, sito in Comune di Magnano in Riviera.

pag. 215

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 1 marzo 2006, n. 1544/2006. (Estratto). Ditta Corte Roberto & C. Snc - Autorizzazione alla prosecuzione dell'attività dell'impianto sito in Comune di Tavagnacco.

pag. 215

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 1 marzo 2006, n. 1545/2006. (Estratto). F.Ili Petean Srl. Autorizzazione alla prosecuzione temporanea dell'attività per la gestione di uno stoccaggio di rifiuti non pericolosi presso l'impianto sito in Comune di Ruda (Ud) via Chiozza. Determinazione n. 555/2003 di voltura dell'autorizzazione n. 141/01 del 21.02.2001.

pag. 215

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 1 marzo 2006, n. 1546/2006. (Estratto). Ditta Pacorig F.lli di Pacorig Bruno & C. Autorizzazione alla prosecuzione temporanea dell'attività presso l'impianto sito in Comune di Manzano (Ud) Via Trieste 4. Determinazione n. 208/01 del 21.02.2001.

pag. 216

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 1 marzo 2006, n. 1547/2006. (Estratto). Ca.Metal Srl Ronchis (UD). Autorizzazione alla prosecuzione dell'attività.

pag. 216

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 1 marzo 2006, n. 1548/2006. (Estratto). Dipharma Francis srl. Autorizzazione alla prosecuzione temporanea dell'attività n. 126/01 del 12.2.2001.

pag. 217

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 1 marzo 2006, n. 1549/2006. (Estratto). Carta da Macero di Mazzetti & Cantoni Snc Povoletto (Ud). Determina n. 212/2001 di autorizzazione alla gestione di uno stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali prodotti da terzi, costituiti da carta da macero e nylon. Autorizzazione alla prosecuzione dell'attività.

pag. 217

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 1 marzo 2006, n. 1550/2006. (Estratto). Commerciale Battel di Battel Bruno, Gianni e Paola Snc – Campoformido - Autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di cui alla determina Provincia di Udine n. 108/2001 del 9.2.2001 prot. n. 15045/2001.

pag. 218

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 1 marzo 2006, n. 1551/2006. (Estratto). Battel Silvano e figlio Snc Campoformido (Ud). Autorizzazione alla prosecuzione dell'attività.

pag. 218

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 1 marzo 2006, n. 1552/2006. (Estratto). Friul Julia Appalti Srl – Povoletto (Ud). Determina n. 116/2001 del 09.02.2001. Autorizzazione alla prosecuzione dell'attività.

pag. 219

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 1 marzo 2006, n. 1553/2006. (Estratto). Autodemolizioni Del Frate Snc di Del Frate Enzo & C. Pradamano (Ud). Autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di cui alla determina Provincia di Udine n. 160/2001 del 19/02/2001 prot. n. 19044/2001.

pag. 219

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 1 marzo 2006, n. 1554/2006. (Estratto). Clinaz Romano & C. Snc Centro di raccolta per veicoli fuori uso sito in Comune di Remanzacco Via Case Passaggio a livello n. 40, autorizzazione alla prosecuzione dell'attività.

pag. 220

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 1 marzo 2006, n. 1555/2006. (Estratto). Camilot Erminio Sas di Camilot Erminio & C. centro raccolta veicoli a motore rimorchi, simili e loro parti e stoccaggio provvisorio e condizionamento volumetrico di rifiuti speciali prodotti da terzi quali rottami metallici ferrosi e non ferrosi, carta da macero, nylon e stracci sito in Comune di Ronchis via Corso italia 108-110. Autorizzazione alla prosecuzione dell'attività.

pag. 220

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 1 marzo 2006, n. 1556/2006. (Estratto). Idrospurghi di Plaino Gianni. Autorizzazione alla prosecuzione temporanea dell'attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi svolta dall'impianto sito in Latisana, località Paludo. Determinazione n. 211/01 del 23.02.2001.

pag. 221

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 1 marzo 2006, n. 1557/2006. Ferriere Nord Spa Impianto ubicato entro lo stabilimento Ferriere Nord Spa in Osoppo CF 00163780307. Determinazione n. 214/01 del 23.02.2001. Autorizzazione alla prosecuzione temporanea dell'attività.

pag. 221

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 1 marzo 2006, n. 1558/2006. (Estratto). Petean Ivana Palmira. Autorizzazione alla continuazione dell'attività del centro di raccolta per veicoli fuori uso sito in Comune di Ruda, loc. La Fredda.

pag. 225

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 1 marzo 2006, n. 1559/2006. (Estratto). Micoli Enzo Centro per la raccolta, demolizione, rottamazione e recupero di veicoli a motore, rimorchi e simili ed ulteriori rottami ferrosi e non sito in Comune di S. Vito di Fagagna. Autorizzazione alla prosecuzione dell'attività.

pag. 225

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 1 marzo 2006, n. 1560/2006. (Estratto). ECO-ENERGY Spa Centro di stoccaggio rifiuti sito in Via Cussignacco, 61 a Pradamano Ud). Autorizzazione alla prosecuzione dell'attività.

pag. 226

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 1 marzo 2006, n. 1561/2006. (Estratto). Cartiera Romanello Spa Campoformido (Ud). Impianto polifunzionale di stoccaggio provvisorio con innocuizzazione e riciclaggio rifiuti speciali sito in Sedegliano (Ud) Località Zona industriale Pannellia. Autorizzazione alla prosecuzione dell'attività.

pag. 226

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 1 marzo 2006, n. 1562/2006. (Estratto). Auresa srl Udine (Ud). Autorizzazione alla presecuzione dell'attività.

pag. 227

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 1 marzo 2006, n. 1563/2006. (Estratto). Chenna Spa S. Vito di Fagagna (Ud). Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio delle operazioni di recupero R3 presso l'impianto di S. Vito di Fagagna (Ud) - Zona industriale Ruscletto.

pag. 227

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 1 marzo 2006, n. 1564/2006. (Estratto). Daneco Spa – Milano – impianto sito in Via A. Volta, 5 Comune di S.Giorgio di Nogaro (Ud) Zona industriale Aussa Corno. Autorizzazione alla prosecuzione dell'attività.

pag. 228

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 1 marzo 2006, n. 1565/2006. (Estratto). Pasqualatto Francesco Centro di raccolta per veicoli fuori uso sito in Comune di Udine, Via della Valle, 55. Autorizzazione alla prosecuzione dell'attività.

pag. 228

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 1 marzo 2006, n. 1576/2006. (Estratto). Bacci Massimo Remanzacco (Ud). Autorizzazione alla prosecuzione dell'attività.

pag. 229

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 1 marzo 2006, n. 1592/2006. (Estratto). Centro Recupero Carta Spa Udine (Ud). Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di stoccaggio

rifiuti presso l'impianto sito in Udine Via Attimis, 69. Autorizzazione alla continuazione temporanea dell'attività.

pag. 229

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 22 marzo 2006, n. 2290/2006. (Estratto). Ditta Biasotto Luca con sede in via Blaserna 43, a Fiumicello (Ud). Autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile OM VV 1023 matricola 99805500T per il recupero di rifiuti non pericolosi.

pag. 230

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 1 marzo 2006, n. 2292/2006. (Estratto). Ditta Biasotto Luca con sede in via Blaserna 43, a Fiumicello (Ud). Autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile OM Track Ulisse TK 096F matricola 99C01600T per il recupero di rifiuti non pericolosi.

pag. 231

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 4 aprile 2006, n. 2669/2006. Comune di San Daniele del Friuli. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio n. 379/2001 del 5/04/2001 delle operazioni di messa in riserva (R13 allegato C del D.Lgs. 22/97) di rifiuti pericolosi costituiti da batterie al piombo.

pag. 232

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 6 aprile 2006, n. 2759/2006. Comune di Cervignano del Friuli – Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio n. 11/2001 del 10.01.2001 delle operazioni di messa in riserva (R13 allegato C del D.Lgs. 22/97) di rifiuti pericolosi costituiti da batterie al piombo e scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione non clorurati.

pag. 235

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 06 aprile 2006, n. 2760/2006. Comune di Pagnacco. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio n. 12/2001 del 10.01.2001 delle operazioni di messa in riserva (R13 Allegato C del Dlgs 22/97) di rifiuti pericolosi costituiti da batterie al piombo.

pag. 240

Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 «Isontina» - Gorizia:

Sorteggio componenti Commissione esaminatrice del concorso pubblico a n. 1 posto di dirigente medico di neurologia.

pag. 243

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - Legnaro (Padova):

Avviso di selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato di n. 2 dirigenti veterinari.

pag. 243

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI
E ATTI DELLA REGIONE

06_22_1_LRE_001_185

LEGGE REGIONALE 26 maggio 2006, n. 9.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 98/64/CE, 1999/27/CE, 1999/76/CE, 2000/45/CE, 2001/22/CE, 2003/126/CE, 2004/16/CE, 2005/4/CE, 2005/6/CE, 2005/10/CE. Modifica alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) in adeguamento al parere motivato della Commissione europea C(2005) 5145 del 13 dicembre 2005 (Legge comunitaria 2005).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga:

la seguente legge:

INDICE

Capo I

Adeguamento all'ordinamento comunitario

Art. 1 - (*Finalità*)

Capo II

Attuazione delle direttive comunitarie in materia di prevenzione e alimentazione umana di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)

Art. 2 - (*Metodi di campionamento*)Art. 3 - (*Metodi di analisi*)

Capo III

Attuazione delle direttive comunitarie in materia di alimentazione per gli animali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b)

Art. 4 - (*Attuazione per rinvio*)

Capo IV

Modifica alla legge regionale 14/2002 in adeguamento al parere motivato della Commissione europea C(2005) 5145 del 13 dicembre 2005

Art. 5 - (*Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 14/2002*)Art. 6 - (*Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 14/2002*)

- Art. 7 - *(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 14/2002)*
- Art. 8 - *(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 14/2002)*
- Art. 9 - *(Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 14/2002)*
- Art. 10 - *(Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 14/2002)*
- Art. 11 - *(Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 14/2002)*
- Art. 12 - *(Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 14/2002)*
- Art. 13 - *(Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 14/2002)*
- Art. 14 - *(Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 14/2002)*
- Art. 15 - *(Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 14/2002)*
- Art. 16 - *(Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 14/2002)*
- Art. 17 - *(Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 14/2002)*
- Art. 18 - *(Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 14/2002)*
- Art. 19 - *(Modifiche all'articolo 38 della legge regionale 14/2002)*
- Art. 20 - *(Modifiche all'articolo 51 della legge regionale 14/2002)*
- Art. 21 - *(Sostituzione dell'articolo 54 della legge regionale 14/2002)*
- Art. 22 - *(Sostituzione dell'articolo 67 della legge regionale 14/2002)*
- Art. 23 - *(Inserimento dell'articolo 67 bis nella legge regionale 14/2002)*
- Art. 24 - *(Modifiche all'articolo 70 della legge regionale 14/2002)*
- Art. 25 - *(Attuazione della direttiva 2004/18/CE)*

Capo V

Disposizioni finali e transitorie

- Art. 26 - *(Direttive attuate in via regolamentare)*
- Art. 27 - *(Modifiche agli allegati)*
- Art. 28 - *(Abrogazioni)*

ALLEGATO A - Metodi di campionamento per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari

ALLEGATO B - Metodi di campionamento per il controllo ufficiale del tenore di benzo(a)pirene nei prodotti alimentari

ALLEGATO C - Metodi di campionamento per il controllo ufficiale del tenore di stagno nei prodotti alimentari

ALLEGATO D - Preparazione dei campioni e criteri relativi ai metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari

ALLEGATO E - Preparazione dei campioni e criteri relativi ai metodi di analisi per il controllo ufficiale del tenore benzo(a)pirene nei prodotti alimentari

ALLEGATO F - Preparazione dei campioni e criteri relativi ai metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di stagno nei prodotti alimentari in scatola

ALLEGATO G - Elenco delle direttive aventi contenuto incondizionato e sufficientemente specifico che tro-

vano applicazione nell'ambito dell'ordinamento regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 10/2004

ALLEGATO H - Elenco delle direttive attuate in via regolamentare ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 11/2005 (Legge comunitaria 2004)

Capo I

Adeguamento all'ordinamento comunitario

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in conformità ai principi di cui all'articolo 117 della Costituzione e in attuazione della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), con la presente legge:

- a) dispone l'attuazione delle seguenti direttive comunitarie in materia di prevenzione e alimentazione umana:
 - 1) direttiva 2001/22/CE della Commissione, dell'8 marzo 2001, relativa ai metodi per il prelievo di campioni e ai metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari, come modificata dalla direttiva 2005/4/CE della Commissione, del 19 gennaio 2005;
 - 2) direttiva 2004/16/CE della Commissione, del 12 febbraio 2004, che fissa le modalità di prelievo dei campioni e i metodi di analisi per il controllo ufficiale del tenore di stagno nei prodotti alimentari in scatola;
 - 3) direttiva 2005/10/CE della Commissione, del 4 febbraio 2005, recante definizione dei metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di benzo(a)pirene nelle derrate alimentari;
- b) dispone l'attuazione per rinvio delle direttive comunitarie, aventi contenuto incondizionato e sufficientemente specifico, in materia di alimentazione per gli animali elencate all'allegato G, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 10/2004;
- c) modifica la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), al fine dell'adeguamento dell'ordinamento regionale al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2005) 5145, del 13 dicembre 2005, indirizzato alla Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 226 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Capo II

Attuazione delle direttive comunitarie in materia di prevenzione e alimentazione umana di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)

Art. 2

(Metodi di campionamento)

1. I campioni destinati al controllo ufficiale dei tenori massimi delle sostanze disciplinate dalle direttive comunitarie in materia di prevenzione e alimentazione umana di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono prelevati secondo le modalità indicate nei seguenti allegati:

- a) i campioni destinati al controllo di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD sono prelevati secondo le modalità tecniche di cui all'allegato A;
- b) i campioni destinati al controllo di benzo(a)pirene sono prelevati secondo le modalità tecniche di cui all'allegato B;
- c) i campioni destinati al controllo di stagno sono prelevati secondo le modalità tecniche di cui all'allegato C.

2. I campioni globali ottenuti sono considerati rappresentativi dei lotti. La conformità al tenore massimo delle sostanze è determinata in funzione dei tenori rilevati nei campioni di laboratorio, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari.

Art. 3

(Metodi di analisi)

1. La preparazione dei campioni e i metodi di analisi utilizzati per il controllo ufficiale dei tenori delle sostanze devono essere conformi ai criteri indicati nei seguenti allegati:

- a) per il controllo di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD si applicano i criteri di cui all'allegato D;
- b) per il controllo di benzo(a)pirene si applicano i criteri di cui all'allegato E;
- c) per il controllo di stagno si applicano i criteri di cui all'allegato F.

Capo III

Attuazione delle direttive comunitarie in materia di alimentazione per gli animali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b)

Art. 4

(Attuazione per rinvio)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 10/2004, le direttive comunitarie elencate all'allegato G in materia di alimentazione per gli animali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), aventi contenuto incondizionato e sufficientemente specifico, trovano applicazione nell'ambito dell'ordinamento regionale.

Capo IV

Modifica alla legge regionale 14/2002 in adeguamento al parere motivato della Commissione europea C(2005) 5145 del 13 dicembre 2005

Art. 5

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 14/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), le parole: «dall'articolo 1, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi».

Art. 6

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 14/2002)

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 14/2002 è sostituita dalla seguente:

«c) procedure di affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori pubblici, nonché procedure di affidamento delle concessioni dei medesimi;».

Art. 7

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 14/2002)

1. Il comma 10 dell'articolo 7 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

«10. La programmazione dei lavori pubblici degli organismi di diritto pubblico, di cui all'articolo 1, para-

grafo 9, della direttiva 2004/18/CE, è adottata in coerenza con le disposizioni che disciplinano l'attività programmatoria e previsionale della spesa. A tale fine sono adeguate le eventuali norme regolamentari in vigore. Per la programmazione dei lavori pubblici delle Aziende per i servizi sanitari e delle Aziende ospedaliere trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), e successive modificazioni.».

Art. 8

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 14/2002)

1. Il comma 9 dell'articolo 9 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

«9. Gli incarichi di progettazione di importo stimato compreso tra 100.000 euro e il valore della soglia comunitaria sono affidati mediante le procedure ad evidenza pubblica disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 4.».

2. Dopo il comma 9 dell'articolo 9 della legge regionale 14/2002, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

«9 bis. Gli incarichi di progettazione di importo stimato inferiore a 100.000 euro sono affidati dal responsabile del procedimento mediante una procedura che si svolga nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.».

Art. 9

(Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 14/2002)

1. L'articolo 14 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 14

(Requisiti per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a quello per cui la normativa statale prevede il sistema di qualificazione SOA)

1. Per l'affidamento di lavori per i quali la normativa statale non prevede l'obbligatorietà del sistema di qualificazione attuato da organismi di diritto privato di attestazione (SOA), da realizzarsi con le procedure di cui agli articoli 21, 22 e 23, il possesso dei requisiti di ordine tecnico e organizzativo è dimostrato con l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Nel subappalto di lavori di cui al comma 1, il possesso dei requisiti di ordine tecnico e organizzativo del subappaltatore è dimostrato dall'iscrizione dello stesso alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché da dichiarazione dell'impresa appaltatrice attestante l'idoneità tecnico-organizzativa del subappaltatore.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, i soggetti esecutori di lavori pubblici aventi sede in uno degli Stati membri dell'Unione europea dimostrano l'iscrizione, secondo le modalità vigenti nel paese d'origine, in uno dei registri equivalenti a quello della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.».

Art. 10

(Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 14/2002)

1. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 14/2002 dopo le parole: «l'appalto-concorso è la procedura in cui gli imprenditori presentano il progetto esecutivo dei lavori e indicano le condizioni alle quali sono disposti a eseguirlo» sono soppresse le seguenti: «, con facoltà per le amministrazioni aggiudicatrici di negoziare le condizioni del contratto».

2. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 14/2002 le parole: «previo parere del dirigente della struttura regionale competente nella materia dei lavori pubblici,» sono soppresse.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 14/2002)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 14/2002 è inserito il seguente:

«1 bis. L'espletamento della gara è preceduto da adeguata pubblicità sul sito informatico della Regione ai sensi dell'articolo 38.».

Art. 12

(Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 14/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 14/2002 le parole: «dall'articolo 7 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 30 e 31 della direttiva 2004/18/CE».

2. Il comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni appaltanti affidano lavori con la procedura negoziata esclusivamente qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) qualora la gara sia andata deserta in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;
- b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore determinato;
- c) qualora l'estrema urgenza, per eventi imprevedibili non imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici, non consenta di esperire nei termini le procedure aperte o ristrette;
- d) per lavori complementari, non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato né nel primo contratto concluso ancorché in corso di esecuzione, che, a seguito di una circostanza impreveduta, siano divenuti necessari all'esecuzione dell'opera purché vengano attribuiti all'imprenditore che esegue tale opera e sempre che non possano essere, tecnicamente o economicamente, distinti dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per l'amministrazione oppure, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento; tuttavia, l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per lavori complementari non deve superare il 50 per cento dell'importo dell'appalto principale;
- e) nel caso di lavori relativi ai lotti successivi di progetti generali definitivi approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato aggiudicato con procedure aperte o ristrette, che negli atti di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale procedura e sia stato considerato anche l'importo del lotto successivo ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura è limitato al triennio successivo alla ultimazione dei lavori dell'appalto iniziale.».

Art. 13

(Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 14/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 14/2002 le parole: «all'articolo 30, paragrafo 4, della direttiva 93/37/CEE» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 55 della direttiva 2004/18/CE».

Art. 14

(Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 14/2002)

1. Il comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

«3. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano nominare tra i dipendenti il direttore dei lavori per carenza delle necessarie risorse specialistiche, ovvero per difficoltà a rispettare i tempi della programmazione lavori o per lavori di speciale complessità o rilevanza architettonica o ambientale o per la necessità di

attuare progetti integrati che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, la direzione lavori è affidata a liberi professionisti singoli o associati nelle forme della legge 1815/1939, ovvero ad altri soggetti, con l'osservanza delle procedure previste dalla vigente normativa sugli appalti di servizi.».

2. Al comma 4 dell'articolo 28 della legge regionale 14/2002 le parole: «di carenza» sono soppresse.

Art. 15

(Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 14/2002)

1. Al comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 14/2002 le parole: «capitolato generale d'appalto» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui all'articolo 4».

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 14/2002 è inserito il seguente:

«7 bis. La stazione appaltante, tenuto conto dell'entità del lavoro, indica nel capitolato speciale d'appalto se intende subordinare il pagamento della rata di saldo alla prestazione di garanzia fideiussoria. La garanzia fideiussoria non può essere richiesta se non prevista espressamente nel capitolato speciale d'appalto. Ai sensi dell'articolo 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.».

Art. 16

(Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 14/2002)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 14/2002 le parole: «impresa appaltante» sono sostituite dalle seguenti: «impresa appaltatrice».

Art. 17

(Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 14/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 14/2002 dopo le parole: «responsabile del procedimento» sono inserite le seguenti: «, valutata l'ammissibilità formale e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore,».

Art. 18

(Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 14/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 14/2002 le parole: «direttiva 93/37/CEE e dalle norme statali di recepimento» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva 2004/18/CE».

2. Al comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 14/2002 le parole: «di cui all'articolo 5 della legge regionale 11/1999» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 38».

Art. 19

(Modifiche all'articolo 38 della legge regionale 14/2002)

1. La rubrica dell'articolo 38 della legge regionale 14/2002 è sostituita dalla seguente: «Sistema informativo regionale di pubblicità degli appalti di lavori pubblici».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 14/2002 è inserito il seguente:

«1 bis. Ai fini di adeguata pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione previsti dagli articoli 43 e 49 del trattato CE, sono in particolare diffusi, ai sensi del comma 1, l'elenco annuale dei lavori programmati dalle stazioni appaltanti, i criteri di scelta applicati dalle medesime al fine di individuare le imprese da invitare alle gare, nonché le modalità per gli imprenditori interessati di proporre la propria candidatura.».

Art. 20

(Modifiche all'articolo 51 della legge regionale 14/2002)

1. All'articolo 51 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera e) del comma 2 le parole: «soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 113 bis, comma 1, e» sono soppresse;
- b) la lettera d) del comma 7 è abrogata;
- c) la lettera g) del comma 7 è sostituita dalla seguente:

«g) il trasferimento al soggetto delegatario delle risorse necessarie allo svolgimento dei compiti attribuiti con l'atto di delegazione, nella misura del 10 per cento contestualmente all'atto di delegazione, nella misura dell'ulteriore 80 per cento del quadro economico post-appalto alla consegna e nella misura dell'importo rimanente all'accertamento finale della spesa, conseguente all'approvazione da parte del soggetto delegatario degli atti di contabilità finale e di collaudo;»;

- d) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10 bis. I soggetti di cui al comma 2, lettere e) ed f), non possono realizzare direttamente i lavori pubblici oggetto dell'atto di delegazione. Tali lavori, e relative progettazioni e collaudi, sono realizzati mediante contratti di appalto secondo le procedure di cui ai capi II e IV.».

Art. 21

(Sostituzione dell'articolo 54 della legge regionale 14/2002)

1. L'articolo 54 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 54

(Nomina dei collaudatori)

1. I collaudatori sono nominati dalla stazione appaltante a seguito dell'espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Le stazioni appaltanti si attengono ai criteri di cui al presente articolo e al regolamento di cui all'articolo 4 per ammettere gli offerenti ed i candidati alla procedura di aggiudicazione dell'appalto.

3. Possono essere affidati incarichi di collaudo ai seguenti soggetti:

- a) ingegneri, architetti, geologi, dottori agronomi e dottori forestali che abbiano prestato servizio per almeno dieci anni alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni o che, essendo liberi professionisti o dipendenti di soggetti privati, siano iscritti ininterrottamente, da almeno dieci anni, nei rispettivi albi professionali;
- b) geometri, periti industriali e agrari che abbiano prestato servizio per almeno dieci anni alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni o che, essendo liberi professionisti o dipendenti di soggetti privati, siano iscritti ininterrottamente, da almeno dieci anni, nei rispettivi albi professionali.

4. Possono essere affidati incarichi di collaudo aventi ad oggetto le opere strutturali ai sensi della normativa regionale in materia sismica ad ingegneri ed architetti, liberi professionisti o dipendenti di enti pubblici o di soggetti privati, che risultino iscritti ininterrottamente, da almeno dieci anni, nei rispettivi albi professionali.

5. Possono essere affidati incarichi di collaudo, di cui ai commi 3 e 4, a cittadini di Stati membri dell'Unione europea che attestino il possesso almeno decennale dei titoli di studio richiesti dallo Stato membro di appartenenza per l'esercizio delle professioni corrispondenti a quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 3 e che abbiano prestato servizio per almeno dieci anni alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato di appartenenza o di altre pubbliche amministrazioni, ovvero che abbiano esercitato, per lo stesso periodo, la libera professione.

6. I soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 devono attestare il possesso di idonea esperienza, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 4 e il possesso delle competenze specifiche richieste per l'intervento da collaudare.».

Art. 22

(Sostituzione dell'articolo 67 della legge regionale 14/2002)

1. L'articolo 67 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 67

(Dichiarazione di pubblica utilità)

1. Relativamente alle opere pubbliche da realizzarsi nel territorio regionale, la dichiarazione di pubblica utilità è implicita nell'atto di approvazione del progetto definitivo dalla data in cui lo stesso diviene efficace ai sensi di legge.

2. Le opere che godono di contributo regionale possono essere espressamente dichiarate di pubblica utilità nel provvedimento di concessione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.

3. Per le opere diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, la dichiarazione espressa di pubblica utilità è pronunciata dall'autorità individuata dalle norme di settore e in mancanza, dalla Giunta regionale.».

Art. 23

(Inserimento dell'articolo 67 bis nella legge regionale 14/2002)

1. Dopo l'articolo 67 della legge regionale 14/2002 è inserito il seguente:

«Art. 67 bis

(Incarichi nell'ambito di procedure espropriative)

1. Nei limiti delle competenze professionali determinate dalle leggi vigenti, possono essere affidati a tecnici laureati o diplomati incarichi di rilievi e perizie di stima e compilazione di stati di consistenza da effettuare per fini espropriativi.».

Art. 24

(Modifiche all'articolo 70 della legge regionale 14/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 70 della legge regionale 14/2002 le parole: «ai sensi dell'articolo 12, terzo comma, della legge 865/1971» sono soppresse.

Art. 25

(Attuazione della direttiva 2004/18/CE)

1. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e delle disposizioni relative a materie di competenza esclusiva dello Stato, con successiva legge regionale è disposta l'attuazione della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

Capo V

Disposizioni finali e transitorie

Art. 26

(Direttive attuate in via regolamentare)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 10/2004, le direttive attuate in via re-

golamentare ai sensi della legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 (Legge comunitaria 2004), sono elencate all'allegato H.

Art. 27

(Modifiche agli allegati)

1. Il testo degli allegati alla presente legge è modificato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, in particolare, ai fini dell'adeguamento dei medesimi ad ulteriori sopravvenuti atti comunitari.

Art. 28

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- a) comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6 (Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l'attuazione dei programmi comunitari);
- b) articolo 5 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11 (Disposizioni di semplificazione amministrativa per il contenimento della spesa pubblica, connesse alla manovra finanziaria per l'anno 1999 nonché disposizioni in materia di finanziamenti ad Enti locali e regionali ed ulteriori modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- c) articoli 52, 53, 65, 66 e 69 della legge regionale 14/2002.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 26 maggio 2006

ILLY

06_22_1_LRE_001_185.ALL

ALLEGATO A

(riferito all'art. 2 lettera a) – Metodi di campionamento)

Metodi di campionamento per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari

A.1. Definizioni

Ai fini dell'attività di campionamento per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD in alcuni prodotti alimentari si adottano le seguenti definizioni:

- a) lotto: quantità identificabile di prodotto alimentare, contenuta in un'unica consegna e avente caratteristiche comuni ufficialmente riconosciute, quali l'origine, la varietà, il tipo d'imballaggio, l'imballatore, lo speditore e la marcatura. Nel caso del pesce, è comparabile anche la dimensione del pesce.
- b) campione elementare: quantitativo di materiale prelevato in un solo punto del lotto o frazione di esso.
- c) campione globale: aggregazione di tutti i campioni elementari prelevati dal lotto o frazione di esso.
- d) campione ufficiale: campione destinato al laboratorio.

A.2. Disposizioni generali

A.2.1. *Personale*

Il prelievo deve essere effettuato dal personale autorizzato delle Aziende sanitarie, coordinato dalla Direzione centrale salute e protezione sociale.

A.2.2. *Materiale da destinare al campionamento*

Ciascun lotto da analizzare è oggetto di campionamento separato.

A.2.3. *Precauzioni necessarie*

Durante il campionamento e la preparazione dei campioni occorre prendere precauzioni per evitare qualsiasi alterazione che possa modificare il tenore di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD e compromettere le analisi o la rappresentatività del campione globale.

A.2.4. *Campioni elementari*

Per quanto possibile i campioni elementari devono essere prelevati in vari punti, distribuiti nell'insieme del lotto o della frazione di esso. Qualsiasi deroga a tale norma va segnalata nel verbale di cui al punto A.2.8.

A.2.5. Campione globale

Il campione globale si ottiene unendo i campioni elementari e pesa almeno 1 kg, a meno che tali proporzioni risultino scarsamente pratiche, per esempio nel caso in cui sia stata campionata un'unica confezione.

A.2.6. Campioni ufficiali

I campioni ufficiali provengono dal campione globale omogeneizzato, a meno che tale procedura sia incompatibile con le norme in materia di campionamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).

A.2.7. Confezionamento e invio dei campioni

Ciascun campione va collocato in un recipiente pulito, di materiale inerte, che lo protegga adeguatamente da qualsiasi fattore di contaminazione e da eventuali danni causati dal trasporto. Occorre prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare alterazioni della composizione del campione durante il trasporto o la conservazione.

A.2.8. Sigillatura ed etichettatura dei campioni

Ogni campione ufficiale è sigillato sul luogo del prelievo e identificato secondo le modalità di cui al DPR 327/1980.

In occasione di ciascun prelievo di campioni si redige un verbale di campionamento che consente di identificare con certezza ciascun lotto, la data e il luogo del campionamento, nonché qualsiasi informazione supplementare utile all'analista.

A.3. Modalità di prelievo di campioni

A.3.1 Campione globale

Il prelievo dei campioni è effettuato, per quanto possibile, nel punto in cui il prodotto entra nella catena alimentare e diventa identificabile un lotto distinto.

Il metodo di campionamento applicato deve garantire che il campione globale sia rappresentativo del lotto da controllare.

A.3.2. Numero dei campioni elementari

Nel caso di prodotti liquidi per i quali si presume che i contaminanti siano distribuiti in modo omogeneo nei lotti, è sufficiente prelevare un campione elementare per lotto che costituisce il campione globale.

I prodotti liquidi contenenti proteine vegetali idrolizzate o salsa di soia liquida devono essere mescolate in modo accurato immediatamente prima del prelievo del campione elementare.

Per gli altri prodotti, il numero minimo di campioni elementari da prelevare per lotto è indicato alla tabella 1.

Tabella 1 - Numero minimo di campioni elementari che occorre prelevare da un lotto

Peso del lotto (in kg)	Numero minimo di campioni da prelevare
< 50	3
da 50 a 500	5
> 500	10

I campioni elementari devono avere un peso analogo. Qualsiasi deroga a tale norma deve essere segnalata nel verbale di cui al punto A.2.8.

Se il lotto è costituito da confezioni singole, il numero di confezioni da prelevare per formare il campione globale è indicato nella tabella 2.

Tabella 2 - Numero di campioni elementari da prelevare per formare un campione globale se il lotto è costituito da confezioni singole

Numero di confezioni	Numero di campioni elementari
da 1 a 25	1 confezione o unità
da 26 a 100	circa il 5%, almeno 2 confezioni o unità
> 100	circa il 5%, massimo 10 confezioni o unità

A.4. Conformità del lotto o della frazione di esso

Il laboratorio deputato ad eseguire le analisi per il controllo ufficiale deve effettuare due analisi indipendenti e calcolare la media dei risultati.

Il lotto è conforme se tale media rispetta il tenore massimo stabilito dal regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari, e successive modifiche, tenendo conto dell'incertezza delle misurazioni e delle correzioni di recupero.

Il lotto non è conforme al tenore massimo corrispondente se la media supera il rispettivo tenore massimo oltre ogni ragionevole dubbio, tenendo conto dell'incertezza di misurazione ampliata e della correzione di recupero.

Le presenti regole di interpretazione si applicano al risultato analitico ottenuto sul campione sottoposto a controllo ufficiale.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

ALLEGATO B

(riferito all'art. 2 lettera b) – Metodi di campionamento)

Metodi di campionamento per il controllo ufficiale del tenore di benzo(a)pirene nei prodotti alimentari

B.1. Definizioni

Ai fini dell'attività di campionamento per il controllo ufficiale del tenore di benzo(a)pirene nei prodotti alimentari si adottano le seguenti definizioni:

- a) lotto: quantità identificabile di prodotto alimentare, contenuta in un'unica consegna e avente caratteristiche comuni ufficialmente riconosciute, quali l'origine, la varietà, il tipo d'imballaggio, l'imballatore, lo speditore e la marcatura.
- b) campione elementare: quantitativo di materiale prelevato in un solo punto del lotto o frazione di esso.
- c) campione globale: aggregazione di tutti i campioni elementari prelevati dal lotto o frazione di esso.
- d) campione ufficiale: campione destinato al laboratorio.

B.2. Disposizioni generali

B.2.1. *Personale*

Il prelievo deve essere effettuato dal personale autorizzato delle Aziende sanitarie, coordinato dalla Direzione centrale salute e protezione sociale.

B.2.2. *Materiale da destinare al campionamento*

Ciascun lotto da analizzare è oggetto di campionamento separato.

B.2.3. *Precauzioni necessarie*

Durante il campionamento e la preparazione dei campioni occorre prendere precauzioni per evitare qualsiasi alterazione che possa modificare il tenore di benzo(a)pirene e compromettere le analisi o la rappresentatività del campione globale.

B.2.4. *Campioni elementari*

Per quanto possibile i campioni elementari devono essere prelevati in vari punti, distribuiti nell'insieme del lotto o della frazione di esso. Qualsiasi deroga a tale norma va segnalata nel verbale di cui al punto B.2.8.

B.2.5. *Campione globale*

Il campione globale è ottenuto unendo i campioni elementari e viene omogeneizzato in laboratorio.

B.2.6. Campioni ufficiali

I campioni ufficiali provengono dal campione globale omogeneizzato, a meno che tale procedura sia incompatibile con le norme in materia di campionamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).

B.2.7. Confezionamento e invio dei campioni

Ciascun campione va collocato in un recipiente pulito, di materiale inerte, che lo protegga adeguatamente da qualsiasi fattore di contaminazione e da eventuali danni causati dal trasporto. Occorre prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare alterazioni della composizione del campione durante il trasporto o la conservazione.

B.2.8. Sigillatura ed etichettatura dei campioni

Ogni campione ufficiale è sigillato sul luogo del prelievo e identificato secondo le modalità di cui al DPR 327/1980.

In occasione di ciascun prelievo di campioni si redige un verbale di campionamento che consenta di identificare con certezza ciascun lotto, la data e il luogo del campionamento, nonché qualsiasi informazione supplementare utile all'analista.

B.3. Modalità di prelievo di campioni

B.3.1 Campione globale

Il metodo di campionamento applicato deve garantire che il campione globale sia rappresentativo del lotto da controllare.

B.3.2. Numero dei campioni elementari

Nel caso degli oli, per i quali si presume che il benzo(a)pirene sia distribuito in modo omogeneo nei lotti, è sufficiente prelevare un campione elementare per lotto per costituire il campione globale. E' necessario indicare il riferimento al numero del lotto.

Il campionamento dell'olio d'oliva e dell'olio di sansa viene effettuato secondo le modalità di cui al regolamento (CE) n. 1989/2003 della Commissione, del 6 novembre 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti.

Per gli altri prodotti, il numero minimo di campioni elementari da prelevare per lotto è indicato alla tabella 1.

Tabella 1 - *Numero minimo di campioni elementari che occorre prelevare da un lotto*

Peso del lotto (in kg)	Numero minimo di campioni da prelevare
< 50	3
da 50 a 500	5
> 500	10

I campioni elementari devono avere un peso analogo, non inferiore a 100 g ciascuno e devono formare un campione globale di peso non inferiore a 300 g.

Se il lotto è costituito da confezioni singole, il numero di confezioni da prelevare per formare il campione globale è indicato nella tabella 2.

Tabella 2 - *Numero di campioni elementari da prelevare per formare un campione globale se il lotto è costituito da confezioni singole*

Numero di confezioni o unità nel lotto	Numero di campioni elementari da prelevare
da 1 a 25	1 confezione o unità
da 26 a 100	circa il 5%, almeno 2 confezioni o unità
> 100	circa il 5%, massimo 10 confezioni o unità

B.3.3. *Campionamento a livello di vendita al dettaglio*

Il campionamento dei prodotti alimentari a livello di vendita al dettaglio deve essere effettuato, ove possibile, conformemente alle disposizioni del presente allegato. Nel caso in cui questo non risulti possibile, possono venire adottate altre procedure di campionamento che garantiscano una sufficiente rappresentatività del lotto oggetto di campionamento.

B.4. Conformità del lotto o della frazione di esso

Il laboratorio deputato ad eseguire le analisi per il controllo ufficiale deve effettuare due analisi indipendenti e calcolare la media dei risultati.

Il lotto è conforme se tale media rispetta il tenore massimo stabilito dal regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari, e successive modifiche, tenendo conto dell'incertezza delle misurazioni e delle correzioni di recupero.

Il lotto non è conforme al tenore massimo corrispondente se la media supera il rispettivo tenore massimo oltre ogni ragionevole dubbio, tenendo conto dell'incertezza di misurazione ampliata e della correzione di recupero.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

ALLEGATO C

(riferito all'art. 2, lettera c) – Metodi di campionamento)

Metodi di campionamento per il controllo ufficiale del tenore di stagno nei prodotti alimentari

C.1. Definizioni

Ai fini dell'attività di campionamento per il controllo ufficiale del tenore di stagno nei prodotti alimentari si adottano le seguenti definizioni:

- a) lotto: quantità identificabile di prodotto alimentare, contenuta in un'unica consegna e avente caratteristiche comuni ufficialmente riconosciute, quali l'origine, la varietà, il tipo d'imballaggio, l'imballatore, lo speditore e la marcatura.
- b) campione elementare: quantitativo di materiale prelevato in un solo punto del lotto o frazione di esso.
- c) campione globale: aggregazione di tutti i campioni elementari prelevati dal lotto o frazione di esso.
- d) campione ufficiale: campione destinato al laboratorio.

C.2. Disposizioni generali

C.2.1. *Personale*

Il prelievo deve essere effettuato dal personale autorizzato delle Aziende sanitarie, coordinato dalla Direzione centrale salute e protezione sociale.

C.2.2. *Materiale da destinare al campionamento*

Ciascun lotto da analizzare è oggetto di campionamento separato.

C.2.3. *Precauzioni necessarie*

Durante il campionamento e la preparazione dei campioni occorre prendere precauzioni per evitare qualsiasi alterazione che possa modificare il tenore di stagno e compromettere le analisi o la rappresentatività del campione globale.

C.2.4. *Campioni elementari*

Per quanto possibile i campioni elementari devono essere prelevati in vari punti, distribuiti nell'insieme del lotto o della frazione di esso. Qualsiasi deroga a tale norma va segnalata nel verbale di cui al punto C.2.8.

C.2.5. *Campione globale*

Il campione globale si ottiene unendo i campioni elementari e viene reso omogeneo in laboratorio.

C.2.6. *Campioni ufficiali*

I campioni ufficiali provengono dal campione globale omogeneizzato, a meno che tale procedura sia incompatibile con le norme in materia di campionamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).

C.2.7. *Confezionamento e invio dei campioni*

Ciascun campione va collocato in un recipiente pulito, di materiale inerte, che lo protegga adeguatamente da qualsiasi fattore di contaminazione e da eventuali danni causati dal trasporto. Occorre prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare alterazioni della composizione del campione durante il trasporto o la conservazione.

C.2.8. *Sigillatura ed etichettatura dei campioni*

Ogni campione ufficiale è sigillato sul luogo del prelievo e identificato secondo le modalità di cui al DPR 327/1980.

In occasione di ciascun prelievo di campioni si redige un verbale di campionamento che consenta di identificare con certezza ciascun lotto, la data e il luogo del campionamento, nonché qualsiasi informazione supplementare utile all'analista.

C.3. Modalità di prelievo di campioni

C.3.1 *Campione globale*

Il metodo di campionamento applicato deve garantire che il campione globale sia rappresentativo del lotto da controllare.

C.3.2. *Numero dei campioni elementari*

Il numero minimo di campioni elementari da prelevare dalle scatole di un lotto è indicato alla tabella 1.

Tabella 1 - *Numero minimo di campioni elementari (scatole) che occorre prelevare da un lotto*

Numero di scatole nel lotto o frazione di esso	Numero minimo scatole da prelevare
1 – 25	almeno una scatola
26 – 100	almeno due scatole
> 100	5 scatole

I campioni elementari devono avere un peso analogo.

C.3.3. *Campionamento a livello di commercio al minuto*

Il campionamento dei prodotti alimentari a livello del commercio al minuto va effettuato rispettando le disposizioni sopra riportate.

Nel caso non risulti possibile è ammesso il ricorso ad altre procedure di campionamento che garantiscano la rappresentatività del lotto campionato.

C.4. Rispondenza del lotto o frazione di esso

Il laboratorio analizza il campione ufficiale in almeno due analisi indipendenti e calcola la media dei risultati.

Il lotto viene accettato se la media non supera il tenore massimo stabilito dal regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari, tenendo conto dell'imprecisione delle misure e delle correzioni a titolo di recupero.

Il lotto non è conforme al tenore massimo corrispondente se la media supera il rispettivo tenore massimo oltre ogni ragionevole dubbio, tenendo conto dell'incertezza di misurazione ampliata e della correzione di recupero.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

ALLEGATO D

(riferito all'art. 3, lettera a) – Metodi di analisi)

Preparazione dei campioni e criteri relativi ai metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari

D.1. Procedure specifiche di preparazione dei test per piombo, cadmio e mercurio

Esistono numerose procedure specifiche di preparazione dei campioni che possono essere utilizzate. Tra le altre si cita la norma EN 13804 "Foodstuffs — Determination of Trace Elements — Performance Criteria and General Considerations, CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Brussels".

La preparazione dei campioni deve essere effettuata selezionando esclusivamente la parte commestibile, nel caso di:

- molluschi bivalvi, crostacei e pesci di piccole dimensioni: se consumati interi, le viscere devono essere comprese nel materiale che va analizzato;
- ortaggi: deve essere esaminata solo la parte commestibile, tenendo presenti i requisiti del regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari, e successive modifiche, tenendo conto dell'imprecisione delle misure e delle correzioni a titolo di recupero.

D.2. Criteri relativi ai metodi di analisi che devono applicare i laboratori per il controllo ufficiale**D.2.1. Definizioni**

- $r =$ Ripetibilità, valore al di sotto del quale ci si aspetta che la differenza assoluta tra i risultati di due prove singole ottenuti in condizioni di ripetibilità (stesso campione, stesso operatore, stessa apparecchiatura, stesso laboratorio e breve intervallo di tempo) rientri nell'ambito di una probabilità specifica (normalmente del 95 %), per cui $r = 2,8 \times s_r$.
- $s_r =$ Deviazione standard, calcolata in base a risultati ottenuti in condizioni di ripetibilità.
- $RSD_r =$ Deviazione standard relativa, calcolata sulla base di risultati ottenuti in condizioni di ripetibilità $\left[\left(s_r / \bar{x} \right) \times 100 \right]$, in cui \bar{x} rappresenta la media dei risultati relativi a tutti i laboratori e a tutti i campioni.
- $R =$ Riproducibilità, valore al di sotto del quale ci si aspetta che la differenza assoluta tra i risultati di prove singole ottenuti in condizioni di riproducibilità (ossia su materiale identico ottenuto dagli operatori in

diversi laboratori che usano il metodo di prova normalizzato) rientri nell'ambito di una certa probabilità (normalmente del 95 %); ovvero: $R = 2,8 \times s_R$.

$s_R =$ Deviazione standard, calcolata in base a risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità.

$RSD_R =$ Deviazione standard relativa, calcolata sulla base di risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità $\left[\left(s_R / \bar{x} \right) \times 100 \right]$.

$HORRAT_r =$ il valore RSD_r determinato, diviso per il valore stimato RSD_r dell'equazione di Horwitz assumendo $r = 0,66R$.

$HORRATR =$ il valore RSD_R determinato diviso per il valore RSD_R calcolato dall'equazione di Horwitz.

D.3. Requisiti generali

I metodi d'analisi utilizzati per controlli alimentari devono essere conformi alle disposizioni di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato alla direttiva 85/591/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente l'istituzione di modalità di prelievo dei campioni e di metodi d'analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati all'alimentazione umana.

Per l'analisi del piombo nel vino il metodo da utilizzare è stabilito nel capitolo 35 dell'allegato al regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione, del 17 settembre 1990, che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino.

D.4. Requisiti specifici

D.4.1. *Analisi di piombo, cadmio e mercurio*

Per la determinazione del tenore di piombo, cadmio e mercurio i laboratori utilizzano un metodo validato che rispetti i criteri di rendimento indicati nella tabella 3. La validazione comprende un materiale di riferimento certificato.

Tabella 3 - *Criteri di rendimento dei metodi d'analisi di piombo, cadmio e mercurio*

Parametro	Valore/commento
Applicabilita'	Prodotti alimentari di cui al regolamento della (CE) n. 466/2001 e successive modifiche
Limite di rilevazione	Non superiore a un decimo del tenore massimo fissato nel regolamento (CE) n. 466/2001 e successive modifiche, a meno che valore per il piombo sia inferiore a 0,1 mg/kg. In quest'ultimo caso, il limite di rilevazione non deve essere superiore a un quinto del valore fissato
Limite di quantificazione	Non superiore a un quinto del valore fissato nel regolamento (CE) n. 466/2001 e successive modifiche, a meno che il valore per il piombo sia inferiore a 0,1 mg/kg. In quest'ultimo caso, il limite di rilevazione non deve essere superiore a due quinti del valore fissato
Precisione	Valori HORRATr o HORRATR inferiori a 1,5 nella prova di validazione
Recupero	80%-120%
Specificità	Senza interferenze di matrice o di spettro

D.4.2. Analisi di 3-MCPD

Per la determinazione del tenore di 3-MCPD i laboratori utilizzano un metodo validato che soddisfa i criteri di rendimento indicati nella tabella 4. La validazione comprende un materiale di riferimento certificato.

Tabella 4 - *Criteri di rendimento dei metodi d'analisi del 3-MCPD*

Criterio	Valore raccomandato	Concentrazione
Campioni non contaminati	Inferiore al limite di rilevazione	—
Recupero	75-110 %	Tutte
Limite di quantificazione	10 (o meno) µg/kg su una base di sostanza asciutta	—
Deviazione standard del segnale dei campioni non contaminati	Inferiore a 4 microg/kg	—
Stime di precisione interne — deviazione standard delle misurazioni ripetute con diverse concentrazioni	< 4 µg /kg	20 g/kg
	< 6 µg/kg	30 g/kg
	< 7 µg/kg	40 g/kg
	< 8 µg/kg	50 g/kg
	< 15 µg/kg	100 g/kg

D.4.3. Criteri di rendimento — Impostazione della funzione di incertezza

Per valutare l'adeguatezza del metodo di analisi che il laboratorio deve utilizzare è possibile ricorrere ad un'impostazione basata sull'incertezza. Il laboratorio può usare un metodo che produrrà risultati nell'ambito di un'incertezza massima standard, che può essere calcolata con la seguente formula:

$$Uf = \sqrt{[(LOD/2)^2 + (\alpha C)^2]}$$

in cui:

Uf = incertezza massima standard

LOD = limite d'individuazione del metodo

C = concentrazione d'interesse

α = fattore numerico da utilizzare in funzione del valore di C . I valori da utilizzare sono riportati nella tabella seguente:

C ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	α
≤ 50	0,2
51-500	0,18
501-1 000	0,15
1 001-10 000	0,12
$\geq 10 000$	0,1

U è l'incertezza ampliata, calcolata per mezzo di un fattore di copertura 2 che dà un livello di affidabilità del 95 %.

Se un metodo d'analisi dà risultati d'incertezza inferiori all'incertezza massima standard, esso sarà valido quanto un altro metodo che soddisfi le caratteristiche di rendimento precedentemente riportate.

D.5. Stima di accuratezza analitica, calcoli di recupero e registrazione dei risultati

L'accuratezza dell'analisi è stimata includendo nella stessa adeguati materiali di riferimento certificati.

Il risultato analitico viene registrato in forma corretta o meno per il recupero. E' necessario indicare la modalità di registrazione e il tasso di recupero.

L'analista deve tener conto della "Relazione della Commissione europea sul rapporto tra i risultati d'analisi, la misurazione dell'incertezza, i fattori di recupero e le disposizioni della legislazione UE sui prodotti alimentari" (disponibile al sito http://europa.eu.int/comm/food/food/chemicalsafety/contaminants/sampling_en.htm).

Il risultato analitico viene registrato secondo la formula $x \pm U$, in cui x è il risultato analitico e U è l'incertezza di misurazione.

D.6. Livelli di qualità dei laboratori

I laboratori devono conformarsi alla direttiva 93/99/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

D.7. Espressione dei risultati

I risultati sono espressi nelle stesse unità dei livelli massimi stabiliti dal regolamento (CE) n. 466/2001.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

ALLEGATO E

(riferito all'art. 3, lettera b) – Metodi di analisi)

Preparazione dei campioni e criteri relativi ai metodi di analisi per il controllo ufficiale del tenore benzo(a)pirene nei prodotti alimentari

E.1. Precauzioni

I campioni globali devono essere preparati evitando contaminazioni.

Il laboratorio garantisce che i campioni non siano contaminati durante la loro preparazione.

I contenitori utilizzati devono essere risciacquati con acetone purissimo o esano (p.A., qualità HPLC o equivalente) prima dell'uso. Gli apparecchi che entrano in contatto con il campione sono formati, ove possibile, da materiali inerti, evitando le materie plastiche.

Il laboratorio prepara il materiale da analizzare utilizzando la totalità del prodotto ricevuto.

E.2. Trattamento del campione ricevuto in laboratorio

L'intero campione globale viene macinato minutamente, ove necessario, e mescolato in modo accurato, utilizzando un metodo che garantisca una completa omogeneizzazione.

E.3. Suddivisione dei campioni prelevati in esecuzione di provvedimenti amministrativi o giudiziari

I campioni replicati prelevati in esecuzione di provvedimenti amministrativi o giudiziari, a fini commerciali o per procedure arbitrali devono provenire dal materiale omogeneizzato, a meno che tale procedura sia incompatibile con le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).

E.4 Metodo d'analisi che i laboratori devono utilizzare e norme relative ai controlli di laboratorio

E.4.1. Definizioni

$r =$ Ripetibilità, valore al di sotto del quale ci si aspetta che la differenza assoluta tra i risultati di due prove singole ottenuti in condizioni di ripetibilità (stesso campione, stesso operatore, stessa apparecchiatura, stesso laboratorio e breve intervallo di tempo) rientri nell'ambito di una probabilità specifica (normalmente del 95 %), per cui $r = 2,8 \times s_r$.

- s_r = Deviazione standard, calcolata in base a risultati ottenuti in condizioni di ripetibilità.
- RSD_r = Deviazione standard relativa, calcolata sulla base di risultati ottenuti in condizioni di ripetibilità $\left[\left(S_r / \bar{x} \right) \times 100 \right]$, in cui \bar{x} rappresenta la media dei risultati relativi a tutti i laboratori e a tutti i campioni.
- R = Riproducibilità, valore al di sotto del quale ci si aspetta che la differenza assoluta tra i risultati di prove singole ottenuti in condizioni di riproducibilità (ossia su materiale identico ottenuto dagli operatori in diversi laboratori che usano il metodo di prova normalizzato) rientri nell'ambito di una certa probabilità (normalmente del 95 %); ovvero: $R = 2,8 \times s_R$.
- s_R = Deviazione standard, calcolata in base a risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità.
- RSD_R = Deviazione standard relativa, calcolata sulla base di risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità $\left[\left(S_R / \bar{x} \right) \times 100 \right]$.
- $HORRAT_r$ = il valore RSD_r determinato, diviso per il valore stimato RSD_r dell'equazione di Horwitz assumendo $r = 0,66R$.
- $HORRAT_R$ = il valore RSD_R determinato diviso per il valore RSD_R calcolato dall'equazione di Horwitz.
- U = incertezza ampliata, calcolata per mezzo di un fattore di copertura 2 che dà un livello di affidabilità del 95 %.

E.4.2. Disposizioni generali

I metodi di analisi utilizzati a fini di controllo alimentare devono essere conformi alle disposizioni di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato alla direttiva 85/591/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente l'istituzione di modalità di prelievo dei campioni e di metodi d'analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati all'alimentazione umana.

E.4.3. Disposizioni specifiche

Per la determinazione del tenore di benzo(a)pirene nei prodotti alimentari, i laboratori applicano i metodi di analisi nel rispetto dei seguenti criteri:

Tabella 1 - *Criteri per i metodi di analisi del benzo(a)pirene*

Parametro	Valore/Osservazione
Limite d'individuazione	Non oltre 0,3 µg/kg
Limite di quantificazione	Non oltre 0,9 µg/kg
Precisione	Valori HORRAT _r o HORRAT _R inferiori a 1,5 nella prova di convalida collettiva
Recupero	50 %-120 %
Specificità	Nessuna interferenza proveniente dalla matrice o spettrale, verifica dell'individuazione positiva

E.4.4. *Criteri di rendimento — Impostazione della funzione di incertezza*

Per valutare l'adeguatezza del metodo di analisi che il laboratorio deve utilizzare è possibile ricorrere ad un'impostazione basata sull'incertezza. Il laboratorio può usare un metodo che produrrà risultati nell'ambito di un'incertezza massima standard, che può essere calcolata con la seguente formula:

$$Uf = \sqrt{[(LOD/2)^2 + (0.2C)^2]}$$

in cui:

Uf = incertezza massima standard

LOD = limite d'individuazione del metodo

C = concentrazione d'interesse

Se un metodo di analisi fornisce risultati che presentano livelli di incertezza inferiori all'incertezza massima standard tale metodo è ritenuto valido al pari di quello conforme alle caratteristiche contenute alla Tabella 1.

E.4.5. *Calcolo del tasso di recupero*

Il risultato analitico viene registrato, in forma corretta o meno, per il recupero. E' necessario indicare la modalità di registrazione e il tasso di recupero.

Il laboratorio tiene conto, ai fini della registrazione dei risultati, della relazione della Commissione europea sul rapporto fra i risultati d'analisi, la misura dell'incertezza, i fattori di recupero e le disposizioni della legislazione comunitaria relativa alle derrate alimentari disponibile al sito:

http://europa.eu.int/comm/food/food/chemicalsafety/contaminants/index_en.htm

Il risultato d'analisi deve essere riportato come $x \pm U$, dove x rappresenta il risultato d'analisi e U l'incertezza della misurazione.

E.4.6. *Norme di qualità applicabili ai laboratori*

I laboratori devono conformarsi alla direttiva 93/99/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

ALLEGATO F

(riferito all'art. 3, lettera c) – Metodi di analisi)

Preparazione dei campioni e criteri relativi ai metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di stagno nei prodotti alimentari in scatola

F.1. Precauzioni

Il campione di laboratorio deve essere rappresentativo e omogeneo e devono essere evitate contaminazioni.

Le apparecchiature che entrano in contatto con il campione, ove possibile, devono essere costituite da materiali inerti.

Il laboratorio prepara il materiale da analizzare utilizzando la totalità del prodotto ricevuto.

Esistono numerose procedure specifiche che possono essere utilizzate per la determinazione dello stagno nei prodotti alimentari. A titolo esemplificativo si citano quelle descritte nella norma EN 13804/2002, «Foodstuffs - Determination of Trace Elements - Performance criteria, general considerations and sample preparation», CEN, Rue de Stassart 36, 13 - 1050 Brussels.

F.2. Trattamento del campione ricevuto in laboratorio

L'intero campione globale viene macinato minutamente, ove necessario, e mescolato in modo accurato utilizzando un metodo che garantisca una completa omogeneizzazione.

F.3. Suddivisione dei campioni prelevati in esecuzione di provvedimenti amministrativi o giudiziari

I campioni replicati prelevati in esecuzione di provvedimenti amministrativi o giudiziari, a fini commerciali o per procedure arbitrali devono provenire dal materiale omogeneizzato, a meno che tale procedura sia incompatibile con le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).

F.4 Metodo d'analisi che i laboratori devono utilizzare e norme relative ai controlli di laboratorio

F.4.1. Definizioni

r = Ripetibilità, valore al di sotto del quale ci si aspetta che la differenza assoluta tra i risultati di due prove singole ottenuti in condizioni di ripetibilità (stesso campione, stesso operatore, stessa apparecchiatura,

stesso laboratorio e breve intervallo di tempo) rientri nell'ambito di una probabilità specifica (normalmente del 95 %), per cui $r = 2,8 \times s_r$.

- $s_r =$ Deviazione standard, calcolata in base a risultati ottenuti in condizioni di ripetibilità.
- $RSD_r =$ Deviazione standard relativa, calcolata sulla base di risultati ottenuti in condizioni di ripetibilità $\left[\left(s_r / \bar{x} \right) \times 100 \right]$, in cui \bar{x} rappresenta la media dei risultati relativi a tutti i laboratori e a tutti i campioni.
- $R =$ Riproducibilità, valore al di sotto del quale ci si aspetta che la differenza assoluta tra i risultati di prove singole ottenuti in condizioni di riproducibilità (ossia su materiale identico ottenuto dagli operatori in diversi laboratori che usano il metodo di prova normalizzato) rientri nell'ambito di una certa probabilità (normalmente del 95 %); ovvero: $R = 2,8 \times s_R$.
- $s_R =$ Deviazione standard, calcolata in base a risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità.
- $RSD_R =$ Deviazione standard relativa, calcolata sulla base di risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità $\left[\left(s_R / \bar{x} \right) \times 100 \right]$.
- $HORRAT_r =$ il valore RSD_r determinato, diviso per il valore stimato RSD_r dell'equazione di Horwitz assumendo $r = 0,66R$.
- $HORRAT_R =$ il valore RSD_R determinato diviso per il valore RSD_R calcolato dall'equazione di Horwitz.
- $U =$ incertezza ampliata, calcolata per mezzo di un fattore di copertura 2 che dà un livello di affidabilità del 95 %.

F.4.2. Disposizioni generali

I metodi di analisi utilizzati a fini di controllo alimentare devono essere conformi alle disposizioni di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato alla direttiva 85/591/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente l'istituzione di modalità di prelievo dei campioni e di metodi d'analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati all'alimentazione umana.

F.4.3. Disposizioni specifiche

Per la determinazione del tenore di stagno nei prodotti alimentari in scatola, i laboratori applicano i metodi di analisi nel rispetto dei seguenti criteri:

Tabella 2 – Criteri di rilevamento per metodi di analisi dello stagno

Parametro	Valore/Osservazione
Applicabilità	Alimenti specificati nel regolamento (CE) n. 242/2004
Limite d'individuazione	Non oltre 5 mg/kg
Limite di quantificazione	Non oltre 10 mg/kg
Precisione	Valori HORRAT _r o HORRAT _R inferiori a 1,5 nella prova di convalida collettiva
Recupero	80 %-105 %
Specificità	Nessuna interferenza proveniente dalla matrice o spettrale

F.4.3.1. Criteri di rendimento — Impostazione della funzione d'incertezza

Per valutare l'adeguatezza del metodo di analisi che il laboratorio deve utilizzare è possibile ricorrere ad un'impostazione basata sull'incertezza. Il laboratorio può usare un metodo che produrrà risultati nell'ambito di un'incertezza massima standard, che può essere calcolata con la seguente formula:

$$Uf = \sqrt{(LOD/2)^2 + (0,1C)^2}$$

in cui:

Uf = incertezza massima standard

LOD = limite d'individuazione del metodo

C = concentrazione d'interesse

F.4.4. Calcolo del tasso di recupero

Il risultato analitico viene registrato, in forma corretta o meno, per il recupero. E' necessario indicare la modalità di registrazione e il tasso di recupero.

Il laboratorio di analisi tiene conto, nelle prove di recupero, delle "ISO/AOAC/IUPAC Harmonised Guidelines for the Use of Recovery Information in Analytical Measurement".

Il risultato dell'analisi va riportato come $x \pm U$, in cui x è il risultato analitico e U è l'incertezza di misura.

F.4.5. Norme di qualità applicabili ai laboratori

I laboratori devono conformarsi alla direttiva 93/99/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993 riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

F.4.6. *Altre considerazioni per l'analisi*

F.4.6.1 *Test di competenza*

E' necessaria la partecipazione ad adeguati programmi di prova della competenza conformi all' "International Harmonised Protocol for the Proficiency Testing of (Chemical) Analytical Laboratories" sviluppato nell'ambito di IUPAC/ISO/AOAC.

F.4.6.2. *Controllo interno di qualità*

I laboratori devono istituire procedimenti interni di controllo della qualità.

F.4.6.3. *Preparazione del campione*

E' necessario porre la massima cura al fine di far rientrare tutto lo stagno del campione nella soluzione per l'analisi, garantendo, in particolare, che il procedimento di lisi del campione sia tale che nessun componente idrolizzato Sn^{4+} precipiti. I campioni preparati sono conservati in 5 mol/l HCl. Considerato che il SnCl_4 è un componente volatile, le soluzioni così ottenute non devono essere portate ad ebollizione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

ALLEGATO G

(riferito all'art. 4 – Attuazione per rinvio)

Elenco delle direttive aventi contenuto incondizionato e sufficientemente specifico che trovano applicazione nell'ambito dell'ordinamento regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 10/2004.

- 1) Prima direttiva 71/250/CEE della Commissione, del 15 giugno 1971, che fissa i metodi d'analisi comunitari per controlli ufficiali degli alimenti per gli animali, come modificata:
 - a) dalla direttiva 81/680/CEE della Commissione, del 30 luglio 1981;
 - b) dalla direttiva 98/54/CE della Commissione, del 16 luglio 1998;
 - c) dalla direttiva 1999/27/CE della Commissione, del 20 aprile 1999;
 - d) dalla direttiva 2005/6/CE della Commissione, del 26 gennaio 2005;

- 2) Seconda direttiva 71/393/CEE della Commissione, del 18 novembre 1971, che fissa i metodi d'analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali, come modificata:
 - a) dalla direttiva 73/47/CEE della Commissione, del 5 dicembre 1972;
 - b) dalla direttiva 81/680/CEE della Commissione, del 30 luglio 1981;
 - c) dalla direttiva 84/4/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1983;
 - d) dalla direttiva 98/64/CE della Commissione, del 3 settembre 1998;

- 3) direttiva 1999/76/CE della Commissione, del 23 luglio 1999, che fissa i metodi d'analisi comunitari per la determinazione del lasalocid sodico negli alimenti per animali;

- 4) direttiva 2000/45/CE della Commissione, del 6 luglio 2000, che fissa i metodi d'analisi comunitari per la determinazione della vitamina A, della vitamina E e del triptofano negli alimenti per animali;

- 5) direttiva 2003/126/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che stabilisce il metodo analitico per la determinazione dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

ALLEGATO H

(riferito all'art. 26 - Direttive attuate in via regolamentare)

Elenco delle direttive attuate in via regolamentare ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 11/2005 (Legge comunitaria 2004)

Direttiva 2003/78/CE della Commissione, dell'11 agosto 2003, relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari, attuata con il "Regolamento di attuazione dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 (Legge comunitaria 2004) in materia di metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari" emanato con decreto del Presidente della Regione del 23 gennaio 2006 n. 12/Pres., pubblicato nel BUR n. 5 dell'1 febbraio 2006.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 117 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 3/2001, è il seguente:

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamen-

tare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

- La direttiva 2001/22/CE della Commissione, dell'8 marzo 2001, relativa ai metodi per il prelievo di campioni e ai metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 77 del 16 marzo 2001.

- La direttiva 2005/4/CE della Commissione, del 19 gennaio 2005, che modifica la direttiva 2001/22/CE, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 19 del 21 gennaio 2005.

- La direttiva 2004/16/CE della Commissione, del 12 febbraio 2004, che fissa le modalità di prelievo dei campioni e i metodi di analisi per il controllo ufficiale del tenore di stagno nei prodotti alimentari in scatola, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 42 del 13 febbraio 2004.

- La direttiva 2005/10/CE della Commissione, del 4 febbraio 2005, recante definizione dei metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di benzo(a)pirene nelle derrate alimentari, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 34 dell'8 febbraio 2005.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 10/2004, come modificato dall'articolo 18, comma 1, della legge regionale 11/2005, è il seguente:

Art. 4

(Contenuti della legge comunitaria regionale)

1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario è assicurato dalla legge comunitaria regionale, che reca:

- a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni legislative regionali in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;
- b) disposizioni necessarie per dare attuazione o assicurare l'applicazione di norme e di atti comunitari, che vincolino la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione;
- c) disposizioni che autorizzano la Giunta regionale ad attuare le direttive in via regolamentare, nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge;
- d) disposizioni ricognitive delle direttive da attuare in via amministrativa.

2. Alla legge comunitaria regionale sono allegati:

- a) l'elenco delle direttive delle quali si dispone l'attuazione per rinvio, in quanto aventi contenuto incondizionato e sufficientemente specifico, e delle direttive che non necessitano di provvedimento di attuazione in quanto l'ordinamento interno risulta già conforme a esse;
- b) l'elenco delle direttive attuate in via regolamentare;
- c) l'elenco delle direttive attuate in via amministrativa.

- Il parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2005) 5145, del 13 dicembre 2005, indirizzato alla Repubblica Italiana ai sensi dell'articolo 226 del trattato che istituisce la Comunità europea, riguarda la disciplina organica in materia di affidamento di lavori pubblici prevista dalla legge regionale del Friuli Venezia Giulia del 31 maggio 2002, n. 14, come integrata dalle successive modifiche, nonché dal relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Regione del 5 giugno 2003, n. 165/Pres.

Nota all'articolo 2

- Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 77 del 16 marzo 2001.

Nota all'articolo 4

- Per il testo dell'articolo 4 della legge regionale 10/2004, vedi nota all'articolo 1.

Note all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, come sostituito dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 12/2003, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Ambito soggettivo di applicazione della legge)

1. La presente legge si applica alle amministrazioni aggiudicatrici, ai loro consorzi di diritto pubblico, agli organismi di diritto pubblico, di cui *all'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.*

(omissis)

- Il testo dell'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 134 del 30 aprile 2004, è il seguente:

Art. 1

(Definizioni)

(omissis)

9. Si considerano «amministrazioni aggiudicatrici»: lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico.

Per «organismo di diritto pubblico» s'intende qualsiasi organismo:

- a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale,
- b) dotato di personalità giuridica, e
- c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

Gli elenchi, non limitativi, degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico che soddisfano i criteri di cui al secondo comma, lettere a), b), e c), figurano nell'allegato III. Gli Stati membri notificano periodicamente alla Commissione le modificazioni intervenute nei loro elenchi.

(omissis)

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 4, della legge regionale 14/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Regolamento di attuazione)

1. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della medesima, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, in conformità ai principi generali di cui all'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, nonché in conformità ai seguenti ulteriori principi e criteri:

- a) libera concorrenza degli operatori;
- b) omogeneità e trasparenza delle procedure;
- c) semplificazione, accorpamento e accelerazione delle procedure valutative, autorizzatorie e di spesa;
- d) programmazione efficace, finalizzata alla certezza dei tempi e dei costi;
- e) collaborazione tra la Regione, le amministrazioni pubbliche e le altre stazioni appaltanti;
- f) separazione delle procedure e delle responsabilità relative a progettazione, esecuzione e collaudo dei lavori pubblici;
- g) preferenza per la redazione dei progetti da parte degli uffici tecnici delle pubbliche amministrazioni;
- h) nomina del responsabile unico del procedimento.

2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono emanate le norme di attuazione della presente legge e sono disciplinati i procedimenti amministrativi, con riferimento alle seguenti materie:

- a) organizzazione della stazione appaltante;

- b) programmazione, progettazione, direzione dei lavori, collaudo, supporto tecnico-amministrativo e annesse normative tecniche;
- c) *procedure di affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori pubblici, nonché procedure di affidamento delle concessioni dei medesimi*;
- d) attività di valutazione tecnica e autorizzatorie, finalizzate o comunque connesse con la realizzazione di lavori pubblici;
- e) forme di pubblicità, di informazione e di conoscibilità degli incarichi e degli affidamenti, nonché degli atti procedimentali, anche mediante utilizzo di sistemi telematici;
- f) attività di supporto a favore delle amministrazioni aggiudicatrici in relazione alla progettazione e alla direzione dei lavori;
- g) modalità di affidamento dei servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura non disciplinati dalle norme di recepimento delle direttive comunitarie;
- h) attuazione delle norme sulla sicurezza nei cantieri e modalità di accertamento della regolarità contributiva delle imprese esecutrici di lavori pubblici.

3. Con la presente legge sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le disposizioni vigenti, anche di legge, con esso incompatibili, espressamente indicate nel regolamento medesimo.

Note all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 14/2002, come modificato dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 12/2003, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Programma triennale dei lavori pubblici)

1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge si svolge sulla base del programma triennale dei lavori pubblici, di seguito denominato programma, e dei suoi aggiornamenti annuali.

2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, predispongono e approvano il programma, nel rispetto dei documenti programmatori, previsti dalla normativa vigente e in particolare dalla normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno di riferimento, ivi comprese le opere di manutenzione straordinaria del patrimonio e dei servizi a rete.

3. I bisogni connessi con la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio culturale, con la difesa del territorio, con lo sviluppo economico-sociale della regione e con lo svolgimento di funzioni istituzionali, che per il loro soddisfacimento prevedono la realizzazione di lavori pubblici, costituiscono il riferimento per la programmazione dei lavori pubblici.

4. Il programma individua gli interventi da attivare sulla base di una relazione illustrativa, dell'inquadramento territoriale di massima, di uno studio di fattibilità tecnico-amministrativa e di identificazione e quantificazione dei bisogni con particolare riferimento al bacino di utenza, di un preventivo di spesa e della individuazione dei presumibili tempi di attuazione. Il programma può essere oggetto di revisione.

5. Nel programma sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall'articolo 16, comma 10, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto a eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale, tenuto conto della situazione catastale e ipotecaria.

6. Il programma e l'elenco annuale dei lavori sono approvati unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante; l'elenco annuale deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse comunitarie, statali, regionali o di altri enti pubblici, nonché quelli comunque acquisibili. Tale disposizione non si applica alla Regione.

7. L'individuazione nel programma dell'intervento costituisce presupposto per l'avvio delle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva.

8. Le pubbliche amministrazioni sono autorizzate a disporre l'erogazione del finanziamento o del contributo, non appena il lavoro, oggetto di incentivi finanziari, viene inserito nell'elenco annuale dell'ente beneficiario.

9. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, adottano il programma e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di schemi-tipo definiti con il regolamento di cui all'articolo 4. I programmi e gli elenchi approvati sono comunicati all'Osservatorio dei lavori pubblici per il tramite della competente sezione regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11. Rimangono fermi gli obblighi di comunicazione a organismi centrali e dello Stato per la verifica della compatibilità del programma con i documenti programmatori vigenti.

10. *La programmazione dei lavori pubblici degli organismi di diritto pubblico, di cui all'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE, è adottata in coerenza con le disposizioni che disciplinano l'attività programmatoria e previsionale della spesa. A tale fine sono adeguate le eventuali norme regolamentari in vigore. Per la programmazione dei lavori pubblici delle Aziende per i servizi sanitari e delle Aziende ospedaliere trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), e successive modificazioni.*

- Per il testo dell'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE, vedi nota all'articolo 5.

Note all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 14/2002, come modificato dall'articolo 13, comma 4, della legge regionale 12/2003, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9

(Attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie)

1. Le prestazioni finalizzate alla realizzazione di lavori pubblici e in particolare quelle relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché alla direzione dei lavori sono espletate:

- a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
- b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori costituiti con la partecipazione di enti pubblici ai sensi della legislazione vigente, nonché con le modalità di cui all'articolo 6;
- c) dagli uffici di altre pubbliche amministrazioni adeguatamente attrezzate, di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi sulla base di apposito accordo;
- d) da liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 1815/1939 e successive modificazioni;
- e) dalle società di professionisti;
- f) dalle società di ingegneria;
- g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f).

2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti in possesso del titolo di abilitazione o equipollente ai sensi della normativa vigente in materia.

3. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sono attribuiti incarichi di responsabile del procedimento, sicurezza, progettazione, direzione lavori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6, relativamente alla stipula delle polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale. Nel caso di affidamento di incarichi professionali a soggetti esterni, le polizze assicurative sono a carico dei soggetti stessi.

4. Per l'esercizio delle funzioni tecniche, di progettazione, direzione dei lavori e collaudo, nonché di quelle amministrative, finalizzate al regolare svolgimento del ciclo realizzativo dei lavori pubblici, le amministrazioni pubbliche possono affidare incarichi e consulenze a soggetti esterni aventi le competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico una polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.

5. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento di cui all'articolo 4, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile della struttura competente alla realizzazione dei lavori, possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g).

6. Independentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati negli atti di affidamento, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali e, in presenza di più prestazioni specialistiche, con l'individuazione della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le stesse. Oltre alle prestazioni da svolgersi dai professionisti indicati negli atti di affidamento, l'affidatario non può affidare a terzi ulteriori attività, fatta eccezione per quelle relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

7. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

8. Per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura il cui importo stimato sia pari o superiore alla soglia comunitaria, si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni.

9. *Gli incarichi di progettazione di importo stimato compreso tra 100.000 euro e il valore della soglia comunitaria sono affidati mediante le procedure ad evidenza pubblica disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 4.*

9 bis. *Gli incarichi di progettazione di importo stimato inferiore a 100.000 euro sono affidati dal responsabile del procedimento mediante una procedura che si svolga nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.*

10. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale,

storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti possono valutare la opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.

11. Gli affidamenti di cui ai commi 9 e 10 sono ulteriormente disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 4.

12. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative a essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.

13. (ABROGATO)

14. È fatto obbligo alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di prevedere nei quadri economici dei progetti relativi ai lavori su sedi stradali un congruo importo per indennizzi derivanti da eventuali interruzioni di pubblici servizi.

- Per il testo dell'articolo 4 della legge regionale 14/2002, vedi nota all'articolo 6.

Note all'articolo 9

- Per il testo degli articoli 21 e 22 della legge regionale 14/2002, vedi note rispettivamente agli articoli 11 e 12.

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 14/2002, è il seguente:

Art. 23

(Lavori in economia)

1. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di euro 200.000.

2. I lavori in economia si possono eseguire:

- a) in amministrazione diretta;
- b) per cottimo.

3. I lavori in amministrazione diretta si eseguono per mezzo del personale della amministrazione aggiudicatrice; il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.

4. Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l'affidamento dei lavori di particolari tipologie, individuate da ciascuna stazione appaltante in un apposito regolamento.

5. Con il regolamento di cui all'articolo 4 sono definite le tipologie dei lavori da eseguirsi in economia e le forme di contabilità semplificata dei lavori.

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 14/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 18

(Procedure di scelta del contraente)

1. Le procedure di scelta del contraente sono:

- a) la procedura aperta;
- b) la procedura ristretta;
- c) la procedura ristretta semplificata;
- d) l'appalto-concorso;
- e) la procedura negoziata.

2. La procedura aperta è la procedura in cui ogni imprenditore in possesso dei requisiti di qualificazione può presentare un'offerta; la procedura ristretta è la procedura in cui soltanto gli imprenditori che ne abbiano fatto richiesta e che siano stati invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta; la procedura ristretta semplificata è la procedura in cui soltanto gli imprenditori direttamente invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta; l'appalto-concorso è la procedura in cui gli imprenditori presentano il progetto esecutivo dei lavori e indicano le condizioni alle quali sono disposti a eseguirlo; la procedura negoziata è la procedura in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano gli imprenditori di propria scelta e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.

3. L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso è consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata decisione, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o a elevata componente tecnologica, la cui progettazione richiede il possesso di

competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dell'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha a oggetto il progetto esecutivo e il prezzo.

Note all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 14/2002, come modificato dall'articolo 13, comma 7, della legge regionale 12/2003, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 21

(Procedura ristretta semplificata)

1. Nell'affidamento mediante procedura ristretta semplificata l'importo dei lavori messi in gara non può essere superiore a euro 1.500.000.

1 bis. L'espletamento della gara è preceduto da adeguata pubblicità sul sito informatico della Regione ai sensi dell'articolo 38.

2. L'amministrazione aggiudicatrice disciplina lo svolgimento della gara in sede di invito a partecipare nel rispetto dei principi della trasparenza e concorrenza.

3. L'affidamento degli appalti avviene a seguito di gara alla quale sono invitati almeno dieci concorrenti qualificati per i lavori oggetto dell'appalto. Per gli affidamenti inferiori a 100.000 euro sono invitati almeno cinque concorrenti qualificati. Il regolamento di cui all'articolo 4 definisce i criteri di interpello dei concorrenti nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza.

4. Qualora la gara di cui al comma 3 vada deserta, l'amministrazione aggiudicatrice può procedere ai sensi dell'articolo 22.

- Per il testo dell'articolo 38 della legge regionale 14/2002, vedi nota all'articolo 19.

Note all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 14/2002, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 25/2005, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 22

(Procedura negoziata)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di lavori pubblici mediante procedura negoziata nei casi previsti dagli articoli 30 e 31 della direttiva 2004/18/CE, e con l'osservanza delle modalità previste dalla medesima direttiva, nel caso di appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.

2. Nel caso di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni appaltanti affidano lavori con la procedura negoziata esclusivamente qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) *qualora la gara sia andata deserta in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;*
- b) *qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore determinato;*
- c) *qualora l'estrema urgenza, per eventi imprevedibili non imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici, non consenta di esperire nei termini le procedure aperte o ristrette;*
- d) *per lavori complementari, non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato né nel primo contratto concluso ancorché in corso di esecuzione, che, a seguito di una circostanza imprevista, siano divenuti necessari all'esecuzione dell'opera purché vengano attribuiti all'imprenditore che esegue tale opera e sempre che non possano essere, tecnicamente o economicamente, distinti dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per l'amministrazione oppure, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento; tuttavia, l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per lavori complementari non deve superare il 50 per cento dell'importo dell'appalto principale;*
- e) *nel caso di lavori relativi ai lotti successivi di progetti generali definitivi approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato aggiudicato con procedure aperte o ristrette, che negli atti di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale procedura e sia stato considerato anche l'importo del lotto successivo ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura è limitato al triennio successivo alla ultimazione dei lavori dell'appalto iniziale.*

3. Gli affidamenti di appalti mediante procedura negoziata sono motivati e comunicati alla sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.

4. Qualora un lotto funzionale appartenente a un'opera sia stato affidato mediante procedura negoziata, allo stesso appaltatore non può essere assegnato con tale procedura altro lotto in tempi successivi se appartenente alla medesima opera.

- Il testo degli articoli 30 e 31 della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, è il seguente:

Art. 30

(Aggiudicazione mediante procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle fattispecie seguenti:

- a) in caso di offerte irregolari o di deposito di offerte inaccettabili secondo le disposizioni nazionali compatibili con le disposizioni degli articoli 4, 24, 25, 27 e quelle del capo VII, presentate in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono non pubblicare un bando di gara se includono nella procedura negoziata tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 45 a 52 che, nella procedura aperta o ristretta o nel dialogo competitivo precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di aggiudicazione;

- b) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori, forniture o di servizi la cui natura o i cui imprevisti non consentano una fissazione preliminare e globale dei prezzi;
- c) nel caso di servizi, e in particolare di servizi rientranti nella categoria 6 dell'allegato II A e di prestazioni di natura intellettuale quali la progettazione di opere, nella misura in cui la natura della prestazione da fornire renda impossibile stabilire le specifiche dell'appalto con una precisione sufficiente che permetta di aggiudicare l'appalto selezionando l'offerta migliore secondo le norme della procedura aperta o della procedura ristretta;
- d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per i lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e di sviluppo.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli offerenti le offerte da questi presentate per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e negli eventuali documenti complementari e per cercare l'offerta migliore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1.

3. Nel corso della negoziazione le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. In particolare, esse non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.

Art. 31

(Aggiudicazione mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara)

Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle fattispecie seguenti:

1) per gli appalti pubblici di lavori, forniture e di servizi:

- a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o non sia stata depositata alcuna candidatura in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché una relazione sia trasmessa alla Commissione a richiesta di quest'ultima;
- b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
- c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici in questione, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate con pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 30. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;

2) per gli appalti pubblici di forniture:

- a) qualora i prodotti in questione siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo; in questa disposizione non rientra la produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;
- b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate o al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può, come regola generale, superare i tre anni;
- c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
- d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato giudiziario o di una procedura analoga prevista nelle legislazioni o regolamentazioni nazionali;

3) per gli appalti pubblici di servizi, qualora l'appalto in questione faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso di progettazione. In quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati;

4) per gli appalti pubblici di servizi e gli appalti pubblici di lavori:

a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione né nel contratto iniziale, che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, all'esecuzione dell'opera o del servizio quali ivi descritti, a condizione che siano aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera:

- qualora tali lavori o servizi o complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione aggiudicatrice

oppure

- qualora tali lavori o servizi, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento.

Tuttavia, l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per lavori o servizi complementari non deve superare il 50% dell'importo dell'appalto iniziale;

b) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo le procedure aperte o ristrette.

La possibilità di valersi di questa procedura è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è preso in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici per l'applicazione dell'articolo 7.

Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla conclusione dell'appalto iniziale.

Note all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 14/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 25

(Offerte anomale)

1. Negli appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria per le offerte che appaiano anormalmente basse rispetto alla prestazione trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 55 della direttiva 2004/18/CE.

2. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, esperite ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 e con il criterio di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), trova applicazione il sistema di esclusione automatica delle offerte anomale.

3. Ai fini della determinazione della soglia di anomalia l'amministrazione aggiudicatrice procede al calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse previa esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso. L'amministrazione procede all'esclusione delle offerte ammesse i cui ribassi siano pari o maggiori della soglia di anomalia come sopra determinata.

4. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.

- Il testo dell'articolo 55 della direttiva 2004/18/CE è il seguente:

Art. 55

(Offerte anormalmente basse)

1. Se, per un determinato appalto, talune offerte appaiano anormalmente basse rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di poter respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta in questione.

Dette precisazioni possono riguardare in particolare:

- a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione dei prodotti o del metodo di prestazione del servizio;
- b) le soluzioni tecniche adottate e/o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti o per prestare i servizi;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;
- d) il rispetto delle disposizioni relative alla protezione e alle condizioni di lavoro vigenti nel luogo in cui deve essere effettuata la prestazione;

e) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato.

2. L'amministrazione aggiudicatrice verifica, consultando l'offerente, detti elementi costitutivi tenendo conto delle giustificazioni fornite.

3. L'amministrazione aggiudicatrice che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se consulta l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice, che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando l'amministrazione aggiudicatrice respinge un'offerta in tali circostanze, provvede a informarne la Commissione.

Note all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 28 della legge regionale 14/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 28

(Direzione dei lavori)

1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in appalto le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti realizzatori individuano le risorse specialistiche necessarie per espletare la funzione di direzione dei lavori al fine dell'istituzione del relativo ufficio.

2. L'ufficio di direzione dei lavori è costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.

3. *Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano nominare tra i dipendenti il direttore dei lavori per carenza delle necessarie risorse specialistiche, ovvero per difficoltà a rispettare i tempi della programmazione lavori o per lavori di speciale complessità o rilevanza architettonica o ambientale o per la necessità di attuare progetti integrati che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, la direzione lavori è affidata a liberi professionisti singoli o associati nelle forme della legge 1815/1939, ovvero ad altri soggetti, con l'osservanza delle procedure previste dalla vigente normativa sugli appalti di servizi.*

4. La situazione di cui al comma 3 è accertata dal responsabile della struttura competente alla realizzazione dei lavori, anche in relazione alla presenza delle forme di cooperazione di cui all'articolo 6.

- La legge 23 novembre 1939, n. 1815, reca: "Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza".

Note all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 14/2002, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15/2004, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 30

(Garanzie e coperture assicurative)

1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata di una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa e dell'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Per l'affidamento di lavori di importo non superiore a euro 150.000 è altresì ammessa la cauzione in numerario anche mediante assegno circolare e non è richiesto l'impegno del fideiussore. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai soggetti non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 20 per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20 per cento. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, le cui entità e modalità sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 4.

3. La fideiussione bancaria o assicurativa di cui ai commi 1 e 2 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data fissata per la presentazione dell'offerta.

4. Per i lavori di importo contrattuale pari o superiore a quello determinato dal regolamento di cui all'articolo 4, l'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4 è consentita la facoltà all'Amministrazione pubblica committente di prevedere che l'esecutore dei lavori assicuri anche l'evento considerato causa di forza maggiore.

5. Per i lavori di importo contrattuale pari o superiore a quello determinato dal regolamento di cui all'articolo 4, l'esecutore è inol-

tre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

6. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto e con riferimento allo specifico lavoro, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera e), restando necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di euro, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di euro 2.500.000, per lavori di importo superiore a 5 milioni di euro, IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale. Per gli incarichi fiduciari, di cui all'articolo 9, comma 9, lettera d), la garanzia può intendersi prestata, salvo diversa indicazione del responsabile del procedimento, mediante polizza generale di responsabilità civile professionale. Per i progettisti dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6.

7. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti oppure da organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000.

7 bis. La stazione appaltante, tenuto conto dell'entità del lavoro, indica nel capitolato speciale d'appalto se intende subordinare il pagamento della rata di saldo alla prestazione di garanzia fideiussoria. La garanzia fideiussoria non può essere richiesta se non prevista espressamente nel capitolato speciale d'appalto. Ai sensi dell'articolo 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

8. Non sono ammesse forme di garanzia diverse da quelle previste ai commi precedenti.

- Per il testo dell'articolo 4 della legge regionale 14/2002, vedi nota all'articolo 6.

- Il testo dell'articolo 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge 166/2002, e abrogato dall'articolo 256 del decreto legislativo 163/2006, è il seguente:

Art. 28

(Collaudi e vigilanza)

1. Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve comunque avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Il medesimo regolamento definisce altresì i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonché le modalità di effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.

2. Il regolamento definisce altresì il divieto di affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

3. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 200.000 ECU il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di ECU, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

4. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento. Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici. È abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura regolamentare.

5. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.

6. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali.

7. È obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:

- a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettere b) e c);
- b) in caso di opere di particolare complessità;

- c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
- d) in altri casi individuati nel regolamento.

8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.

9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

10. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

- Il testo dell'articolo 1666 del codice civile è il seguente:

Art. 1666

(Verifica e pagamento di singole partite)

Se si tratta di opera da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti può chiedere che la verifica avvenga per le singole partite. In tal caso l'appaltatore può domandare il pagamento in proporzione dell'opera eseguita.

Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti.

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 14/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 32

(Clausole sociali)

1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa nazionale sul rispetto degli obblighi in materia di lavoro da parte delle imprese esecutrici di opere pubbliche e di interesse pubblico, i bandi di gara, i capitolati speciali d'appalto, i contratti di appalto di lavori pubblici, nonché le convenzioni di concessione di opere pubbliche nel territorio regionale prevedono:

- a) l'obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti fuori dalla regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine anche ai fini dell'accantonamento contributivo;
- b) l'obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto dalla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- c) la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte dell'ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione sia subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti, ivi compresa la cassa edile. L'ente appaltante o concedente provvede direttamente alla richiesta della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva alle autorità competenti, ferma restando la possibilità per l'appaltatore o il concessionario di produrre autonomamente la dichiarazione medesima. Qualora dalla dichiarazione risultino irregolarità dell'*impresa appaltatrice* o concessionaria, l'ente appaltante o concedente provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'impresa medesima.

2. L'Amministrazione regionale promuove intese con gli enti previdenziali, assicurativi e le casse edili finalizzate all'introduzione di un documento unico sulla regolarità contributiva delle imprese esecutrici di lavori pubblici. Il documento unico certifica la regolarità contributiva in relazione al rapporto di lavoro e agli obblighi previdenziali e assicurativi delle imprese esecutrici.

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 35 della legge regionale 14/2002, come modificato dall'articolo 13, comma 10, della legge regionale 12/2003, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 35

(Accordo bonario)

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento, *valutata l'ammissibilità formale e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore*, acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori, nonché, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula all'amministrazione, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve medesime, proposta motivata di accordo bonario.

2. L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla proposta di cui al comma 1, decide in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'affidatario.

Note all'articolo 18

- Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 14/2002, come modificato dall'articolo 4, comma 102, della legge regionale 1/2004, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 37

(Forme di pubblicità)

1. Le forme di pubblicità degli appalti e delle concessioni per i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria sono disciplinate dalla direttiva 2004/18/CE.

2. Per i lavori di importo pari o superiore a euro 1.500.000 e inferiore alla soglia comunitaria i bandi di gara sono pubblicati sul sito informatico della Regione, *ai sensi dell'articolo 38*, e per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione regionale.

3. Per i lavori di importo inferiore a euro 1.500.000 gli avvisi e i bandi di gara sono pubblicati nell'albo pretorio del comune ove si debbono eseguire i lavori, nell'albo della stazione appaltante e sul sito informatico della Regione.

4. Il regolamento di cui all'articolo 4 individua contenuti, modalità e tempi dell'attivazione del sistema informatico della Regione.

- Per il titolo della direttiva 2004/18/CE, vedi nota all'articolo 5.

- Per il testo dell'articolo 38 della legge regionale 14/2002, vedi nota all'articolo 19.

Note all'articolo 19

- Il testo dell'articolo 38 della legge regionale 14/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 38

(Sistema informativo regionale di pubblicità degli appalti di lavori pubblici)

1. L'Amministrazione regionale organizza la raccolta e la diffusione telematica delle informazioni concernenti gli appalti, riguardanti tutte le fasi procedurali dalla pubblicizzazione dei bandi di gara e affidamento degli incarichi al completamento e collaudo delle opere.

1 bis. Ai fini di adeguata pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione previsti dagli articoli 43 e 49 del trattato CE, sono in particolare diffusi, ai sensi del comma 1, l'elenco annuale dei lavori programmati dalle stazioni appaltanti, i criteri di scelta applicati dalle medesime al fine di individuare le imprese da invitare alle gare, nonché le modalità per gli imprenditori interessati di proporre la propria candidatura.

2. L'accesso telematico alle informazioni è libero.

3. È fatto obbligo ai soggetti di cui all'articolo 3 di comunicare tutte le informazioni necessarie per l'organizzazione della banca dati, nonché di rendere disponibili in sede decentrata tali dati, sulla base di procedure standardizzate individuate in apposito regolamento di attuazione.

4. Il regolamento di cui al comma 3 tiene conto delle funzioni istituzionali svolte in ambito regionale d'intesa con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

- Il testo degli articoli 43 e 49 del trattato che istituisce la Comunità europea è il seguente:

Art. 43

Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di uno Stato membro.

La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.

Art. 49

Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti all'interno della Comunità.

Note all'articolo 20

- Il testo dell'articolo 51 della legge regionale 14/2002, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 25/2005, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 51*(Delegazione amministrativa intersoggettiva)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alla progettazione e all'esecuzione di lavori pubblici di propria competenza, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui ai commi 2 e 3.

2. I soggetti delegatari possono essere individuati tra i seguenti:

- a) Enti locali e loro consorzi;
- b) consorzi di bonifica;
- c) Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite le loro aziende speciali;
- d) consorzi tra enti pubblici;
- e) società di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 267/2000;
- f) società a prevalente partecipazione regionale;
- g) enti e consorzi per lo sviluppo industriale.

3. Ai soggetti di cui al comma 2 possono essere delegati:

- a) lavori in materia di agricoltura relativi all'esecuzione e manutenzione di opere di bonifica, di sistemazione idraulico-agrafia, di irrigazione, di ricomposizione fondiaria e di tutela e ripristino ambientali di cui all'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ivi inclusi la redazione e l'aggiornamento dei piani generali di bonifica comprensoriali e di tutela del territorio di cui all'articolo 4 del regio decreto 215/1933;
- b) lavori in materia ambientale relativi all'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica, nonché di prevenzione o conseguenti a calamità naturali;
- c) lavori in materia di forestazione e di tutela dell'ambiente montano relativamente alle sistemazioni idraulico-forestali, agli interventi di selvicoltura e di difesa dei boschi dagli incendi;
- d) lavori in materia di viabilità e trasporti;
- e) lavori in materia marittimo-portuale e di navigazione interna.

4. La delegazione amministrativa intersoggettiva può essere disposta dalla Giunta regionale solo nei confronti di soggetti adeguatamente organizzati ai fini dell'esecuzione dei lavori. La Giunta regionale può decidere che l'opera realizzata sia acquisita a titolo gratuito al demanio di altro ente pubblico.

5. La deliberazione di cui al comma 4 è assunta sulla base di una relazione tecnica predisposta dalla struttura competente per materia che individua le opere da realizzare in delegazione amministrativa, la tipologia costruttiva e i costi preventivati.

6. I soggetti delegatari operano nei confronti dei terzi in nome proprio, nell'ambito di propria competenza e con piena autonomia e responsabilità, e a essi sono imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità, anche verso i terzi, connesse all'attività di progettazione, direzione, esecuzione e collaudo dei lavori.

7. L'atto di delegazione deve contenere gli elementi che regolano il rapporto tra l'Amministrazione regionale delegante e il soggetto delegatario; in particolare deve comunque prevedere:

- a) l'eventuale predisposizione, a cura del delegatario, dei progetti;
- b) l'acquisizione da parte del delegatario delle autorizzazioni necessarie entro i termini stabiliti, nonché l'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili;
- c) l'approvazione del progetto definitivo da parte del direttore di servizio competente;
- d) **ABROGATA**
- e) la partecipazione dell'Amministrazione regionale delegante alla vigilanza sui lavori;
- f) le modalità e i termini per la consegna dell'opera all'Amministrazione regionale delegante, ovvero per l'acquisizione diretta dell'opera ultimata ad altro demanio pubblico, previa autorizzazione della Giunta regionale;
- g) *il trasferimento al soggetto delegatario delle risorse necessarie allo svolgimento dei compiti attribuiti con l'atto di delegazione, nella misura del 10 per cento contestualmente all'atto di delegazione, nella misura dell'ulteriore 80 per cento del quadro economico post-appalto alla consegna e nella misura dell'importo rimanente all'accertamento finale della spesa, conseguente all'approvazione da parte del soggetto delegatario degli atti di contabilità finale e di collaudo;*

- h) le modalità e i termini per la manutenzione delle opere fino alla consegna;
- i) i casi di decadenza della delegazione e le modalità per la relativa declaratoria.

8. Gli oneri per spese tecniche, generali e di collaudo, nonché per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono determinati ai sensi dell'articolo 56, comma 2.

9. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per gli enti regionali.

10. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva l'elenco delle opere già affidate in delegazione amministrativa che sono acquisite a titolo gratuito al demanio di altro ente pubblico.

10 bis. I soggetti di cui al comma 2, lettere e) ed f), non possono realizzare direttamente i lavori pubblici oggetto dell'atto di delegazione. Tali lavori, e relative progettazioni e collaudi, sono realizzati mediante contratti di appalto secondo le procedure di cui ai capi II e IV.

- Il capo II della legge regionale 14/2002, reca: "Organizzazione, programmazione e progettazione".
- Il capo IV della legge regionale 14/2002, reca: "Sistemi di realizzazione di lavori pubblici e scelta del contraente".

Nota all'articolo 21

- Per il testo dell'articolo 4 della legge regionale 14/2002, vedi nota all'articolo 6.

Nota all'articolo 24

- Il testo dell'articolo 70 della legge regionale 14/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 70

(Svincolo delle indennità)

1. Ai fini dello svincolo delle indennità di occupazione temporanea e d'urgenza, di asservimento coattivo e di espropriazione per pubblica utilità, nonché ai fini del pagamento diretto delle indennità accettate, l'accertamento della proprietà e libertà dell'immobile da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e altri vincoli reali, ovvero della qualifica di erede avente titolo esclusivo o per quota agli indennizzi di cui sopra, è effettuato sulla base di apposita dichiarazione scritta resa dall'interessato nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per l'accertamento della qualifica di erede la suddetta dichiarazione è corredata dell'atto di morte dell'espropriato.

2. La dichiarazione di cui al comma 1, resa nei modi e nelle forme ivi previsti, esonera da ogni responsabilità l'ente espropriante e l'Amministrazione regionale.

Note all'articolo 26

- Per il testo dell'articolo 4 della legge regionale 10/2004, vedi nota all'articolo 1.
- La legge regionale 6 maggio 2005, n. 11, reca: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004)".

Nota all'articolo 28

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 16

(Rapporto con il Consiglio regionale)

1. Il programma annuale di cui all'articolo 7 è comunicato al Consiglio regionale, unitamente ad una relazione dell'Assessore delegato agli affari comunitari ed ai rapporti esterni, in ordine al conseguimento degli obiettivi della presente legge.

2. **ABROGATO**

Nota all'Allegato A

- Per il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, vedi nota all'articolo 2.

Note all'Allegato B

- Il regolamento (CE) n. 1989/2003 della Commissione, del 6 novembre 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 295, del 13 novembre 2003.

- Il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva nonché ai metodi ad essi attinenti, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 248, del 5 settembre 1991.

- Per il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, vedi nota all'articolo 2.

Nota all'Allegato C

- Per il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, vedi nota all'articolo 2.

Note all'Allegato D

- Per il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, vedi nota all'articolo 2.

- Il testo dell'allegato alla direttiva 85/591/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente l'istituzione di modalità di prelievo dei campioni e di metodi d'analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati all'alimentazione umana, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 372 del 31 dicembre 1985, è il seguente:

Allegato

1. I metodi di analisi da adottare conformemente alle disposizioni della direttiva devono essere esaminati tenendo conto dei seguenti criteri:

- i) specificità,
- ii) esattezza,
- iii) precisione; ripetibilità nello stesso laboratorio e riproducibilità nel tempo nello stesso laboratorio o in laboratori differenti; variabilità,
- iv) limite di rivelazione,
- v) sensibilità,
- vi) praticabilità e applicabilità,
- vii) altri criteri applicabili in base alle necessità.

2. I valori relativi alla precisione di cui al punto 1 iii) saranno dedotti da una prova collettiva effettuata conformemente a protocolli ammessi sul piano internazionale per questo tipo di prove (per esempio: "Precisione dei metodi di prova" pubblicato dall'organizzazione internazionale per la normalizzazione) (ISO 5725/1981). I valori rispettivi della ripetibilità e della riproducibilità saranno espressi sotto una forma riconosciuta sul piano internazionale (per esempio intervalli di affidabilità del 95%, quali sono definiti nella norma ISO 5725/1981). I risultati della prova collettiva saranno pubblicati o saranno accessibili senza restrizioni.

3. Ai metodi applicabili solo a prodotti specifici si preferiranno i metodi di analisi uniformemente applicabili a vari gruppi di prodotti.

4. I metodi di analisi adottati conformemente alla direttiva dovrebbero essere formulati conformemente alla presentazione normalizzata dei metodi di analisi, auspicata dall'organizzazione internazionale per la normalizzazione.

- Il testo del capitolo 35 dell'Allegato al regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione, del 17 settembre 1990, che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 272 del 3 ottobre 1990, è il seguente:

35. Piombo

1. PRINCIPIO DEL METODO

Il piombo viene dosato direttamente nel vino mediante spettrofotometria di assorbimento atomico senza fiamma.

2. APPARECCHIATURA

Tutta la vetreria dev'essere preliminarmente lavata con acido nitrico concentrato caldo (70-80 °C) e sciacquata con acqua bidistillata.

2.1. Spettrofotometro di assorbimento atomico provvisto di forno a grafite, di correttore di assorbimento non specifico e di registratore multipotenziometrico.

2.2. Lampada a catodo cavo al piombo.

2.3. Micropipette da 5 ml munite di ghiere speciali per misure di assorbimento atomico.

3. REATTIVI

Tutti i reattivi devono essere di purezza analitica riconosciuta e in particolare devono essere esenti da piombo. L'acqua utilizzata deve essere acqua bidistillata in un apparecchio di vetro borosilicato o acqua di purezza equivalente.

3.1. Acido fosforico all'85% (p20 = 1,71 g/ml)

3.2. Soluzione di acido fosforico ottenuta portando 8 ml di acido fosforico a 100 ml con acqua

3.3. Acido nitrico (p20 = 1,38 g/ml)

3.4. Soluzione di piombo da 1 g per litro

Usare una soluzione standard del commercio. Questa soluzione può essere ottenuta sciogliendo 1,600 g di nitrato di piombo II Pb (NO₃)₂, in acido nitrico diluito all'1% (v/v) e portando al volume di 1 litro. Conservare la soluzione in un flacone di vetro borosilicato a tappo smerigliato.

4. MODO DI OPERARE

4.1. Preparazione del campione

Diluire il vino 1:2 oppure 1:3 con la soluzione di acido fosforico (3.2) secondo la concentrazione presunta di piombo.

4.2. Preparazione delle soluzioni di taratura

A partire dalla soluzione di riferimento di piombo 3.4, preparare, mediante diluizioni successive con acqua bidistillata, soluzioni contenenti rispettivamente 25-50-100-150 microgrammi di piombo per litro.

4.3. Determinazione

4.3.1. Programma del forno (proposto a titolo indicativo):

Essiccazione a 100 °C per 30 secondi.

Mineralizzazione a 900 °C per 20 secondi.

Atomizzazione a 2.250 °C per 2-3 secondi.

Flusso di azoto (gas di lavaggio): 6 litri/minuto.

NB: Alla fine dell'operazione portare la temperatura fino a 2.700 °C, onde pulire il forno.

4.3.2. Misure

Selezionare la lunghezza d'onda di 217 nm. Regolare lo zero della scala delle assorbanze con acqua bidistillata. Iniettare nel forno programmato, mediante una micropipetta, per tre volte, 5 µl di ciascuna delle soluzioni di taratura e della soluzione del campione da analizzare. Registrare le assorbanze misurate. Calcolare il valore dell'assorbanza partendo dai risultati relativi alle tre iniezioni.

5. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

5.1. Calcolo

Tracciare la curva delle variazioni dell'assorbanza in funzione delle concentrazioni di piombo delle soluzioni di taratura. La variazione è lineare. Riportare il valore medio dell'assorbanza della soluzione del campione sulla retta di taratura e ricavare la concentrazione C in piombo. La concentrazione di piombo espressa in microgrammi per litro di vino è pari a:

$$C \times F$$

dove:

F = fattore di diluizione

- Per il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, vedi nota all'articolo 2.

- La direttiva 93/99/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 290 del 24 novembre 1993, ed è stata abrogata dall'articolo 61 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004.

- Il testo dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, è il seguente:

Art. 61

(Abrogazione di atti comunitari)

1. Le direttive 70/373/CEE, 85/591/CEE, 89/397/CEE, 93/99/CEE e 95/53/CE e le decisioni 93/383/CE, 98/728/CE e 1999/313/CE sono abrogate con effetto dal 1° gennaio 2006. La è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2008.

2. Tuttavia, le norme di attuazione adottate sulla base di tali atti, in particolare quelle riportate nell'elenco dell'allegato VIII, rimangono in vigore nella misura in cui non sono in contraddizione col presente regolamento, in attesa dell'adozione delle disposizioni necessarie sulla base del presente regolamento.

3. I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Note all'Allegato E

- Per il testo dell'allegato alla direttiva 85/591/CE, vedi nota all'Allegato D.
- Per la direttiva 93/99/CE del Consiglio, vedi nota all'Allegato D.

Note all'Allegato F

- Per il testo dell'allegato alla direttiva 85/591/CE, vedi nota all'Allegato D.
- Per la direttiva 93/99/CE del Consiglio, vedi nota all'Allegato D.

Note all'Allegato G

- La prima direttiva 71/250/CEE della Commissione, del 15 giugno 1971, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 155 del 12 luglio 1971.

- La direttiva 81/680/CEE della Commissione, del 30 luglio 1981, recante modifica delle direttive 71/250/CEE, 71/393/CEE, 72/199/CEE, 73/46/CEE, 74/203/CEE, 75/84/CEE, 76/372/CEE e 78/633/CEE, che fissano i metodi di analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 246 del 29 agosto 1981.

- La direttiva 98/54/CE della Commissione, del 16 luglio 1998, recante modifica delle direttive 71/250/CEE, 72/199/CEE, 73/46/CEE e che abroga la direttiva 75/84/CEE, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 208 del 24 luglio 1998.

- La direttiva 1999/27/CE della Commissione, del 20 aprile 1999, che fissa i metodi di analisi comunitari per la determinazione dell'amprolium, del diclazuril e del carbadox negli alimenti per animali, che modifica le direttive 71/250/CEE e 73/46/CEE e che revoca la direttiva 74/203/CEE, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 118 del 6 maggio 1999.

- La direttiva 2005/6/CE della Commissione, del 26 gennaio 2005, che modifica la direttiva 71/250/CEE per quanto riguarda la presentazione e l'interpretazione dei risultati d'analisi richiesti a norma della direttiva 2002/32/CE, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 24 del 27 gennaio 2005.

- La seconda direttiva 71/393/CEE della Commissione, del 18 novembre 1971, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 279 del 20 dicembre 1971.

- La direttiva 73/47/CEE della Commissione, del 5 dicembre 1972, che modifica la seconda direttiva della Commissione del 18 novembre 1971 che fissa i metodi di analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 83 del 30 marzo 1973.

- La direttiva 84/4/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1983, che modifica le direttive 71/393/CEE, 72/199/CEE e 78/633/CEE che fissano i metodi d'analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 15 del 18 gennaio 1984.

- La direttiva 98/64/CE della Commissione, del 3 settembre 1998, che fissa i metodi di analisi comunitari per la determinazione degli amminoacidi, delle materie grasse grezze e dell'olaquindox negli alimenti per animali e che modifica la direttiva 71/393/CEE, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 257 del 19 settembre 1998.

- La direttiva 1999/76/CE della Commissione, del 23 luglio 1999, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 207 del 6 agosto 1999.

- La direttiva 2000/45/CE della Commissione, del 6 luglio 2000, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 174 del 13 luglio 2000.

- La direttiva 2003/126/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 339 del 24 dicembre 2003.

Nota all'Allegato H

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 11/2005, è il seguente:

Art. 17*(Metodi di campionamento e di analisi)*

1. I campioni destinati al controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari sono prelevati secondo le modalità tecniche fissate dal regolamento di cui al comma 4.

2. La preparazione e i metodi di analisi dei campioni di cui al comma 1 devono essere conformi ai criteri fissati dal regolamento di cui al comma 4.

3. I campioni globali ottenuti sono considerati rappresentativi dei lotti. La conformità al tenore massimo di patulina è determinata in funzione dei tenori rilevati nei campioni di laboratorio, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari.

4. Il regolamento di attuazione del presente articolo è emanato con decreto del Presidente della Regione, previa approvazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di salute e di concerto con gli altri assessori interessati.

- La direttiva 2003/78/CE della Commissione, dell'11 agosto 2003, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 203 del 12 agosto 2003.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 185

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 30 marzo 2006;
- assegnato il 6 aprile 2006 alla V Commissione permanente, per l'esame generale, e alle Commissioni II, III e IV, per l'esame delle parti di competenza;
- esaminato dalle Commissioni II, III e IV nelle rispettive sedute del 19 aprile 2006;
- esaminato dalla V Commissione permanente nella seduta del 20 aprile 2006 e nella stessa seduta approvata a maggioranza, con modifiche, con relazioni, di maggioranza, del consigliere Monai e, di minoranza, dei consiglieri Battellino, Molinaro, Pedicini;
- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 3 maggio 2006; legge approvata dal Consiglio regionale, a maggioranza, con modifiche, in tale ultima seduta;
- trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/3409-06 del 17 maggio 2006.

06_22_1_DPR_001_decr143

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 maggio 2006, n. 0143/Pres.

Trasferimento di risorse già iscritte nel bilancio regionale nell'ambito del Programma di iniziativa comunitaria Interreg Italia-Slovenia 2000-2006, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 127/2006 ai sensi della L.R. 16 aprile 1999, n. 7, articolo 22, comma 1, e iscrizione del PAR 2005 ai sensi della DGR 631/2006.

IL PRESIDENTE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 gennaio 2006 n. 127 riguardante l'Iniziativa comunitaria Interreg III Italia - Slovenia - 2000-2006 - di cui all'articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, che dispone, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, lo storno di euro 490.000,00 per l'anno 2006 dal capitolo 2704 di competenza del Servizio disciplina gestione rifiuti della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici al capitolo 4095 di competenza del Servizio trasporto merci della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità, e infrastrutture di trasporto;

VISTE le deliberazioni giuntali 24 febbraio 2006 n. 337 e 24 marzo 2006 n. 631 che per la medesima l'Iniziativa comunitaria Interreg III Italia - Slovenia 2000 - 2006 - dispongono di assegnare euro 1.000.000,00 per la realizzazione del progetto "Metodologie di trattamento e riutilizzo delle terre di dragaggio ed interventi omogenei nella gestione di coste, bacini portuali e canali nell'area transfrontaliera dell'Alto Adriatico - N.A.Dre.Ma" a titolo di programma aggiuntivo regionale (PAR) finanziato mediante prelevamento dal "Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario" di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d) della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

ATTESO che la citata DGR 24 febbraio 2006 n. 337 all'art. 4 del dispositivo dispone di iscrivere tali risorse sul capitolo 4094 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per

gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 alla competenza del Servizio trasporto merci della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto;

VISTO il verbale della riunione del Comitato di Pilotaggio del Programma di Iniziativa comunitaria Interreg III Italia – Slovenia – 2000 – 2006 – riunione n. 14 – Trieste, 9 marzo 2006 in cui al punto 3 viene approvato il progetto “N.A.Dre.Ma”;

VISTO l'allegato 1 alla DGR 21 novembre 2005 n. 3053 che nella ripartizione delle risorse del “Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario” destina nell'ambito della quota c), ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della LR 7/1999, euro 1.722.900,75 per la costituzione di un parco progetti ammissibili a finanziamenti comunitari per l'Iniziativa comunitaria Interreg III Italia – Slovenia citata in premessa;

CONSIDERATO che con decreto del Presidente della Regione n. 050/Pres. del 24 febbraio 2006 sono stati prelevati dal “Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario” nell'ambito della quota c) di cui all'allegato 1 alla citata DGR n. 3053/2005 per la medesima Iniziativa comunitaria Interreg III Italia – Slovenia 2000 – 2006 euro 568.960,85 per l'anno 2006 a titolo di finanziamento del Progetto “EcoMadr” – Programma aggiuntivo regionale e che pertanto risultano ancora disponibili euro 1.153.939,90;

RITENUTO di provvedere alla variazioni disposte dalle succitate DGR n. 127/2006 e n. 631/2006 relative allo stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006;

VISTI l'articolo 22, comma 1, e l'articolo 23, comma 4, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 come modificato dall'articolo 16, comma 14, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13;

VISTA la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 3;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 è iscritto lo stanziamento di euro 490.000,00 per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 15.5.350.2.1424 con riferimento al capitolo 4095 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 è ridotto di euro 490.000,00 per l'anno 2006 lo stanziamento dell'unità previsionale di base 15.5.340.2.405 con riferimento al capitolo 2704 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 3

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 è iscritto lo stanziamento di euro 1.000.000,00 per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 15.5.350.2.1424 con riferimento al capitolo 4094 (2.1.238.3.10.18) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 350 – Servizio n. 254 – Trasporto merci - con la denominazione «Interventi nell'ambito del Programma di Iniziativa comunitaria Interreg III Italia - Slovenia” 2000 – 2006 – Progetto “N.A.Dre.MA”- Programma aggiuntivo regionale» e con lo stanziamento di euro 1.000.000,00 per l'anno 2006;

Art. 4

Dalla unità previsionale di base 15.1.370.2.639 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9600 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi «Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario – di parte capitale», è prelevato l'importo di euro 1.000.000,00 per l'anno 2006 corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2005 e trasferita

ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle Finanze 14/REF del 14 febbraio 2006.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 10 maggio 2006

ILLY

06_22_1_DPR_002_decr147

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 maggio 2006, n. 0147/Pres.

L.R.12/2002 - Commissione provinciale per l'artigianato di Udine e 1^ Sottocommissione. Sostituzione del segretario sostituto.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 recante "Disciplina organica dell'artigianato";

VISTO il DPRReg. 0380/Pres dd. 4.12.2002 con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per l'artigianato di Udine, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della LR 12/2002 ed è stata nominata la dott.ssa Piera Burba segretario sostituto della Commissione medesima, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, della LR 12/2002;

VISTO il DPRReg. 016/Pres dd. 29.1.2003 con il quale all'interno della Commissione provinciale per l'artigianato di Udine è stata costituita la 1° Sottocommissione per l'istruttoria preliminare delle pratiche di iscrizione all'A.I.A. e conseguenti variazioni, ai sensi dell'art. 19, comma 9, della LR 12/2002 ed è stata nominata la dott.ssa Piera Burba segretario sostituto della Sottocommissione medesima;

VISTA la nota prot. n. 11180 dd. 13.4.2006, con la quale la Commissione provinciale per l'artigianato di Udine, a seguito della nomina della dott.ssa Anna Vitulli quale responsabile dell'Ufficio Albo Imprese Artigiane, propone alla carica di segretario sostituto della Commissione provinciale per l'artigianato di Udine e della 1° Sottocommissione la dott.ssa Anna Vitulli, in sostituzione della dott.ssa Piera Burba;

RITENUTO di provvedere alla sostituzione del segretario sostituto in seno ai predetti organi collegiali;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 885 del 5 maggio 2006;

DECRETA

- Per i motivi illustrati in premessa, la dott.ssa Anna Vitulli, in servizio presso la CCIAA di Udine, è nominata segretario sostituto della Commissione provinciale per l'artigianato di Udine e della 1° Sottocommissione per l'istruttoria preliminare delle pratiche di iscrizione all'A.I.A. e conseguenti variazioni, in sostituzione della dott.ssa Piera Burba.

- Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 12 maggio 2006

ILLY

06_22_1_DPR_003_decr150

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 maggio 2006, n. 0150/Pres.

Commissione tecnica provinciale per l'equo canone d'affitto dei fondi rustici per la Provincia di Udine di cui all'articolo 11 e all'articolo 12 della legge 203/1982. Sostituzione segretario.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 3 maggio 1982, n. 203, recante norme sui contratti agrari ed in particolare gli articoli 11 e 12 che disciplinano la formazione e la composizione delle Commissioni tecniche provinciali per l'equo canone di affitto dei fondi rustici;

VISTO il disposto dell'art. 26 della legge regionale 7/2000, a norma del quale l'Amministrazione e gli Enti regionali, al fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza nei tempi e procedimenti amministrativi, debbono provvedere all'individuazione dei comitati, delle commissioni, dei consigli e di ogni altro organo collegiale, svolgenti funzioni amministrative, ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Amministrazione;

VISTA la DGR n. 2006 di data 4 luglio 2003, con la quale si individuano «le Commissioni tecniche per l'equo canone d'affitto dei fondi rustici per le Province di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste» come indispensabili per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Amministrazione regionale;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il DPR n. 0365/Pres. del 10 ottobre 2003 con il quale è stata ricostituita la Commissione tecnica per l'equo canone di affitto dei fondi rustici della Provincia di Udine;

VISTA la nota prot. n. 30114 di data 21/03/2006 con la quale il Direttore dell'Ispettorato provinciale agricoltura di Udine – Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - fornisce indicazioni circa la sostituzione del Segretario della Commissione Tecnica provinciale di Udine;

RITENUTO di provvedere alla sostituzione della dott.ssa Marina Boscaro quale segretario in seno al predetto organo collegiale, a seguito di trasferimento della stessa presso l'ERSA di Gorizia a partire dal 1° dicembre 2005, con la dott.ssa Anna Zaina, anch'essa dipendente della medesima Direzione centrale;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 734 di data 7 aprile 2006;

DECRETA

la dott.ssa Anna Zaina, in servizio presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Udine - Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, è nominata Segretario della Commissione tecnica provinciale per l'equo canone d'affitto dei fondi rustici per la provincia di Udine, in sostituzione della dott.ssa Marina Boscaro.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 12 maggio 2006

ILLY

06_22_1_DPR_004_decr151

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 maggio 2006, n. 0151/Pres.

Comitato tecnico-scientifico in materia di biotecnologie. Proroga durata.

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 0404/Pres. del 15 novembre 2005 con il quale è stato costituito il Comitato tecnico scientifico in materia di biotecnologie;

TENUTO CONTO che la legge regionale n. 23 del 4 luglio 1997, all'art. 2, comma 3, stabilisce che la costituzione delle commissioni, dei comitati e degli organi collegiali comunque denominati, previsti dall'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, come modificato dall'articolo 85 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, con la partecipazione di uno o più componenti esterni, comportante spese a carico dell'Amministrazione regionale, è consentita per una durata massima di sei mesi;

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 3 della suddetta legge ammette la proroga o la ricostituzione dell'organo per una sola volta e per non più di tre mesi, in caso di motivata necessità;

ATTESO CHE il Comitato tecnico scientifico in materia di biotecnologie giunge a scadenza il 15 maggio 2006;

VISTO l'articolo 4 del decreto - legge n. 279 del 22 novembre 2004, convertito nella legge n. 5 del 28 gennaio 2005, che stabilisce che le regioni e le province autonome adottino, con proprio provvedimento, i piani di coesistenza, i quali devono contenere le regole tecniche per realizzare la coesistenza e devono, conseguentemente, prevedere gli strumenti utili a garantire la collaborazione degli enti territoriali locali, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;

VISTO che i suddetti piani devono necessariamente essere coerenti con quanto stabilito all'articolo 3 della legge n. 5 del 28 gennaio 2005, al cui interno si prevede che il Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisca, con specifico decreto, le norme quadro per la coesistenza, anche con riferimento alle aree di confine tra regioni, sulla base delle linee guida predisposte dal "Comitato in materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche";

CONSIDERATO che il Servizio fitosanitario regionale era in attesa dell'emanazione delle linee guida in materia di coesistenza da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali;

CONSTATATO che la sentenza della Corte Costituzionale n. 116/2006 sottolinea, tra l'altro, come il potere legislativo in materia di organismi geneticamente modificati, all'interno del contesto relativo all'agricoltura, debba essere esercitato direttamente dalle regioni e province autonome, le quali devono disciplinare le modalità di applicazione del principio di coesistenza nei diversi territori regionali;

RITENUTO che, per i suddetti motivi, si rende necessario prorogare la durata del Comitato tecnico scientifico per altri tre mesi;

RITENUTO altresì di confermare il gettone di presenza stabilito con deliberazione della Giunta regionale n. 2791 del 28 ottobre 2005 e successivo decreto del Presidente della Regione n. 0404/Pres del 15 novembre 2005;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 982 di data 12 maggio 2006;

DECRETA

1. la durata del Comitato tecnico scientifico in materia di biotecnologie è prorogata per un periodo di tre mesi;

2. ai componenti esterni del Comitato è corrisposto un gettone di presenza pari a euro 90,00 per seduta omnicomprendente;

3. la relativa spesa grava sull'unità previsionale di base n. 52.2.330.1.1624 del bilancio regionale di previsione per gli anni 2006-2008 e per l'anno 2006 con riferimento al cap. 9806 del documento tecnico di accompagnamento allegato ai bilanci medesimi.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 15 maggio 2006

ILLY

06_22_1_DPR_005_decr153

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 maggio 2006, n. 0153/Pres.

D.P.R. 361/2000, art. 2 - Associazione sportiva dilettantistica “Società Triestina Canottieri Adria 1877” - Trieste - Approvazione del nuovo statuto.

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto del 1° dicembre 1953, n. 3183/27043 con il quale il Presidente di Zona di Trieste ha riconosciuto la personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione “Società Triestina Canottieri Adria 1877”, avente sede in Trieste, e ne ha approvato il relativo statuto, successivamente modificato con D.P.G.R. n. 0378/Pres. del 2 settembre 1993 e con D.P.Reg. n. 0366/Pres. del 28 settembre 2001;

VISTA la domanda del 2 maggio 2006 con cui il Presidente della predetta Associazione, iscritta nel Registro regionale delle persone giuridiche al n. 18, ha chiesto l'approvazione del nuovo statuto sociale, deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati nella seduta del 10 marzo 2006, in forza del quale, tra l'altro, l'Associazione assume la qualifica di associazione sportiva dilettantistica;

VISTO il verbale di detta seduta, a rogito del dott. Alberto Giglio, notaio in Trieste, rep. n. 119455, racc. n. 5988, ivi registrato il 17 marzo 2006, al n. 1414/1A;

RILEVATO che il nuovo statuto è diretto a soddisfare le mutate esigenze organizzative della Associazione;

RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;

VISTO l'articolo 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

VISTO l'articolo 15 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116;

VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto di autonomia;

DECRETA

- È approvato il nuovo statuto sociale dell'Associazione sportiva dilettantistica “Società Triestina Canottieri Adria 1877”, avente sede in Trieste, deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati nella seduta del 10 marzo 2006.
- Il nuovo testo dello statuto, riportato nell'allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante, produce effetti a seguito dell'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 18 maggio 2006

ILLY

06_22_1_DPR_005_decr153ALL

STATUTO DELLA “SOCIETÀ TRIESTINA CANOTTIERI ADRIA 1877”- TRIESTE

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

COSTITUZIONE – SEDE – SCOPI – DURATA

Art. 1

È costituita con sede in Trieste, Pontile Istria n. 2, un'Associazione Sportiva Dilettantistica con personali-

tà giuridica di diritto privato, senza fini di lucro, con la denominazione di Società Triestina Canottieri Adria 1877 – A.S.D. L'Associazione è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, e persegue gli scopi indicati sub art. 2.

Art. 2

Scopo dell'Associazione è quello di promuovere e favorire, a carattere dilettantistico, lo sport del canottaggio, sia con finalità di educazione fisica e formazione morale, che con finalità agonistiche e di diporto, compresa l'attività didattica.

L'Associazione promuove altresì a livello esclusivamente amatoriale gli altri sport nautici (canoa, motonautica, vela e pesca sportiva).

L'Associazione promuove altresì in via sussidiaria manifestazioni a carattere culturale nel campo delle lettere e delle arti figurative.

Art. 3

L'Associazione ha durata illimitata e deve astenersi da qualsiasi attività di carattere politico o religioso. È in facoltà del Consiglio Direttivo deliberare nell'interesse sociale l'adesione dell'Associazione ad organismi federali, nazionali e regionali.

Art. 4

I colori sociali sono il bianco ed il blu marino.

Il distintivo sociale è composto da una bandiera divisa da una croce rossa in quattro campi, di cui il superiore, vicino all'asta, di colore azzurro con alabarda bianca, e gli altri tre di colore bianco, di cui quello sottostante l'alabarda contenente la stella d'oro del CONI al merito sportivo.

Il gagliardetto sociale è identico al distintivo, però di forma triangolare; l'uso del gagliardetto è riservato al Consiglio Direttivo.

I remi delle imbarcazioni sociali hanno la pala a fondo bianco, terminante con un triangolo isoscele di colore blu marino, con la base poggiate su tutta l'estremità della pala.

SOCI

Art. 5

Possono essere ammessi a far parte della Società cittadini italiani e stranieri (purchè in regola con le norme vigenti) di ambo i sessi.

I Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie: onorari, ordinari, allievi.

Art. 6

Sono Soci onorari coloro che abbiano acquisito speciali benemeritenze nei confronti dell'Associazione. Essi sono nominati, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea Generale dei Soci. Tali Soci non versano obbligatoriamente tassa d'iscrizione e quota annuale, e godono degli stessi diritti dei Soci ordinari.

Art. 7

I Soci ordinari sono ammessi a far parte dell'Associazione con le norme stabilite dall'art. 10 del presente Statuto. Essi pagano una tassa d'iscrizione ed una quota annuale.

Art. 8

I Soci allievi sono ammessi a far parte dell'Associazione con le norme stabilite dall'art. 10 e pagano una tassa di iscrizione ed una quota annuale. Essi debbono avere età non inferiore a dieci anni e non superiore ai

diciotto. Al compimento del diciottesimo anno di età acquistano automaticamente la qualifica di Soci ordinari e sono tenuti al pagamento della quota annuale stabilita per tale categoria. I Soci allievi godono di tutti i diritti spettanti ai Soci ordinari, ad eccezione di cui alle lettere a-b-c dell'art. 9.

Art. 9

I Soci ordinari hanno diritto di: a) partecipare alle Assemblee Generali Ordinarie e Straordinarie; b) votare a tali Assemblee; c) essere eletti a tutte le cariche sociali, purchè Soci da almeno due anni; d) frequentare la sede sociale, fare uso di imbarcazioni, impianti ed attrezzature sociali, fruire dei servizi offerti e partecipare a manifestazioni ed altre iniziative organizzate dalla Società.

Art. 10

I candidati a Soci ordinari o allievi devono presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo, redatta su apposito modulo, firmata dal candidato e, qualora questi non abbia compiuto il diciottesimo anno, da chi ne esercita la potestà genitoriale. Circa la loro conoscenza, la domanda dovrà essere controfirmata da due Soci ordinari proponenti. L'ammissione del Socio viene ratificata dal Consiglio Direttivo, previa esposizione della domanda all'Albo sociale per quindici giorni, e senza che da parte dei Soci vi siano rilievi ritenuti validi dal Consiglio Direttivo stesso; le decisioni al riguardo del Consiglio Direttivo sono insindacabili.

Il Consiglio Direttivo comunica altresì per iscritto al candidato Socio l'eventuale mancata ammissione, senza obbligo di motivazione.

Art. 11

L'ammontare della tassa d'iscrizione e della quota annuale dovuta dai Soci ordinari e allievi viene stabilita dall'Assemblea Generale Ordinaria. Il pagamento della tassa d'iscrizione e della quota annuale deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ammissione a Socio. La quota annuale può, a richiesta del Socio, essere frazionata in quattro rate trimestrali anticipate.

Il ritardo nel pagamento della tassa d'iscrizione e/o della quota annuale è causa automatica della perdita per il Socio dei diritti di cui all'art. 9/a, b e c, oltre alle sanzioni previste dall'art. 13/b del presente Statuto.

Art. 12

L'accoglimento della domanda di ammissione impegna il Socio ad uniformarsi a tutte le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti interni dell'Associazione, nonché alle deliberazioni delle Assemblee generali, del Consiglio Direttivo, ed infine alle normative della Federazione Italiana Canottaggio.

Art. 13

La qualifica di Socio si perde per: a) dimissioni; queste devono essere presentate al Consiglio Direttivo per lettera, entro il 30 novembre di ogni anno; il Socio dimissionario è comunque tenuto al pagamento dei canoni e/o altre contribuzioni arretrate, nonché del canone relativo all'anno sociale in corso, salve eventuali deroghe da parte del Consiglio Direttivo; b) radiazione; i Soci che siano in ritardo di oltre sei mesi nel pagamento di qualsiasi loro debito nei confronti dell'Associazione, debbono essere invitati dal Consiglio Direttivo, mediante lettera racc. A.R., ad effettuare il pagamento di quanto dovuto, oltre agli interessi di legge, entro il termine massimo di un mese dal ricevimento di tale invito; in difetto di pagamento, il Consiglio Direttivo può disporre la loro radiazione per morosità; c) espulsione; il Collegio dei Probiviri può disporre l'espulsione dall'Associazione del socio che comprometta in qualsiasi modo il buon nome dell'Associazione, e/o tenga una condotta non degna, e/o sia di ostacolo al buon andamento societario.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo potrà dichiarare Soci assenti, esonerandoli dal pagamento delle relative quote per un anno, quei Soci che, per causa di servizio militare volontario, di lavoro fuori sede, o per continuato soggiorno all'Estero o in altra città fuori provincia, fossero nell'impossibilità di frequentare la sede sociale. Nessun altro impedimento darà diritto ad essere dichiarato Socio assente. Il Consiglio Direttivo potrà concedere il rinnovo di questa facilitazione solo per un secondo anno.

Il Consiglio Direttivo può dare ospitalità, autorizzando la frequentazione della sede sociale e lo svolgimento di attività sportiva per un periodo massimo di dodici mesi, a persone residenti fuori Provincia o all'Estero, temporaneamente domiciliati in Trieste per ragioni di studio o di lavoro. L'Ospite è tenuto a corrispondere in via anticipata esclusivamente una quota mensile di frequentazione, pari a quella corrisposta dai Soci ordinari.

Il Socio con 40 anni di appartenenza effettiva ed ininterrotta all'Associazione può fruire, su sua richiesta, di una riduzione della quota annuale pari al 50%, e dopo 50 anni della sua totale esenzione.

Art. 15

A carico del Socio inadempiente alle norme dello Statuto e/o dei Regolamenti interni, o la cui condotta sia contraria all'onore ed al decoro dell'Associazione, e/o lesiva degli interessi societari, sono applicabili i seguenti provvedimenti disciplinari: 1) ammonizione verbale con diffida; 2) deplorazione scritta; 3) sanzione pecuniaria sino all'ammontare di metà della quota annuale; 4) sospensione temporanea; 5) espulsione.

I provvedimenti sub 1), 2), 3) e 4) del presente articolo possono essere inflitti, secondo la gravità dell'infrazione, oltre che dal Collegio dei Probiviri, anche dal Consiglio Direttivo. Il provvedimento sub 5 è di competenza esclusiva del Collegio dei Probiviri.

Nei casi di particolare gravità, il Consiglio Direttivo con voto unanime può procedere alla sospensione cautelare del Socio, in attesa delle decisioni del Collegio dei Probiviri.

Il Socio è responsabile dei danni arrecati al patrimonio sociale.

Sull'an debeat e sul quantum decide il Consiglio Direttivo, attenendosi, previa audizione del Socio, alle norme previste in materia dal Codice civile, Codice della Navigazione ed Usi nautici.

Art. 16

La qualità di Socio non è trasmissibile.

Art. 17

L'andamento generale dell'Associazione è regolato dalle Assemblee Generali e dal Consiglio Direttivo, quest'ultimo anche per dare esecuzione ai deliberati assembleari.

PATRIMONIO – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 18

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti da: a) quote sociali determinate annualmente dall'Assemblea Generale; b) contributi di Enti, Fondazioni, Associazioni pubbliche e private; c) contributi volontari dei soci; d) donazioni, legati, eredità; e) residui attivi e/o accantonamenti di bilancio.

Appar inventario, il patrimonio sociale è costituito da: a) beni immobili; b) parco natante; c) impianti e attrezzature fisse e/o mobili; d) trofei aggiudicati definitivamente in competizioni agonistiche; e) materiali ed attrezzi di lavoro; f) arredi e suppellettili.

L'anno sociale si identifica con l'esercizio sociale, che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del bilancio sociale consuntivo e di quello preventivo per l'anno successivo, previo un esatto inventario da compilarsi con criteri di oculata prudenza.

Il bilancio consuntivo è costituito da un rendiconto di cassa, nel quale le entrate e le uscite devono essere opportunamente classificate secondo criteri costanti nel tempo.

Il bilancio consuntivo deve essere esposto all'Albo della sede sociale almeno 8 giorni prima della convocazione dell'Assemblea Generale. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i Soci, anche in forme indirette, ma devono essere utilizzati ai soli fini dell'attività sportiva.

ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEE

Art. 19

Le Assemblee generali possono essere Ordinarie e Straordinarie. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità allo Statuto, sono obbligatorie per tutti i Soci. Hanno diritto di intervenire alle Assemblee i Soci in regola con le quote sociali. I Soci aventi diritto al voto hanno facoltà di farsi rappresentare da altro socio avente diritto al voto, mediante delega scritta da presentarsi all'Assemblea al momento dell'apertura. Le deleghe ad un Socio non possono essere più di una.

Art. 20

L'Assemblea Generale Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 31 gennaio, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, e l'ordine del giorno. Tale avviso deve essere spedito ai Soci e affisso all'Albo sociale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Gruppi di almeno dieci Soci aventi diritto al voto possono chiedere al Consiglio Direttivo di portare all'ordine del giorno argomenti e proposte. Tali richieste devono essere compilate per iscritto, firmate da tutti i Soci richiedenti e fatte pervenire al Consiglio Direttivo almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'Assemblea Generale Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione, l'Assemblea Generale Ordinaria è regolarmente costituita con qualsiasi numero di Soci aventi diritto al voto, e delibera a maggioranza assoluta. L'Assemblea Generale Ordinaria deve provvedere all'esame ed all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi, alla nomina del Presidente, dei Consiglieri, dei Revisori dei conti e del Collegio dei Proviviri, alla nomina degli Scrutatori e a quant'altro rientri nell'ordinaria amministrazione dell'Associazione. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto.

Per facilitare l'elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei conti e del Collegio dei proviviri, il Consiglio Direttivo in carica, nel mese anteriore all'Assemblea generale ordinaria, costituirà un comitato elettorale, composto da tre Soci ordinari, non aventi cariche sociali, il quale compilerà una lista di Soci ordinari eleggibili, specificando altresì per quale incarico. Non saranno ammesse altre liste, in contrasto con quelle predisposte dal Comitato elettorale. La votazione per le elezioni alle varie cariche avviene per scrutinio segreto, con schede tipo sulle quali il votante segna i nomi dei prescelti alle singole cariche. A Capocantiere possono venir nominati soltanto quei Soci che sono già capibarca.

Art. 21

L'Assemblea Generale Straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione e l'ordine del giorno. Tale avviso deve essere comunicato ai Soci e affisso all'Albo sociale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'Assemblea Generale Straordinaria deve essere convocata anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto, con l'indicazione degli argomenti da portare all'ordine del giorno. In tal caso, il Consiglio Direttivo provvederà alla convocazione dell'Assemblea entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. L'Assemblea Generale Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con qualsiasi numero di Soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta.

Art. 22

I Soci presenti all'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, deliberano sulle modalità delle votazioni.

Art. 23

L'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario; se avvengono delle votazioni a scheda segreta elegge altresì due Scrutatori. Delle Assemblee devesi stendere relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario di Assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 24

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario, un Tesoriere, un Capocanottiere, un Economo, un Maestro di Casa, un Direttore Sportivo, e due Consiglieri, tutti eletti dall'Assemblea Generale Ordinaria con unica votazione. Il Consiglio Direttivo rimane eletto per un biennio. Il Presidente ed i Consiglieri, scaduto il loro mandato, sono rieleggibili. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione nell'esercizio del loro mandato. I componenti del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, non possono essere tesserati come Dirigenti presso altre Società affiliate alla Federazione Italiana Canottaggio.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo dirige tutta la vita sportiva ed amministrativa dell'Associazione ed ha facoltà di affidare a singoli suoi membri o ad una persona anche estranea al Consiglio o ad apposite Commissioni di soci, particolari incarichi inerenti al miglior funzionamento dell'Associazione. Compito del Consiglio Direttivo è quello di prendere tutte le decisioni occorrenti allo svolgimento dell'attività sociale (sportiva, ricreativa e culturale) e curare tutte le iniziative che possono essere utili al raggiungimento degli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo potrà delegare ad uno o più membri scelti nel suo seno la gestione quotidiana degli affari sociali, affidando loro tutte o parte delle sue attribuzioni, sotto la sua responsabilità. Ha la facoltà di redigere i regolamenti interni che esso ritenga opportuni per il buon funzionamento dell'Associazione. Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei membri. In assenza del Presidente e del Vice Presidente presiede il Consiglio Direttivo il Consigliere più anziano d'età. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti, quello del Presidente è determinante. Ogni Socio ha diritto a rivolgere al Consiglio Direttivo tutte quelle proposte che crederà opportune per un miglior assetto societario, ed il Consiglio dovrà deliberare sopra le stesse e notificare al proponente le sue deliberazioni.

Art. 26

Il Presidente è il capo dell'Associazione e la rappresenta in ogni circostanza e ad ogni effetto di legge, impegnandola verso i terzi; solo in caso di impedimento temporaneo ne assume e disimpegna le funzioni il Vice-Presidente. Il Presidente, in ciò coadiuvato dagli altri membri del Consiglio Direttivo, sovrintende all'amministrazione dell'Associazione ed a tutta l'attività da questa svolta.

I compiti e le mansioni degli altri membri del Consiglio Direttivo sono esplicitati nel Regolamento interno.

Art. 27

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta alla settimana, escluse le festività natalizie, pasquali e di ferragosto.

Art. 28

In caso di dimissioni o di assenza definitiva di uno o più membri del Consiglio Direttivo esso resta in carica regolarmente fino a che non viene a mancare la maggioranza. Nel caso in cui i Consiglieri assenti o dimissionari raggiungessero la maggioranza, o di dimissioni del Presidente, dovrà essere convocata l'Assemblea Straordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo e del Presidente.

REVISORI DEI CONTI

Art. 29

I Revisori dei conti, in numero di tre, vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, durano in carica due anni e sono rieleggibili. I Revisori dei Conti non possono far parte del Consiglio Direttivo, ed hanno il compito di controllare la perfetta tenuta della contabilità e di tutti i libri sociali; redigono inoltre relazione al bilancio consuntivo che si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'elezione dei Revisori dei Conti non avviene nell'anno di nomina del Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 30

Il Collegio dei Probiviri si compone di cinque membri, eletti dall'Assemblea dei Soci. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili. Al suo interno viene nominato un Presidente ed un Segretario.

Il Collegio instaura ed istruisce, su richiesta del Consiglio Direttivo, i procedimenti disciplinari a carico dei Soci che violino le norme dello Statuto e/o dei Regolamenti interni, che commettano azioni disonorevoli, o che costituiscano un ostacolo al buon andamento societario.

L'istruttoria viene esperita previa contestazione dei fatti all'incolpato, il quale potrà, prima della sua audizione, presentare memoria difensiva.

Il Collegio, esaurita la fase istruttoria, deciderà sul merito della questione, con provvedimento motivato.

Il Collegio, qualora all'esito del procedimento disciplinare riconosca la responsabilità del Socio, ne determinerà la sanzione, secondo quanto previsto dall'art. 15. Detta decisione sarà trasmessa dal Segretario del Collegio al Consiglio Direttivo, il quale la porterà a conoscenza dell'interessato e ne curerà l'esecuzione.

Nelle more del giudizio il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere temporaneamente il Socio sub iudice.

L'elezione del Collegio dei Probiviri avviene in coincidenza con l'elezione dei Revisori dei Conti.

MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglIMENTO

Art. 31

Le modificazioni dello Statuto sociale possono venir proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quarto dei Soci ordinari.

Le predette modificazioni verranno deliberate dall'Assemblea Straordinaria convocata a questo scopo, e saranno valide solo nel caso in cui siano presenti almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e se avranno ottenuto i voti favorevoli di due terzi dei presenti. Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria, convocata a questo preciso scopo con avviso all'Albo sociale e spedito ai Soci almeno tre mesi prima della data fissata per l'Assemblea stessa, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'Assemblea che avrà deliberato lo scioglimento dell'Associazione delibererà anche circa la liquidazione e la devoluzione del patrimonio, e nominerà i liquidatori.

È fatto obbligo di devolvere il patrimonio ai soli fini sportivi.

VINCOLO DI GIUSTIZIA E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 32

L'Associazione, in quanto affiliata alla Federazione Italiana Canottaggio, osserva e farà osservare ai propri iscritti il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria di cui allo Statuto federale.

Art. 33

Una copia dello Statuto e dei Regolamenti interni dovrà essere sempre a disposizione dei soci e/o esposta all'Albo sociale.

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto viene fatto riferimento alle disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni, ed anche alla vigente normativa prevista per le associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

06_22_1_DPR_006_decr154

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 maggio 2006, n. 0154/Pres.

Consiglio direttivo dell'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia. Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia), e successive integrazioni e modificazioni, ed in particolare l'articolo 9, come sostituito dall'articolo 21 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, che disciplina la composizione e la costituzione del Consiglio direttivo dell'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia;

VISTO altresì l'art. 71, comma 2 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, così come sostituito dall'art. 70, comma 2 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, che prevede la durata in carica quadriennale dei componenti il Consiglio direttivo dell'Ente e, ad esclusione di quelli di nomina elettiva, la possibilità di una loro unica riconferma;

VISTO il DPR. 28 settembre 2005, n. 0324/Pres. con il quale, ai sensi del citato art. 9 della LR 19/1971 e successive integrazioni e modificazioni, è stato ricostituito il Consiglio direttivo dell'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia per la durata di quattro anni a decorrere dalla data del decreto, chiamandovi a far parte, tra gli altri, il sig. Silvio Canciani, in rappresentanza dell'Unione delle Province del Friuli Venezia Giulia;

VISTA la nota della FE.RE.PE.S. - Federazione regionale pesca sportiva - con sede a Udine di data 21 novembre 2005 con la quale, nel segnalare come la nomina del sig. Canciani Silvio risulti in contrasto con i requisiti richiesti dall'art. 71, comma 2 della legge regionale 18/1993, così come modificato dall'art. 70, comma 2 della legge regionale n. 9/1999, ne richiede la decadenza da componente del citato organo collegiale;

VISTO il parere in merito formulato dall'Avvocatura regionale con nota prot. 610/Avv-C di data 1 febbraio 2006 con il quale viene confermato che lo stesso Canciani non avrebbe potuto essere ulteriormente nominato per il quadriennio 2005-2009, trattandosi di terza nomina, ovvero seconda riconferma;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione del solo signor Silvio Canciani in seno all'Organo collegiale medesimo;

RICORDATO che con verbali di Giunta regionale 16 marzo 2000, n. 623, 13 aprile 2001, n. 1230 e 27 luglio 2001, n. 2572 è stata disposta l'assegnazione alla Direzione regionale dell'agricoltura delle competenze in materia di pesca, proprie dell'Amministrazione regionale;

PRESO ATTO che l'Unione delle Province del Friuli Venezia Giulia, invitata a designare un nuovo rappresentante, ha indicato con nota 12 aprile 2006, prot. 186/2006 il signor Federico Trevisan;

ACQUISITA la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'art. 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1;

ATTESO che i membri componenti il Consiglio direttivo durano in carica quattro anni a decorrere dalla data del decreto di ricostituzione di data 28 settembre 2005, n. 0324/Pres, fatta eccezione per il Presidente, il cui mandato s'intende di durata quadriennale a decorrere dal 20 luglio 2005, data del decreto di nomina;

STABILITO che ai sensi del 3 comma dell'art. 71 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, "Qualora taluno dei consiglieri di amministrazione e dei componenti il Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca debba essere sostituito, la sostituzione ha luogo per il tempo che rimane al compimento del quadriennio";

DECRETA

Il signor Federico Trevisan è nominato componente in seno al Consiglio direttivo dell'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia, quale rappresentante dell'Unione delle Province del Friuli Venezia Giulia, in sostituzione del sig. Silvio Canciani.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 18 maggio 2006

ILLY

06_22_1_DPR_007_decr155

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 maggio 2006, n. 0155/Pres.

D.P.R. 361/2000, art. 2 - Fondazione "Micoli-Toscano" - Castions di Zoppola (PN). Approvazione del nuovo statuto.

IL PRESIDENTE

PREMESSO con D.P.Reg. n. 0444 del 12 dicembre 2003 l'Istituzione di pubblica assistenza e beneficenza "Casa di riposo Gianni Micoli-Toscano e pensionato Nicola Brussa", con sede a Castions di Zoppola (PN), è stata depubblicizzata e trasformata in Fondazione di diritto privato, che risulta iscritta al n. 90 del Registro regionale delle persone giuridiche;

VISTA la domanda del 3 maggio 2006, con la quale il Presidente della predetta Fondazione ha chiesto l'approvazione del nuovo statuto sociale, deliberato dal Consiglio di amministrazione del 14 marzo 2006, in forza del quale, tra l'altro, la Fondazione assume la nuova denominazione di «Fondazione Micoli - Toscano»;

VISTO l'atto di deposito del verbale di detta seduta, a rogito del dott. Giovanni Pascatti, notaio in S. Vito al Tagliamento, rep. n. 139935, racc. n. 32496;

ESAMINATE le motivazioni poste a fondamento delle modifiche statutarie - rivolte essenzialmente ad adeguare le disposizioni alle mutate esigenze organizzative della fondazione e a conformarle alla disciplina privatistica alla quale la medesima è assoggettata -, e riconosciuta l'opportunità e la legittimità delle stesse;

VISTA l'assenza di rilievi da parte della Direzione centrale salute e protezione sociale;

VISTO l'art. 2 del DPR 10 febbraio 2000, n. 361;

VISTI gli artt. 4, 5 e 8 dello Statuto di autonomia;

VISTI gli artt. 3 e 28 del DPR 25 novembre 1975, n. 902, 14 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e 8 del DPR 15 gennaio 1987, n. 469;

DECRETA

- È approvato il nuovo statuto della «Fondazione Micoli - Toscano»; avente sede a Castions di Zoppola (PN), deliberato dal Consiglio di amministrazione del 14 marzo 2006.
- Il nuovo testo dello statuto allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante, produce effetti a seguito dell'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 18 maggio 2006

ILLY

06_22_1_DPR_007_decr155ALL

STATUTO DELLA «FONDAZIONE MICOLI - TOSCANO»

CASTIONS DI ZOPPOLA (PN)

Articolo 1

Natura, denominazione e sede

Nel 1946 la ND. Evelina Quaglia Algarotti ved. Micoli-Toscano, ad onorare la memoria del marito, prov-

vide a costruire in Castions di Zoppola (PN), su terreno appartenente all'O.P. Asilo Infantile Favetti, un edificio perché venisse destinato a Casa di Riposo per vecchi ed inabili, con la denominazione «Casa di Riposo Gianni Micoli-Toscano» e la fondazione venisse eretta in Ente Morale autonomo non appena raggiunta la dotazione patrimoniale adeguata. L'Asilo accettò dette condizioni con delibera 9.11.1945, approvata il 16.6.1946, n. 52241.

La donante provvide quindi a fornire la casa dell'arredamento necessario e nel 1952 ne promosse l'attivazione demandando all'Asilo Infantile predetto la funzione di amministratore provvisorio della fondazione.

Successivamente, nel 1958, la sorella ND. Maria Quaglia Algarotti ved. Brussa, volle concorrere ad integrare l'istituzione negli scopi e nel patrimonio provvedendo alla costruzione ed all'arredamento di un padiglione contiguo perché venisse destinato a pensionato e venisse intitolato alla memoria del marito Cav. Nicola Brussa, col vincolo di provvedere alla manutenzione e conservazione della tomba della famiglia Brussa nel Cimitero locale.

L'Asilo Favetti accettò a proposta con deliberazione 1.8.1958, n.14, approvata il 17 dicembre 1958 n. 46787 e nel 1959 il pensionato entrò in attività.

Le Signore fondatrici, compensato l'Asilo stesso per le aree cedute, con atto 23 giugno 1962 n. 25400 rep. Notaio Salice promossero la fondazione del nuovo ente che assume la denominazione: «Casa di Riposo Gianni Micoli-Toscano e Pensionato Nicola Brussa» con sede in Castions di Zoppola. Esso venne eretto in Ente Morale con il Decreto Presidenziale che approvava il primo Statuto.

Con il Decreto dell'Assessore per le Autonomie Locali del 15.12.2000, n. 35, la «Casa di Riposo Gianni Micoli-Toscano e Pensionato Nicola Brussa» pur mantenendo tale denominazione, per quanto concerne il fine ha stabilito di svolgere l'attività di casa di riposo.

Con Decreto n. 0444/Pres. del 12.12.2003 del Presidente della Giunta Regionale, la «Casa di Riposo Gianni Micoli-Toscano e Pensionato Nicola Brussa», ha assunto la natura giuridica di Fondazione, a mezzo di procedimento di depubblicizzazione e con essa la denominazione di Fondazione Casa di Riposo «M. Toscano» e Pensionato «cav. N. Brussa».

Con atto Notaio Pascatti di San Vito al Tagliamento di rep. n. 134.342 del 21.04.2005, la Fondazione ha accettato la devoluzione del patrimonio attivo e passivo dell'«Associazione Asilo Infantile V. Favetti» di Castions di Zoppola, estintasi per impossibilità del raggiungimento del fine sociale.

Con atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, infine, è stata variata la denominazione in «Fondazione Micoli - Toscano» e sono state approvate le modifiche da cui deriva il presente Statuto.

Articolo 2

Finalità

La Fondazione non ha fini di lucro.

La Fondazione, ha per scopo di dare ospitalità, accogliere ed assistere anziani ed inabili di ambo i sessi, anche bisognosi di cure, nei limiti consentiti dai mezzi dell'istituzione.

La Fondazione può inoltre mettere a disposizione di persone, Enti ed Associazioni, pubblici o privati, i propri locali e le attrezzature, quando non utilizzati direttamente dalla struttura, regolamentandone con apposito atto l'uso e la gestione ed impiegando gli eventuali contributi riscossi per i fabbisogni degli ospiti residenti.

Inoltre, in relazione alle condizioni socio demografiche ed alle esigenze, anche lavorative, delle famiglie, la Fondazione - per la popolazione del territorio del Comune di Zoppola e di quelli vicini - assumerà ogni altra iniziativa utile a soddisfare i bisogni di assistenza a vantaggio di soggetti appartenenti alle categorie più deboli, quale che sia l'età e condizione, anche per la loro istruzione e crescita culturale.

Articolo 3

Il Consiglio di Amministrazione

La Fondazione Micoli-Toscano è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri, così nominati:

- a) quattro membri, scelti di preferenza fra le persone del luogo, nominati, uno ciascuno, dall'Ordinario diocesano, dal Sindaco del Comune di Zoppola, dal Consiglio Pastorale Parrocchiale della Parrocchia di Castions di Zoppola, dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Pordenone, salvo quanto disposto qui di seguito.

Il membro scelto dal Consiglio Pastorale Parrocchiale della Parrocchia di Castions di Zoppola deve essere di provenienza laica e non facente parte del Consiglio che lo nomina.

L'erede più prossimo e più anziano della famiglia Micoli - Toscano che risiede nel Comune di Zoppola fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione finché non si verifichi esplicita rinuncia di tutti gli eredi o l'estinzione. L'erede suddetto sostituisce in via temporanea il componente di nomina del Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Pordenone.

In caso di rinuncia o di impedimento non temporaneo di uno dei componenti di cui sopra, la sua sostituzione avverrà secondo quanto disposto per le nomine.

- b) da un minimo di uno ad un massimo di tre membri, mediante cooptazione da parte dei primi quattro, che in proposito delibereranno con la presenza e con il voto favorevole di almeno tre componenti.

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente, il quale dura in carica quanto il Consiglio che lo ha nominato e può essere riconfermato.

Il Consiglio potrà altresì attribuire tutti i poteri di gestione ritenuti opportuni ad uno dei consiglieri in carica, nominandolo Amministratore delegato, soprassedendo, se del caso, alla nomina di un Direttore Generale.

Tanto il Presidente quanto i consiglieri, compresi i cooptati, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

I componenti cooptati - in caso di dimissione, permanente impedimento o decesso - possono essere sostituiti dal Consiglio di Amministrazione per il rimanente periodo del quinquennio. Quando il cooptato non accetti per iscritto la carica entro quindici giorni dalla notizia avuta dal Presidente della Fondazione, se nominato, o dal membro anziano, in caso detta nomina non sia ancora avvenuta, si intende che l'abbia rifiutata; in tal caso il Consiglio stesso può procedere ad una nuova cooptazione.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Ente; definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.

Al Presidente ed ai Consiglieri può competere un'indennità di carica da determinarsi con apposito atto del Consiglio sulla base dei programmi in essere relativi alla gestione e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Nel caso in cui il Consiglio si avvalga della possibilità di attribuzione dei poteri di gestione ad uno dei Consiglieri in carica, l'eventuale indennità di carica a questi dovuta sarà sospesa per tutto il periodo di esercizio di tale incarico, a fronte del quale sarà riconosciuto un compenso proporzionato all'entità dell'impegno e deliberato con lo stesso atto con cui l'incarico viene conferito.

Articolo 4

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno, o quando ne facciano motivata richiesta almeno due Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Le votazioni vengono fatte per appello nominale o a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente uscente o, in mancanza, dal membro più anziano in carica o, a parità, più anziano di età, elegge nella prima seduta utile il Presidente nel suo seno a scrutinio segreto.

Per la validità dell'elezione del Presidente è richiesta la maggioranza assoluta dei voti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione, e può essere rieletto senza interruzione.

Il Presidente rappresenta la fondazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio, salvo delega specifica al Direttore Generale o, se nominato, all'Amministratore delegato. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Il Presidente in via transitoria può delegare ad uno o più dei consiglieri parte dei suoi compiti.

I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consiliari consecutive, decadono dalla carica. La decadenza può essere altresì promossa e dichiarata dall'autorità tutoria regionale. La decadenza o la cessazione della carica per le dimissioni, morte o impedimento permanente, quando è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, è tempestivamente comunicata ai soggetti di cui al precedente art. 3 per la sostituzione, nonché all'autorità tutoria per quanto di competenza.

Articolo 5

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

- programma l'attività dell'Ente, specificando gli obiettivi da raggiungere e le relative priorità ed individuando le risorse personali, organizzative ed economiche necessarie per il loro perseguimento;
- approva il bilancio annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo;
- delibera le modifiche allo Statuto da sottoporre all'autorità competente per l'approvazione secondo le modalità di legge;
- controlla l'andamento della gestione, verifica lo stato di realizzazione dei programmi annuali e pluriennali e dei progetti;
- valuta la qualità dei servizi erogati ed assume le iniziative necessarie per il loro miglioramento;
- approva i regolamenti di funzionamento interno;
- nomina e revoca il Direttore Generale, determinandone funzioni e competenze;
- può attribuire ad uno dei consiglieri in carica, tutti i poteri di gestione ritenuti opportuni, nominandolo Amministratore delegato, soprassedendo, in tal caso, alla nomina del Direttore Generale.
- nomina e revoca l'organo di revisione contabile;
- ratifica nella prima seduta utile le ordinanze presidenziali assunte per motivo d'urgenza;
- delibera l'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- delibera l'acquisto e la vendita di beni immobili e l'iscrizione e le richieste di cancellazione su questi di vincoli pregiudizievoli;
- delibera l'eventuale partecipazione dell'Ente ad attività economiche di volta in volta individuate, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 10, comma 5 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
- delibera l'esercizio di attività e l'assunzione di iniziative ritenute utili per il raggiungimento delle finalità della fondazione da sottoporre, se necessario, all'autorità competente per l'approvazione secondo le modalità di legge;
- delibera ogni altro atto dell'Ente non attribuito alle competenze del Direttore generale o dell'Amministratore delegato.

Articolo 6

Direttore Generale e Amministratore Delegato

La gestione tecnico-operativa della Fondazione è affidata al Direttore Generale o, se nominato, all'Amministratore delegato.

Il Direttore Generale è individuato e nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche con incarico professionale e/o rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Il Direttore Generale, o l'Amministratore delegato se nominato, predispone gli atti del Consiglio di Amministrazione e adotta ogni provvedimento di gestione necessario al buon funzionamento dell'Ente nell'ambito delle direttive fornite dal Consiglio di Amministrazione e delle competenze da questi attribuitegli, assumendone le relative responsabilità tecniche e amministrative.

Il Direttore Generale assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione con funzioni di segretario, ed in tale veste sottoscrive, unitamente al Presidente ed ai Consiglieri, i verbali di deliberazione.

In caso di nomina di un Amministratore delegato, la funzione di segretario sarà assunta dal consigliere più giovane d'età, presente alla seduta.

Articolo 7

Personale

Le figure professionali necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali, e la loro consistenza, sono previste nell'apposito regolamento organico che disciplinerà anche il rapporto di lavoro del personale dipendente.

Articolo 8

Attività regolamentare

Il funzionamento interno della struttura, le attribuzioni del Direttore Generale o dell'Amministratore delegato, se non diversamente disposto dal Consiglio nell'atto di nomina di quest'ultimo, le modalità di assunzione del personale dipendente e la disciplina applicabile al rapporto di lavoro, sono stabiliti dall'apposito regolamento organico. Sono pure materia di disposizioni regolamentari le modalità di ammissione ai servizi ed i rapporti con l'utenza, le formalità relative e comunque tutte le materie non disciplinate da disposizioni normative o statutarie.

Articolo 9

Apporto del volontariato e assistenza religiosa

La Fondazione riconosce l'utilità sociale del volontariato, ne favorisce l'apporto ed il coordinato utilizzo, nell'interesse degli utenti dei servizi erogati.

Gli interventi resi da organizzazioni di volontariato o da singoli cittadini, svolti ai sensi della normativa vigente, devono essere fondati su prestazioni spontanee, gratuite, di norma continuative e concordate preventivamente con l'Ente.

L'assistenza religiosa è assicurata all'interno dei servizi residenziali mediante accordi con le Autorità religiose locali.

Articolo 10

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dai beni immobili e mobili donati dai fondatori all'atto della costituzione,
- b) da elargizioni e contributi che a qualsiasi titolo pervengono alla fondazione e che siano destinate al suo patrimonio,
- c) dai beni immobili e mobili che pervengono alla fondazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al suo patrimonio,
- d) dalla quota degli utili e degli avanzi di amministrazione che il Consiglio di Amministrazione, con il consenso dell'organo di revisione, destini a incremento del patrimonio.

Articolo 11

Mezzi finanziari

L'Ente realizza i suoi fini mediante:

- i versamenti degli assistiti o di terzi per loro conto o nel loro interesse;
- i contributi pubblici e privati;
- le rendite del suo patrimonio;
- le elargizioni e donazioni di eventuali benefattori ed ogni altro introito non espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
- le entrate derivanti da attività di qualsiasi natura che la Fondazione ritenesse di intraprendere, finalizzata al miglioramento dei servizi istituzionalmente svolti ed alla riduzione degli oneri a carico dell'utenza.

Articolo 12

Esercizio finanziario e Bilancio

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio provvederà ad approvare il bilancio dell'esercizio chiusosi al 31 dicembre dell'anno precedente.

Gli avanzi e gli utili dell'esercizio verranno destinati preliminarmente alla copertura dei disavanzi e delle perdite registrate in precedenti esercizi e per il rimanente secondo la destinazione stabilita dal consiglio di amministrazione che approva il bilancio.

Articolo 13

Organo di revisione

L'organo di revisione è composto da un Revisore iscritto all'albo dei Dottori commercialisti o dei Ragionieri e all'Albo dei revisori contabili.

L'organo di revisione è nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 5.

Esso esercita le proprie funzioni a norma degli artt. 2403 e segg. cod. civ., in quanto applicabili. Può assistere, qualora invitato, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il revisore dura in carica tre anni e può essere riconfermato. All'organo di revisione spetterà un compenso determinato dal Consiglio al momento dell'incarico.

Articolo 14

Liquidazione

La Fondazione è costituita senza limiti di durata. Se lo scopo della Fondazione diviene impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio risulta insufficiente, o più in generale, quando ricorrano le cause di estinzione previste dall'art. 27 cod. civ., o quelle di scioglimento previste dall'art. 28, primo comma, del cod. civ., la Fondazione si estingue anche ai sensi dell'art. 28, secondo comma, cod. civ.

In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, tutti i beni della Fondazione sono devoluti, secondo quanto deliberato dal Consiglio, all'ente o agli enti che perseguono finalità uguali o analoghe a quelle della Fondazione. Se la devoluzione avviene a favore di associazioni riconosciute, resterà escluso ogni diritto individuale dei soci di dette associazioni sui beni medesimi, anche in caso di estinzione e di scioglimento di essi.

A tali ultimi beneficiari sarà parimenti devoluto l'intero patrimonio della Fondazione, nel caso che non si verificano le altre ipotesi di devoluzione previste dai paragrafi precedenti.

Nel caso si addivenisse per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà tre liquidatori, determinandone i poteri, che potranno essere scelti anche fra membri del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15

Norme finali e transitorie

Il presente statuto abroga quello precedente ed entra in vigore dalla data dell'approvazione da parte degli Organi competenti.

Il Consiglio di Amministrazione in carica all'entrata in vigore del presente Statuto porta a termine il proprio mandato fino alla sua naturale scadenza.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà adeguare i regolamenti interni al presente Statuto ed alla normativa vigente; i regolamenti vigenti alla data di approvazione del presente Statuto restano in vigore, per quanto compatibile, fino all'adozione dei nuovi regolamenti.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice civile sulle Fondazioni.

VISTO: IL PRESIDENTE:ILLY

06_22_1_DPR_008_decr156

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 maggio 2006, n. 0156/Pres.

L.R. 47/1996. Rideterminazione della riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nel territorio regionale.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 3 della legge 28.12.1995, n. 549 come modificato con l'art.5 quater del D.L. 28.12.2001, n. 452 convertito con modifiche dalla legge 27.2.2002, n. 16 che, nel consentire la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione nel territorio regionale, ha stabilito che detto prezzo non sia inferiore a quello praticato negli stati confinanti, e che inoltre la riduzione del prezzo sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine;

VISTA la legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 7.3.1997, n. 076/Pres. registrato alla Corte dei Conti il 14.3.1997, Reg. 1, fg. 74, pubblicato sul BUR 26.3.1997, n. 13 con il quale è stato suddiviso il territorio regionale in cinque fasce;

ATTESO che con decreto del Presidente della Giunta regionale 19.2.1998, n. 049/Pres., registrato alla Corte dei Conti il 17.3.1998, Reg. 1, fg. 74, pubblicato sul B.U.R. n. 13 dell'1.4.1998, è stata rettificata la fascia attribuita al Comune di Latisana dalla quinta alla quarta e che detta variazione decorre dall'1.4.1998;

ATTESO che con decreto del Presidente della Regione 9.8.2005, n. 0258/Pres., pubblicato sul B.U.R. n. 34 del 24.8.2005, è stata rettificata la fascia attribuita al Comune di Pinzano al Tagliamento dalla quinta alla quarta e che detta variazione decorre dal 9.8.2005;

ATTESO che con decreto del Presidente della Regione 28.3.2006, n. 089/Pres., pubblicato sul B.U.R. n. 14 del 5.4.2006, è stata rettificata la fascia attribuita al Comune di Lauco dalla quinta alla quarta e che detta variazione decorre dall'1.4.2006;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 17.5.2002, n. 0135/Pres. con il quale è stato stabilito che la suddivisione del territorio regionale in fasce determinata con i sopra riportati D.P.G.R. sia adottata anche ai fini della determinazione delle riduzioni di prezzo per il gasolio per autotrazione;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 10.5.2006, n. 0142/Pres., in corso di pubblicazione sul BUR, con il quale, in attuazione del disposto dell'articolo 2 della L.R. 47/1996, sulla base delle segnalazioni dell'Ambasciata d'Italia a Lubiana indicative dei prezzi dei carburanti per autotrazione vigenti nella Repubblica di Slovenia, nonché in relazione ai prezzi praticati nella regione, sono state da ultimo determinate le riduzioni del prezzo della benzina e del gasolio con decorrenza 13 maggio 2006 e per la durata di almeno mesi due, come di seguito riportato:

<i>Fascia</i>	<i>Riduzione benzina</i>	<i>Riduzione gasolio autotrazione</i>
I	0,287	0,213
II	0,272	0,200
III	0,252	0,186
IV	0,211	0,154
V	0,180	0,112

ATTESO che il prezzo dei carburanti per autotrazione praticati nella Repubblica di Slovenia a partire dal 9.5.2006, come risulta dalla comunicazione pervenuta dall'Ambasciata italiana a Lubiana in data medesima, in relazione al cambio del Tallero con l'Euro fissato dalla ECB in data 12.5.2006, è il seguente:

- benzina a 95 ottani 251,60 Talleri per litro, corrispondenti a € 1,050;
- gasolio autotrazione 240,50 Talleri per litro, corrispondenti a € 1,004;

CONSIDERATO che, per ottemperare al disposto normativo, laddove prevede che il prezzo al pubblico dei carburanti praticato in regione, comprensivo della riduzione di prezzo massima praticata e cioè quella di prima fascia, non possa mai essere inferiore al corrispondente prezzo praticato nello stato confinante, è necessario prendere come riferimento il prezzo minimo praticato al pubblico in ambito regionale;

ACCERTATO che il prezzo minimo della benzina e del gasolio praticato in regione, quale risulta dalle rilevazioni effettuate sui POS alla data del 13.5.2006 è di € 1,302 per la benzina e di € 1,175 per il gasolio;

ATTESO che secondo quanto stabilito dal comma 4 bis dell'art. 2 della legge regionale 47/1996 e successive modifiche ed integrazioni, le riduzioni di prezzo rimangono vigenti per un periodo minimo di mesi due, salvo che in detto periodo le variazioni delle condizioni di mercato comportino una rideterminazione delle riduzioni per la prima fascia pari all'8 per cento in più o meno;

RILEVATO che la differenza tra i prezzi minimi praticati alla pompa in regione, comprensivi della riduzione di prezzo applicata alla 1^a fascia ed i prezzi praticati nella Repubblica di Slovenia è di € - 0,035 per la benzina e di € - 0,042 per il gasolio;

RILEVATO che sulla base di quanto sopra esposto, il prezzo minimo alla pompa in regione, comprensivo della riduzione di prezzo per la prima fascia, risulta, sia per il prodotto benzina che per il prodotto gasolio, inferiore al corrispondente praticato in Slovenia oltre il limite dell'8 per cento;

CONSIDERATO che, per ottemperare al disposto normativo, risulta necessario diminuire la misura delle vigenti riduzioni di prezzo sia per il prodotto benzina che per il prodotto gasolio;

RITENUTO pertanto, per quanto sopra esposto e in attuazione del già citato articolo 2, comma 4 della legge regionale 47/1996 e successive modifiche ed integrazioni, di dover modificare le riduzioni di prezzo vigenti sia per il prodotto benzina che per il prodotto gasolio, per la prima fascia in relazione al prezzo praticato nella Repubblica di Slovenia e al prezzo minimo praticato in regione, ed in misura analoga per le altre fasce, come sotto riportato:

<i>Fascia</i>	<i>Riduzione benzina</i>	<i>Riduzione gasolio autotrazione</i>
I	0,252	0,171
II	0,239	0,161
III	0,222	0,150
IV	0,186	0,124
V	0,158	0,090

RITENUTO inoltre di dover disporre, in attuazione del suddetto articolo 2 della L.R. n. 47/1996 e successive modifiche ed integrazioni, che le nuove riduzioni di prezzo rimangano vigenti per un periodo di almeno due mesi, salvo che entro detto periodo non si verificano variazioni delle condizioni di mercato comportanti la necessità di rideterminarle;

VISTA la L.R. 18/1996;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1022 del 18 maggio 2006;

DECRETA

Articolo 1

In attuazione del disposto dell'articolo 1, comma 3 della legge regionale 47/1996 e successive modifiche ed integrazioni, il quale stabilisce che il prezzo alla pompa dei carburanti in regione non sia mai inferiore a quello praticato nello Stato confinante e si riduca al diminuire della distanza chilometrica misurata dalla sede del comune di residenza dei beneficiari al valico confinario praticabile più prossimo, le riduzioni del prezzo alla pompa nel territorio regionale della benzina e del gasolio per autotrazione sono determinate come segue:

<i>Fascia</i>	<i>Riduzione benzina</i>	<i>Riduzione gasolio autotrazione</i>
I	0,252	0,171
II	0,239	0,161
III	0,222	0,150
IV	0,186	0,124
V	0,158	0,090

Articolo 2

In attuazione del comma 4 bis dell'articolo 2 della L.R. 47/1996 e successive modifiche ed integrazioni, le riduzioni di prezzo fissate con il precedente articolo 1 resteranno vigenti per un periodo di almeno mesi due, salvo che, entro detto periodo, non si verificano variazioni delle condizioni di mercato comportanti la necessità di rideterminare le riduzioni di prezzo relative alla prima fascia in ragione dell'otto per cento in più o in meno.

Articolo 3

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e troverà applicazione con decorrenza 20.5.2006.

Trieste, 18 maggio 2006

ILLY

06_22_1_DPR_009_decr159

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 maggio 2006, n. 0159/Pres.

L.R. 18/1996, art. 3, comma 2 - Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali. Approvazione modifiche.

IL PRESIDENTE

VISTO il combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4 che prevede che con il Regolamento di organizzazione, da emanarsi con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 3 bis della legge regionale medesima, previo confron-

to con le organizzazioni sindacali nonché nel rispetto di quanto demandato alla contrattazione collettiva, l'Amministrazione regionale disciplina le materie previste dai suddetti commi 2 e 3;

VISTO il proprio decreto di data 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., con il quale è stato approvato il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali";

VISTO il proprio decreto di data 21 aprile 2005, n. 0110/Pres., con il quale è stato modificato il suddetto regolamento;

RAVVISATA l'opportunità di operare talune ulteriori modificazioni e integrazioni al regolamento riferite, in particolare, alle competenze e ai provvedimenti dei dirigenti, all'istituzione modificazione e soppressione delle strutture direzionali, ai criteri e requisiti per il conferimento degli incarichi dirigenziali e alla dotazione organica;

ESPERITO, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 4/2004, il confronto con le Organizzazioni sindacali in data 12 gennaio 2006 in ordine al documento recante "Modifiche al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e modificato con D.P.Reg. 21 aprile 2005, n. 0110/Pres.";

VISTO il processo verbale della Giunta regionale del giorno 20 gennaio 2006, n. 92;

VISTA la nota della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi del giorno 26 gennaio 2006, n. prot. 1900/PERS/27/OCF, con la quale si sono trasmesse le suddette modifiche alla Segreteria generale del Consiglio regionale ai fini dell'acquisizione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 18/1996, del parere della competente Commissione consiliare;

ATTESO che nel corso delle sedute della 1^a Commissione consiliare permanente del giorno 23 febbraio 2006 e del giorno 20 aprile 2006 non è stato possibile acquisire il suddetto parere nonché tenuto conto del fatto che il termine posto dalla surrichiamata normativa al Consiglio regionale per la formulazione del parere stesso risulta comunque decorso con conseguente possibilità, pertanto, di procedere a prescindere da detto parere ai sensi del disposto di cui all'articolo 3, comma 4, secondo periodo, della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 4/2004;

CONSIDERATO che a tutt'oggi non è stata data comunicazione in ordine alla calendarizzazione di ulteriori sedute della 1^a Commissione consiliare permanente;

RAVVISATA l'urgenza di procedere all'approvazione del testo regolamentare e al conseguente riassetto organizzativo anche alla luce dell'imminente assunzione in ruolo dei vincitori del concorso pubblico per l'accesso alla categoria dirigenziale;

RITENUTO di tenere comunque conto, nella definizione del testo regolamentare, delle osservazioni emergenti dalla prevalente opinione dei componenti della 1^a Commissione consiliare permanente, nel corso della seduta del giorno 20 aprile 2006, mantenendo nell'ambito della fonte regolamentare l'individuazione delle strutture della Presidenza della Regione e delle direzioni centrali, in particolare riprendendo l'assetto attualmente previsto, e attribuendo alla Giunta regionale la sola competenza in ordine all'individuazione delle strutture a livello di servizio e alla declaratoria delle funzioni dei servizi stessi nonché delle strutture sopra richiamate;

RITENUTO, conseguentemente di procedere, con l'accoglimento di quanto su esposto, ai sensi del disposto di cui all'articolo 3, comma 4, secondo periodo, della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 4/2004;

VISTO l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale del giorno 12 maggio 2006, n. 993;

DECRETA

Sono approvate le modifiche al "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 23 maggio 2006

ILLY

06_23_1_DPR_009_decr 159 ALL

Modifiche al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con DPRReg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e modificato con DPRReg 21 aprile 2005, n. 0110/Pres.

Art. 1

(Modifica all'art. 5 del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. Il comma 5 dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali) è abrogato.

Art. 2

(Modifica all'art. 7 del DPRReg 0277/Pres/2004)

1. Il comma 7 dell'articolo 7 del DPRReg 0277/Pres/2004 è sostituito dal seguente:

“7. L'istituzione, la modifica e la soppressione dei servizi, nell'ambito della Direzione generale e delle direzioni centrali ed equiparate, nonché l'attribuzione delle funzioni delle direzioni e dei servizi medesimi, sono disposte con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'organizzazione, al personale e ai sistemi informativi, su iniziativa del Direttore generale.”.

Art. 3

(Introduzione dell'art. 7 bis del DPRReg 0277/Pres/2004)

1. Dopo l'art. 7 del DPRReg 0277/Pres/2004 è aggiunto il seguente:

“Art. 7 bis)

(Individuazione delle strutture della Presidenza della Regione e delle Direzioni centrali)

1. L'Amministrazione regionale si articola:

a) in strutture della Presidenza della Regione, costituite da:

1) la Direzione generale;

2) gli Uffici della Presidenza, articolati in:

a) Portavoce;

b) Ufficio stampa;

c) Ufficio di Gabinetto;

d) Protezione civile della Regione (equiparata a direzione centrale), con sede in Palmanova.

b) nelle seguenti direzioni centrali:

- 1) Direzione centrale risorse economiche e finanziarie;
- 2) Direzione centrale segretariato generale e riforme istituzionali;
- 3) Direzione centrale patrimonio e servizi generali;
- 4) Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi;
- 5) Direzione centrale avvocatura regionale;
- 6) Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace;
- 7) Direzione centrale salute e protezione sociale;
- 8) Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;
- 9) Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, con sede in Udine;
- 10) Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;
- 11) Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto;
- 12) Direzione centrale attività produttive;
- 13) Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali

2. Gli Enti di cui all'articolo 2 si avvalgono, per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, di una direzione equiparata a direzione centrale.”.

Art. 4

(Modifica all'art. 17 del DPRReg 0277/Pres/2004)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 17 del DPRReg 0277/Pres/2004 è inserito il seguente:

“3 bis. I provvedimenti dei dirigenti, fatti salvi i casi previsti da specifiche normative di settore, sono definitivi.”.

Art. 5

(Modifiche all'art. 18 del DPRReg 0277/Pres/2004)

1. All'articolo 18 del DPRReg 0277/Pres/2004 sono apportate le seguenti modifiche.

- a) al comma 2, dopo la parola “posizione” è aggiunta la parola “gerarchicamente”;
- b) alla lettera l), comma 3, le parole “ di inerzia degli stessi, nonché” sono soppresse;
- c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

“ 5 bis. In caso di inerzia o ritardo da parte di un direttore centrale o dei direttori di servizio della Direzione generale, il Direttore generale può fissare un termine perentorio entro il quale il direttore competente deve adottare gli atti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive impartite che determini pregiudizio per l'interesse pubblico, il Direttore generale, d'intesa con l'Assessore competente, previa contestazione, può avocare a sé gli atti. In caso di particolare motivata urgenza il Direttore generale può procedere all'adozione degli atti senza contestazione.”.

Art. 6

(Modifiche art. 19 del DPRReg 0277/Pres/2004)

All'articolo 19 del DPRReg. 0277/Pres/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2 bis. Il direttore centrale svolge le proprie funzioni in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto al vicedirettore centrale, ai direttori di servizio e ai direttori di staff.”

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5 bis. In caso di inerzia o ritardo da parte del vicedirettore centrale, dei direttori di servizio o dei direttori di staff, il direttore centrale può fissare un termine perentorio entro il quale il direttore competente deve adottare gli atti. Qualora l’inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive impartite che determini pregiudizio per l’interesse pubblico, il direttore centrale, d’intesa con l’Assessore competente, previa contestazione, può avocare a sé gli atti. In caso di particolare motivata urgenza il direttore centrale può procedere all’adozione degli atti senza contestazione.”.

Art. 7

(Modifica art. 21 del D.P.Reg. 0277/Pres/200)

1. Il comma 2 bis dell’articolo 21 del DPRReg 0277/Pres/2004 è sostituito dal seguente:

“2 bis. Gli atti relativi alle fattispecie contributive per le quali la legge identifica direttamente il beneficiario e la quantificazione dell’intervento, gli atti relativi alle spese obbligatorie e d’ordine e, limitatamente alle spese per il personale e gli amministratori regionali, anche quelle variabili, nonché gli atti conseguenti alla rescrittione di residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori, sono adottati dal direttore di servizio anche in assenza di una puntuale previsione nell’ambito degli strumenti di programmazione e a prescindere dall’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 3, lettera c).”.

Art. 8

(Modifica all’art. 24 del DPRReg 0277/Pres/2004)

1. Il comma 2 dell’articolo 24 del DPRReg 0277/Pres/2004 è sostituito dal seguente:

“2. L’incarico di cui al comma 1 è conferito, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, a soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 25, per il conferimento dell’incarico di direttore centrale.”.

Art. 9

(Modifica all’art. 25 del DPRReg 0277/Pres/2004)

1. Al comma 3 dell’articolo 25 del DPRReg 0277/Pres/2004, dopo le parole “cinque anni” sono aggiunte le parole “ ovvero, per l’incarico di vicedirettore centrale, di almeno tre anni”.

Art. 10

(Modifica all’art. 26 del DPRReg 0277/Pres/2004)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 26 del DPRReg 0277/Pres/2004 è inserito il seguente:

“3 bis. Il conferimento degli incarichi con contratto di diritto privato a tempo determinato avviene previa valutazione di curricula professionali; la valutazione è operata dal Direttore generale unitamente al Direttore centrale dell’organizzazione del personale e dei sistemi informativi e al direttore centrale di volta in volta competente.”

Art. 11

(Modifica all’art. 31 del DPRReg 0277/Pres/2004)

1. All’articolo 31 del D.P.Reg. 0277/Pres/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “*(Nucleo di valutazione dei dirigenti)*”;
- b) al comma 3 dopo le parole “valutazione di risultato” sono aggiunte le parole “dei dirigenti”;
- c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3 bis. Il Nucleo di valutazione può, ove richiesto, elaborare proposte e modelli di valutazione riferiti anche al personale non dirigente.”.

Art. 12

(Modifica all'art. 34 del DPRReg 0277/Pres/2004)

1. La lettera j), del comma 1, dell'articolo 34 del DPRReg 0277/Pres/2004 è sostituita dalla seguente:
“j) propone il piano triennale dei fabbisogni professionali e le sue modifiche;”.

Art. 13

(Abrogazione dell'Allegato A del DPRReg 0277/Pres/2004)

1. L'Allegato A del DPRReg 0277/Pres/2004 è abrogato.
2. L'Allegato A del DPRReg 0277/Pres/2004 continua trovare applicazione sino all'adozione, da parte della Giunta regionale, della deliberazione di cui all'articolo 7, comma 7, del DPRReg 0277/Pres/2004, come sostituito dall'articolo 2.

Art. 14

(Sostituzione dell'Allegato B del DPRReg 0277/Pres/2004)

1. L'Allegato B del DPRReg 0277/Pres/2004 è sostituito dall'Allegato A del presente regolamento.

Art. 15

(Modifica all'Allegato C del DPRReg 0277/Pres/2004)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 8, del punto 2 dell'Allegato C del DPRReg 0277/Pres/2004, sono inseriti i seguenti:

“Il dirigente ha facoltà di recedere anteriormente alla scadenza del termine dando all'Amministrazione un preavviso di novanta giorni.

In caso di inosservanza del termine di preavviso, il dirigente è tenuto a corrispondere l'indennità sostitutiva di preavviso pari alla retribuzione relativa al periodo di preavviso non rispettato in tutto o in parte.”.

Art. 16

(Abrogazione dell'Allegato D del DPRReg 0277/Pres/2004)

1. L'Allegato D del DPRReg 0277/Pres/2004 è abrogato.

Art. 17

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
-

ALLEGATO A
(riferito all'art. 14)

L' Allegato B del DPRReg 0277/Pres/2004 è sostituito dal seguente:

ALLEGATO B
(riferito all'art. 12)

ORGANICO ARTICOLATO PER CATEGORIE E PROFILI PROFESSIONALI

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	ORGANICO
A	Operatore	116
	Totale Categoria A	116
B	Collaboratore amministrativo	51
	Collaboratore tecnico	55
	Collaboratore per i servizi di rimessa	7
	Collaboratore Guardia del Corpo forestale regionale	0
	Totale Categoria B	113
C	Assistente amministrativo – economico	634
	Assistente tecnico	175
	Assistente turistico/culturale	6
	Assistente Maresciallo del Corpo forestale regionale	138
	Personale contratto giornalistico (redattore ordinario)	10
	Totale Categoria C	963
D	Specialista amministrativo – economico	1409
	Specialista tecnico	601
	Specialista turistico/culturale	53
	Specialista Ispettore del Corpo forestale regionale	155
	Personale contratto giornalistico (caposervizio -vicecaporedattore)	8
	Totale Categoria D	2.226
Totale categorie non dirigenziali		3.418
Dirigenziale	Amministrativo	129
	Tecnico	42
	Sanitario	6
	Ispettore	8
	Personale contratto giornalistico (caporedattore)	4
	Totale categoria dirigenziale	189
Totale complessivo organico		3. 607

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

06_22_1_DDC_001_decr2032RAF

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA 15 maggio 2006, n. RAF/2/2032.

Fissazione del termine per la presentazione delle domande di conferma e di variazione di impegno dell'aiuto previsto dalla misura F - Misure agroambientali del Piano di Sviluppo Rurale

IL PRESIDENTE

VISTO il Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni Regolamenti;

VISTO il Regolamento CE n. 1783/2003 del Consiglio del 29 Settembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999;

VISTO il Regolamento CE n. 817/2004 della Commissione, del 29 Aprile 2004 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG);

VISTO il Regolamento CE 1360/2005 della Commissione del 18 agosto 2005 che modifica il Regolamento CE n. 817/2004 della Commissione, del 29 Aprile 2004;

VISTA la decisione della Commissione delle Comunità europee n. C(2000) 2902 def. del 29 settembre 2000 con la quale viene approvato il documento di programmazione fondato sul Piano di Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia (PSR);

CONSIDERATO che il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 prevede, per la misura F - Misure agroambientali, una durata degli impegni pari a cinque anni, con l'eccezione per le azioni - Sensibile riduzione dell'impiego di concimi e di fitofarmaci mediante l'introduzione di colture da biomassa per la produzione di energia o di altri usi industriali - e - Creazioni di ambienti per la fauna e la flora selvatica - per le quali la durata dell'impegno è decennale;

CONSIDERATO che per l'azione - Sensibile riduzione dell'impiego di concimi e di fitofarmaci mediante l'introduzione di colture da biomassa per la produzione di energia o di altri usi industriali - non sono state presentate domande e pertanto non sono in corso impegni;

CONSIDERATO che gli impegni con durata quinquennale, terminati con la campagna agraria 2005, sono scaduti prima della fine del periodo di programmazione fissato dall'art. 42 del regolamento CE n. 1257/1999;

VISTA la D.G.R. 695 del 31 marzo 2006 con la quale si autorizza la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna ad emanare apposito bando per la presentazione delle domande per l'annualità 2006 della misura f) - Misure agroambientali - del P.S.R. prorogando gli impegni agroambientali del quinquennio 2001-2005 con la finalità di concorrere nella massima misura possibile all'utilizzazione di fondi comunitari aggiuntivi nell'ambito della programmazione 2000-2006 dello sviluppo rurale;

CONSIDERATO che sussiste la concreta possibilità di intercettare ulteriori fondi comunitari in conseguenza della minore possibile capacità di spesa, rispetto alle assegnazioni, da parte di altre regioni italiane;

VALUTATO che la concessione di una proroga della durata di tali impegni inizierebbe in data anteriore al 31 dicembre 2006 come previsto dal Regolamento CE 1360/2005 della Commissione del 18 agosto 2005;

RITENUTO che l'adesione ad un ulteriore anno di impegno alle misure agroambientali è su base volontaria e che gli eventuali beneficiari debbano garantire la continuità degli impegni inizialmente assunti;

CONSIDERATO che gli impegni attualmente in corso a valere sulla misura - Creazioni di ambienti per la fauna e la flora selvatica, proseguono naturalmente nel loro periodo decennale di impegno e che quindi non ricadono nella proroga di un ulteriore campagna;

VALUTATO opportuno autorizzare, conformemente a quanto previsto dal Regolamento CE 1360/2005 della Commissione del 18 agosto 2005, limitatamente al periodo di proroga, adeguamenti delle superfici oggetto di impegno, purchè detti adeguamenti non riducano di oltre il 50% la superficie inizialmente impegnata;

VISTA la disponibilità portata dalla tabella finanziaria dei fondi cofinanziati sulla base della annualità assegnate, riportata dal PSR, così come rimodulata ai sensi dell'articolo 47 del Reg.(CE) 445/2002 della Commissione;

CONSIDERATO che detta tabella finanziaria prevede, per l'attuazione delle misure agroambientali, una disponibilità totale, per l'intero periodo di programmazione 2000-2006, pari a 76,927 milioni di euro;

RITENUTO di poter riconoscere la continuazione degli impegni ad un'ulteriore annualità condizionando il pagamento degli aiuti alla effettiva disponibilità di ulteriori risorse finanziarie;

RITENUTO di stabilire la data di scadenza per la presentazione delle domande per l'anno 2006 limitatamente alle domande di conferma d'impegno di cui alla lettera b) ed alle domande di variazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Regione del 10 aprile 2001, n. 0108/Pres., non sussistendo, allo stato, la disponibilità di risorse necessaria per far fronte ad eventuali nuove domande di adesione iniziale di cui alla lettera a);

VISTO il Regolamento applicativo della misura «f- misure agroambientali» del PSR, approvato con decreto del Presidente della Regione del 10 aprile 2001, n. 0108/Pres. ed in particolare l'articolo 40, comma 1, in base al quale la data di presentazione delle domande viene stabilita con decreto del Direttore regionale dell'agricoltura da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

DECRETA

Articolo 1

Gli impegni assunti a valere sul Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della regione Friuli Venezia Giulia, per la misura F- Misure agroambientali- che sono cessati con la campagna agraria 2005, possono essere prorogati alla campagna agraria 2006, previa presentazione della domanda di conferma d'impegno.

Articolo 2

L'adesione all'ulteriore anno di impegno è su base volontaria e deve essere garantito, senza soluzione di continuità, il mantenimento degli impegni inizialmente assunti.

Articolo 3

Il pagamento degli aiuti previsti dal Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Friuli Venezia Giulia, per la misura F- Misure agroambientali- il cui periodo di impegno è cessato con la campagna agraria 2005 e per i quali verrà richiesta l'estensione alla campagna agraria 2006, sarà condizionato all'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie che dovessero essere assegnate in conseguenza di eventuali minori spese di altre regioni italiane o di altri stati membri.

Articolo 4

Gli impegni già assunti a valere sulla misura - Creazioni di ambienti per la fauna e la flora selvatica-, proseguono naturalmente nel loro periodo decennale di impegno, previa presentazione della domanda di conferma d'impegno.

Articolo 5

Qualora una parte dell'azienda oggetto di impegni agroambientali sia stata ceduta ad altro soggetto è ammessa, limitatamente all'anno di proroga e con l'esclusione della misura - Creazioni di ambienti per la fauna e la flora selvatica - una riduzione della superficie impegnata purchè, detto adeguamento, non riduca di oltre il 50% la superficie iniziale oggetto di impegno.

Articolo 6

Il termine per la presentazione delle domande di conferma d'impegno di cui alla lettera b) e delle domande di variazione di cui alla lettera c) dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Regione del 10 aprile 2001, n. 0108/Pres. per gli aiuti cofinanziati, per la campagna agraria 2006 è stabilito al 3 luglio 2006.

Articolo 7

Non sono ricevibili domande di adesione iniziale di cui alla lettera a) dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Regione del 10 aprile 2001, n. 0108/Pres.

Articolo 8

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 15 maggio 2006

VIOLA

06_22_1_DDC_002_decr344SAN

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLA SALUTE E PROTEZIONE SOCIALE 16 maggio 2006, n. 344/SAN.

Adozione dei criteri e determinazione delle tariffe per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, ai sensi della D.G.R. n. 1705/2005 e della D.G.R. n. 2831/2005.

IL DIRETTORE CENTRALE

PREMESSO che

con D.G.R. n. 1705, del 15.7.2005:

- sono stati approvati i requisiti, generali e specifici, previsti per l'accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie in regime ambulatoriale nelle branche specialistiche di medicina di laboratorio e diagnostica per immagini;
- sono state approvate, altresì, le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie private che erogano le predette prestazioni, rinviando a successivi provvedimenti la definizione delle procedure per l'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche che erogano le medesime prestazioni;
- è stato previsto il rinnovo dell'accreditamento, per le prestazioni di medicina di laboratorio e diagnostica per immagini, alle strutture già accreditate ai sensi della D.G.R. n. 1852/1997;
- è stato previsto l'accreditamento di nuove strutture sanitarie esclusivamente per la branca specialistica di diagnostica per immagini, subordinandone la concessione all'individuazione del fabbisogno, demandato ad un successivo provvedimento;
- è stato disposto di porre a carico delle strutture richiedenti l'accreditamento il corrispettivo degli oneri, connessi allo svolgimento della procedura, sostenuti dall'Amministrazione, sulla base dei criteri individuati congiuntamente dalla Direzione centrale salute e protezione sociale e dall'Agenzia regionale della sanità;

con D.G.R. n. 2831, del 28.10. 2005, pubblicata sul B.U.R. n. 47, del 23.11.2005:

- sono stati approvati, in via definitiva, i requisiti e le procedure previste dall'anzidetta D.G.R. n. 1705/2005;
- è stato individuato il fabbisogno di strutture di diagnostica per immagini, ai fini dell'accreditamento, considerando bacini di popolazione più ampi di quelli aziendali e procedendo ad una stima per area vasta;
- è stata disposta la decorrenza del termine di 12 mesi, per la presentazione della domanda di accreditamento per l'erogazione di prestazioni di diagnostica per immagini, dalla pubblicazione sul BUR della medesima.

PRECISATO che l'anzidetta D.G.R. n. 1705/2005 demanda ad un provvedimento del Direttore centrale, della Direzione centrale salute e protezione sociale, la determinazione delle tariffe, conseguente alla definizione dei relativi criteri, connesse allo svolgimento della procedura di accreditamento;

VISTI

- l'art. 80 bis, del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione e degli enti regionali, approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres., del 27.8.2004, e successive modificazioni, che attribuisce al Servizio assistenza sanitaria, della Direzione centrale salute e protezione sociale, la cura degli adempimenti (...) relativi all'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture sanitarie;
- l'art. 19, comma 3, del medesimo Regolamento, che attribuisce al Direttore centrale, alla lettera b), l'adozione dei provvedimenti e degli atti non attribuiti alla competenza dei direttori di servizio e, alla lettera r), l'adozione di ogni (...) provvedimento necessario per il perseguimento degli obiettivi assegnati;

RILEVATO che la procedura di accreditamento, di cui all'allegato B, della summenzionata D.G.R. n. 1705/2005, è di competenza della Direzione centrale salute e protezione sociale, che si avvale dell'Agenzia regionale della sanità per svolgere l'istruttoria;

CONSIDERATO che la fase istruttoria di competenza dell'Agenzia regionale della sanità comporta la necessità di sostenere gli oneri derivanti dalla possibilità che la medesima Agenzia, come previsto dal precitato allegato B, si avvalga, per i rilievi e le verifiche da effettuarsi mediante sopralluoghi, dei competenti servizi e unità operative delle Aziende per i Servizi sanitari e/o di soggetti esterni;

PRESO ATTO che

- l'Agenzia regionale della sanità, con deliberazione del Direttore generale n. 5, del 13.1.2006, ha ritenuto di avvalersi, ai fini sopraspecificati, di un soggetto esterno - ente di certificazione accreditato SINCERT per il settore EA38 - demandando al Centro Servizi Condivisi l'indizione della gara a procedura negoziata, per l'affidamento del servizio di supporto al processo di accreditamento istituzionale;
- il Centro servizi condivisi:
 - «196» con decreto dell'Amministratore unico n. 10, del 23.1.2006, ha indetto la precitata gara;
 - «196» con decreto dell'Amministratore unico n. 46, del 2.3.2006, ha individuato, fra le ditte partecipanti, la RINA S.p.A. di Genova, quale migliore offerente;
- l'Agenzia regionale della sanità, con deliberazione del Direttore generale n. 23, del 9.3.2006, ha recepito gli anzidetti atti di gara ed ha, altresì, approvato il contratto con la società RINA, stipulato contestualmente, che ha validità per 14 mesi, con decorrenza dal 13.3.2006 e scadenza il 12.5.2007;

VISTA la nota prot. n. 1813, del 29.3.2006, dell'Agenzia regionale della sanità, pervenuta a questa Direzione il 30.3.2006, giusta il n. 7189 di protocollo in arrivo;

RITENUTO di condividere

1. i criteri per definire gli oneri da porre a carico delle strutture richiedenti l'accreditamento, nonché gli importi individuati per la varie tipologie di accreditamenti ipotizzabili, formalizzati nell'anzidetta nota, riportati nel documento allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;

2. la procedura per l'effettuazione dei versamenti dell'importo, da parte dei richiedenti, concordata in apposita riunione del 5.5.2006, dai referenti del processo di accreditamento di questa Direzione e dell'Agenzia regionale della sanità ai fini sopraspecificati, riportata nell'anzidetto allegato;

DECRETA

1. Di adottare, ai sensi della D.G.R. n. 1705/2005 e della D.G.R. n. 2831/2005, i criteri per la determinazione del corrispettivo degli oneri da porre a carico delle strutture richiedenti, riportati nel documento allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;

2. di determinare, quindi, le tariffe che le strutture richiedenti devono corrispondere all'Agenzia regionale della sanità, nella misura di cui all'anzidetto allegato;

3. di stabilire che le strutture richiedenti si attengano, per il pagamento delle precitate tariffe, alla procedura riportata nell'anzidetto allegato;

4. di trasmettere copia del presente decreto all'Agenzia regionale della sanità, per gli adempimenti di competenza;

5. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.

Trieste, 16 maggio 2006

DE SIMONE

Allegato

Criteria di individuazione dei corrispettivi richiesti alle strutture richiedenti l'accreditamento. Tariffe. Procedura per il versamento degli importi. Casi particolari.

Criteria

1. l'importo è stabilito in relazione agli oneri connessi alla effettuazione dei sopralluoghi e alla redazione della documentazione ad essi inerente;

2. non sono addebitati alle strutture richiedenti l'accreditamento:

- a) i costi relativi all'attività amministrativa, svolta, nell'ambito della procedura di accreditamento, in base alle rispettive competenze, dalla Direzione centrale salute e protezione sociale e dall'Agenzia regionale della sanità;
- b) i costi relativi alla redazione del manuale di accreditamento per i valutatori;
- c) i costi relativi alla formazione dei valutatori del Servizio Sanitario Regionale;
- d) i costi relativi all'eventuale presenza di un osservatore, che interviene, su designazione dell'Agenzia regionale della sanità, per compiere il proprio training formativo;

3. la quantificazione complessiva dei costi e la corrispondente imputazione unitaria, si basano:

- 1. sulle strutture che potrebbero richiedere l'accreditamento, stimate in 40;
- 2. su un totale di 360 ore complessive di impegno da parte del dipendente del S.S.R., di cui al successivo punto 4, lett. b);
- 3. sul corrispettivo di € 42.960,00 da corrispondere alla RINA S.p.A., aggiudicataria del servizio, risultante dal contratto stipulato con la predetta società, comprendente l'attività del team leader, con esclusione del costo per l'attività di definizione delle specifiche per la redazione del manuale per i valutatori e per la formazione dei valutatori del S.S.R.;

4. sono, pertanto, addebitati alle strutture richiedenti l'accreditamento:

- a) i costi individuati negli atti di gara, con le esclusioni sopraspecificate;
- b) i costi relativi all'attività di valutazione, svolta da un dipendente di un'Azienda per i Servizi Sanitari, di cui si avvale l'Agenzia regionale della sanità;

Importi

Corrispettivo per una sede e una branca specialistica	€ 1.530,00
Corrispettivo aggiuntivo per l'altra branca specialistica	€ 700,00 (totale € 2.200,00)
Corrispettivo aggiuntivo per altra sede e una branca specialistica	€ 1.530,00
Corrispettivo aggiuntivo per altra sede e 2 branche specialistiche	€ 2.200,00

Per ogni sede ulteriore, va versato il corrispettivo base di € 1.530,00, eventualmente maggiorato di € 700,00, in presenza della seconda branca specialistica.

Procedura di versamento

1. l'Agenzia regionale della sanità, ricevuta, dalla Direzione centrale salute e protezione sociale, la documentazione inerente all'istanza di accreditamento, provvede a comunicare, alla struttura richiedente, l'importo dovuto e le modalità per effettuare il versamento;

2. il versamento va effettuato, anticipatamente, tramite bonifico bancario, presso: "Friulcassa S.p.A., Filiale Tesoreria di Udine, Via Ciconi, 33, 33100, Udine – coordinate bancarie: ABI 06340, CAB 12315, CC 06701500450E, specificando nella causale "oneri per Accreditamento Istituzionale";

3. la struttura richiedente deve far pervenire all'Agenzia regionale della sanità, almeno due giorni prima della data concordata per il sopralluogo, copia della ricevuta del bonifico anzidetto;

Casi particolari

Qualora, prima dell'effettuazione del sopralluogo, emerga l'insussistenza dei requisiti per la concessione dell'accREDITamento, l'Agenzia regionale della sanità rimborsa, alla struttura richiedente, le somme eventualmente già versate.

Nel caso in cui sia necessario un supplemento di istruttoria e un conseguente, ulteriore, sopralluogo, in relazione a quanto previsto dai punti 6.8 e 6.9, dell'allegato B, della D.G.R. n. 1705/2005, la struttura richiedente dovrà versare, con le modalità sopraspecificate, il corrispettivo di € 1.530,00 per ogni sede cui si riferisce il supplemento di istruttoria medesimo, senza la maggiorazione connessa all'eventuale seconda branca specialistica.

06_22_1_DDS_001_decr812ESP

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO DISCIPLINA LAVORI PUBBLICI 8 maggio 2006, n. ALP.2-812-D/ESP/4908.(Estratto).

Comune di Villa Santina. Espropriazione immobili per realizzazione lavori di ripristino, sistemazione ed ampliamento della rete viabile interna del Capoluogo e frazione di Invillino - 10° lotto. Fissazione indennità provvisoria di esproprio.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo art. 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Villa Santina, è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'art. 11 della legge 22 Ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in oggetto:

Comune di Villa Santina

1) Fo. 11, mapp. 352 (ex porz. 156) di are 0,10

Da espropriare: mq 10

Indennità:

$$1/2 \times \text{mq } 10 \times (\text{V.V. } \text{€}/\text{mq } 35,00 + 10 \times \text{R.D. } \text{€}/\text{mq } 0,00207) = \text{€ } 175,10$$

$$\text{€ } 175,10 - 40 \% =$$

€ 105,06

Ditta catastale:

FLAMIA Caterina nata a Villa Santina il 6.11.1930, proprietaria per 1/4;

FLAMIA Lucio nato a Villa Santina il 9.08.1946, proprietario per 1/4;

FLAMIA Maria nata a Villa Santina il 6.03.1938, proprietaria per 1/4;

FLAMIA Marina nata a Villa Santina il 9.10.1941, proprietaria per 1/4.

Ditta attuale, presunta:

CONCINA Lucia, Sandra; MAZZOLINI Bruno, Manuela, Miriam; FLAMIA Lucio, Maria, Marina.

- 2) Fo. 11, mapp. 357 (ex porz. 160) di are 0,20
 Da espropriare: mq 20
 Indennità:
 $1/2 \times \text{mq } 20 \times (\text{V.V. } \text{€}/\text{mq } 35,00 + 10 \times \text{R.D. } \text{€}/\text{mq } 0,00387) = \text{€ } 350,39$
 $\text{€ } 350,39 - 40 \% =$ € 210,23
 Ditta:
 SANTELLANI Marco nato a Tolmezzo il 21.07.1947, proprietario per 1/2;
 SANTELLANI Rita nata in Germania il 4.02.1943, proprietaria per 1/2.
- 3) Fo. 11, mapp. 363 (ex porz. 166) di are 0,12
 Da espropriare: mq 12
 Indennità:
 $1/2 \times \text{mq } 12 \times (\text{V.V. } \text{€}/\text{mq } 35,00 + 10 \times \text{R.D. } \text{€}/\text{mq } 0,00387) = \text{€ } 210,23$
 $\text{€ } 210,23 - 40 \% =$ € 126,14
 Ditta catastale:
 MAZZOLINI Antonietta nata a Villa Santina il 24.06.1932, proprietaria per 5/72;
 MAZZOLINI Domenico nato a Villa Santina il 14.11.1924, proprietario per 10/72;
 MAZZOLINI Loretta nata a Villa Santina il 26.04.1944, proprietaria per 5/72;
 MAZZOLINI POLONIA Mario nato a Villa Santina il 27.03.1923, proprietario per 40/72;
 MAZZOLINI Teresa fu Giovanni, proprietaria per 12/72;
 POLONIA Lucia ved. MAZZOLINI nata a Villa Santina il 20.07.1912, usufrut. parziale.
 Ditta attuale, presunta:
 MAZZOLINI Antonietta; MARMAI Elodia Clelia; MAZZOLINI Aurelio, Maria Antonietta, Loretta,
 POLONIA Mario, Teresa.
- 4) Fo. 11, mapp. 369 (ex porz. 170) di are 0,06
 Da espropriare: mq 6
 Indennità:
 $1/2 \times \text{mq } 6 \times (\text{V.V. } \text{€}/\text{mq } 35,00 + 10 \times \text{R.D. } \text{€}/\text{mq } 0,00387) = \text{€ } 105,12$
 $\text{€ } 105,12 - 40 \% =$ € 63,07
 Ditta:
 SCROCCO Alberto nato a Cortina D'Ampezzo (BL) il 5.12.1942, proprietario per 1/6;
 SCROCCO Aristide nato a Cortina D'Ampezzo (BL) il 30.12.1937, proprietario per 3/6;
 SCROCCO Maria Luisa nata a Cortina D'Ampezzo (BL) il 19.03.1945, propr. per 1/6;
 SCROCCO Romano nato a Cortina D'Ampezzo (BL) il 12.06.1939, proprietario per 1/6.
- 5) Fo. 11, mapp. 371 (ex porz. 171) di are 0,08
 Da espropriare: mq 8
 Indennità:
 $1/2 \times \text{mq } 8 \times (\text{V.V. } \text{€}/\text{mq } 35,00 + 10 \times \text{R.D. } \text{€}/\text{mq } 0,00387) = \text{€ } 140,15$
 $\text{€ } 140,15 - 40 \% =$ € 84,09
 Ditta:
 MARSILIO Giovanna fu Dante, comproprietaria;
 MARSILIO Iolanda fu Dante, comproprietaria;
 MARSILIO Maria fu Dante, comproprietaria;
 MARSILIO Rosa fu Dante, comproprietaria.
- 6) Fo. 11, mapp. 379 (ex porz. 177) di are 0,06
 Da espropriare: mq 6
 Indennità:
 $1/2 \times \text{mq } 6 \times (\text{V.V. } \text{€}/\text{mq } 35,00 + 10 \times \text{R.D. } \text{€}/\text{mq } 0,00387) = \text{€ } 105,12$
 $\text{€ } 105,12 - 40 \% =$ € 63,07
 Ditta catastale:
 POLONIA Vilma Giovanna fu Felice.
 Ditta attuale, presunta:
 CONCINA Anita; POLONIA Cristian.
- 7) Fo. 11, mapp. 383 (ex porz. 303) di are 0,06
 Da espropriare: mq 6

Indennità:

$1/2 \times \text{mq } 6 \times (\text{V.V. } \text{€}/\text{mq } 35,00 + 10 \times \text{R.D. } \text{€}/\text{mq } 0,00387) = \text{€ } 105,12$

$\text{€ } 105,12 - 40 \% =$

$\text{€ } 63,07$

Ditta:

PETRIS Candido nato ad Ampezzo il 9.12.1932 e PETRIS Maria nata ad Ampezzo il 9.01.1936, possessori in comunione legale con riservato dominio.

Artt. 2 - 3 - 4

(omissis)

Trieste, 8 maggio 2006

COSLOVICH

06_22_1_DDS_001_decr844ESP

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO DISCIPLINA LAVORI PUBBLICI 11 maggio 2006, n. ALP.2-844-D/ESP/4907. (Estratto).

Comune di Villa Santina. Espropriazioni per realizzazione lavori di ripristino, sistemazione ed ampliamento della rete viabile interna del Capoluogo e frazione di Invillino, 9° lotto. Fissazione indennità provvisoria di esproprio.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Villa Santina, è autorizzata a corrispondere ai sensi dell'art. 11 della legge 22.10.71, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da asservire ed espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in oggetto:

Comune di Villa Santina

1) Fo. 5, mapp. 221 (ex porz. 221) di are 7,45

Da asservire (servitù di scarico): mq 25

In natura: incolto

Fo. 5, mapp. 693 (ex porz. 221) di are 1,50

Da espropriare: mq 150

Indennità:

$\text{mq } 25 \times \text{€}/\text{mq } 0,95 \times 0,25 =$

$\text{€ } 5,94$

$\text{mq } 150 \times \text{€}/\text{mq } 0,95 =$

$\text{€ } 142,50$

Sommano:

$\text{€ } 148,44$

CONCINA Giuseppe nato a Tolmezzo il 26.02.1951, proprietario per 1/3;

CONCINA Luciana nata a Villa Santina il 4.11.1956, proprietaria per 1/3;

CONCINA Nives nata a Tolmezzo il 2.07.1965, proprietaria per 1/3.

2) Fo. 5, mapp. 701 (ex porz. 213) di are 1,77

Da espropriare: mq 177

In natura: incolto

Fo. 5, mapp. 700 (ex porz. 214) di are 0,36
 Da espropriare: mq 36
 In natura: incolto

Fo. 5, mapp. 699 (ex porz. 215) di are 1,80
 Da espropriare: mq 180
 In natura: incolto

Fo. 5, mapp. 698 (ex porz. 216) di are 0,65
 Da espropriare: mq 65
 In natura: incolto

Da espropriare, in totale: mq 458

Indennità: mq 458 x €/mq 0,95 =

€ 435,10

Ditta: VARNERIN s.r.l. con sede in Villa Santina.

3) Fo. 5, mapp. 703 (ex porz. 213) di are 1,60
 Da espropriare: mq 160
 In natura: incolto

Fo. 5, mapp. 702 (ex porz. 213) di are 1,84
 Da espropriare: mq 184

Indennità: mq (160 + 184) x €/mq 0,95 =

€ 326,80

Ditta:

MARTIN Fides nata a Prato Carnico il 29.10.1940, proprietaria in comunione per 1/2;

RUPIL Giudo nato a Prato Carnico il 28.08.1940, proprietario in comunione per 1/2.

Art. 2

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo art. 3, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Villa Santina, è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'art.11 della legge 22 Ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in oggetto:

Comune di Villa Santina

1) Fo. 10, mapp. 402 (ex porz. 352) di are 0,24
 Da espropriare: mq 24

Indennità:

$1/2 \times \text{mq } 24 \times (\text{V.V. } \text{€/mq } 15,00 + 10 \times \text{R.D. } \text{€/mq } 0,00207) = \text{€ } 180,25$

$\text{€ } 180,25 - 40 \% =$

€ 108,15

Ditta:

MARMAI Giacomo nato a Milano il 26.03.1941, proprietario;

SANTELLANI Luigia fu Antonio, usufruttuaria parziale.

Artt. 3 - 4 - 5

(omissis)

Trieste, 11 maggio 2006

COSLOVICH

06_22_1_DDS_003_decr845ESP

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO DISCIPLINA LAVORI PUBBLICI 11 maggio 2006,
n. ALP.2-845-D/ESP/4909.

Comune di Villa Santina. Espropriazioni per realizzazione lavori di ripristino, sistemazione ed ampliamento della rete viabile interna del Capoluogo e frazione di Invillino, 3° lotto. Fissazione indennità provvisoria di esproprio.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Villa Santina, è autorizzata a corrispondere ai sensi dell'art. 11 della legge 22.10.71, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in oggetto:

Comune di Villa Santina

- 1) Fo. 5, mapp. 572 (ex porz. 300) di are 2,80
Da espropriare: mq 280
In natura: prato stabile
Indennità: mq 280 x €/mq 0,95 = € 266,00
Ditta catastale:
CARGNELUTTI Emma nata in Germania il 12.12.1909, usufruttuaria per 1/12;
POLONIA Agata nata a Villa Santina il 24.09.1942, comproprietaria per 10/40;
POLONIA Argentina nata a Villa Santina l'1.10.1945, comproprietaria per 10/40;
POLONIA Arturo nato a Villa Santina il 18.05.1929, proprietario per 5/40;
POLONIA Caterina nata a Villa Santina il 5.06.1941, comproprietaria per 10/40;
POLONIA Emilia nata a Villa Santina il 29.10.1949, comproprietaria per 10/40;
POLONIA Guido fu Luigi, proprietario per 20/40;
POLONIA Luigi nato a Villa Santina il 13.04.1944, comproprietario per 10/40;
POLONIA Romano nato a Roma il 4.04.1934, proprietario per 5/40.
Ditta attuale presunta:
POLONIA Agata, Argentina, Arturo, Caterina, Emilia; BATTAGLIA Lucia; POLONIA Letizia, Luigi, Romano.
- 2) Fo. 5, mapp. 573 (ex porz. 302) di are 1,60
Da espropriare: mq 160
In natura: prato stabile
Indennità: mq 160 x €/mq 0,95 = € 152,00
Ditta catastale:
FLAMIA Caterina nata a Villa Santina il 6.11.1930, proprietaria per 1/12;
FLAMIA Eleonora fu Luigi, proprietaria per 4/12;
FLAMIA Lucio fu Luigi, proprietario per 4/12;
FLAMIA Lucio nato a Villa Santina il 9.08.1946, proprietario per 1/12;
FLAMIA Maria nata a Villa Santina il 6.03.1938, proprietaria per 1/12;
FLAMIA Marina nata a Villa Santina il 9.10.1941, proprietaria per 1/12.
Ditta attuale presunta:
CONCINA Lucia, Sandra; MAZZOLINI Bruno, Manuela, Miriam; MARZONA Anna Maria, Luigino, Pierino, Rita; FLAMIA Lucio fu Luigi, Lucio, Maria, Marina.
- 3) Fo. 5, mapp. 579 (ex porz. 312) di are 0,60
Da espropriare: mq 60
In natura: prato stabile

Fo. 5, mapp. 577 (ex porz. 310) di are 0,70
 Da espropriare: mq 70
 In natura: prato stabile

Fo. 5, mapp. 575 (ex porz. 308) di are 0,70
 Da espropriare: mq 70
 In natura: prato stabile

Da espropriare, in totale: mq 200
 Indennità: mq 200 x €/mq 0,95 =

€ 190,00

Ditta:

DELLI ZUANI Giacomino nato a Prato Carnico il 6.11.1947.

4) Fo. 5, mapp. 588 (ex porz. 305) di are 0,55
 Da espropriare: mq 55
 In natura: prato stabile

Fo. 5, mapp. 581 (ex porz. 314) di are 1,20
 Da espropriare: mq 120
 In natura: prato stabile

Indennità: mq (55 + 120) x €/mq 0,95 =

€ 166,25

Ditta: DEL FABBRIO Lina nata a Villa Santina l'8.02.1918.

5) Fo. 11, mapp. 340 (ex porz. 19) di are 1,70
 Da espropriare: mq 170
 In natura: prato stabile

Indennità: mq 170 x €/mq 0,95 =

€ 161,50

Ditta catastale: ZANUSSI Marcello nato a Resiutta il 23.02.1889.

Ditta attuale, presunta: BILLIANI Virginia; ZANUSSI Barbara, Marco.

Art. 2

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo art. 3, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Villa Santina, è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'art.11 della legge 22 Ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in oggetto:

Comune di Villa Santina

1) Fo. 12, mapp. 348 (ex porz. 26) di are 0,04
 Da espropriare: mq 4

Fo. 12, mapp. 347 (ex porz. 25) di are 0,30
 Da espropriare: mq 30

Fo. 12, mapp. 278 (ex porz. 26) di are 0,05
 Da espropriare: mq 5

Indennità:

$1/2 \times \text{mq} (4 + 30 + 5) \times (\text{V.V. } \text{€/mq } 35,00 + 10 \times \text{R.D. } \text{€/mq } 0,00207) = \text{€ } 682,90$

$\text{€ } 682,90 - 40 \% =$

€ 409,74

Ditta: PAVONI Luciano nato a Villa Santina il 6.11.1952.

2) Fo. 12, mapp. 282 (ex porz. 32) di are 0,40
 Da espropriare: mq 40

Indennità:

$1/2 \times \text{mq } 40 \times (\text{V.V. } \text{€/mq } 35,00 + 10 \times \text{RR.D. } \text{€/mq } 0,00387) = \text{€ } 700,77$

$\text{€ } 700,77 - 40 \% =$

€ 420,46

Ditta catastale: POLONIA Amato nato a Villa Santina il 29.07.1902.

Ditta attuale, presunta: POLONIA Cecilia, Gino, Luisa, Maria in ZANINI.

3) Fo. 12, mapp. 283 (ex porz. 33) di are 0,75
 Da espropriare: mq 75

- Indennità:
 $1/2 \times \text{mq } 75 \times (\text{V.V. } \text{€}/\text{mq } 35,00 + 10 \times \text{R.D. } \text{€}/\text{mq } 0,00387) = \text{€ } 1.313,95$
 $\text{€ } 1.313,95 - 40 \% =$ € 788,37
 Ditta: VENIER Licia nata a Venezia il 23.09.1914.
- 4) Fo. 12, mapp. 294 (ex porz. 38) di are 0,15
 Da espropriare: mq 15
 Indennità:
 $1/2 \times \text{mq } 15 \times (\text{V.V. } \text{€}/\text{mq } 35,00 + 10 \times \text{R.D. } \text{€}/\text{mq } 0,00387) = \text{€ } 262,79$
 $\text{€ } 262,79 - 40 \% =$ € 157,67
 Ditta: POLONIA Teresina nata a Villa Santina il 30.04.1932.
- 5) Fo. 12, mapp. 297 (ex porz. 39) di are 5,30
 Da espropriare: mq 530
 Indennità:
 $1/2 \times \text{mq } 530 \times (\text{V.V. } \text{€}/\text{mq } 35,00 + 10 \times \text{R.D. } \text{€}/\text{mq } 0,00387) = \text{€ } 9.285,26$
 $\text{€ } 9.285,26 - 40 \% =$ € 5.571,16
 Ditta catastale:
 PELLIZZARI Bruno nato a Villa Santina il 25.08.1947, proprietario per 1/12;
 PELLIZZARI Giuseppe nato a Villa Santina il 18.05.1942, proprietario per 1/12;
 PELLIZZARI Luciano nato a Villa Santina il 10.01.1946, proprietario per 1/12;
 VENIER Alma nata a Villa Santina l'8.06.1914, comproprietaria per 9/12;
 VENIER Anna nata a Tolmezzo il 9.05.1899, comproprietaria per 9/12;
 VENIER Paolino nato a Villa Santina l'1.10.1917, comproprietario per 9/12.
 Ditta attuale, presunta:
 PELLIZZARI Bruno, Giuseppe, Luciano; VENIER Alma; SCROCCO Carla, Fabio, Iole, Laura, Vittorio.
- 6) Fo. 12, mapp. 300 (ex porz. 44) di are 0,20
 Da espropriare: mq 20
 Fo. 12, mapp. 299 (ex porz. 43) di are 0,05
 Da espropriare: mq 5
 Indennità:
 $1/2 \times \text{mq } (20 + 5) \times (\text{V.V. } \text{€}/\text{mq } 35,00 + 10 \times \text{R.D. } \text{€}/\text{mq } 0,00207) = \text{€ } 437,76$
 $\text{€ } 437,76 - 40 \% =$ € 262,66
 Ditta: SANTELLANI Luigino nato a Villa Santina il 31.12.1946.
- 7) Fo. 12, mapp. 301 (ex porz. 45) di are 0,10
 Da espropriare: mq 10
 Indennità:
 $1/2 \times \text{mq } 10 \times (\text{V.V. } \text{€}/\text{mq } 35,00 + 10 \times \text{R.D. } \text{€}/\text{mq } 0,00207) = \text{€ } 175,10$
 $\text{€ } 175,10 - 40 \% =$ € 105,06
 Ditta:
 LUCCHINI Graziella nata a Sauris il 28.12.1954, proprietaria in comunione;
 SANTELLANI Luigino nato a Villa Santina il 31.12.1946, proprietario in comunione.
- 8) Fo. 12, mapp. 302 (ex porz. 46) di are 0,20
 Da espropriare: mq 20
 Indennità:
 $1/2 \times \text{mq } 20 \times (\text{V.V. } \text{€}/\text{mq } 35,00 + 10 \times \text{R.D. } \text{€}/\text{mq } 0,00207) = \text{€ } 350,21$
 $\text{€ } 350,21 - 40 \% =$ € 210,13
 Ditta: POLONIA Settimio nato a Villa Santina il 21.12.1943.
- 9) Fo. 12, mapp. 303 (ex porz. 47) di are 0,35
 Da espropriare: mq 35
 Indennità:
 $1/2 \times \text{mq } 35 \times (\text{V.V. } \text{€}/\text{mq } 35,00 + 10 \times \text{R.D. } \text{€}/\text{mq } 0,00207) = \text{€ } 612,86$
 $\text{€ } 612,86 - 40 \% =$ € 367,72
 Ditta catastale:
 CUTRI Domenico nato a Sant'Eufemia d'Aspromonte (RC) il 21.09.1920.
 Ditta attuale presunta: CUTRI Carmen, Graziella; MAZZOLINI Elvira.

- 10) Fo. 12, mapp. 323 (ex porz. 86) di are 0,55
 Da espropriare: mq 55
 Indennità:
 $1/2 \times \text{mq } 55 \times (\text{V.V. } \text{€}/\text{mq } 35,00 + 10 \times \text{R.D. } \text{€}/\text{mq } 0,00207) = \text{€ } 963,07$
 $\text{€ } 963,07 - 40 \% =$ € 577,84
 Ditta: BROVEDANI Tarsilla nata a Villa Santina il 10.05.1913.
- 11) Fo. 12, mapp. 325 (ex porz. 89) di are 0,30
 Da espropriare: mq 30
 Indennità:
 $1/2 \times \text{mq } 30 \times (\text{V.V. } \text{€}/\text{mq } 35,00 + 10 \times \text{R.D. } \text{€}/\text{mq } 0,00207) = \text{€ } 525,31$
 $\text{€ } 525,31 - 40 \% =$ € 315,19
 Ditta catastale: BATTAGLIA Giovanni Battista fu Pietro nato a Villa Santina il 14.09.69.
 Ditta attuale, presunta: eredi di BATTAGLIA Giovanni Battista fu Pietro.
- 12) Fo. 12, mapp. 291 (ex porz. 37) di are 0,25
 Da espropriare: mq 25
 Indennità:
 $1/2 \times \text{mq } 25 \times (\text{V.V. } \text{€}/\text{mq } 35,00 + 10 \times \text{R.D. } \text{€}/\text{mq } 0,00387) = \text{€ } 437,98$
 $\text{€ } 437,98 - 40 \% =$ € 262,79
 Ditta:
 POLONIA Manuel nato a San Daniele del Friuli il 26.09.1984, proprietario per 1/4;
 POLONIA Romano nato a Villa Santina l'1.05.1957, proprietario per 1/4;
 POLONIA Teresina nata a Villa Santina il 30.04.1932, proprietaria per 2/4.

Artt. 3 - 4 - 5

(omissis)

Trieste, 11 maggio 2006

COSLOVICH

06_22_1_DGR_001_DGR914

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 maggio 2006, n. 914.

Legge 71/2005: interventi urgenti nel settore agroalimentare. Procedure per l'attivazione degli interventi economici a favore delle imprese agricole danneggiate dalla crisi di mercato del 2004.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 aprile 2005 n. 71, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 28 febbraio 2005 n. 22, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2468 di data 30 settembre 2005 concernente la richiesta al Ministero delle politiche agricole e forestali di riconoscimento dello stato di grave crisi di mercato per l'anno 2004, con particolare riguardo ai settori economici regionali della coltivazione del kiwi e della patata;

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali di data 23 novembre 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 di data 02.12.2005), concernente le modalita' di attuazione degli interventi economici ed agevolazioni previdenziali a favore delle imprese agricole della Regione Friuli Venezia Giulia danneggiate dalla crisi di mercato delle produzioni del kiwi e della patata nel 2004;

PRESO ATTO che entro i termini stabiliti dal sopraccitato decreto ministeriale (45 giorni dalla data di pubblicazione) risultano pervenute agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio n. 11 domande di indennizzo;

RITENUTO opportuno attribuire agli indicati Uffici periferici l'attività di istruttoria e di controllo ai fini dell'ammissibilità agli aiuti delle domande presentate nell'ambito della crisi di mercato per l'anno 2004, nei settori della produzione del kiwi e della patata;

VISTO il regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione del 6 ottobre 2004 relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti "de minimis" nei settori dell'agricoltura e della pesca;

PRESO ATTO che l' Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura di Roma (Ag. E.A.) è stata autorizzata ad erogare gli aiuti "de minimis" a favore degli imprenditori agricoli colpiti dalla crisi di mercato per il 2004 nel settore della produzione del kiwi e della patata;

CONSIDERATO che l'importo nazionale degli aiuti destinato alla crisi di mercato per le produzioni 2004 risulta pari a 69 Meuro;

VISTA la circolare della Ag. E.A. di data 24.03.2006 prot. ANPU 2006.338 con allegato modello A (interventi a favore delle produzioni dell'anno 2004), che stabilisce i parametri ed i requisiti necessari a consentire l'erogazione degli aiuti previsti dalle normative sopraccitate;

CONSIDERATO necessario ai fini istruttori, integrare le domande già presentate con l'acquisizione degli atti relativi all'iscrizione nella gestione previdenziale ed assistenziale degli imprenditori agricoli richiedenti;

RITENUTO necessario disciplinare gli interventi a sostegno delle imprese agricole coinvolte nella crisi di mercato nei settori della produzione del kiwi e della patata nel 2004;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna;
all'unanimità,

DELIBERA

1) di approvare le sottoindicate modalità di erogazione degli aiuti previsti a favore delle aziende agricole coinvolte nella crisi di mercato nei settori della produzione del kiwi e della patata nel 2004.

2) di precisare che eventuali modifiche procedurali potranno essere attuate anche successivamente alla presentazione delle domande di aiuto, a seguito dell'emanazione di specifiche disposizioni conseguenti ad azioni di coordinamento richieste al Ministero delle politiche agricole forestali o ad AGEA, nell'ambito delle attività di competenza.

3) di attribuire agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio le attività istruttorie ai fini della ammissibilità agli aiuti delle domande presentate nell'ambito della crisi di mercato regionale per l'anno 2004, nei settori della produzione del kiwi e della patata.

4) agli stessi Uffici periferici sono demandati i controlli amministrativi sulla totalità delle domande pervenute, nonché ulteriori verifiche su una percentuale non inferiore al 5% delle istanze presentate, sulle quali si procederà agli opportuni riscontri documentali inerenti alle situazioni produttive ed ai danni effettivi.

(Modalità di erogazione degli aiuti)

1. gli aiuti in conto capitale vengono erogati secondo i sottoindicati parametri definiti con riferimento agli ettari di superficie produttiva (Ha) di cui all'art. 131 paragrafo 2 del Reg. CE 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003:

- a) € 3.000,00 per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 6 Ha;
- b) € 2.000,00 per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 3 Ha, ma inferiori ai parametri di cui alla lettera a);
- c) € 1.000,00 per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 0,3 Ha, ma inferiori ai parametri di cui alla lettera b);

2. Nel caso in cui le richieste ammissibili a contributo dovessero risultare eccedenti rispetto alle risorse stanziare, l'importo di aiuto per singola azienda sarà ridotto proporzionalmente alle disponibilità finanziarie.

3. Le domande per il 2004, dovranno tenere conto, al fine della determinazione della riduzione del 30%

del reddito della produzione, del reddito medio aziendale del triennio precedente. Al riguardo dovrà essere utilizzato il modello A (disponibile presso i competenti Ispettorati provinciali dell'agricoltura) allegato alla sopraindicata circolare Ag.E.A di data 24.03.2006 prot. ANPU 2006.338.

4. Nel caso siano state acquisite ed istruite domande per il 2004, riguardanti richieste di sovvenzione relativa a finanziamenti a lungo termine, assistiti dalla garanzia fidejussoria, le stesse si devono intendere quali richieste di contributo in conto capitale nella misura massima di 3.000,00 Euro per impresa agricola.

5. L'istruttoria espletata dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, dovrà essere integrata con l'acquisizione degli atti relativi all'iscrizione nella gestione previdenziale ed assistenziale dei imprenditori agricoli beneficiari.

6. L'ambito di intervento riguarda l'intero territorio regionale.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

06_22_1_DGR_002_DGR915

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 maggio 2006, n. 915.

Legge 231/2005: interventi urgenti in agricoltura. Procedure per l'attivazione degli interventi economici a favore delle imprese agricole danneggiate dalla crisi di mercato nel settore dell'uva da vino nel 2005.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L. 11 novembre 2005 n. 231, conversione in legge con modificazioni del D.L. 9 settembre 2005 n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 229 di data 10 febbraio 2006 concernente la richiesta al Ministero delle politiche agricole e forestali di riconoscimento dello stato di grave crisi di mercato nella produzione dell'uva da vino per l'anno 2005;

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali di data 5 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 di data 13.04.2006), concernente le modalità di attuazione degli interventi economici ed agevolazioni previdenziali a favore delle imprese agricole della Regione Friuli Venezia Giulia danneggiate dalla crisi di mercato dell'uva da vino nel 2005;

CONSIDERATO che il sopraccitato decreto stabilisce la data del 29 maggio 2006 quale termine di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto;

RITENUTO opportuno attribuire agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, che si avvalgono del personale della Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSR, l'attività di istruttoria e di controllo ai fini dell'ammissibilità agli aiuti delle domande presentate nell'ambito della crisi di mercato nel settore della produzione dell'uva da vino per l'anno 2005;

VISTO il regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione del 6 ottobre 2004 relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti "de minimis" nei settori dell'agricoltura e della pesca;

PRESO ATTO che l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura di Roma (Ag. E.A.) è stata autorizzata ad erogare gli aiuti "de minimis" a favore degli imprenditori agricoli colpiti dalla crisi di mercato per il 2005 nel settore della produzione dell'uva da vino;

CONSIDERATO che l'importo nazionale degli aiuti destinato alla crisi di mercato per il 2005 nel settore della produzione dell'uva da vino risulta pari a 40 Meuro;

VISTA la circolare Ag. E.A. di data 24.03.2006 con allegato modello B (o modello similare) - interventi a

favore dei produttori di uva da vino, crisi di mercato uva da vino anno 2005 - , che stabilisce i parametri ed i requisiti necessari a consentire l'erogazione degli aiuti previsti dalle normative sopraccitate;

RITENUTO necessario disciplinare gli interventi a sostegno delle imprese agricole coinvolte nella crisi di mercato nel settore della produzione di uva da vino nel 2005;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna;
all'unanimità,

DELIBERA

1) di approvare le sottoindicate procedure di attuazione degli aiuti previsti a favore delle aziende agricole coinvolte nella crisi di mercato nel settore della produzione di uva da vino nel 2005.

2) di precisare che eventuali modifiche procedurali potranno essere attuate anche successivamente alla presentazione delle domande di aiuto, a seguito dell'emanazione di specifiche disposizioni conseguenti ad azioni di coordinamento richiesta al Ministero delle Politiche Agricole Forestali o ad AGEA, nell'ambito delle attività di competenza.

PROCEDURE

(Beneficiari)

1. Possono beneficiare degli aiuti a seguito della crisi di mercato nel settore dell'uva da vino per il 2005, gli imprenditori agricoli regionali in regola con l'iscrizione nella gestione previdenziale ed assistenziale, che abbiano subito una riduzione del 30% del reddito derivante dalla produzione dell'uva da vino (P.L.V.) rispetto alla media del triennio precedente.

(Presentazione delle domande)

1. Le domande sono presentate agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio entro il termine del 29 maggio 2006. Al riguardo dovrà essere utilizzato il modello B (o modello simile) allegato alla circolare Ag.E.A di data 24.03.2006.

2. le stesse istanze dovranno tener conto, al fine della determinazione della riduzione del 30% del reddito derivante dalla produzione dell'uva da vino (P.L.V.), della media del reddito del triennio precedente, riferito alla sola produzione vitivinicola.

3. le aziende richiedenti dovranno dichiarare di aver presentato la dichiarazione delle superfici vitate ai sensi dei DDMM 23 marzo 1999 e 26 luglio 2000, nonché di aver assolto nell'ultimo quinquennio, all'obbligo di dichiarazione comunitaria raccolta uve ai sensi del Reg CE n. 1282/20001.

4. nel caso in cui un produttore abbia iniziato la coltivazione nell'anno 2005, il reddito medio da prendere a riferimento è quello medio triennale dell'area regionale; in caso di coltivazione nel triennio precedente per un periodo inferiore a tre anni, la determinazione della media dovrà essere fatta sulla base del reddito degli anni interessati.

(Erogazione degli aiuti)

1 Gli aiuti in conto capitale vengono erogati secondo i sottoindicati parametri definiti con riferimento agli ettari di superficie produttiva (Ha) di cui all'art. 131 paragrafo 2 del Reg. CE 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003:

- a) € 3.000,00 per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 6 Ha;
- b) € 2.000,00 per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 3 Ha ma inferiori ai parametri di cui alla lettera a);
- c) € 1.000,00 per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 0,3 Ha, ma inferiori ai parametri di cui alla lettera b);

2. Nel caso in cui le richieste ammissibili a contributo dovessero risultare eccedenti rispetto alle risorse stanziare, l'importo di aiuto per singola azienda sarà ridotto proporzionalmente alle disponibilità finanziarie.

(Avvalimento)

1. Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura si avvalgono del personale dell' Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA ai fini dell'istruttoria e del controllo delle domande e nella misura ritenuta necessaria.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

06_22_1_DGR_003_DGR972

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 maggio 2006, n. 972.

Fondo Sociale Europeo P.O.R. Obiettivo 3-2000/2006. Avviso per la presentazione di progetti a valere sulle misure A.2, B.1, C.3, C.4, E.1. Interventi integrati di istruzione e formazione professionale SCI-SCR. Interventi di arricchimento extracurricolare. Istruzione e formazione tecnico superiore (IFTS).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1260/99, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1784/99 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il regolamento della Commissione Europea n. 448/04 che modifica il Regolamento n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il Regolamento (CE) n. 1145/03;

VISTA la decisione della Commissione Europea n. 2911 del 20 luglio 2004 che modifica la decisione n. 2076 del 21 settembre 2000 con la quale è stato approvato il Programma Operativo della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia dell'obiettivo 3 per il periodo 2000/2006;

VISTO il Complemento di Programmazione dell' Obiettivo 3, adattato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 22 giugno 2004 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1945 del 22 luglio 2004;

VISTI, in particolare, i seguenti assi e misure del citato Complemento di Programmazione:

Asse A – Sviluppo e promozione di politiche attive del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione, evitare ad uomini e donne la disoccupazione di lunga durata, agevolare il reinserimento nel mercato del lavoro e sostenere l'inserimento nella vita professionale dei giovani e di coloro, uomini e donne, che si reinseriscono nel mercato del lavoro

• Misura A.2 – Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro

Asse B – Promozione di pari opportunità per tutti nell'accesso al mercato del lavoro, con particolare attenzione ai soggetti esposti al rischio di esclusione sociale

• Misura B.1 – Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati

Asse C – Promozione e miglioramento della formazione, dell’istruzione e dell’orientamento nell’ambito di una politica di apprendimento nell’intero arco della vita, al fine di agevolare e migliorare l’accesso e l’integrazione nel mercato del lavoro, migliorare e sostenere l’occupabilità, promuovere la mobilità occupazionale

Misura C.3 – Formazione superiore
Misura C.4 – Formazione permanente

Asse E – Misure specifiche intese a migliorare l’accesso e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, compreso lo sviluppo delle carriere e l’accesso a nuove opportunità di lavoro e all’attività imprenditoriale, e a ridurre la segregazione verticale e orizzontale fondata sul sesso nel mercato del lavoro

Misura E.1 – Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro

VISTO il DPGR 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni con il quale è stato approvato il regolamento recante “Norme per l’attuazione del Programma Operativo Regionale dell’Obiettivo 3”, di seguito denominato regolamento;

RITENUTO di approvare l’allegato avviso, costituente parte integrante del presente provvedimento, per la presentazione di progetti formativi facenti capo ai citati assi e misure del Complemento di Programmazione che consente di proseguire nell’attuazione del Complemento medesimo nell’annualità 2006;

CONSIDERATO che nell’ambito della classificazione prevista dal Complemento di Programmazione, l’avviso prevede la realizzazione di azioni rivolte alle persone e di azioni di accompagnamento con una ripartizione tematica che si riferisce alle seguenti grandi aree tematiche di riferimento:

- formazione superiore (IFTS);
- formazione integrata tra i sistemi della formazione e dell’istruzione;
- azioni di accompagnamento;

CONSIDERATO che l’avviso viene attuato con modalità a bando e a sportello;

CONSIDERATO che la presentazione di progetti relativi alle azioni di accompagnamento è funzionale alla realizzazione delle azioni rivolte alle persone cui si riferiscono;

CONSIDERATO che il quadro delle risorse finanziarie disponibili è il seguente:

<i>Asse</i>	<i>Misura</i>	<i>Disponibilità</i>
A	A.2	1.000.000,00
B	B.1	500.000,00
C	C.3	1.008.000,00
C	C.4	700.000,00
E	E.1	250.000,00
TOTALE		3.458.000,00

CONSIDERATO che i progetti di cui all’avviso allegato saranno presentati, istruiti, valutati ed approvati secondo i criteri e le modalità di cui al citato regolamento;

SENTITO il Comitato regionale di programmazione IFTS nella seduta del 9 maggio 2006;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo dell’avviso, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

all’unanimità,

DELIBERA

È approvato l'avviso, parte integrante del presente provvedimento, per la presentazione di progetti a valore sull'asse A, misura A.2, asse B, misura B.1, asse C, misura C.3, misura C.4, asse E, misura E.1 del Complemento di Programmazione per l'annualità 2006.

L'avviso prevede la realizzazione di azioni rivolte alle persone e di azioni di accompagnamento e viene attuato con modalità a bando e a sportello.

La presentazione di progetti relativi alle azioni di accompagnamento è funzionale alla realizzazione delle azioni rivolte alle persone cui si riferiscono.

Relativamente alle azioni rivolte alle persone, il quadro delle risorse finanziarie disponibili è il seguente:


<i>Asse</i>	<i>Misura</i>	<i>Disponibilità</i>
A	A.2	1.000.000,00
B	B.1	500.000,00
C	C.3	1.008.000,00
C	C.4	700.000,00
E	E.1	250.000,00
TOTALE		3.458.000,00

Il presente provvedimento, comprensivo dell'avviso, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 972 DD. 12 MAGGIO 2006



***Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale Lavoro, Formazione,
Università e Ricerca***

**Fondo Sociale Europeo
Programma Operativo
Obiettivo 3 – 2000/2006**

**Avviso per la presentazione di progetti a
valere sulle misure A.2, B.1, C.3, C.4, E.1
Interventi integrati di istruzione e formazione
professionale SCI – SCR
Interventi di arricchimento extracurricolare
Istruzione e Formazione Tecnico Superiore
(IFTS)**

Annualità 2006

SEZIONE I[^]**GENERALITA'****1. CAMPO DI APPLICAZIONE E MISURE FINANZIABILI**

1.1 La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione:

- del regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- del regolamento (CE) n. 1784/1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;
- del regolamento (CE) n. 448/2004 che modifica il regolamento (CE) 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 1260/1999 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003;
- del Programma Operativo obiettivo 3 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con decisione C(2004)2911 del 20 luglio 2004 che modifica la decisione C(2000)2076 del 21 settembre 2000;
- del Complemento di programmazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia adattato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 22 giugno 2004 ed approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1945 del 22 luglio 2004.

1.2 Il presente avviso dà avvio ad una procedura pubblica di selezione di progetti presentati a valere sui seguenti assi e relative misure previsti dal citato Programma Operativo, di seguito denominato Programma, e dal connesso Complemento di programmazione, di seguito denominato Complemento:

Asse A – Sviluppo e promozione di politiche attive del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione, evitare ad uomini e donne la disoccupazione di lunga durata, agevolare il reinserimento nel mercato del lavoro e sostenere l'inserimento nella vita professionale dei giovani e di coloro, uomini e donne, che si reinseriscono nel mercato del lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • Misura A.2 – Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro
Asse B – Promozione di pari opportunità per tutti nell'accesso al mercato del lavoro, con particolare attenzione ai soggetti esposti al rischio di esclusione sociale	<ul style="list-style-type: none"> • Misura B.1 – Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati
Asse C – Promozione e miglioramento della formazione, dell'istruzione e dell'orientamento nell'ambito di una politica di apprendimento nell'intero arco della vita, al fine di agevolare e migliorare l'accesso e l'integrazione nel mercato del lavoro, migliorare e sostenere l'occupabilità, promuovere la mobilità occupazionale	<ul style="list-style-type: none"> • Misura C.3 – Formazione superiore • Misura C.4 – Formazione permanente
Asse E – Misure specifiche intese a migliorare l'accesso e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, compreso lo sviluppo delle carriere e l'accesso a nuove opportunità di lavoro e all'attività imprenditoriale, e a ridurre la segregazione verticale e orizzontale fondata sul sesso nel mercato del lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • Misura E.1 – Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro

1.3 Il presente avviso dà attuazione alla pianificazione della generalità delle azioni – formative e non - finanziate attraverso l'Obiettivo 3 nell'annualità 2006, con una ripartizione tematica che si riferisce alle seguenti grandi aree tematiche di riferimento:

- formazione superiore;
- formazione integrata tra i sistemi della formazione e dell'istruzione;
- azioni di accompagnamento.

I progetti si realizzano attraverso azioni facenti capo alle macro tipologie "Azioni rivolte alle persone" e "Azioni di accompagnamento".

- 1.4 Sul fronte più propriamente operativo ed applicativo, i progetti vanno presentati avendo a riferimento il regolamento recante "Norme per l'attuazione del Programma Operativo Regionale", di seguito denominato Regolamento, approvato con D.P.Reg. n. 0125/Pres/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 1.5 Il Regolamento è disponibile sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it alla sezione Operatore, voce Normativa.
- 1.6 Nell'**allegato 1** vengono indicate le voci di spesa ammissibili in relazione alle azioni previste dal presente avviso con una serie di precisazioni che delimitano e chiariscono il campo di applicazione.
- 1.7 Ove il parametro di costo unitario sia costituito dal costo ora/corso, in sede di preventivo il costo complessivo del progetto va riportato nella voce di spesa B2.5 – Erogazione del servizio, imputandovi il prodotto tra il costo ora/corso individuato ed il numero delle ore dell'attività formativa in senso stretto. In sede di rendicontazione il costo del progetto deve essere ripartito nell'ambito delle voci di spesa ammissibili di cui all'**allegato 1**. Limitatamente alla Scheda tecnica 1 – IFTS, le voci di costo ammissibili sono riportate all'interno della medesima Scheda tecnica
- 1.8 Nelle successive schede di misura vengono indicati i numeri minimi di allievi previsti per dare avvio e concludere i progetti formativi – fatti salvi i progetti formativi a carattere individuale e le azioni non formative. All'avvio dell'attività formativa in senso stretto è possibile inserire un numero di allievi superiore a quello inizialmente previsto dal progetto nel limite, comunque, delle 25 unità. Non si ammettono uditori.
- 1.9 I progetti si realizzano nell'ambito della classificazione delle azioni stabilita dal Programma e dal Complemento e all'interno delle tipologie formative stabilite dal Regolamento.

2. RISPETTO DEI CAMPI TRASVERSALI DI INTERVENTO

2.1 La programmazione dell'obiettivo 3 per il periodo 2000/2006 individua dei campi trasversali di intervento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1784/99.

2.2 In attuazione di tali disposizioni, i progetti di cui al presente avviso devono rispettare i seguenti principi:

Società dell'informazione	Tutte le attività formative, con esclusione di quelle a carattere individuale, devono prevedere un modulo formativo, denominato "Società dell'informazione" in tema di conoscenza, sviluppo, diffusione delle nuove tecnologie ed innovazione. Tale modulo deve essere pari ad almeno il 2% della durata complessiva dell'attività in senso stretto e comunque non inferiore a 2 ore. <u>Un ulteriore modulo di 2 ore deve inoltre prevedere una informativa agli allievi circa il funzionamento e le finalità della Borsa lavoro regionale.</u> Il mancato rispetto delle suddette previsioni determina l'esclusione del progetto dalla fase valutativa
Pari opportunità	Al fine di garantire lo sviluppo ed il consolidamento della presenza femminile sul mercato del lavoro, la Regione si propone di assicurare una adeguata partecipazione di tale target di utenza alle attività cofinanziate. I soggetti attuatori sono pertanto tenuti a favorire processi di selezione che conducano ad una presenza femminile quantificabile in non meno del 60% del totale dei partecipanti. La Regione attuerà un adeguato monitoraggio su tale versante.
Sviluppo locale	I progetti devono perseguire una stretta connessione con le politiche di sviluppo territoriale, favorendo il consolidarsi o svilupparsi di reti locali

2.3 Nel rispetto dei campi trasversali di intervento dovranno essere inoltre individuate azioni positive che favoriscano la partecipazione delle donne ai progetti formativi. Dovranno altresì essere tenuti in debito conto i potenziali impatti sull'ambiente derivanti dall'intervento formativo nonché temi riguardanti la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

3. DESTINAZIONE FINANZIARIA A FAVORE DELLE AREE OBIETTIVO 2

- 3.1 La programmazione dell'obiettivo 3 garantisce attenzione particolare al sostegno e allo sviluppo delle aree territoriali ricoperte dall'obiettivo 2, con un monitoraggio che evidenzia le quote finanziarie destinate a tali aree.
- 3.2 Nelle successive Sezioni vengono individuati, a livello di scheda di misura, i criteri in base ai quali i progetti possono ricadere nella specifica destinazione finanziaria a favore dell'obiettivo 2.
- 3.3 I richiami alle aree territoriali dell'obiettivo 2 tengono conto delle ripartizioni previste dalla DGR 3303/2000:

<i>Descrizione area</i>	<i>Comuni</i>	<i>Codice</i>
Area montagna Fascia C ex DGR 3303/2000	Ampezzo, Arta Terme, Cervinto, Chiusaforte, Comeglians, Dogna, Drenchia, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Grimacco, Lauco, Ligosullo, Lusevera, Malborghetto – Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, Prato Carnico, Preone, Pulfero, Ravascletto, Resia, Resiutta, Rigolato, Sauris, Savogna, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Tarvisio, Treppo Carnico, Verzegnis, Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio	AM
Area montagna Fascia A e B ex DGR 3303/2000	Amaro, Artegna, Attimis, Bordano, Cavazzo Carnico, Enemonzo, Faedis, Forgaria del Friuli, Gemona del Friuli (l'intero territorio comunale con esclusione della parte alta del Comune, delimitata a Est – Sud – Nord dai confini amm.vi del comune e a Ovest dalla linea ferroviaria Udine – Tarvisio), Nimis, Raveo, San Leonardo, San Pietro al Natisono, Tolmezzo (l'intero territorio comunale ad eccezione dell'area sud – ovest, area quartiere Betania, area zona residenziale Nord, abitati principali delle frazioni di Cadunea, Caneva, Casanova, Cazzaso, Fusea, Illegio, Imponzo, Lorenzaso, Terzo), Trasaghis, Venzone, Villa Santina, Zuglio, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Fanna, Mariago, Meduno, Montereale Valcellina, Sequals., Travesio, Vivaro	PM
Bassa friulana e zona lagunare	Carlino, Cervignano (limitatamente all'area ricompresa nel consorzio di sviluppo industriale dell'Aussa Corno), Marano Lagunare, San Giorgio di Nogaro, Torviscosa,	BF
Venezia Giulia	Trieste (limitatamente alle circoscrizioni Altipiano Est, Servola – Chiabola, Valmaura – Borgo San Sergio, l'area portuale, Demanio marittimo del compartimento di Trieste per la parte eccedente l'area portuale di Trieste), Duino Aurisina (limitatamente alle frazioni di San Giovanni di Duino, Villaggio del Pescatore, Medeazza e Sistiana), Monrupino (limitatamente alla zona del consorzio dell'autoporto di Ferneti), Muggia, San Dorligo della Valle (zona rientrante nell'EZIT), Doberdò del Lago, Gorizia (limitatamente ai quartieri di Piedimonte del Calvario, S. Andrea, S. Rocco – S. Anna e Madonnina del Fante – limitatamente al tratto stradale costituito dal viadotto via Livio Ceccotti e sponda destra del fiume Isonzo), Grado (tranne la frazione di Fossalon), Monfalcone (tranne il comune catastale di S. Polo), Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Villesse	VG

4. PIANO FINANZIARIO

4.1 Per l'attuazione del presente avviso è disponibile la cifra complessiva di euro così ripartita a livello di misura:

Asse	Misura	Disponibilità
A	A.2	1.000.000,00
B	B.1	500.000,00
C	C.3	1.008.000,00
C	C.4	700.000,00
E	E.1	250.000,00
TOTALE		3.458.000,00

4.2 Le risorse finanziarie sopraindicate potranno essere integrate con ulteriori risorse, nell'ambito del quadro finanziario complessivo del Complemento di programmazione. Potranno altresì essere rese disponibili ulteriori risorse finanziarie derivanti dal Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario

5. DEFINIZIONI

5.1 Ai fini del presente avviso si intende per:

- a. disoccupati in senso stretto: persone che hanno perso un precedente posto di lavoro, immediatamente disponibili allo svolgimento e alla ricerca di un'attività lavorativa;
- b. inoccupati: persone alla ricerca di una prima occupazione immediatamente disponibili allo svolgimento e alla ricerca di un'attività lavorativa
- c. soggetti che versano in stato di disoccupazione immediatamente disponibili allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività lavorativa:
 - I. persone che siano nelle condizioni di cui all'articolo 5, lettera a) del d. lgs. 297/02 [vale a dire che esercitano un'attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione fissato annualmente dalle norme fiscali vigenti per i redditi da lavoro dipendente o fiscalmente assimilati come ad es. rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e redditi da impresa derivanti dall'esercizio di professioni];
 - II. persone che siano nelle condizioni di cui all'articolo 5, lettera d) del d. lgs. 297/02 [vale a dire che accettano un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi ovvero di quattro mesi, se si tratta di giovani] immediatamente disponibili allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività lavorativa;
- d. inattivi: persone in condizione professionale attuale inattiva [casalinga, studente, militare di leva, altro inattivo] inseriti, o meno, nell'elenco anagrafico presente nei centri per l'impiego in categoria diversa da quella prevista per i soggetti in stato di disoccupazione;
- e. approccio preventivo: offerta di una misura di politica attiva del lavoro a giovani entro sei mesi dall'ingresso nella disoccupazione/inoccupazione/inattività e ad adulti entro dodici mesi;
- f. approccio curativo: offerta di una misura di politica attiva del lavoro a giovani dopo sei mesi dall'ingresso nella disoccupazione/inoccupazione/inattività e ad adulti dopo dodici mesi;
- g. giovani: soggetti di età ricompresa tra i 18 anni compiuti ed i 25 anni non compiuti. In relazione alla specificità dell'intervento viene stabilita la decorrenza cui riferire il possesso del requisito;
- h. giovani al di sotto dei 18 anni compiuti: soggetti rientranti nel diritto dovere all'istruzione e alla formazione;
- i. adulti: soggetti di età superiore a 25 anni compiuti. In relazione alla specificità dell'intervento viene stabilita la decorrenza cui riferire il possesso del requisito;
- j. popolazione in età attiva: soggetti, occupati o disoccupati, di età ricompresa tra 15 anni compiuti e 65 anni non compiuti;

- k. occupati a rischio di disoccupazione: ai fini del presente avviso rientrano in tale fattispecie gli occupati non a tempo indeterminato;
- l. misure di politica attiva del lavoro: misure dirette ad incidere sul funzionamento del mercato del lavoro adeguando le caratteristiche professionali dell'offerta, favorendo l'incontro tra domanda e offerta, incentivando le assunzioni, creando particolari occasioni di lavoro, cercando di assicurare un egual accesso al lavoro a chi si trova in posizione di svantaggio o marginalità;
- m. impresa: si considera impresa qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga un'attività economica (Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee del 6 maggio 2003, notificata con il numero C(2003) 1422). Alla data di presentazione della domanda, le imprese devono risultare attive, non essere sottoposte a procedure concorsuali, ivi inclusa l'amministrazione controllata.

Sezione II^ - Sviluppo delle aree tematiche

□□□□□

AREA TEMATICA 1 – FORMAZIONE SUPERIORE

SCHEDA TECNICA 1

Macro tipologia	Tipologia d'azione	Azione
Azioni rivolte alle persone	Formazione	IFTS (16)

1. **Premessa**: come noto la Regione persegue le finalità e gli obiettivi individuati dall'Accordo sulla programmazione dei percorsi dell'IFTS per il triennio 2004-2006 e delle relative misure di sistema sancito dalla Conferenza unificata nella seduta del 25.11.04 attraverso un piano unitario contraddistinto dalla presenza di due specifici programmi d'intervento correlati a differenti modalità di programmazione ed organizzazione delle attività formative.

Il **primo programma d'intervento** concerne i cosiddetti poli formativi per l'istruzione e la formazione tecnica superiore per la cui attivazione la Regione ha approvato, con deliberazione n. 3049 del 21/11/05 uno specifico Avviso per la presentazione delle candidature e, successivamente, ha formalizzato con decreto del Direttore centrale n. 112/06 la relativa graduatoria.

Il **secondo programma di intervento**, oggetto del presente avviso, è finalizzato allo sviluppo e al consolidamento dei cosiddetti progetti pilota al fine di dare continuità formativa, attraverso anche la sperimentazione di nuove figure professionali, ai percorsi IFTS nelle consuete modalità di programmazione.

Il presente Avviso indica pertanto le modalità e i termini di presentazione dei progetti relativi ai percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) per l'annualità 2006/2007 e fa riferimento al seguente quadro normativo e regolamentare:

- la L. 21.12.1978, n. 845;
 - la L. 24.6.1997, n. 196;
 - il D.Lgs. 31.3.1998, n. 112, art. 138;
 - la L.R. n. 76/82;
 - il regolamento recante "Norme per l'attuazione del Programma Operativo Regionale dell'Obiettivo 3" (DPRReg n. 0125/Pres del 20.4.2001 e successive modificazioni ed integrazioni, d'ora in poi «regolamento»;
 - la L. 17.5.1999, n. 144, art. 69 che istituisce il sistema dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS);
 - il Documento «La Formazione Tecnico-Professionale Superiore Integrata (FIS)» approvato il 9.7.1998 dalla Conferenza Unificata Stato/Regioni;
 - l'Accordo per la valutazione e la certificazione dei percorsi IFTS previsti dai progetti pilota 1998/99 sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 2.3.00 (reperibile sul sito Internet www.indire.it alle voci "consultazione", "normativa");
 - l'Accordo sulla programmazione dei percorsi dell'IFTS per il 2000-2001 e delle relative misure di sistema (compreso il Documento tecnico e i relativi Allegati) sancito dalla Conferenza unificata nella seduta del 14.9.00 (reperibile sul sito Internet www.indire.it alle voci "consultazione", "normativa");
 - l'Accordo sulla programmazione dei percorsi dell'IFTS per il 2002-2003 e delle relative misure di sistema (compreso il Documento tecnico e i relativi Allegati) sancito dalla Conferenza unificata nella seduta del 1.8.02 (reperibile sul sito Internet www.indire.it alle voci "consultazione", "normativa");
 - l'Accordo relativo alla determinazione degli standard e delle competenze di cui al Regolamento 31/10/00, n. 436, articoli 4 e 5, sancito dalla Conferenza unificata nella seduta del 19.11.02 (reperibile sul sito Internet www.indire.it alle voci "consultazione", "normativa");
 - l'Accordo relativo agli standard minimi delle competenze tecnico professionali sancito dalla Conferenza unificata nella seduta del 29.04.04;
 - l'Accordo sulla programmazione dei percorsi dell'IFTS per il triennio 2004-2006 e delle relative misure di sistema (compreso il Documento tecnico e i relativi Allegati) sancito dalla Conferenza unificata nella seduta del 25.11.04 (reperibile sul sito Internet www.indire.it alle voci "consultazione", "normativa")
2. **Presupposti e condizioni per la realizzazione del processo di integrazione:** gli elementi fondanti il processo di integrazione costituiscono condizioni indispensabili per la progettazione e la presentazione degli interventi formativi –e pertanto condizioni di ammissibilità all'Avviso – e sono riconducibili a:
- a. progettazione e realizzazione dell'intervento effettuate da un insieme di soggetti appartenenti ai sistemi della formazione professionale regionale, della scuola, dell'università e del mondo del lavoro così come meglio specificato successivamente;
 - b. esistenza e formalizzazione di un Comitato tecnico scientifico di progetto, composto dai rappresentanti dei soggetti associati tra cui il Direttore del corso, con il compito di predisporre il progetto, di verificarne l'andamento in itinere, di rilasciare l'eventuale certificazione intermedia, di espletare gli adempimenti relativi all'accesso, alla selezione, e all'accreditamento delle competenze, nonché di intrattenere con il Comitato regionale IFTS ogni relazione utile al corretto svolgimento del progetto ed alla valutazione dei risultati;
 - c. individuazione di una figura professionale di riferimento tra quelle descritte al successivo punto 8;
 - d. l'elaborazione del sistema di crediti formativi acquisibili durante ed al termine del percorso dell'IFTS, sulla base delle indicazioni contenute nella Nota operativa per la progettazione dei percorsi IFTS 2000-2001 allegata all'Accordo sulla programmazione dei percorsi dell'IFTS per il 2000-2001 e delle relative misure di sistema sancito dalla Conferenza unificata nella seduta del 14.9.00;
 - e. l'impegno alla progettazione e realizzazione dei singoli percorsi e al riconoscimento dei crediti formativi, definiti già in fase di progettazione, da parte dei competenti organi accademici delle Università che partecipano, nella loro autonomia, ai percorsi dell'IFTS;
 - f. sussistenza dei contenuti e delle caratteristiche del percorso, di cui al punto 5.
3. **Soggetti proponenti:** i progetti sono presentati e realizzati da associazioni temporanee o consorzi, che prevedono al proprio interno **un insieme di soggetti appartenenti ai sistemi della formazione professionale regionale, della scuola, dell'università e del lavoro.** Essi devono essere sottoscritti in maniera congiunta obbligatoriamente almeno da:
- a) un soggetto titolare di sedi operative accreditate nel territorio regionale ai sensi della normativa vigente nell'ambito della macrotipologia B – Formazione superiore
 - b) un istituto scolastico superiore, avente sede nel territorio regionale;
 - c) una Università degli studi, di norma, avente/i sede nel territorio regionale;

- d) un'impresa, o più imprese anche associate fra loro, operante/i di norma sul territorio regionale, o una pubblica amministrazione, o un ordine professionale; tali soggetti devono operare in un settore economico attinente al profilo professionale previsto dal progetto formativo.

Nel caso il soggetto di cui al punto a) si configuri come istituto scolastico superiore accreditato nel territorio regionale ai sensi della normativa vigente nell'ambito della macrotipologia B – Formazione superiore - deve essere comunque garantita la presenza all'interno dell'associazione temporanea di un soggetto accreditato nella medesima tipologia appartenente al sistema della formazione professionale regionale.

Le pubbliche amministrazioni evidenzieranno attraverso uno o più atti deliberativi da allegarsi al progetto:

- la volontà di adesione all'associazione;
- i fabbisogni interni di professionalità;
- gli eventuali procedimenti concorsuali finalizzati all'assunzione di figure professionali pertinenti con il profilo proposto.

Per l'Università, l'impegno alla partecipazione alle attività previste nel progetto e al riconoscimento dei crediti deve essere assunto dagli organi accademici competenti (dal/i Rettore/i della/e Università e dal/i Preside/i della/e Facoltà o dal/i Presidente/i del/i Consiglio/i del/i Corso/i di Laurea o di Diploma interessato/i). La/e dichiarazione/i va/vanno allegata/e al progetto; la mancanza di tale documento costituisce elemento di inammissibilità della proposta.

In fase di progettazione le Università che partecipano, nella loro autonomia, ai percorsi dell'IFTS, definiscono il numero minimo di crediti riconoscibili a conclusione dei percorsi stessi, da accertare comunque in sede di valutazione finale, secondo quanto previsto dal richiamato Accordo del 2 marzo 2000.

I progetti potranno prevedere l'eventuale sostegno finanziario oltre che dei soggetti di cui al punto d) anche dei soggetti promotori, di cui all'articolo 8 del "regolamento". Tuttavia, al fine di arricchire la qualità della progettazione e dell'offerta, si ritiene opportuno consentire e favorire la partecipazione e il sostegno anche finanziario alla proposta formativa presentata anche ad ulteriori organismi rappresentativi del contesto di riferimento (es.: associazioni culturali, centri di ricerca, associazioni no profit, associazioni rappresentative di interessi collettivi, ecc.) che si configureranno come soggetti sostenitori.

4. **Quadro giuridico - organizzativo e soggetto gestore:** Prima dell'avvio del progetto dovrà essere costituito una associazione temporanea. Le spese notarili per la sua costituzione sono ammissibili.

In fase di presentazione dei progetti va allegato un accordo sottoscritto dal legale rappresentante di ciascun soggetto associato all'interno del quale sono specificati e sottoscritti:

- a. l'indicazione del soggetto capofila, che dovrà soddisfare i requisiti previsti dall'articolo 5 del "regolamento" ed essere accreditato nella Regione Friuli Venezia Giulia nella macrotipologia B – formazione superiore;
- b. la composizione del comitato tecnico-scientifico del progetto;
- c. ruoli, impegni e obbligazioni dei singoli associati;
- d. l'impegno a rispettare le condizioni del presente Avviso;
- e. l'impegno alla sperimentazione degli standard minimi delle competenze di base e trasversali e delle competenze tecnico - professionali di cui agli Accordi sanciti dalla Conferenza Unificata nelle sedute del 19/11/02 e del 29/04/04;
- f. il quadro giuridico ed organizzativo cui si farà riferimento in caso di approvazione e finanziamento del progetto.

Nell'attuazione complessiva del progetto, il soggetto proponente è tenuto ad osservare la disciplina prevista dal "regolamento". Ciò vale per tutte le fasi di realizzazione del progetto, dalla preparazione dello stesso ai vari momenti che compongono le attività formative in senso lato ed in senso stretto.

5. **Requisiti e caratteristiche del progetto:** i progetti IFTS devono prevedere:

- un numero di allievi minimo di 15 fino a un massimo di 25, prevedendo in tal caso una prevalente strutturazione in gruppi di lavoro (il numero massimo può essere ampliato solo nel caso dell'utilizzo della formazione a distanza); le attività formative dovranno concludersi con almeno 8 allievi;
- una durata di 2 semestri, per un numero di ore pari a 1.200, calcolata al netto delle misure di accompagnamento previste;

- per i lavoratori occupati che non si avvalgono dei percorsi personalizzati il monte ore (pari a 1200 ore) può essere congruamente distribuito in un arco temporale superiore ai 2 semestri (i percorsi dovranno tenere conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e delle modalità di svolgimento);
- un'attività di stage, per i soli allievi disoccupati, non inferiore al 30% del monte ore totale, svolta in luoghi di lavoro, oltre all'attività di formazione pratica; durante lo stesso periodo per gli allievi occupati saranno predisposte opportune esercitazioni pratiche e/o di laboratorio, ovvero specifici project work qualora le mansioni svolte all'interno dell'azienda non siano pertinenti con il profilo di riferimento e gli obiettivi del corso; qualora le stesse siano pertinenti e verificate dal tutor formativo gli allievi occupati non sono tenuti alla frequenza dello stage;
- una docenza composta per almeno il 50% del monte ore corso (al netto delle ore di stage) da esperti provenienti dal mondo della produzione, delle professioni e del lavoro in possesso di una specifica esperienza professionale nel settore maturata per almeno 5 anni;
- la/e sede/i di svolgimento dell'attività formativa, eventualmente anche differenziate, in relazione alle caratteristiche delle strutture e agli obiettivi formativi da conseguire.

Le attività formative devono realizzarsi presso sedi accreditate. È ammissibile il ricorso a sedi didattiche occasionali a fronte di motivate esigenze. L'uso della sede didattica occasionale può essere previsto nel progetto formativo. In tal caso nel progetto medesimo il soggetto proponente descrive in modo puntuale ed esaustivo le motivate esigenze che suggeriscono o impongono l'uso della sede didattica occasionale. L'approvazione del progetto da parte della Direzione centrale comporta, implicitamente, l'autorizzazione all'uso della sede didattica occasionale. Qualora l'uso della sede didattica occasionale non sia previsto nel progetto formativo ma derivi da una diversa organizzazione che si rende opportuna o necessario dopo l'approvazione del progetto medesimo, il soggetto attuatore, prima dell'avvio dell'attività formativa in senso stretto, deve ottenere un'apposita autorizzazione all'uso della sede didattica occasionale. A tale scopo il soggetto attuatore presenta alla Direzione centrale un'apposita domanda nella quale devono essere descritte le ragioni che suggeriscono o impongono l'uso della sede didattica occasionale. L'uso della sede didattica occasionale comporta la sottoscrizione di un'apposita convenzione predisposta secondo il modello Fp5di reperibile sul sito www.formazione.regione.fvg.it voce "Per gli operatori", sezione "Modulistica", "Convenzione di utilizzo di sedi didattiche occasionali". Detta convenzione deve essere sottoscritta dal soggetto attuatore e dal soggetto ospitante e va conservata presso il soggetto attuatore ed allegata al rendiconto di riferimento.

Le sedi di svolgimento dello stage devono rispondere alle norme in materia di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro. Prima dell'avvio dello stage, l'ente deve predisporre unitamente al soggetto ospitante l'apposita convenzione Fp5a reperibile sul sito www.formazione.regione.fvg.it voce "Per gli operatori", sezione "Modulistica", "Convenzione di stage formativo", che va conservata presso l'ente ed allegata al rendiconto di riferimento.

- misure di accompagnamento agli utenti dei corsi, a supporto della frequenza e del conseguimento dei crediti e della certificazione finale (orientamento preventivo alla fase corsuale e comprendente momenti di accoglienza personalizzata, bilancio di competenze, orientamento strettamente inteso e, in un momento successivo alla fase corsuale, - comunque entro 90 giorni dalla fine della stessa - assistenza al placement);
- le predisposizione di materiali didattici, specifici per il percorso proposto, nonché utilizzabili per la successiva diffusione;
- la strutturazione del percorso formativo in Unità Formative Capitalizzabili (UFC);
- la sperimentazione degli standard minimi relativi alle competenze di base e trasversali e tecnico professionali di cui ai citati Accordi.

6. **Destinatari dei percorsi IFTS:** come specificato dal Documento Tecnico allegato all'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 25/11/04 i percorsi IFTS sono di norma rivolti a coloro che non sono in possesso di titolo accademico, ma in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. L'accesso è consentito anche a coloro non in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore (compresi i giovani in uscita dai percorsi triennali di istruzione e formazione – IFP), previo accertamento delle competenze acquisite in precedenti esperienze di istruzione formazione e lavoro, secondo le modalità indicate dall'Allegato E di cui all'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata del 1/8/02. Le Commissioni per l'accesso, la selezione e l'accreditamento delle competenze sono formate dal Comitato tecnico scientifico di progetto integrato dalle professionalità idonee in materia di orientamento e valutazione.

7. **Percorsi personalizzati rivolti ad utenza occupata:** come noto, una delle caratteristiche principali del sistema IFTS è costituita dalla flessibilità dei percorsi, nel senso di permettere inserimenti e uscite differenziate ad allievi particolarmente interessati e motivati a frequentare una o più parti del percorso stesso. Generalmente si tratta di un'utenza costituita da lavoratori occupati che vogliono migliorare e/o riqualificare le loro competenze e abilità professionali. La Regione Friuli Venezia Giulia intende pertanto garantire al maggior numero di persone che necessitano di sottoporsi a programmi di formazione superiore e/o ad approfondimenti professionali un'offerta formativa di qualità realmente spendibile sul mercato del lavoro.

A tal fine viene consentito ai soli soggetti titolari di progetti formativi approvati e finanziati all'interno del presente Avviso di attivare fino ad un massimo di 10 progetti personalizzati relativi all'inserimento nei corsi IFTS di riferimento di soggetti occupati.

Tale possibilità consente:

- il riconoscimento finanziario fino ad un massimo di 10 innesti intermedi di allievi frequentanti;
- una parziale alternativa all'abbandono del corso, tenuto conto che per gli allievi occupati l'iter formativo può manifestarsi come troppo lungo e faticoso;
- una maggiore efficienza ed efficacia del percorso formativo.

La richiesta di attivazione del percorso personalizzato redatta su un apposito formulario che verrà predisposto dalla Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, potrà essere presentata unicamente dal soggetto titolare del percorso IFTS approvato e finanziato e al quale dovrà riferirsi. Il percorso personalizzato, al quale verrà attribuito uno specifico codice corso, non potrà superare le 300 ore. Al termine del percorso personalizzato l'allievo riceverà un Attestato di certificazione intermedia così come previsto dai Documenti della Conferenza Unificata citati in premessa.

A seguito della prima sperimentazione dei percorsi personalizzati IFTS si forniscono alcune precisazioni utili per una corretta ed omogenea gestione delle attività formative.

Il percorso personalizzato IFTS, pur articolandosi curricularmente sulle stesse unità formative capitabilizzabili del progetto IFTS di riferimento, si configura, da un punto di vista amministrativo, come un vero e proprio corso al quale, pertanto, viene attribuito uno specifico codice.

Ciò premesso si conferma:

- a) la possibilità da parte dell'operatore di avviare le attività formative personalizzate preventivamente all'approvazione della proposta progettuale, così come previsto dall'articolo 19, comma 4, del Regolamento recante "Norme per l'attuazione del P.O.R. dell'Obiettivo 3";
- b) l'opportunità dell'utilizzo del registro attualmente in vigore per le "work experience" in quanto il più adatto alle gestione delle presenze nel percorso personalizzato;
- c) la necessità dell'utilizzo della modulistica prevista dal Regolamento relativa alla gestione delle attività (modelli FP1, FP4, FP6 FP7).
- d) la previsione, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 49, comma 10 del citato Regolamento, di una specifica prova finale al termine della quale verrà rilasciata sotto forma di Attestato di Frequenza la Dichiarazione di percorso prevista dall'Allegato F dell'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 1/8/02. Tale Dichiarazione va rilasciata al termine del percorso personalizzato ed indipendentemente dalla sua durata effettiva. Di conseguenza, vista anche la natura e le finalità dei percorsi personalizzati, viene meno il limite del 70% di obbligo frequenza per gli stessi percorsi.

Naturalmente, per i soggetti occupati che intendessero frequentare l'intero percorso formativo vale quanto previsto dal punto 5.

8. **Figure professionali tipo per la progettazione:** i Documenti Tecnici allegato agli Accordi sottoscritti dalla Conferenza Unificata nelle sedute del 1 agosto 2002 e del 25 novembre 2004, individuano le figure professionali di riferimento per la programmazione dei percorsi IFTS su tutto il territorio regionale.

Ciascuna delle figure individuate, relative a più settori economici, può essere articolata in specifici profili regionali. La progettazione dei profili regionali derivanti dalle figure nazionali è effettuata sulla base di Unità Formative Capitabilizzabili di base e trasversali (comuni a tutte le figure) e tecnico professionali specifiche per ciascun profilo.

Fermo restando che il presente Avviso non riguarda figure professionali afferenti ai settori oggetto d'intervento dei Poli formativi IFTS di cui alla deliberazione n. 3049 del 21/11/05, le figure professionali tipo oggetto del presente Avviso, declinabili in profili regionali, sono pertanto le seguenti:

AGRICOLTURA

- 1) Tecnico Superiore delle produzioni vegetali

- 2) Tecnico Superiore delle produzioni animali
- 3) Tecnico Superiore della trasformazione dei prodotti agroindustriali
- 4) Tecnico Superiore della commercializzazione agroindustriali
- 5) Tecnico Superiore della gestione del territorio produttivo agro-ambientale

INDUSTRIA E ARTIGIANATO

- 1) Tecnico Superiore commerciale/marketing/organizzazione vendite
- 2) Tecnico Superiore di disegno e progettazione industriale
- 3) Tecnico Superiore di produzione
- 4) Tecnico Superiore ambiente energia e sicurezza
- 5) Tecnico Superiore per l'amministrazione economico finanziaria e il controllo di gestione
- 6) Tecnico Superiore sistema qualità (prodotto e processo)
- 7) Tecnico Superiore di industrializzazione del prodotto e del processo
- 8) Tecnico Superiore di programmazione produzione logistica
- 9) Tecnico Superiore di informatica industriale
- 10) Tecnico Superiore conduzione manutenzione impianti
- 11) Tecnico Superiore di automazione industriale
- 12) Tecnico Superiore di approvvigionamento economico/finanziario e controllo di gestione
- 13) Tecnico Superiore sistema informativo industriale

EDILIZIA

- 1) Tecnico Superiore nella conduzione di cantiere
- 2) Tecnico Superiore per il rilievo architettonico, la restituzione e la rappresentazione grafica
- 3) Tecnico Superiore rilievi e strumentazioni di telerilevamento

COMMERCIO, TURISMO E TRASPORTI

- 1) Tecnico Superiore della logistica integrata
- 2) Tecnico Superiore dei trasporti e intermodalità
- 3) Tecnico Superiore per le infrastrutture logistiche
- 4) Tecnico Superiore per la mobilità e il trasporto pubblico locale
- 5) Tecnico Superiore per l'assistenza alla direzione di agenzie di viaggio e tour operator
- 6) Tecnico Superiore per l'organizzazione ed il marketing del turismo integrato
- 7) Tecnico Superiore per la ristorazione e la valorizzazione dei prodotti territoriali e delle produzioni tipiche
- 8) Tecnico Superiore per l'assistenza alla direzione di strutture ricettive

SERVIZI PUBBLICI E SERVIZI PRIVATI DI INTERESSE SOCIALE

- 1) Tecnico Superiore per i sistemi di raccolta e smaltimento dei rifiuti
- 2) Tecnico superiore per i servizi idrici
- 3) Tecnico superiore per il monitoraggio e la gestione del territorio e dell'ambiente

SERVIZI ASSICURATIVI E FINANZIARI

1. Tecnico Superiore per le operazioni di sportello nel settore dei servizi finanziari
2. Tecnico Superiore per la gestione del portafoglio nel settore dei servizi finanziari
3. Tecnico Superiore per le operazioni di borsa nel settore dei servizi finanziari
4. Tecnico Superiore per la promozione finanziaria
5. Tecnico Superiore per il marketing nel settore dei servizi finanziari
6. Tecnico Superiore per le attività di call center nel settore dei servizi assicurativi e nel settore dei servizi finanziari
7. Tecnico Superiore per la gestione dei sinistri nel settore dei servizi assicurativi
8. Tecnico Superiore per la vigilanza e l'assistenza nel settore dei servizi assicurativi
9. Tecnico Superiore per le attività organizzative e commerciali nel settore dei servizi assicurativi

Relativamente ai soli comparti "Industria ed artigianato" e "Commercio, turismo e trasporti" possono essere presentate proposte progettuali afferenti le figure professionali sopra descritte purché gli obiettivi ed i contenuti del percorso formativo non siano riferibili ai settori individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3049 del 21/11/05 come pertinenti delle attività riferibili ai cosiddetti Poli formativi IFTS.

I soggetti proponenti che individuano sul territorio di riferimento esigenze di particolare rilievo per la formazione di figure professionali che esulano da quelle indicate (e pertanto non declinabili in profili professionali regionali), ma comunque rientranti nel gruppo 3 - PROFESSIONI INTERMEDIE (TECNICI) della classificazione delle professioni ISTAT (**Allegato 2**), e nel IV livello della classificazione comunitaria (decisione 85/368/CEE) (**Allegato 3**) e non rientranti nei settori di intervento dei Poli formativi IFTS, potranno presentare specifici progetti d'intervento, documentando in maniera dettagliata e mirata le motivazioni sottostanti.

In particolare è necessaria la specifica richiesta da parte dei soggetti di cui al punto 3, d), che verrà allegata al progetto.

La Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca si riserva la facoltà di modificare la denominazione proposta.

Si intendono comunque escluse le professioni regolamentate, con particolare riferimento a quelle del settore sanitario e socio assistenziale.

9. **Attestati intermedi e finali:**

a) La Dichiarazione intermedia dei percorsi IFTS, che si configura come attestato di frequenza, e potrà costituire un credito formativo, è un dispositivo di attestazione inteso a documentare le diverse fasi del percorso formativo e le acquisizioni di gruppi di competenze compiute via via raggiunte.

Può essere rilasciata a tutti i partecipanti, su richiesta degli interessati, in caso di fruizione personalizzata o di uscita anticipata dal percorso.

E' a firma del Direttore del corso quale rappresentante del Comitato Tecnico Scientifico di progetto.

b) L'attestato al termine del percorso di Istruzione e Formazione Tecnica superiore verrà rilasciato secondo il dispositivo di certificazione finale previsto dall'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 2/3/00.

10. **Procedure, modalità e termini per la presentazione dei progetti:** ciascun progetto deve essere presentato sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it sezione Per gli operatori, voce Modulistica. Per accedere al formulario on line i soggetti proponenti devono preventivamente registrarsi sul sito www.formazione.regione.fvg.it sezione Per gli operatori, voce Modulistica – secondo le indicazioni di cui all'**allegato 4** parte integrante del presente avviso. La procedura di registrazione può essere avviata dal giorno successivo all'approvazione del presente avviso. Il mancato utilizzo del formulario previsto è causa di esclusione del progetto dalla valutazione.

Ciascun progetto deve essere presentato anche in forma cartacea, unitamente alla scheda anagrafica. Il formulario va riempito in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate.

I progetti devono essere presentati presso gli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, via San Francesco 37, Trieste, entro le ore 12.00 del **14 luglio 2006**. Nel caso di trasmissione postale a mezzo raccomandata A.R., sono ammessi i progetti pervenuti entro il quindicesimo giorno dalla scadenza del 14 luglio, semprechè recanti timbro postale antecedente alla citata scadenza. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi nel recapito dei progetti, anche nel caso di incuria degli addetti alla consegna, di scioperi o di altri impedimenti causati da forza maggiore. Resta inteso che il recapito del progetto rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il progetto stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Relativamente alla/e impresa/e coinvolta/e nel progetto sperimentale si avrà cura di compilare le parti della Sezione 1A riferite alla/e stessa/e; lo stesso vale per le Pubbliche Amministrazioni e gli ordini professionali.

I soggetti promotori e sostenitori di cui al punto 3 dell'Avviso non sono tenuti alla compilazione della Sezione 1A.

Si raccomanda ai proponenti, qualora la figura nazionale venga declinata in uno specifico profilo regionale, di riportare alla voce denominazione dell'intervento entrambe le diciture (es: tecnico superiore delle produzioni vegetali/denominazione prescelta per il profilo regionale).

Le **misure di accompagnamento** (orientamento preventivo e assistenza al placement) vanno descritte all'interno alla specifica voce del formulario relativa alla descrizione dei moduli. Le misure di accompagnamento, la cui durata massima è stabilita in 100 ore per ciascuna delle due attività ammissibili, non concorrono a formare il monte ore corso. Le misure di accompagnamento dovranno

essere documentate allegando al rendiconto una relazione dettagliata, per ogni singolo allievo, relativa all'attività svolta.

11. **Modalità e criteri per la valutazione dei progetti:** i progetti vengono valutati dalla Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca secondo quanto stabilito dal capo VI del "regolamento". In particolare la valutazione avverrà sulla base dei seguenti 5 criteri che determinano l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti, così suddiviso:

- a) Affidabilità del proponente (composizione delle entrate/investimenti; composizione A.T.; efficienza attività pregresse; adeguatezza rispetto all'attività proposta) fino a punti 23
- b) Coerenza delle motivazioni (motivazioni specifiche; risultati attesi; presenza e ruolo di soggetti promotori e sostenitori) fino a punti 20
- c) Qualità ed organizzazione didattica (descrizione figura professionale, attività di selezione; attività di supporto al processo di apprendimento; descrizione dei moduli/uc; stage; modalità di valutazione; modalità di sensibilizzazione e di pubblicizzazione; aspetti qualificanti dell'organizzazione didattica) fino a punti 42
- d) Congruenza finanziaria (affidabilità rendicontale; parametro ora corso; autofinanziamento) fino a punti 10
- e) Giudizio di sintesi fino a punti 5

Sono ammissibili al finanziamento solamente i progetti che abbiano ottenuto al termine della fase valutativa almeno 60 punti.

Particolare importanza in sede valutativa verrà attribuita a:

1. l'autofinanziamento del progetto. Tenuto conto della volontà dell'Amministrazione Regionale di promuovere il maggior numero di iniziative possibili, verrà considerata sia la partecipazione finanziaria al progetto da parte dei soggetti associati, ma anche dei promotori e dei sostenitori, sia il peso percentuale di tale partecipazione sul costo totale. Tale aspetto verrà valutato all'interno del criterio d) Congruenza finanziaria;
2. l'economicità del progetto. Al fine di promuovere il maggior numero di iniziative possibili verrà pertanto premiato in sede valutativa lo scostamento dal parametro ora/corso massimo ammissibile fino ad un massimo del 15%.
3. la composizione del partenariato, tenuto conto del livello di dettaglio nella definizione dei ruoli, impegni e obbligazioni dei singoli associati. Verranno inoltre premiate quelle descrizioni effettivamente tarate sulla specifica iniziativa corsuale presentata. Tale aspetto verrà valutato all'interno del criterio a) Affidabilità del proponente;
4. i risultati attesi, rientranti sotto la voce Sezione 1B, parte B, punto 10 del formulario. Vanno anche descritti sia con riferimento agli sbocchi occupazionali, certificati dai soggetti di cui al punto 3, d, del presente Avviso, sia ai crediti formativi certificati dalle Università. In merito a quest'ultimo punto, costituirà fattore premiante il numero di crediti formativi ottenibili presso una o più università e relativi a uno o più diplomi di laurea o diplomi universitari. Nel caso il progetto si riferisca ad un'utenza anche occupata, e quindi con una finalizzazione rivolta alla riqualificazione della stessa, verrà evidenziato l'impatto, diretto od indiretto, sui destinatari finali rispetto al contesto di riferimento del progetto stesso.
Tale aspetto verrà valutato all'interno del criterio b) Coerenza delle motivazioni;
5. la presenza di soggetti promotori e sostenitori. Come specificato al precedente punto 3 del presente Avviso, oltre ai promotori previsti dal "regolamento", si ritiene opportuno favorire la presenza di soggetti sostenitori, rappresentativi del contesto di riferimento. Tale aspetto verrà valutato all'interno del criterio b) Coerenza delle motivazioni;
6. la presenza delle misure di accompagnamento. Tale aspetto verrà valutato all'interno del criterio c) Qualità ed organizzazione didattica.

Al fine di promuovere la diffusione dell'esperienza IFTS sull'intero territorio regionale e di assicurare l'equilibrio dell'offerta formativa nelle diverse aree, al termine della valutazione verranno selezionati dalla graduatoria regionale i progetti al primo posto (con il punteggio più elevato) aventi la sede formativa in ciascuna provincia assieme al progetto con il punteggio più elevato avente sede formativa in area montana (compresa nelle fasce A, B e C della DGR 3303/2000). Questi cinque progetti verranno inseriti in una specifica graduatoria secondo il punteggio ottenuto e verranno finanziati secondo l'ordine di questa graduatoria, in base alle risorse disponibili. Nel caso di maggiori disponibilità di risorse verranno finanziati altri progetti secondo l'ordine progressivo della graduatoria regionale complessiva.

La fase di comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:

- pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di approvazione e relative graduatorie;
- nota formale di approvazione (per i soli progetti ammessi al finanziamento) della Regione ai soggetti attuatori. Dalla data di ricevimento decorrono i termini di cantierabilità del progetto;
- inserimento delle graduatorie sul sito internet www.regione.fvg.it/frame-graduatorie.htm

Entro 30 giorni dalla nota formale di approvazione i soggetti proponenti provvederanno ad inviare alla Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca i progetti stessi utilizzando il formulario nazionale reperibile presso il sito Internet dell'Indire www.bdp.it/ifts ai fini del loro inserimento nella banca dati nazionale. Il mancato rispetto di tale termine determinerà la sospensione di qualsiasi erogazione da parte della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca.

I progetti personalizzati, ai quali verrà attribuito un proprio codice corso, verranno valutati in base ai seguenti criteri di ammissibilità:

- a) utilizzo corretto del formulario predisposto dalla Regione;
- b) coerenza e qualità progettuale;
- c) coerenza finanziaria.

12. **Termini di avvio e conclusione delle attività formative:** tutte le attività formative approvate a seguito del presente Avviso dovranno essere avviate entro il 28/11/06 per concludersi entro il 31/05/08. I progetti personalizzati dovranno concludersi entro i termini di conclusione previsti per le attività formative di riferimento.

13. **Risorse finanziarie disponibili e parametri di costo:** il presente Avviso rende disponibili complessivamente 1.008.000,00 Euro, di cui 108.000,00 Euro a favore dei progetti personalizzati.

I progetti devono far riferimento al parametro ora/corso stabilito nella misura massima di 150,00 Euro al netto dell'eventuale autofinanziamento pubblico e privato. Nella predisposizione del preventivo il proponente deve utilizzare la voce di spesa B.2.5. - Erogazione del servizio - indicando il prodotto tra il parametro ora/corso e le ore del progetto.

Il decremento degli allievi durante la realizzazione del progetto formativo determina una automatica rideterminazione del costo ora/corso, e quindi del costo complessivo del progetto, secondo il seguente schema:

- 10 allievi: diminuzione del 15% del costo ora/corso approvato;
- 9 allievi: diminuzione del 20% del costo ora/corso approvato;
- 8 allievi: diminuzione del 25% del costo ora/corso approvato;
- sotto gli 8 allievi: diminuzione del 50% del costo ora/corso approvato.

I progetti personalizzati di cui al precedente punto 7, da presentarsi successivamente all'approvazione dei progetti relativi al presente Avviso, saranno finanziati non in riferimento all'attività formativa già approvata e finanziata, ma all'azione di tutoraggio pedagogico (bilancio delle competenze, tenuta registri, assistenza pedagogica, ecc...) per un massimo del 40% della durata totale dell'intervento personalizzato. Il parametro orario di riferimento per l'attività di tutoraggio è individuato in 18,00 Euro; il contributo massimo assegnabile risulta pertanto pari a 2160,00 Euro. Le risorse destinate ai progetti personalizzati, pari a 108.000,00 saranno oggetto di specifica riserva finanziaria nell'ambito delle disponibilità del POR.

14. **Flussi finanziari:** anticipazione pari all'85% del costo pubblico del progetto ad avvio delle attività; saldo, pari alla differenza tra anticipazione e somma ammessa a rendiconto. Relativamente ai progetti personalizzati il pagamento avverrà a presentazione del rendiconto.

15. **Rendicontazione:** il rendiconto, comprensivo delle misure di accompagnamento, viene presentato alla Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, certificato secondo le modalità stabilite dall'articolo 75 del regolamento, entro 90 giorni dalla conclusione della fase di assistenza al placement. La spesa ammissibile per l'attività di certificazione è pari a 300,00 Euro.

In fase di rendiconto il dato approvato del preventivo verrà riferito alle seguenti voci di spesa:

- B1.2 - Progettazione esecutiva (massimo 5% del costo complessivo di approvazione del progetto)
- B1.3 - Trasferite personale dipendente (limitatamente alle funzioni di progettazione, selezione e elaborazione materiale didattico e FAD)
- B1.4 - Pubblicità e promozione

- B1.5 – Selezione e orientamento partecipanti
- B1.6 – Elaborazione materiale didattico e FAD
- B2.1 – Docenza
- B2.2 – Tutoring (numero massimo di ore di impegno pari alla durata dell'attività formativa in senso stretto)
- B2.9 – Vitto, alloggio e trasporto partecipanti
- B2.10 – Trasferte personale dipendente, docente e non docente (limitatamente alle funzioni di docenza, tutoraggio, commissioni d'esame)
- B2.11 – Assicurazioni
- B2.12 – Esami finali
- B2.13 – Utilizzo locali e attrezzature
- B2.14 – Materiale didattico e di consumo
- B2.15 – Altre spese (relativamente a: fideiussione bancaria o assicurativa; spese costituzione ATI; spese certificazione rendiconto; trasferte docenti esterni se residenti a distanze superiori a 150 km dalla sede di svolgimento principale del progetto; consulenza finanziaria)
- B4.1 – Direzione (numero massimo di ore di impegno pari al 25% della durata dell'attività formativa in senso stretto)
- B4.2 – Coordinamento (numero massimo di ore di impegno pari al 50% della durata dell'attività formativa in senso stretto)
- B4.3 – Trasferte personale dipendente (limitatamente alle funzioni di direzione e coordinamento)
- C.2 – Segreteria/amministrazione (numero massimo di ore di impegno pari al doppio dell'attività formativa in senso stretto)
- C.3 – Servizi ausiliari (numero massimo di ore di impegno pari al 25% della durata dell'attività formativa in senso stretto)
- C.4 – Trasferte personale dipendente – limitatamente alle funzioni dei segreteria/amministrazione e servizi ausiliari)
- C.5 – Illuminazione, forza motrice, acqua
- C.6 – Riscaldamento e condizionamento
- C.7 – Telefono
- C.8 – Spese postali
- C.9 – Assicurazioni
- C.10 – cancelleria e stampati.

Relativamente alle sole misure di accompagnamento, nella predisposizione del rendiconto il proponente utilizzerà le seguenti voci di spesa che verranno comunque evidenziate rispetto alle analoghe voci riferite al percorso formative:

- Orientamento preventivo
 - B2.1 – Docenza
 - B2.2 – Tutoring
 - B2.10 – Trasferte personale dipendente, docente e non docente
- Assistenza al placement
 - B2.2 – Tutoring
 - B2.10 – Trasferte personale dipendente, docente e non docente

Relativamente ai progetti personalizzati, i rendiconti vanno presentati alla Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, certificati secondo le modalità stabilite dall'articolo 75 del regolamento, entro 90 giorni dalla conclusione dell'attività formativa in senso stretto. La spesa ammissibile per l'attività di certificazione è pari a 50,00 Euro. Nel caso di frequenza inferiore a quella prevista il costo complessivo rendicontabile (al massimo il 40% della durata totale) verrà ridotto in proporzione all'effettiva attività formativa frequentata dall'allievo.

Nella predisposizione del rendiconto il proponente farà riferimento alle seguenti voci di spesa: di cui all'**allegato 1**.

- B2.2 – Tutoring (numero massimo di ore di impegno pari al 40% della durata dell'attività formativa); sotto questa voce potranno essere rendicontate le spese sostenute per i commissari d'esame
- B2.15 – Altre spese (spese certificazione rendiconto)

I costi relativi al materiale didattico distribuito all'allievo frequentante il percorso personalizzato sono ricompresi nel costo ora/corso del percorso IFTS di riferimento.

16. **Monitoraggio e valutazione:** i progetti IFTS sono sottoposti al monitoraggio dei Comitati Regionali secondo i criteri definiti a livello nazionale dal Comitato Tecnico di progettazione FIS nonché alla valutazione esterna.
17. **Disposizioni finali:** per tutte le parti non espressamente disciplinate dal presente Avviso si rimanda al regolamento recante "Norme per l'attuazione del Programmazione Operativo Regionale dell'Obiettivo 3" (DPR n. 0125/Pres. del 20.04.2001 e successive modificazioni ed integrazioni).



AREA TEMATICA 2 – FORMAZIONE INTEGRATA TRA I SISTEMI DELLA FORMAZIONE E DELL'ISTRUZIONE

1. L'area tematica "Formazione integrata tra i sistemi della formazione e dell'istruzione" ricomprende una serie di interventi finalizzati a rafforzare il raccordo formazione/istruzione e l'integrazione tra le rispettive politiche con l'obiettivo di favorire fasce di utenza giovane ed adulta in una duplice ottica di sviluppo di competenze e recupero di conoscenze.
2. In particolare gli interventi mirano a rafforzare i curricula del primo, secondo, terzo e quarto anno dell'istruzione, attraverso lo sviluppo di contenuti inerenti l'alfabetizzazione informatica e l'uso di software coerenti con gli indirizzi didattici degli Istituti scolastici; a sviluppare la formazione di base finalizzandola alla certificazione dell'obbligo di istruzione; a realizzare percorsi di pre – professionalizzazione per il potenziamento di abilità di base e per l'acquisizione di competenze di carattere trasversale; a conseguire crediti formativi certificati all'interno del sistema, relativamente ad un istituto secondario di II grado con indirizzo coerente rispetto a quello del percorso formativo; a conseguire un attestato regionale di qualifica o specializzazione attraverso percorsi integrati con gli istituti scolastici.
3. Di seguito vengono illustrate specifiche Schede tecniche relative a ciascuna fattispecie di intervento per le quali, con il presente avviso, si avvia la procedura di presentazione e selezione dei progetti. Ciascuna Scheda tecnica fa riferimento ad una azione fra quelle previste dal Complemento e, in particolare, alle seguenti:

SCHEDA TECNICA 2

Macro tipologia	Tipologia d'azione	Azione
Azioni rivolte alle persone	Formazione	Azioni di integrazione dei curricula scolastici attraverso moduli professionalizzanti per i giovani che proseguono il percorso scolastico secondario dopo il compimento dell'obbligo scolastico (7)

1. **Misura:** A.2 – Inserimento e reinserimento professionale
2. **Tipologia formativa:** azioni integrative extracurricolari (05)
3. **Destinatari:** studenti frequentanti il primo, secondo, terzo e quarto anno di un percorso di istruzione secondaria superiore, non serale, presso un istituto scolastico collocato sul territorio regionale.
4. **Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti:** la titolarità dei progetti è riservata ai soggetti titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale ai sensi del regolamento vigente nell'ambito della macrotipologia A – Obbligo formativo.
Il titolare del progetto realizza l'attività in collaborazione con uno o più Istituti scolastici. Gli enti di formazione e l'istituto o gli istituti scolastici coinvolti sono tenuti alla sottoscrizione di una convenzione che disciplina i reciproci rapporti. Tale convenzione deve essere sottoscritta prima della presentazione del progetto, non deve essere allegata allo stesso ma tenuta a disposizione per eventuali verifiche da parte della Direzione centrale.

5. **Caratteristiche dei percorsi formativi.** Ciascun progetto formativo deve avere una durata (attività formativa in senso stretto) non superiore alle 60 ore qualora lo studente sia iscritto al primo o al secondo anno di un percorso di istruzione secondaria superiore e non superiore alle 80 ore qualora lo studente sia iscritto al terzo e al quarto anno sempre di un percorso di istruzione secondaria superiore. E' ammissibile la presentazione di progetti finalizzati esclusivamente all'acquisizione di competenze relative a software applicativi delle tecnologie informatiche. Le ore di cui sopra sono da realizzarsi interamente nell'anno formativo di riferimento (2006/2007) anche al di fuori del normale curriculum scolastico, con contenuti didattici ad elevata caratterizzazione professionalizzante. Gli enti di formazione sono tenuti a regolarsi per quanto riguarda il computo delle ore di formazione secondo le regole del sistema scolastico.

Ciascun progetto deve concludersi con una prova finale – da realizzare secondo le previsioni dell'articolo 49, comma 10, 11, 12, 13 e 14 del regolamento "Norme per l'attuazione del Programma Operativo regionale dell'Obiettivo 3" di cui al D.P.Reg. 0125/Pres./2001 e successive modifiche e integrazioni – e con il rilascio agli allievi di un attestato di frequenza.

Non sono ammissibili:

- percorsi di maturità integrata, o segmenti formativi rientranti in un percorso di maturità integrata, relativamente agli Istituti professionali di Stato;
- percorsi che prevedono moduli di stage o che si esauriscano in uno stage;
- percorsi che prevedano la trattazione di argomenti e contenuti previsti dal piano di studi scolastico o la reiterazione di contenuti già svolti sempre in ambito scolastico. Sono ammissibili approfondimenti specifici di tali argomenti semprechè tali approfondimenti siano:
 - opportunamente motivati e dettagliati
 - non previsti nel piano di studi stesso;
- percorsi i cui contenuti formativi non rientrino nell'ambito dei software applicativi delle tecnologie informatiche;
- percorsi di istruzione e formazione professionale (IFP) di cui all'Accordo quadro sancito in Conferenza Unificata il 19/6/05;
- percorsi formativi le cui caratteristiche e le cui modalità di inoltro e presentazione non rispondano alle indicazioni previste dal presente capitolo.

6. **Modalità e termini di presentazione:** ciascun progetto deve essere presentato sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it sezione Per gli operatori, voce Modulistica. Per accedere al formulario on line i soggetti proponenti devono preventivamente registrarsi sul sito www.formazione.regione.fvg.it sezione Per gli operatori, voce Modulistica – secondo le indicazioni di cui all'**allegato 4** parte integrante del presente avviso. La procedura di registrazione può essere avviata dal giorno successivo all'approvazione del presente avviso. Il mancato utilizzo del formulario previsto è causa di esclusione del progetto dalla valutazione.

Ciascun progetto deve essere presentato anche in forma cartacea, unitamente alla scheda anagrafica. Il formulario va riempito in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate.

I progetti devono perentoriamente pervenire alla Direzione centrale del Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, via San Francesco 37, Trieste entro le ore 12.00 del **29 giugno 2006**. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi nel recapito dei progetti, anche nel caso di incuria degli addetti alla consegna, di scioperi o di altri impedimenti causati da forza maggiore. Resta inteso che il recapito del progetto rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il progetto stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Nel progetto devono essere chiaramente indicati, **pena l'esclusione dello stesso dalla fase valutativa:**

- la denominazione e l'indirizzo dell'Istituto o degli Istituti scolastico/i coinvolto/i con la specificazione delle eventuali sedi collegate;
- l'indirizzo degli studi dell'Istituto o degli Istituti medesimo/i;
- la classe o le classi interessate all'intervento formativo;
- le sedi formative nel caso non coincidano con quelle dell'ente di formazione Al progetto va allegata, **pena l'inammissibilità del progetto stesso**, la dichiarazione del legale rappresentante dell'Istituto scolastico coinvolto nella quale si afferma che gli argomenti trattati dal corso di formazione professionale non sono previsti dal piano di studi ministeriale; nel caso l'Istituto scolastico coinvolto si configuri come Istituto Professionale di Stato la dichiarazione di cui sopra

dovrà prevedere anche la specificazione che gli argomenti trattati non rientrano nel percorso di maturità integrata. .

Al progetto inoltre deve essere allegata, **pena l'inammissibilità**, una dichiarazione da parte dei legali rappresentanti dell'avvenuta sottoscrizione della convenzione di cui al punto 4.

7. **Modalità di attuazione:** a bando.
8. **Destinazione aree obiettivo 2:** residenza/domicilio degli allievi con imputazione ex post da esplicitare in sede di rendiconto.
9. **Costo ora/corso massimo e numero degli allievi:** il costo ora/corso massimo è pari a euro 90,00. Nella predisposizione del progetto la Sezione D della scheda progetto formativo va compilata con solo riferimento alla voce di spesa B2.5 – Erogazione del servizio, con l'imputazione del costo pari al prodotto tra il parametro ora/corso ed il numero delle ore dell'attività formativa in senso stretto.
In fase di rendicontazione la voce di spesa complessiva di cui al preventivo deve essere ricondotta al quadro dei costi ammissibili di cui all'**allegato. 1**
Il numero minimo di allievi richiesto per avviare il progetto è pari a 14 unità. **Il gruppo classe del progetto può essere costituito da allievi di un'unica classe, di più classi del medesimo Istituto ovvero di più classi di Istituti diversi ma coerenti in quanto a indirizzo scolastico e frequentanti lo stesso anno di corso.**
Il decremento degli allievi durante la realizzazione del progetto formativo determina una automatica rideterminazione del costo ora/corso, e quindi del costo complessivo del progetto, secondo il seguente schema:
 - 10 allievi: diminuzione del 15% del costo ora/corso approvato;
 - 9 allievi: diminuzione del 20% del costo ora/corso approvato;
 - 8 allievi: diminuzione del 25% del costo ora/corso approvato;
 - sotto gli 8 allievi: diminuzione del 50% del costo ora/corso approvato.
10. **Cause di esclusione e di decadenza:** costituiscono causa di esclusione del progetto dalla valutazione oltre a quelle già segnalate:
 - a. la presentazione del progetto da parte di un organismo di formazione che non sia titolare di sedi operative accreditate sul territorio regionale nella macro tipologia A;
 - b. il mancato o incompleto utilizzo della modulistica prevista per la presentazione del progetto;
 - c. la mancata sottoscrizione del progetto da parte del rappresentante legale dell'ente proponente;
 - d. il superamento del parametro di costo ora/corso massimo previsto;
 - e. la presentazione del progetto al di fuori del termine previsto;Costituiscono causa di decadenza dalla titolarità del progetto, con conseguente obbligo alla restituzione degli importi ricevuti a titolo di anticipazione:
 - a. il mancato avvio del progetto entro i termini indicati;
 - b. la mancata conclusione del progetto, con la prova finale, entro i termini stabiliti.
11. **Modalità di valutazione e approvazione:** sistema di ammissibilità, secondo i criteri di cui all'articolo 16, comma 6 del Regolamento. Ai progetti che costituiscono riedizione integrale di progetti già presentati ed approvati dai competenti uffici della Direzione centrale nel precedente anno formativo a seguito dell'Avviso approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2357 del 23 settembre 2005, è confermato in sede di valutazione il giudizio di ammissibilità.

Il finanziamento dei progetti ammissibili sarà effettuato in base al seguente ordine di priorità:

- a. progetti rivolti ad allievi frequentanti il primo anno di un percorso di istruzione scolastica superiore, in base al loro ordine di arrivo
- b. progetti rivolti ad allievi frequentanti il secondo anno di un percorso di istruzione scolastica superiore, in base al loro ordine di arrivo
- c. progetti rivolti ad allievi frequentanti terzo anno di un percorso di istruzione scolastica superiore, in base al loro ordine di arrivo
- d. in base all'ordine di arrivo.

La fase valutativa si conclude con la predisposizione dei seguenti documenti:

1. graduatoria dei progetti approvati con evidenziazione di quelli ammessi al finanziamento;

2. elenchi dei progetti non approvati per non corrispondenza ai criteri di valutazione;
3. elenchi dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più degli elementi essenziali previsti dall'articolo 13 del regolamento.

La mancata rispondenza anche ad uno solo degli elementi di valutazione di cui al citato articolo 16, comma 6, è causa di non ammissibilità al finanziamento del progetto.

La fase di comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:

- pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di approvazione e relative graduatorie;
- nota formale di approvazione (per i soli progetti ammessi al finanziamento) della Regione ai soggetti attuatori;
- inserimento delle graduatorie sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it/ alla Sezione Operatori, voce Graduatorie.

12. **Termini di avvio e conclusione delle attività:** i progetti, relativamente all'attività formativa in senso stretto, devono trovare avvio entro il 30 novembre 2006 e realizzarsi nell'ambito dell'anno scolastico 2006/07. La rinuncia ovvero il mancato avvio delle attività entro i termini sopraindicati determina il subentro dei progetti utilmente collocati nella graduatoria ed aventi titolo. In caso di subentro rimane l'obbligo di concludere le attività entro i termini stabiliti.
13. **Sedi di svolgimento:** Le attività formative devono, di norma, realizzarsi presso sedi accreditate dell'ente di formazione capofila. È ammissibile il ricorso a sedi didattiche occasionali a fronte di motivate esigenze. L'uso della sede didattica occasionale può essere previsto nel progetto formativo. In tal caso nel progetto medesimo il soggetto proponente descrive in modo puntuale ed esaustivo le motivate esigenze che suggeriscono o impongono l'uso della sede didattica occasionale. L'approvazione del progetto da parte della Direzione centrale comporta, implicitamente, l'autorizzazione all'uso della sede didattica occasionale. Qualora l'uso della sede didattica occasionale non sia previsto nel progetto formativo ma derivi da una diversa organizzazione che si rende opportuna o necessario dopo l'approvazione del progetto medesimo, il soggetto attuatore, prima dell'avvio dell'attività formativa in senso stretto, deve ottenere un'apposita autorizzazione all'uso della sede didattica occasionale. A tale scopo il soggetto attuatore presenta alla Direzione centrale un'apposita domanda nella quale devono essere descritte le ragioni che suggeriscono o impongono l'uso della sede didattica occasionale. L'uso della sede didattica occasionale comporta la sottoscrizione di un'apposita convenzione predisposta secondo il modello Fpsedi reperibile sul sito www.formazione.regione.fvg.it voce "Per gli operatori", sezione "Modulistica", "Convenzione di utilizzo di sedi didattiche occasionali". Detta convenzione deve essere sottoscritta dal soggetto attuatore e dal soggetto ospitante e va conservata presso il soggetto attuarie ed allegata al rendiconto di riferimento.
14. **Flussi finanziari:** anticipazione dell'85% del costo pubblico del progetto ad avvio delle attività; saldo, pari alla differenza tra anticipazione e somma ammessa a rendiconto, a presentazione del rendiconto certificato ai sensi della normativa vigente. Tutti i trasferimenti finanziari della Regione a favore del soggetto attuatore prima della certificazione e/o controllo del rendiconto, devono essere coperti da fideiussione bancaria o assicurativa.
15. **Disponibilità finanziaria:** euro 1.000.000,00
16. **Rendicontazione:** il rendiconto viene presentato alla Regione, certificato secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, entro 90 giorni dalla conclusione dell'attività formativa in senso stretto. Il costo massimo per la certificazione del rendiconto è pari a 200,00 Euro.
A fronte del costo massimo del progetto, definito in forma aggregata in fase di approvazione, il rendiconto deve presentare un dettaglio analitico dei costi sostenuti, secondo le indicazioni di cui all'**allegato 1**.
17. **Controllo e monitoraggio:** Il soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni della Regione in tema di rilevazione delle spese sostenute. Deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione didattica e contabile durante le verifiche in loco.



SCHEDA TECNICA 2		
Macro tipologia	Tipologia d'azione	Azione
Azioni rivolte alle persone	Formazione	Alfabetizzazione e formazione (12SCR)

1. **Misura**: B.1 inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati
2. **Tipologia formativa**: azioni integrative extra curricolari (5)
3. **Destinatari**: popolazione in età attiva occupata e/o disoccupata senza titolo di studio e qualifica professionale nelle seguenti condizioni: detenuti ed ex detenuti; cittadini extracomunitari; nomadi; tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti; alcolisti ed ex alcolisti.
4. **Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti**: i progetti devono essere presentati da soggetti titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale ai sensi della normativa vigente nell'ambito della macrotipologia CS – Formazione continua e permanente per ambiti speciali. Non si ammette la presentazione da parte dei suddetti soggetti in forma di associazione temporanea.
5. **Modalità di attuazione**: a bando.

Modalità e termini di presentazione: ciascun progetto deve essere presentato sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it sezione Per gli operatori, voce Modulistica. Per accedere al formulario on line i soggetti proponenti devono preventivamente registrarsi sul sito www.formazione.regione.fvg.it sezione Per gli operatori, voce Modulistica – secondo le indicazioni di cui all'**allegato 4** parte integrante del presente avviso. La procedura di registrazione può essere avviata dal giorno successivo all'approvazione del presente avviso. Il mancato utilizzo del formulario previsto è causa di esclusione del progetto dalla valutazione.

Ciascun progetto deve essere presentato anche in forma cartacea, unitamente alla scheda anagrafica. Il formulario va riempito in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate.

I progetti devono essere presentati presso gli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, via San Francesco 37, Trieste, entro le ore 12.00 del **29 giugno 2006**. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi nel recapito dei progetti, anche nel caso di incuria degli addetti alla consegna, di scioperi o di altri impedimenti causati da forza maggiore. Resta inteso che il recapito del progetto rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il progetto stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

6. **Articolazione dei percorsi formativi**: il percorso formativo deve prevedere una stretta collaborazione tra i Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta istituiti ai sensi dell'O.M. n. 455 del 29/7/97 e i soggetti titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale ai sensi del regolamento vigente nell'ambito della macrotipologia CS – Formazione continua e permanente per ambiti speciali. Le modalità di collaborazione tra tali soggetti dovranno essere definite attraverso la sottoscrizione di un'apposita convenzione conforme al modello reperibile al sito Internet www.formazione.regione.fvg.it alla Sezione "Operatori", Voce " Avvisi e bandi". Tale convenzione dovrà essere allegata al progetto, pena l'invalidità dello stesso.

Requisiti dei progetti: i progetti in questione dovranno caratterizzarsi come esperienze pilota di percorsi integrati finalizzati all'acquisizione delle competenze di base dell'istruzione e di competenze professionali con una forte valenza di orientamento. L'impianto progettuale prevederà la seguente macroarticolazione modulare:

- Sensibilizzazione dei formatori (20 ore). Contenuti: omogeneizzazione e socializzazione sulle procedure di programmazione degli interventi e sulle metodologie di insegnamento. Destinatari: docenti dei Centri Territoriali Permanenti e formatori. Canale di finanziamento: Ministero Istruzione,

Università e Ricerca. Soggetto attuatore: Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta.

- Orientamento in ingresso (20 ore). Contenuti: predisposizione del bilancio di competenze; rimotivazione; accoglienza e definizione dei termini del patto formativo. Canale di finanziamento: Ministero Istruzione, Università e Ricerca. Soggetto attuatore: Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta.
- Formazione generale di base (350 ore). Questa formazione è finalizzata, anche attraverso percorsi di tipo personalizzato alla certificazione dell'obbligo di istruzione (licenza media). Finanziamento: Ministero Istruzione, Università e Ricerca. Soggetto attuatore: Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta.
- Pre Professionalizzazione (da 120 a 190 ore). Finanziamento: FSE - Regione Friuli Venezia Giulia. Soggetto attuatore: soggetti titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale ai sensi del regolamento vigente nell'ambito della macrotipologia C - Ambiti speciali. Tale percorso è rivolto sia al potenziamento delle abilità di base contestualizzate in ambito lavorativo sia all'acquisizione di determinate competenze di tipo trasversale (alfabetizzazione informatica e multimediale, lingue straniere, organizzazione aziendale e sistemi di qualità, ecc...) Dovrà essere previsto inoltre un modulo relativo alle tecniche e agli strumenti di ricerca attiva del lavoro nonché un modulo di due ore relativo alla Borsa Lavoro regionale. Inoltre **pena l'esclusione del progetto dalla fase di valutazione** devono essere previste due ore di lezione relative alla normativa in tema di cittadinanza.

Tutti i progetti dovranno prevedere la puntuale descrizione delle attività formative finanziate dalla Regione attraverso l'obiettivo 3 del FSE nell'apposito Formulario. Il proponente avrà cura di riportare nell'apposita voce accanto alla denominazione del progetto la specifica SCR.

Si avrà cura di riportare in allegato, pena l'invalidità del progetto alla fase di valutazione, anche la descrizione dei moduli non finanziati direttamente dal FSE utilizzando preferibilmente lo schema predisposto per la descrizione dei moduli di pre professionalizzazione.

Dovrà essere inoltre prevista la costituzione formale di un Gruppo di Pilotaggio composto da docenti e formatori così come previsto dalla convenzione. A tale gruppo di pilotaggio spetteranno i compiti di programmazione di dettaglio dell'attività integrata e sua verifica, di monitoraggio dell'attuazione e della valutazione e della diffusione dei risultati. Le prestazioni del Direttore del CFP o suo delegato e dei docenti del CFP vanno imputate con riferimento al costo orario da busta paga moltiplicato per le ore di impegno. Le prestazioni del Coordinatore del Centro Territoriale o suo delegato e dei docenti statali vanno imputate con i medesimi criteri previsti per il personale del CFP qualora si tratti di attività ordinaria. Qualora, invece, nell'ambito dell'organizzazione del Centro Territoriale, la prestazione si configuri come straordinaria rispetto a quelle normalmente dovute, i costi dovranno essere tarati coerentemente a quanto previsto dal Regolamento in ordine alle attività dei non dipendenti. In tali casi si richiede una specifica nota di incarico da parte dell'organo istituzionalmente preposto.

Alla fine del percorso verrà rilasciato all'allievo da parte della commissione esaminatrice oltre alla certificazione dell'obbligo di istruzione ai sensi della Circolare ministeriale 620 del 15/2/2000, un attestato di frequenza, relativo al modulo di pre professionalizzazione che dovrà prevedere l'esplicitazione delle competenze acquisite e la durata e la denominazione dei singoli contenuti di apprendimento frequentati. Tale attestato di frequenza si configurerà come un vero e proprio credito da potersi utilizzare anche all'interno del sistema formativo regionale. La commissione esaminatrice dovrà ricomprendere almeno due membri del gruppo di pilotaggio in rappresentanza dell'organismo di formazione professionale, ai fini della definizione del credito formativo di cui sopra.

L'orario dei corsi dovrà essere previsto nella fascia pomeridiana - serale e comunque verrà concordato in funzione delle esigenze espresse dall'utenza.

7. **Destinazione aree obiettivo 2:** l'allocazione degli interventi all'interno delle disponibilità finanziarie riservate a dette zone avviene sulla base della localizzazione del Centro territoriale permanente per l'istruzione e la formazione in età adulta coinvolto nel progetto integrato.
8. **Costo ora/corso e numero minimo allievi:** il costo ora/corso massimo è pari a 140,00 Euro. Nella predisposizione del preventivo il proponente deve utilizzare la voce di spesa B. 2.5. -Erogazione del servizio- indicando il prodotto tra il parametro ora/corso ed il numero delle ore dell'attività formativa in senso stretto. In fase di rendicontazione il costo complessivo effettivamente sostenuto deve rientrare nel quadro delle voci di spesa di cui all'**allegato 1**, nei limiti dallo stesso stabiliti e con imputazione analitica su ciascuna voce.

Le attività formative dovranno essere avviate con almeno 12 allievi fatti salvi quelli rivolti ad un'utenza detenuta dove il numero minimo richiesto è di 8 allievi. Nel caso durante la realizzazione del progetto formativo si verifichi una diminuzione nel numero degli allievi, si provvederà ad una rideterminazione automatica del costo ora/corso, e quindi del costo complessivo del progetto, in base al seguente schema:

- 10 allievi: diminuzione del 5% del costo ora/corso approvato;
- 9 allievi: diminuzione del 15% del costo ora/corso approvato;
- 8 allievi: diminuzione del 20% del costo ora/corso approvato;
- sotto gli 8 allievi: diminuzione del 10% del costo ora/corso approvato per ciascun allievo in meno.

Le percentuali di cui sopra non valgono per le attività formative rivolte ad utenza detenuta, per le quali si provvederà ad una rideterminazione del costo ora/corso pari al 15% di quello approvato nel caso il numero degli allievi scenda sotto le 8 unità.

10. **Cause di esclusione e di decadenza:** costituiscono causa di esclusione del progetto dalla valutazione oltre a quelle già segnalate:

- la presentazione del progetto da parte di un organismo di formazione che non sia titolare di sedi operative accreditate sul territorio regionale nella macro tipologia C/S;
- il mancato o incompleto utilizzo della modulistica prevista per la presentazione del progetto;
- la mancata sottoscrizione del progetto da parte del rappresentante legale dell'ente proponente;
- il superamento del parametro di costo ora/corso massimo previsto;
- la presentazione del progetto al di fuori del termine previsto;

Costituiscono causa di decadenza dalla titolarità del progetto, con conseguente obbligo alla restituzione degli importi ricevuti a titolo di anticipazione:

il mancato avvio del progetto entro i termini indicati;

la mancata conclusione del progetto, con la prova finale, entro i termini stabiliti

11. **Modalità di valutazione e approvazione:** sistema comparativo, sulla base dei seguenti criteri così articolati:

a) affidabilità del proponente, fino a punti 24 (efficienza relativa alle eventuali attività pregresse; adeguatezza rispetto all'attività proposta)

b) coerenza delle motivazioni, fino a punti 22 (motivazioni specifiche; risultati attesi)

c) qualità ed organizzazione didattica, fino a punti 38 (abilità e competenze dei formati; attività di supporto al processo di apprendimento; organizzazione logistica; descrizione dei singoli moduli /UFC; modalità di valutazione; modalità di sensibilizzazione e pubblicizzazione; presenza di un sistema di certificazione della qualità)

d) congruenza finanziaria, fino a punti 11 (parametro di costo ora/corso; affidabilità rendicontale; gestione finanziaria)

e) giudizio di sintesi, fino a punti 5

Totale: punti 100

La soglia minima di punteggio per l'utile inserimento in graduatoria è fissata in 50 punti.

I progetti valutati vengono ordinati in apposite graduatorie secondo l'ordine decrescente di punteggio, con l'evidenziazione di quelli ammessi al finanziamento. Vengono altresì predisposti elenchi dei progetti non approvati e/o esclusi dalla valutazione.

La fase di comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:

- pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di approvazione e relative graduatorie;
- nota formale di approvazione (per i soli progetti ammessi al finanziamento) della Regione ai soggetti attuatori. Dalla data di ricevimento decorrono i termini di cantierabilità del progetto;
- inserimento delle graduatorie sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it alla Sezione "Operatori", Voce "Graduatorie".

12. **Termini di avvio e conclusione delle attività:** i progetti, relativamente all'attività formativa in senso stretto, devono trovare avvio entro il 15 novembre 2006 e realizzarsi nell'ambito dell'anno scolastico 2006/07. La rinuncia ovvero il mancato avvio delle attività entro i termini di avvio determina il subentro dei progetti utilmente collocati in graduatoria ed aventi titolo. In caso di subentro rimane l'obbligo di concludere l'attività entro i termini.

13. **Sedi di svolgimento:** Le attività formative devono, di norma, realizzarsi presso sedi accreditate dell'ente di formazione capofila. È ammissibile il ricorso a sedi didattiche occasionali a fronte di motivate

esigenze. L'uso della sede didattica occasionale può essere previsto nel progetto formativo. In tal caso nel progetto medesimo il soggetto proponente descrive in modo puntuale ed esaustivo le motivate esigenze che suggeriscono o impongono l'uso della sede didattica a occasionale. L'approvazione del progetto da parte della Direzione centrale comporta, implicitamente, l'autorizzazione all'uso della sede didattica occasionale. Qualora l'uso della sede didattica occasionale non sia previsto nel progetto formativo ma derivi da una diversa organizzazione che si rende opportuna o necessario dopo l'approvazione del progetto medesimo, il soggetto attuatore, prima dell'avvio dell'attività formativa in senso stretto, deve ottenere un'apposita autorizzazione all'uso della sede didattica occasionale. A tale scopo il soggetto attuatore presenta alla Direzione centrale un'apposita domanda nella quale devono essere descritte le ragioni che suggeriscono o impongono l'uso della sede didattica occasionale. L'uso della sede didattica occasionale comporta la sottoscrizione di un'apposita convenzione predisposta secondo il modello Fpsedi reperibile sul sito www.formazione.regione.fvg.it voce "Per gli operatori", sezione "Modulistica", "Convenzione di utilizzo di sedi didattiche occasionali". Detta convenzione deve essere sottoscritta dal soggetto attuatore e dal soggetto ospitante e va conservata presso il soggetto attuatore ed allegata al rendiconto di riferimento.

14. **Flussi finanziari:** anticipazione del 85% del costo pubblico del progetto ad avvio delle attività; saldo, pari alla differenza tra anticipazione e somma ammessa a rendiconto, a presentazione del rendiconto certificato ai sensi della normativa vigente. Tutti i trasferimenti finanziari della Regione a favore del soggetto attuatore prima della certificazione e/o controllo del rendiconto, devono essere coperti da fidejussione bancaria o assicurativa, fatti salvi i casi in cui la titolarità del progetto è di soggetti che, secondo la normativa vigente, ne sono esenti.

15. **Disponibilità finanziaria:**

<i>Non area ob. 2</i>	<i>Area ob. 2</i>	<i>Totale</i>
Euro 187.500,00	Euro 62.500,00	Euro 250.000,00

16. **Rendicontazione:** il rendiconto viene presentato alla Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, via San Francesco 37, Trieste, certificato secondo le modalità previste dalla normativa vigente, entro 90 giorni dalla conclusione dell'attività formativa in senso stretto. Il costo massimo per la certificazione del rendiconto è pari a 200,00Euro.

A fronte del costo massimo del progetto, definito in forma aggregata in fase di approvazione, il rendiconto deve presentare un dettaglio analitico dei costi sostenuti, secondo le indicazioni di cui all'**allegato 1**.

17. **Controllo e monitoraggio:** il soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni della Regione in tema di rilevazione delle spese sostenute. Il soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione didattica e contabile durante le verifiche in loco.

[] [] [] [] []

SCHEDA TECNICA 3		
Macro tipologia	Tipologia d'azione	Azione
Azioni rivolte alle persone	Formazione	Interventi finalizzati al consolidamento e allargamento della cultura generale e delle competenze sociali (38SCR)

1. **Misura:** C.4 – Formazione permanente

2. **Attività:**
 - a. formazione generale di base finalizzata alla certificazione dell'obbligo di istruzione
 - b. percorsi di pre professionalizzazione rivolti sia al potenziamento delle abilità di base contestualizzate in ambito lavorativo sia all'acquisizione di determinate competenze tipo trasversale
3. **Tipologia formativa:** azioni integrative extra curricolari (5)
4. **Destinatari:** popolazione in età attiva occupata e/o disoccupata senza titolo di studio e qualifica professionale.
5. **Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti:** i progetti devono essere presentati da soggetti titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale ai sensi della normativa vigente nell'ambito della macrotipologia C – Formazione continua e prima formazione per gli adulti . Non si ammette la presentazione da parte dei suddetti soggetti in forma di associazione temporanea.
6. **Modalità di attuazione:** a bando.
7. **Modalità e termini di presentazione:** I progetti devono essere presentati presso gli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, via San Francesco 37, Trieste, entro le ore 12.00 del 29 giugno 2006. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi nel recapito dei progetti, anche nel caso di incuria degli addetti alla consegna, di scioperi o di altri impedimenti causati da forza maggiore. Resta inteso che il recapito del progetto rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il progetto stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Ciascun progetto deve essere presentato sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it sezione Per gli operatori, voce Modulistica. Per accedere al formulario on line i soggetti proponenti devono preventivamente registrarsi sul sito www.formazione.regione.fvg.it sezione Per gli operatori, voce Modulistica – secondo le indicazioni di cui all'**allegato 4** parte integrante del presente avviso. La procedura di registrazione può essere avviata dal giorno successivo all'approvazione del presente avviso. Il mancato utilizzo del formulario previsto è causa di esclusione del progetto dalla valutazione.

Ciascun progetto deve essere presentato anche in forma cartacea, unitamente alla scheda anagrafica. Il formulario va riempito in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate.
8. **Articolazione dei percorsi formativi:** il percorso formativo deve prevedere una stretta collaborazione tra i Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta istituiti ai sensi dell'O.M. n. 455 del 29/7/97 e i soggetti titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale ai sensi del regolamento vigente nell'ambito della macrotipologia C. Le modalità di collaborazione tra tali soggetti dovranno essere definite attraverso la sottoscrizione di un'apposita convenzione conforme al modello, reperibile al sito Internet www.formazione.regione.fvg.it alla Sezione "Operatori", Voce "Avvisi e bandi". Tale convenzione, dovrà essere allegata al progetto pena l'inammissibilità dello stesso.

Requisiti dei progetti: i progetti in questione dovranno caratterizzarsi come esperienze pilota di percorsi integrati finalizzati all'acquisizione delle competenze di base dell'istruzione e di competenze pre professionalizzanti con una forte valenza di orientamento. L'impianto progettuale prevederà la seguente macroarticolazione modulare:

 - Sensibilizzazione dei formatori (20 ore). Contenuti: omogeneizzazione e socializzazione sulle procedure di programmazione degli interventi e sulle metodologie di insegnamento. Destinatari: docenti dei Centri Territoriali Permanenti e formatori. Canale di finanziamento: Ministero Istruzione, Università e Ricerca. Soggetto attuatore: Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta.
 - Orientamento in ingresso (20 ore). Contenuti: predisposizione del bilancio di competenze; rimotivazione; accoglienza e definizione dei termini del patto formativo. Canale di finanziamento: Ministero Istruzione, Università e Ricerca. Soggetto attuatore: Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta.
 - Formazione generale di base (350 ore). Questa formazione è prettamente finalizzata, anche attraverso percorsi di tipo personalizzato, alla certificazione dell'obbligo di istruzione (licenza media). Finanziamento: Ministero Istruzione, Università e Ricerca. Soggetto attuatore: Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta.

- Pre Professionalizzazione (da 120 a 190 ore). Finanziamento: FSE - Regione Friuli Venezia Giulia. Soggetto attuatore: i soggetti titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale ai sensi del regolamento vigente nell'ambito della macrotipologia C - Formazione continua e prima formazione per gli adulti. Tale percorso è rivolto sia al potenziamento delle abilità di base contestualizzate in ambito lavorativo sia all'acquisizione di determinate competenze di tipo trasversale (alfabetizzazione informatica e multimediale, lingue straniere, organizzazione aziendale e sistemi di qualità, ecc...) Dovrà essere previsto inoltre un modulo relativo alle tecniche e agli strumenti di ricerca attiva del lavoro nonché un modulo di due ore relativo alla Borsa Lavoro regionale.

Tutti i progetti dovranno prevedere la puntuale descrizione delle attività formative finanziate dalla Regione attraverso l'obiettivo 3 del FSE nell'apposito Formulario. Il proponente avrà cura di riportare nell'apposita voce accanto alla denominazione del progetto la specifica SCR.

Si avrà cura di riportare in allegato, pena l'invalidità del progetto alla fase di valutazione, anche la descrizione dei moduli non finanziati direttamente dal FSE utilizzando preferibilmente lo schema predisposto per la descrizione dei moduli di pre professionalizzazione.

Dovrà essere inoltre prevista la costituzione formale di un Gruppo di Pilotaggio composto da docenti e formatori così come previsto dalla convenzione. A tale gruppo di pilotaggio spetteranno i compiti di programmazione di dettaglio dell'attività integrata e sua verifica, di monitoraggio dell'attuazione e della valutazione e della diffusione dei risultati. Le prestazioni del Direttore del CFP o suo delegato e dei docenti del CFP vanno imputate con riferimento al costo orario da busta paga moltiplicato per le ore di impegno. Le prestazioni del Coordinatore del Centro territoriale o suo delegato e dei docenti statali vanno imputate con i medesimi criteri previsti per il personale del CFP qualora si tratti di attività ordinaria. Qualora, invece, nell'ambito dell'organizzazione del Centro Territoriale, la prestazione si configuri come straordinaria rispetto a quelle normalmente dovute, i costi dovranno essere tarati coerentemente a quanto previsto dal Regolamento in ordine alle attività dei non dipendenti. In tali casi si richiede una specifica nota di incarico da parte dell'organo istituzionalmente preposto.

Alla fine del percorso verrà rilasciato all'allievo da parte della commissione esaminatrice oltre alla certificazione dell'obbligo di istruzione ai sensi della Circolare ministeriale 620 del 15/2/2000, un attestato di frequenza, relativo al modulo di pre professionalizzazione che dovrà prevedere l'esplicitazione delle competenze acquisite e la durata e la denominazione dei singoli contenuti di apprendimento frequentati. Tale attestato di frequenza si configurerà come un vero e proprio credito da potersi utilizzare anche all'interno del sistema formativo regionale. La commissione esaminatrice dovrà ricomprendere almeno due membri del gruppo di pilotaggio in rappresentanza dell'organismo di formazione professionale, ai fini della definizione del credito formativo di cui sopra.

L'orario dei corsi dovrà essere previsto nella fascia pomeridiana - serale e comunque verrà concordato in funzione delle esigenze espresse dall'utenza.

9. **Destinazione aree obiettivo 2:** l'allocatione degli interventi all'interno delle disponibilità finanziarie riservate a dette zone avviene sulla base della localizzazione dell'Istituto scolastico superiore e/o del Centro territoriale permanente per l'istruzione e la formazione in età adulta coinvolto nel progetto integrato.
10. **Costo ora/corso e numero minimo allievi:** il costo ora/corso massimo è pari a 140,00 Euro. Nella predisposizione del preventivo il proponente deve utilizzare la voce di spesa B. 2.5. -Erogazione del servizio- indicando il prodotto tra il parametro ora/corso ed il numero delle ore dell'attività formativa in senso stretto. In fase di rendicontazione il costo complessivo effettivamente sostenuto deve rientrare nel quadro delle voci di spesa di cui all'**allegato 1**, nei limiti dallo stesso stabiliti e con imputazione analitica su ciascuna voce.
Le attività formative dovranno essere avviate con almeno 12 allievi fatti salvi quelli rivolti ad un'utenza detenuta dove il numero minimo richiesto è di 8 allievi. Nel caso durante la realizzazione del progetto formativo si verifichi una diminuzione nel numero degli allievi, si provvederà ad una rideterminazione automatica del costo ora/corso, e quindi del costo complessivo del progetto, in base al seguente schema:
 - 10 allievi: diminuzione del 5% del costo ora/corso approvato;
 - 9 allievi: diminuzione del 15% del costo ora/corso approvato;
 - 8 allievi: diminuzione del 20% del costo ora/corso approvato;
 - sotto gli 8 allievi: diminuzione del 10% del costo ora/corso approvato per ciascun allievo in meno.

11. **Cause di esclusione e di decadenza:** costituiscono causa di esclusione del progetto dalla valutazione oltre a quelle già segnalate:

- la presentazione del progetto da parte di un organismo di formazione che non sia titolare di sedi operative accreditate sul territorio regionale nella macro tipologia C;
- il mancato o incompleto utilizzo della modulistica prevista per la presentazione del progetto;
- la mancata sottoscrizione del progetto da parte del rappresentante legale dell'ente proponente;
- il superamento del parametro di costo ora/corso massimo previsto;
- la presentazione del progetto al di fuori del termine previsto;

Costituiscono causa di decadenza dalla titolarità del progetto, con conseguente obbligo alla restituzione degli importi ricevuti a titolo di anticipazione:

il mancato avvio del progetto entro i termini indicati;

la mancata conclusione del progetto, con la prova finale, entro i termini stabiliti

Modalità di valutazione e approvazione: sistema comparativo, sulla base dei seguenti criteri così articolati:

- a) affidabilità del proponente, fino a punti 24 (efficienza relativa alle eventuali attività pregresse; adeguatezza rispetto all'attività proposta)
- b) coerenza delle motivazioni, fino a punti 22 (motivazioni specifiche; risultati attesi)
- c) qualità ed organizzazione didattica, fino a punti 38 (abilità e competenze dei formati; attività di supporto al processo di apprendimento; organizzazione logistica; descrizione dei singoli moduli /UFC; modalità di valutazione; modalità di sensibilizzazione e pubblicizzazione; presenza di un sistema di certificazione della qualità)
- d) congruenza finanziaria, fino a punti 11 (parametro di costo ora/corso; affidabilità rendicontale; gestione finanziaria)
- e) giudizio di sintesi, fino a punti 5

Totale: punti 100

La soglia minima di punteggio per l'utile inserimento in graduatoria è fissata in 50 punti.

I progetti valutati vengono ordinati in apposite graduatorie secondo l'ordine decrescente di punteggio, con l'evidenziazione di quelli ammessi al finanziamento. Vengono altresì predisposti elenchi dei progetti non approvati e/o esclusi dalla valutazione.

La fase di comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:

- pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di approvazione e relative graduatorie;
- nota formale di approvazione (per i soli progetti ammessi al finanziamento) della Regione ai soggetti attuatori. Dalla data di ricevimento decorrono i termini di cantierabilità del progetto;
- inserimento delle graduatorie sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it alla Sezione "Operatori", Voce "Graduatorie".

12. **Termini di avvio e conclusione delle attività:** i progetti, relativamente all'attività formativa in senso stretto, devono trovare avvio entro il 15 novembre 2006 e realizzarsi nell'ambito dell'anno scolastico 2006/07. La rinuncia ovvero il mancato avvio delle attività entro i termini sopraindicati determina il subentro dei progetti utilmente collocati in graduatoria ed aventi titolo. In caso di subentro rimane l'obbligo di concludere l'attività entro i termini stabiliti.

13. **Sedi di svolgimento:** Le attività formative devono, di norma, realizzarsi presso sedi accreditate dell'ente di formazione capofila. È ammissibile il ricorso a sedi didattiche occasionali a fronte di motivate esigenze. L'uso della sede didattica occasionale può essere previsto nel progetto formativo. In tal caso nel progetto medesimo il soggetto proponente descrive in modo puntuale ed esaustivo le motivate esigenze che suggeriscono o impongono l'uso della sede didattica occasionale. L'approvazione del progetto da parte della Direzione centrale comporta, implicitamente, l'autorizzazione all'uso della sede didattica occasionale. Qualora l'uso della sede didattica occasionale non sia previsto nel progetto formativo ma derivi da una diversa organizzazione che si rende opportuna o necessario dopo l'approvazione del progetto medesimo, il soggetto attuatore, prima dell'avvio dell'attività formativa in senso stretto, deve ottenere un'apposita autorizzazione all'uso della sede didattica occasionale. A tale scopo il soggetto attuatore presenta alla Direzione centrale un'apposita domanda nella quale devono essere descritte le ragioni che suggeriscono o impongono l'uso della sede didattica occasionale. L'uso della sede didattica occasionale comporta la sottoscrizione di un'apposita convenzione predisposta secondo il modello Fpsedi reperibile sul sito www.formazione.regione.fvg.it voce "Per gli operatori", sezione "Modulistica", "Convenzione di

utilizzo di sedi didattiche occasionali". Detta convenzione deve essere sottoscritta dal soggetto attuatore e dal soggetto ospitante e va conservata presso il soggetto attuarie ed allegata al rendiconto di riferimento.

14. **Flussi finanziari:** anticipazione del 85% del costo pubblico del progetto ad avvio delle attività; saldo, pari alla differenza tra anticipazione e somma ammessa a rendiconto, a presentazione del rendiconto certificato ai sensi della normativa vigente. Tutti i trasferimenti finanziari della Regione a favore del soggetto attuatore prima della certificazione e/o controllo del rendiconto, devono essere coperti da fideiussione bancaria o assicurativa, fatti salvi i casi in cui la titolarità del progetto è di soggetti che, secondo la normativa vigente, ne sono esenti.

15. **Disponibilità finanziaria:**

<i>Non area ob. 2</i>	<i>Area ob. 2</i>	<i>Totale</i>
Euro 225.000,00	Euro 75.000,00	Euro 300.000,00

16. **Rendicontazione:** il rendiconto viene presentato alla Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, via San Francesco 37, Trieste, certificato secondo le modalità previste dalla normativa vigente, entro 90 giorni dalla conclusione dell'attività formativa in senso stretto. Il costo massimo per la certificazione del rendiconto è pari a 200,00 Euro.

A fronte del costo massimo del progetto, definito in forma aggregata in fase di approvazione, il rendiconto deve presentare un dettaglio analitico dei costi sostenuti, secondo le indicazioni in precedenza riportate.

17. **Controllo e monitoraggio:** il soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni della Regione in tema di rilevazione delle spese sostenute. Il soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione didattica e contabile durante le verifiche in loco.

[] [] [] [] [] []

SCHEDA TECNICA 4		
Macro tipologia	Tipologia d'azione	Azione
Azioni rivolte alle persone	Formazione	Formazione volta a recuperare le competenze professionali specifiche ed a recuperare le competenze professionali di base (41SCI)

11. **Misura:** C.4 – Formazione permanente

12. **Attività:**

- conseguimento di crediti formativi certificati all'interno del sistema e relativamente ad un Istituto secondario di II grado con indirizzo coerente a quello seguito durante il percorso
- conseguimento di un attestato regionale di qualificazione professionale di base o di specializzazione post qualifica, quest'ultimo relativamente ai soli percorsi integrati con un Istituto Professionale di Stato

13. **Tipologia formativa:** qualificazione di base abbreviata (3); specializzazione post qualifica (4)

14. **Destinatari:** popolazione in età attiva (giovani ed adulti, occupati e disoccupati, per i quali le competenze possedute non costituiscono una garanzia dall'emarginazione culturale e/o lavorativa)

15. **Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti:** i progetti devono essere presentati da soggetti titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale ai sensi della normativa vigente nell'ambito della macrotipologia C – Formazione continua e prima formazione per gli adulti. Non si ammette la presentazione da parte dei suddetti soggetti in forma di associazione temporanea.

16. **Modalità di attuazione:** a bando.

17. **Modalità e termini di presentazione:**

I progetti devono essere presentati presso gli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, via San Francesco 37, Trieste, entro le ore 12.00 del **29 giugno 2006**. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi nel recapito dei progetti, anche nel caso di incuria degli addetti alla consegna, di scioperi o di altri impedimenti causati da forza maggiore. Resta inteso che il recapito del progetto rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il progetto stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Ciascun progetto deve essere presentato sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it sezione Per gli operatori, voce Modulistica. Per accedere al formulario on line i soggetti proponenti devono preventivamente registrarsi sul sito www.formazione.regione.fvg.it sezione Per gli operatori, voce Modulistica – secondo le indicazioni di cui all'allegato 4 parte integrante del presente avviso. La procedura di registrazione può essere avviata dal giorno successivo all'approvazione del presente avviso. Il mancato utilizzo del formulario previsto è causa di esclusione del progetto dalla valutazione.

Ciascun progetto deve essere presentato anche in forma cartacea, unitamente alla scheda anagrafica. Il formulario va riempito in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate.

18. **Articolazione dei percorsi formativi:** Il percorso formativo deve prevedere una stretta collaborazione tra due diversi soggetti: un Istituto secondario di II grado e un soggetto titolare di sedi operative accreditate nel territorio regionale ai sensi del regolamento vigente nell'ambito della macrotipologia C. Le modalità di collaborazione tra i due soggetti dovranno essere definite attraverso la sottoscrizione di un'apposita convenzione conforme al modello reperibile al sito Internet www.formazione.regione.fvg.it alla Sezione "Operatori", Voce "Avvisi e bandi". Tale convenzione dovrà essere allegata al progetto, pena l'inammissibilità dello stesso.

Requisiti dei progetti: I progetti in questione dovranno caratterizzarsi come esperienze pilota di percorsi integrati che coniughino gli aspetti curriculari tradizionali con l'acquisizione di competenze professionalizzanti. L'impianto progettuale del percorso integrato prevederà la seguente macroarticolazione modulare:

- Sensibilizzazione dei formatori (20 ore). Contenuti: omogeneizzazione sulle procedure e metodologie di insegnamento. Destinatari: docenti degli Istituti secondari di II grado e formatori. Canale di finanziamento: Ministero Istruzione, Università e Ricerca. Soggetto attuatore: Istituti secondari di II grado.
- Orientamento in ingresso (20 ore). Contenuti: predisposizione del bilancio di competenze e recupero di prerequisiti; rimotivazione; accoglienza e definizione dei termini del patto formativo. Canale di finanziamento: Ministero Istruzione, Università e Ricerca. Soggetto attuatore: Istituti secondari di II grado.
- Due anni di istruzione secondaria (serale) di II grado anche accorpati in un'unica annualità, ovvero 1 anno nel caso di percorso abbreviato. Finanziamento: Ministero Istruzione, Università e Ricerca. Soggetto attuatore: Istituti secondari di II grado.
- Formazione Professionale: da 400 a 800 ore da articolarsi anche su due annualità in base alla durata del percorso di istruzione per la qualificazione professionale; 600 ore da articolarsi su due annualità limitatamente ai soli percorsi integrati con un Istituto professionale di Stato e finalizzati alla specializzazione post qualifica. Finanziamento: FSE - Regione Friuli Venezia Giulia. Contenuti: percorso formativo abbreviato che porta all'acquisizione di una qualifica regionale di base o di una specializzazione post qualifica. Tale percorso dovrà necessariamente prevedere dei moduli relativi sia alle tecniche e agli strumenti di ricerca attiva del lavoro, che allo sviluppo dell'autoimprenditorialità, nonché un modulo di due ore relativo alla Borsa Lavoro regionale. Dovrà inoltre essere previsto, per i soli allievi disoccupati, un periodo di stage in azienda di durata non inferiore al 20% della durata complessiva del percorso di qualifica; durante lo stesso periodo per gli allievi occupati saranno predisposte opportune esercitazioni pratiche e/o di laboratorio. Soggetto attuatore: i soggetti titolari

di sedi operative accreditate nel territorio regionale ai sensi del regolamento vigente nell'ambito della macrotipologia C - Formazione continua e prima formazione per gli adulti.

L'orario dei corsi dovrà essere previsto nella fascia pomeridiana - serale e comunque verrà concordato in funzione delle esigenze espresse dall'utenza.

Il percorso di formazione professionale proposto dovrà caratterizzarsi come coerente ed integrativo con i contenuti impartiti nel percorso scolastico superiore. Pertanto, si avrà cura di riportare in allegato, **pena l'inammissibilità del progetto alla fase di valutazione**, anche la descrizione dei moduli non finanziati direttamente dal FSE utilizzando preferibilmente lo schema predisposto per la descrizione dei moduli di formazione professionale.

I percorsi di formazione professionale finalizzati al conseguimento di una qualifica di base dovranno necessariamente fare riferimento ai seguenti profili professionali:

- addetto alla contabilità
- addetto alle funzioni di segreteria
- addetto alle relazioni commerciali
- addetto alla manutenzione di parchi e giardini
- addetto alla lavorazione artistica del legno
- addetto alla lavorazione artistica ferro battuto e rame
- addetto alla preparazione e commercializzazione delle carni
- addetto alle vendite
- autocarrozziere
- calzolaio riparatore
- conduttore di sistemi a CNC
- costruttore alle macchine utensili
- ceramista
- carpentiere navale
- elettricista civile - industriale
- falegname
- frigorista
- gelatiere
- gommista
- grafico pubblicitario
- governante ai piani
- impiantista di sistemi di climatizzazione
- legatore
- manutentore di motoveicoli
- manutentore elettronico .- meccanico per autoveicoli
- manutentore di macchine per l'edilizia e l'agricoltura
- manutentore di sistemi meccanici
- manutentore di sistemi scoppio diesel di mezzi di trasporto
- montatore manutentore di apparecchiature elettroniche civili
- montatore manutentore di apparecchiature elettroniche industriali
- montatore manutentore di gruppi meccanici
- montatore manutentore di sistemi di automazione
- operatore grafico
- orafo
- operatore di azienda agricola
- operatore di azienda agrituristica
- operatore chimico
- operatore coltivazioni orto floricole
- operatore forestale
- operatore tecnico subacqueo e iperbarico
- operatore itticultura
- panettiere/pasticciere
- palchettista
- pavimentista rivestimentista
- pizzaiolo
- saldocarpentiere
- termoidraulico

- tubista

Al fine di assicurare una adeguata diffusione della cultura della sicurezza i progetti devono prevedere, **pena l'esclusione degli stessi dalla fase di valutazione**, gli appositi moduli relativi alle tematiche della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro approvati con deliberazione della giunta regionale n. 2278 del 25/7/03 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutti i progetti dovranno prevedere la puntuale descrizione delle attività formative finanziate dalla Regione attraverso l'obiettivo 3 del FSE nell'apposito Formulario. Il proponente avrà cura di riportare nell'apposita voce accanto alla denominazione del progetto la specifica SCI.

Dovrà essere inoltre prevista la costituzione formale di un Gruppo di Pilotaggio composto da docenti e formatori così come previsto dalla convenzione. A tale gruppo di pilotaggio spetteranno i compiti di programmazione di dettaglio dell'attività integrata e sua verifica, di monitoraggio dell'attuazione e della valutazione e della diffusione dei risultati. Le prestazioni del Direttore del CFP o suo delegato e dei docenti del CFP vanno imputate con riferimento al costo orario da busta paga moltiplicato per le ore di impegno. Le prestazioni del Preside dell'Istituto o suo delegato e dei docenti dell'Istituto vanno imputate con i medesimi criteri previsti per il personale del CFP qualora si tratti di attività ordinaria. Qualora, invece, nell'ambito dell'organizzazione dell'Istituto, la prestazione si configuri come straordinaria rispetto a quelle normalmente dovute, i costi dovranno essere tarati coerentemente a quanto previsto dal Regolamento in ordine alle attività dei non dipendenti. In tali casi si richiede una specifica nota di incarico da parte dell'organo istituzionalmente preposto.

Alla fine del percorso l'allievo potrà conseguire sia l'idoneità all'anno successivo del biennio integrato frequentato, sia un attestato regionale di qualifica che dovrà prevedere l'esplicitazione delle competenze acquisite e la durata e la denominazione dei singoli contenuti di apprendimento frequentati. La commissione esaminatrice relativamente al corso di qualifica verrà costituita secondo quanto stabilito dall'art. 16 della L.R. 76/82.

Relativamente ai soli percorsi integrati con un Istituto professionale di Stato alla fine dell'iter formativo, che coinciderà necessariamente con l'ultimo biennio del percorso curricolare scolastico, l'allievo conseguirà sia l'ammissione all'esame di stato, sia un attestato regionale di specializzazione post qualifica che dovrà prevedere l'esplicitazione delle competenze acquisite e la durata e la denominazione dei singoli contenuti di apprendimento frequentati. La commissione esaminatrice relativamente al corso di qualifica verrà costituita secondo quanto stabilito dall'art. 16 della L.R. 76/82.

19. **Destinazione aree obiettivo 2:** l'allocatione degli interventi all'interno delle disponibilità finanziarie riservate a dette zone avviene sulla base della localizzazione dell'Istituto scolastico superiore e/o del Centro territoriale permanente per l'istruzione e la formazione in età adulta coinvolto nel progetto integrato.
20. **Costo ora/corso e numero minimo allievi:** il costo ora/corso massimo è pari a 140,00 Euro. Nella predisposizione del preventivo il proponente deve utilizzare la voce di spesa B. 2.5. -Erogazione del servizio- indicando il prodotto tra il parametro ora/corso ed il numero delle ore dell'attività formativa in senso stretto. In fase di rendicontazione il costo complessivo effettivamente sostenuto deve rientrare nel quadro delle voci di spesa di cui all'**allegato 1**, nei limiti dallo stesso stabiliti e con imputazione analitica su ciascuna voce.
Le attività formative dovranno essere avviate con almeno 12 allievi fatti salvi quelli rivolti ad un'utenza detenuta dove il numero minimo richiesto è di 8 allievi. Nel caso durante la realizzazione del progetto formativo si verifichi una diminuzione nel numero degli allievi, si provvederà ad una rideterminazione automatica del costo ora/corso, e quindi del costo complessivo del progetto, in base al seguente schema:
 - 10 allievi: diminuzione del 5% del costo ora/corso approvato;
 - 9 allievi: diminuzione del 15% del costo ora/corso approvato;
 - 8 allievi: diminuzione del 20% del costo ora/corso approvato;
 - sotto gli 8 allievi: diminuzione del 10% del costo ora/corso approvato per ciascun allievo in meno.
11. **Cause di esclusione e di decadenza:** costituiscono causa di esclusione del progetto dalla valutazione oltre a quelle già segnalate:
 - la presentazione del progetto da parte di un organismo di formazione che non sia titolare di sedi operative accreditate sul territorio regionale nella macro tipologia C;
 - il mancato o incompleto utilizzo della modulistica prevista per la presentazione del progetto;

- la mancata sottoscrizione del progetto da parte del rappresentante legale dell'ente proponente;
- il superamento del parametro di costo ora/corso massimo previsto;
- la presentazione del progetto al di fuori del termine previsto;

Costituiscono causa di decadenza dalla titolarità del progetto, con conseguente obbligo alla restituzione degli importi ricevuti a titolo di anticipazione:

il mancato avvio del progetto entro i termini indicati;

la mancata conclusione del progetto, con la prova finale, entro i termini stabiliti

Modalità di valutazione e approvazione: sistema comparativo, sulla base dei seguenti criteri così articolati:

- a) affidabilità del proponente, fino a punti 24 (efficienza relativa alle eventuali attività pregresse; adeguatezza rispetto all'attività proposta)
- b) coerenza delle motivazioni, fino a punti 20 (motivazioni specifiche; risultati attesi)
- c) qualità ed organizzazione didattica, fino a punti 40 (descrizione della figura professionale; attività di supporto al processo di apprendimento; descrizione dei singoli moduli /UFC; stage; modalità di valutazione; modalità di sensibilizzazione e pubblicizzazione; presenza di un sistema di certificazione della qualità)
- d) congruenza finanziaria, fino a punti 11 (parametro di costo ora/corso; affidabilità rendicontale; gestione finanziaria)
- e) giudizio di sintesi, fino a punti 5

Totale: punti 100

La soglia minima di punteggio per l'utile inserimento in graduatoria è fissata in 50 punti.

I progetti valutati vengono ordinati in apposite graduatorie secondo l'ordine decrescente di punteggio, con l'evidenziazione di quelli ammessi al finanziamento. Vengono altresì predisposti elenchi dei progetti non approvati e/o esclusi dalla valutazione.

La fase di comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:

- pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di approvazione e relative graduatorie;
- nota formale di approvazione (per i soli progetti ammessi al finanziamento) della Regione ai soggetti attuatori. Dalla data di ricevimento decorrono i termini di cantierabilità del progetto;
- inserimento delle graduatorie sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it alla Sezione "Operatori", Voce "Graduatorie".

12. Termini di avvio e conclusione delle attività: i progetti, relativamente all'attività formativa in senso stretto, devono trovare avvio entro il 15 novembre 2006 e concludersi entro il 30 giugno 2007, ovvero entro il 30 giugno 2008 nel caso di articolazione biennale del percorso formativo. La rinuncia ovvero il mancato avvio delle attività entro i termini sopraindicati determina il subentro dei progetti utilmente collocati in graduatoria ed aventi titolo. In caso di subentro rimane l'obbligo di concludere l'attività entro il 30 giugno 2008.

13. Sedi di svolgimento: Le attività formative devono, di norma, realizzarsi presso sedi accreditate dell'ente di formazione capofila. È ammissibile il ricorso a sedi didattiche occasionali a fronte di motivate esigenze. L'uso della sede didattica occasionale può essere previsto nel progetto formativo. In tal caso nel progetto medesimo il soggetto proponente descrive in modo puntuale ed esaustivo le motivate esigenze che suggeriscono o impongono l'uso della sede didattica occasionale. L'approvazione del progetto da parte della Direzione centrale comporta, implicitamente, l'autorizzazione all'uso della sede didattica occasionale. Qualora l'uso della sede didattica occasionale non sia previsto nel progetto formativo ma derivi da una diversa organizzazione che si rende opportuna o necessario dopo l'approvazione del progetto medesimo, il soggetto attuatore, prima dell'avvio dell'attività formativa in senso stretto, deve ottenere un'apposita autorizzazione all'uso della sede didattica occasionale. A tale scopo il soggetto attuatore presenta alla Direzione centrale un'apposita domanda nella quale devono essere descritte le ragioni che suggeriscono o impongono l'uso della sede didattica occasionale. L'uso della sede didattica occasionale comporta la sottoscrizione di un'apposita convenzione predisposta secondo il modello Fpsedi reperibile sul sito www.formazione.regione.fvg.it voce "Per gli operatori", sezione "Modulistica", "Convenzione di utilizzo di sedi didattiche occasionali". Detta convenzione deve essere sottoscritta dal soggetto attuatore e dal soggetto ospitante e va conservata presso il soggetto attuatore ed allegata al rendiconto di riferimento.

Le sedi di svolgimento dello stage devono rispondere alle norme in materia di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro. Prima dell'avvio dello stage, l'ente deve predisporre unitamente al soggetto

ospitante l'apposita convenzione Fp5a reperibile sul sito www.formazione.regione.fvg.it voce "Per gli operatori", sezione "Modulistica", "Convenzione di stage formativo", che va conservata presso l'ente ed allegata al rendiconto di riferimento.

14. **Flussi finanziari:** anticipazione del 85% del costo pubblico del progetto ad avvio delle attività; saldo, pari alla differenza tra anticipazione e somma ammessa a rendiconto, a presentazione del rendiconto certificato ai sensi dell'articolo 75 del Regolamento. Tutti i trasferimenti finanziari della Regione a favore del soggetto attuatore prima della certificazione e/o controllo del rendiconto, devono essere coperti da fideiussione bancaria o assicurativa, fatti salvi i casi in cui la titolarità del progetto è di soggetti che, secondo la normativa vigente, ne sono esenti.

15. **Disponibilità finanziaria:**

<i>Non area ob. 2</i>	<i>Area ob. 2</i>	<i>Totale</i>
Euro 300.000,00	Euro 100.000,00	Euro 400.000,00

16. **Rendicontazione:** il rendiconto viene presentato alla Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, via San Francesco 37, Trieste, certificato secondo le modalità previste dalla normativa vigente, entro 90 giorni dalla conclusione dell'attività formativa in senso stretto. Il costo massimo per la certificazione del rendiconto è pari a 200,00 Euro.

A fronte del costo massimo del progetto, definito in forma aggregata in fase di approvazione, il rendiconto deve presentare un dettaglio analitico dei costi sostenuti, secondo le indicazioni in precedenza.

17. **Controllo e monitoraggio:** il soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni della Regione in tema di rilevazione delle spese sostenute. Il soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione didattica e contabile durante le verifiche in loco.

[] [] [] [] []

SCHEDA TECNICA 5

Macro tipologia	Tipologia d'azione	Azione
Azioni rivolte alle persone	Formazione	Azioni di formazione per favorire l'inserimento delle donne nel mercato del lavoro (14SCR)

11. **Misura:** E.1 - Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro
12. **Attività:**
- formazione generale di base finalizzata alla certificazione dell'obbligo di istruzione
 - percorsi di pre professionalizzazione rivolti sia al potenziamento delle abilità di base contestualizzate in ambito lavorativo sia all'acquisizione di determinate competenze tipo trasversale
13. **Tipologia formativa:** azioni integrative extra curricolari (5)
14. **Destinatari:** donne in età attiva disoccupate o occupate senza titolo di studio e qualifica professionale
15. **Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti:** i progetti devono essere presentati da soggetti titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale ai sensi della normativa vigente nell'ambito della macrotipologia C - Formazione continua e prima formazione per gli adulti. Non si ammette la presentazione da parte dei suddetti soggetti in forma di associazione temporanea.

16. **Modalità di attuazione:** a bando.

17. **Modalità e termini di presentazione:** I progetti devono essere presentati presso gli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, via San Francesco 37, Trieste, entro le ore 12.00 del **29 giugno 2006**. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi nel recapito dei progetti, anche nel caso di incuria degli addetti alla consegna, di scioperi o di altri impedimenti causati da forza maggiore. Resta inteso che il recapito del progetto rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il progetto stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Ciascun progetto deve essere presentato sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it sezione Per gli operatori, voce Modulistica. Per accedere al formulario on line i soggetti proponenti devono preventivamente registrarsi sul sito www.formazione.regione.fvg.it sezione Per gli operatori, voce Modulistica – secondo le indicazioni di cui all'**allegato 4** parte integrante del presente avviso. La procedura di registrazione può essere avviata dal giorno successivo all'approvazione del presente avviso. Il mancato utilizzo del formulario previsto è causa di esclusione del progetto dalla valutazione.

Ciascun progetto deve essere presentato anche in forma cartacea, unitamente alla scheda anagrafica. Il formulario va riempito in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate.

18. **Articolazione dei percorsi formativi:** il percorso formativo deve prevedere una stretta collaborazione tra i Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta istituiti ai sensi dell'O.M. n. 455 del 29/7/97 e i soggetti titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale ai sensi del regolamento vigente nell'ambito della macrotipologia C. Le modalità di collaborazione tra tali soggetti dovranno essere definite attraverso la sottoscrizione di un'apposita convenzione conforme al modello reperibile al sito Internet www.formazione.regione.fvg.it alla Sezione "Operatori" Voce "Avvisi e bandi". Tale convenzione dovrà essere allegata al progetto, pena l'inammissibilità dello stesso.

Requisiti dei progetti: i progetti in questione dovranno caratterizzarsi come esperienze pilota di percorsi integrati finalizzati all'acquisizione delle competenze di base dell'istruzione e di competenze pre professionalizzanti con una forte valenza di orientamento. L'impianto progettuale prevederà la seguente macroarticolazione modulare:

- Sensibilizzazione dei formatori (20 ore). Contenuti: omogeneizzazione e socializzazione sulle procedure di programmazione degli interventi e sulle metodologie di insegnamento. Destinatari: docenti dei Centri Territoriali Permanenti e formatori. Canale di finanziamento: Ministero Istruzione, Università e Ricerca. Soggetto attuatore: Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta.
- Orientamento in ingresso (20 ore). Contenuti: predisposizione del bilancio di competenze; rimotivazione; accoglienza e definizione dei termini del patto formativo. Canale di finanziamento: Ministero Istruzione, Università e Ricerca. Soggetto attuatore: Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta
- Formazione generale di base (350 ore). Questa formazione è prettamente finalizzata, anche attraverso percorsi di tipo personalizzato, alla certificazione dell'obbligo di istruzione (licenza media). Finanziamento: Ministero Istruzione, Università e Ricerca. Soggetto attuatore: Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta.
- Pre Professionalizzazione (da 120 a 190 ore). Finanziamento: FSE - Regione Friuli Venezia Giulia. Soggetto attuatore: i soggetti titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale ai sensi del regolamento vigente nell'ambito della macrotipologia C - Formazione continua e prima formazione per gli adulti. Tale percorso è rivolto sia al potenziamento delle abilità di base contestualizzate in ambito lavorativo sia all'acquisizione di determinate competenze di tipo trasversale (alfabetizzazione informatica e multimediale, lingue straniere, organizzazione aziendale e sistemi di qualità, ecc...) Dovrà essere previsto inoltre un modulo relativo alle tecniche e agli strumenti di ricerca attiva del lavoro nonché un modulo di due ore relativo alla Borsa lavoro regionale.

Tutti i progetti dovranno prevedere la puntuale descrizione delle attività formative finanziate dalla Regione attraverso l'obiettivo 3 del FSE nell'apposito Formulario. Il proponente avrà cura di riportare nell'apposita voce accanto alla denominazione del progetto la specifica SCR.

Si avrà cura di riportare in allegato, pena l'inammissibilità del progetto alla fase di valutazione, anche la descrizione dei moduli non finanziati direttamente dal FSE utilizzando preferibilmente lo schema predisposto per la descrizione dei moduli di pre professionalizzazione.

Dovrà essere inoltre prevista la costituzione formale di un Gruppo di Pilotaggio composto da docenti e formatori così come previsto dalla convenzione. A tale gruppo di pilotaggio spetteranno i compiti di programmazione di dettaglio dell'attività integrata e sua verifica, di monitoraggio dell'attuazione e della valutazione e della diffusione dei risultati. Le prestazioni del Direttore del CFP o suo delegato e dei docenti del CFP vanno imputate con riferimento al costo orario da busta paga moltiplicato per le ore di impegno. Le prestazioni del Coordinatore del Centro Territoriale o suo delegato e dei docenti statali vanno imputate con i medesimi criteri previsti per il personale del CFP qualora si tratti di attività ordinaria. Qualora, invece, nell'ambito dell'organizzazione del Centro Territoriale, la prestazione si configuri come straordinaria rispetto a quelle normalmente dovute, i costi dovranno essere tarati coerentemente a quanto previsto dal Regolamento in ordine alle attività dei non dipendenti. In tali casi si richiede una specifica nota di incarico da parte dell'organo istituzionalmente preposto.

Alla fine del percorso verrà rilasciato all'allievo da parte della commissione esaminatrice oltre alla certificazione dell'obbligo di istruzione ai sensi della Circolare ministeriale 620 del 15/2/2000, un attestato di frequenza, relativo al modulo di pre professionalizzazione che dovrà prevedere l'esplicitazione delle competenze acquisite e la durata e la denominazione dei singoli contenuti di apprendimento frequentati. Tale attestato di frequenza si configurerà come un vero e proprio credito da potersi utilizzare anche all'interno del sistema formativo regionale. La commissione esaminatrice dovrà ricomprendere almeno due membri del gruppo di pilotaggio in rappresentanza dell'organismo di formazione professionale, ai fini della definizione del credito formativo di cui sopra,.

L'orario dei corsi dovrà essere previsto nella fascia pomeridiana - serale e comunque verrà concordato in funzione delle esigenze espresse dall'utenza.

19. **Destinazione aree obiettivo 2:** l'allocatione degli interventi all'interno delle disponibilità finanziarie riservate a dette zone avviene sulla base della localizzazione dell'Istituto scolastico superiore e/o del Centro territoriale permanente per l'istruzione e la formazione in età adulta coinvolto nel progetto integrato.

20. **Costo ora/corso e numero minimo allievi:** il costo ora/corso massimo è pari a 140,00 Euro. Nella predisposizione del preventivo il proponente deve utilizzare la voce di spesa B. 2.5. -Erogazione del servizio- indicando il prodotto tra il parametro ora/corso ed il numero delle ore dell'attività formativa in senso stretto. In fase di rendicontazione il costo complessivo effettivamente sostenuto deve rientrare nel quadro delle voci di spesa di cui all'**allegato 1**, nei limiti dallo stesso stabiliti e con imputazione analitica su ciascuna voce.

Le attività formative dovranno essere avviate con almeno 12 allievi fatti salvi quelli rivolti ad un'utenza detenuta dove il numero minimo richiesto è di 8 allievi. Nel caso durante la realizzazione del progetto formativo si verifichi una diminuzione nel numero degli allievi, si provvederà ad una rideterminazione automatica del costo ora/corso, e quindi del costo complessivo del progetto, in base al seguente schema:

- 10 allievi: diminuzione del 5% del costo ora/corso approvato;
- 9 allievi: diminuzione del 15% del costo ora/corso approvato;
- 8 allievi: diminuzione del 20% del costo ora/corso approvato;
- sotto gli 8 allievi: diminuzione del 10% del costo ora/corso approvato per ciascun allievo in meno.

11. **Cause di esclusione e di decadenza:** costituiscono causa di esclusione del progetto dalla valutazione oltre a quelle già segnalate:

- la presentazione del progetto da parte di un organismo di formazione che non sia titolare di sedi operative accreditate sul territorio regionale nella macro tipologia C;
- il mancato o incompleto utilizzo della modulistica prevista per la presentazione del progetto;
- la mancata sottoscrizione del progetto da parte del rappresentante legale dell'ente proponente;
- il superamento del parametro di costo ora/corso massimo previsto;
- la presentazione del progetto al di fuori del termine previsto;

Costituiscono causa di decadenza dalla titolarità del progetto, con conseguente obbligo alla restituzione degli importi ricevuti a titolo di anticipazione:

il mancato avvio del progetto entro i termini indicati;

la mancata conclusione del progetto, con la prova finale, entro i termini stabiliti

Modalità di valutazione e approvazione: sistema comparativo, sulla base dei seguenti criteri così articolati:

- a) affidabilità del proponente, fino a punti 24 (efficienza relativa alle eventuali attività pregresse; adeguatezza rispetto all'attività proposta)
- b) coerenza delle motivazioni, fino a punti 22 (motivazioni specifiche; risultati attesi)
- c) qualità ed organizzazione didattica, fino a punti 38 (abilità e competenze dei formati; attività di supporto al processo di apprendimento; organizzazione logistica; descrizione dei singoli moduli /UFC; modalità di valutazione; modalità di sensibilizzazione e pubblicizzazione; presenza di un sistema di certificazione della qualità)
- d) congruenza finanziaria, fino a punti 11 (parametro di costo ora/corso; affidabilità rendicontale; gestione finanziaria)
- e) giudizio di sintesi, fino a punti 5

Totale: punti 100

La soglia minima di punteggio per l'utile inserimento in graduatoria è fissata in 50 punti.

I progetti valutati vengono ordinati in apposite graduatorie secondo l'ordine decrescente di punteggio, con l'evidenziazione di quelli ammessi al finanziamento. Vengono altresì predisposti elenchi dei progetti non approvati e/o esclusi dalla valutazione.

La fase di comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:

- pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di approvazione e relative graduatorie;
- nota formale di approvazione (per i soli progetti ammessi al finanziamento) della Regione ai soggetti attuatori. Dalla data di ricevimento decorrono i termini di cantierabilità del progetto;
- inserimento delle graduatorie sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it alla Sezione "Operatori", Voce "Graduatorie".

12. **Termini di avvio e conclusione delle attività:** i progetti, relativamente all'attività formativa in senso stretto, devono trovare avvio entro il 15 novembre 2006 e realizzarsi nell'ambito dell'anno scolastico 2006/07. La rinuncia ovvero il mancato avvio delle attività entro i termini sopraindicati determina il subentro dei progetti utilmente collocati in graduatoria ed aventi titolo. In caso di subentro rimane l'obbligo di concludere l'attività entro i termini stabiliti.
13. **Sedi di svolgimento:** Le attività formative devono, di norma, realizzarsi presso sedi accreditate dell'ente di formazione capofila. È ammissibile il ricorso a sedi didattiche occasionali a fronte di motivate esigenze. L'uso della sede didattica occasionale può essere previsto nel progetto formativo. In tal caso nel progetto medesimo il soggetto proponente descrive in modo puntuale ed esaustivo le motivate esigenze che suggeriscono o impongono l'uso della sede didattica occasionale. L'approvazione del progetto da parte della Direzione centrale comporta, implicitamente, l'autorizzazione all'uso della sede didattica occasionale. Qualora l'uso della sede didattica occasionale non sia previsto nel progetto formativo ma derivi da una diversa organizzazione che si rende opportuna o necessario dopo l'approvazione del progetto medesimo, il soggetto attuatore, prima dell'avvio dell'attività formativa in senso stretto, deve ottenere un'apposita autorizzazione all'uso della sede didattica occasionale. A tale scopo il soggetto attuatore presenta alla Direzione centrale un'apposita domanda nella quale devono essere descritte le ragioni che suggeriscono o impongono l'uso della sede didattica occasionale. L'uso della sede didattica occasionale comporta la sottoscrizione di un'apposita convenzione predisposta secondo il modello Fpsedi reperibile sul sito www.formazione.regione.fvg.it voce "Per gli operatori", sezione "Modulistica", "Convenzione di utilizzo di sedi didattiche occasionali". Detta convenzione deve essere sottoscritta dal soggetto attuatore e dal soggetto ospitante e va conservata presso il soggetto attuarie ed allegata al rendiconto di riferimento.
14. **Flussi finanziari:** anticipazione del 85% del costo pubblico del progetto ad avvio delle attività; saldo, pari alla differenza tra anticipazione e somma ammessa a rendiconto, a presentazione del rendiconto certificato ai sensi dell'articolo 75 del Regolamento. Tutti i trasferimenti finanziari della Regione a favore del soggetto attuatore prima della certificazione e/o controllo del rendiconto, devono essere coperti da fidejussione bancaria o assicurativa, fatti salvi i casi in cui la titolarità del progetto è di soggetti che, secondo la normativa vigente, ne sono esenti.

15. **Disponibilità finanziaria:**

<i>Non area ob. 2</i>	<i>Area ob. 2</i>	<i>Totale</i>
Euro 187.500,00	Euro 62.500,00	Euro 250.000,00

- d) l'acquisto e/o noleggio di attrezzature, materiali didattici, ausili informatici ed elettronici connessi alle esigenze del disabile. Il progetto deve motivatamente indicare, pena l'esclusione dalla valutazione, se la dotazione rimane nella disponibilità del soggetto attuatore ovvero del disabile. Quest'ultima possibilità è legata alla positiva frequenza al progetto formativo (almeno il 70% di presenza all'attività formativa in senso stretto).
6. **Modalità di attuazione:** a sportello, su base mensile. L'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese rappresenta il termine ultimo per rientrare nella mensilità.
7. **Modalità e termini di presentazione:** i progetti formativi devono essere presentati sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it sezione Operatori, voce Modulistica. Per accedere al formulario on line i soggetti proponenti devono preventivamente registrarsi sul sito www.formazione.regione.fvg.it sezione Operatori, voce Modulistica – secondo le indicazioni di cui all'**allegato 4** parte integrante del presente avviso. La procedura di registrazione può essere avviata dal giorno successivo all'approvazione del presente avviso. Il mancato utilizzo del formulario previsto è causa di esclusione del progetto dalla valutazione.
Ciascun progetto deve essere presentato anche in forma cartacea, unitamente alla scheda anagrafica. Il formulario va riempito in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate.
I progetti devono essere presentati presso lo sportello della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, via San Francesco 37, Trieste che opera, a partire dal 1° marzo 2006, dal lunedì al venerdì, con orario 09.00 – 12.00 e fino al 31 marzo 2007, salvo anticipato esaurimento delle risorse.
I progetti devono essere presentati anche in forma cartacea.
Le domande vengono presentate dal soggetto titolare del progetto cui l'azione si accompagna. Ciascuna domanda può costituire accompagnamento anche di più progetti formativi, fermo restando il requisito della titolarità del medesimo organismo.
8. **Architettura finanziaria:** in fase di preventivo il costo complessivo previsto va imputato alla voce B2.5, tenendo conto dei costi ammissibili indicati nell'**allegato 1**. In fase di rendicontazione il costo complessivo effettivamente sostenuto deve rientrare nel quadro delle voci di spesa di cui all'**allegato 1**, nei limiti dallo stesso stabiliti e con imputazione analitica su ciascuna voce.
9. **Cause di esclusione e decadenza:** costituiscono causa di esclusione del progetto dalla valutazione:
- la presentazione del progetto da parte di un organismo di formazione che non sia titolare di progetti finanziati nell'ambito del presente avviso;
 - il mancato o incompleto utilizzo della modulistica prevista per la presentazione del progetto;
 - la mancata sottoscrizione del progetto da parte del rappresentante legale dell'ente proponente;
 - il mancato riferimento del progetto ad allievo con disabilità
 - la presentazione del progetto al di fuori del periodo di operatività dello sportello.
- Costituiscono causa di decadenza dalla titolarità del progetto, con conseguente obbligo alla restituzione degli importi ricevuti a titolo di anticipazione:
- la mancata ammissione a rendiconto del progetto cui con quello della presente Scheda ci si riferisce;
 - la mancata ammissione nel rendiconto del progetto formativo di riferimento dell'allievo cui l'azione della presente Scheda si riferisce;
 - la mancata presentazione del rendiconto certificato secondo la normativa vigente entro 90 giorni dalla conclusione dell'attività formativa in senso stretto.
10. **Modalità di valutazione e approvazione:** sistema di ammissibilità e nel quadro dei criteri di cui all'articolo 16, comma 6 del regolamento.
I progetti vengono valutati mensilmente con la predisposizione dei seguenti documenti:
- elenco progetti approvati con evidenziazione di quelli ammessi al finanziamento;
 - elenchi dei progetti non approvati per non corrispondenza ai criteri di valutazione;
 - elenchi dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più degli elementi essenziali previsti dall'articolo 13 del Regolamento.
- La mancata rispondenza anche ad uno solo degli elementi di valutazione di cui al citato articolo 16, comma 6, è causa di non ammissibilità al finanziamento del progetto.
La fase di comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:

- pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di approvazione e relative graduatorie;
- nota formale di approvazione (per i soli progetti ammessi al finanziamento) della Regione ai soggetti attuatori;
- inserimento delle graduatorie sul sito www.formazione.regione.fvg.it sezione Operatori, voce Graduatorie

11. **Destinazione aree obiettivo 2:** residenza/domicilio degli allievi (fasce territoriali AM, PM, BF, VG) con imputazione in fase ex post da esplicitare in sede di rendiconto.
12. **Flussi finanziari:** anticipazione del 85% del costo pubblico del progetto ad avvio delle attività; saldo, pari alla differenza tra anticipazione e somma ammessa a rendiconto, a presentazione del rendiconto certificato ai sensi dell'articolo 75 del Regolamento. Tutti i trasferimenti finanziari della Regione a favore del soggetto attuatore prima della certificazione e/o controllo del rendiconto, devono essere coperti da fidejussione bancaria o assicurativa, fatti salvi i casi in cui la titolarità del progetto è di soggetti che, secondo la normativa vigente, ne sono esenti.
13. **Disponibilità finanziaria:** 250.000,00 euro
14. **Rendicontazione:** il rendiconto viene presentato alla Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, via San Francesco 37, Trieste, certificato secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, entro 90 giorni dalla conclusione dell'attività formativa in senso stretto a cui si ricollega e con l'utilizzo dell'apposito formulario disponibile sul sito www.formazione.regione.fvg.it sezione Operatori, voce Modulistica.
La spesa ammissibile per l'attività di certificazione è pari a 60,00 euro.
15. **Controllo e monitoraggio:** Il soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni della Regione in tema di rilevazione delle spese sostenute. Il soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione didattica e contabile durante le verifiche in loco.

ALLEGATO 2**CLASSIFICAZIONE DELLE PROFESSIONI FINO AL 3° DIGIT - ESTRATTO
DA ISTAT METODI E NORME SERIE C – N° 12 (ed. 1991)****3.1 PROFESSIONI INTERMEDIE IN SCIENZE FISICHE, NATURALI,
DELL'INGEGNERIA ED ASSIMILATE**

3.1.1 Tecnici in scienze quantitative, fisiche e naturali

3.1.2 Tecnici in scienze dell'ingegneria, delle costruzioni e dei trasporto aereo e navale

3.2 PROFESSIONI INTERMEDIE NELLE SCIENZE DELLA VITA

3.2.2 Tecnici agronomi, forestali, zootecnici ed assimilati

3.3 PROFESSIONI INTERMEDIE DI UFFICIO

3.3.1 Professioni intermedie amministrative e
organizzative

3.3.2 Professioni intermedie finanziario-assicurative

3.3.3 Professioni intermedie nei rapporti con i mercati

3.3.4 Professioni intermedie in imprese commerciali ed assimilate

**3.4 PROFESSIONI INTERMEDIE DEI SERVIZI
PERSONALI**

3.4.1 Professioni intermedie delle attività turistiche e alberghiere

3.4.2 Professioni intermedie dell'insegnamento

3.4.3 Professioni intermedie nei servizi ricreativi e
culturali


3.4.4 Professioni intermedie nel campo dei servizi per le
famiglie

3.4.5 Professioni intermedie relative ai servizi pubblici

ALLEGATO 3**Livelli della classificazione comunitaria**

Livello 1	Attività che permette principalmente l'esecuzione di un lavoro relativamente semplice, con conoscenze e capacità pratiche molto limitate
Livello 2	Attività che prevede l'utilizzo di strumenti e tecniche, consistenti in un lavoro esecutivo, che può essere autonomo nei limiti delle tecniche ad esso inerenti
Livello 3	Lavoro tecnico, che può comportare gradi di autonomia e responsabilità rispetto ad attività di programmazione o coordinamento
Livello 4	Attività professionale con rilevanti competenze tecnico/scientifiche e/o livelli significativi di responsabilità e autonomia nelle attività di programmazione, amministrazione e gestione
Livello 5	Attività professionale che prevede la padronanza dei fondamenti scientifici della professione e di tecniche complesse nell'ambito di una varietà di contesti ampia e spesso non predicibile. Si tratta di un'attività professionale che comporta una larga autonomia e frequentemente una significativa responsabilità rispetto al lavoro svolto da altri e alla distribuzione di risorse significative, così come la responsabilità personale per attività di analisi, diagnosi, progettazione e valutazione

Allegato 4



* Per una completa guida alle modalità operative consultare la guida sul sito <http://www.formazione.regione.fvg.it/> alla voce "per gli operatori" sezione Modulistica File HELP WebForma

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

06_22_1_DGR_004_DGR978

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 maggio 2006, n. 978.

Obiettivo 2 – DOCUP 2000-2006 – Asse 4 – Misura 4.2 – Azione 4.2.3. “Sostegno alle imprese del commercio e dell’artigianato per garantire un livello idoneo di servizi alle popolazioni”. Approvazione graduatoria di finanziamento ai sensi dell’art. 3 della L.R. 26/2001.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento del Consiglio dell’Unione Europea n. 1260/1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTI i Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea n. 1261/1999 e n. 1783/1999 relativi al fondo europeo di sviluppo regionale;

VISTO il Regolamento n. 1145/2003 della Commissione Europea del 27 giugno 2003 relativo all’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni finanziate dai Fondi strutturali;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione europea che disciplina le azioni informative pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;

VISTA la legge regionale n. 26 del 27 novembre 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme specifiche per l’attuazione del Docup Obiettivo 2 2000-2006, disposizioni per l’attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato”;

ATTESO che, in base all’art. 1 della citata LR 26/2001, al finanziamento degli interventi previsti dal Docup Obiettivo 2 2000-2006 si provvede tramite il “Fondo speciale Obiettivo 2 2000-2006” costituito presso Friulia spa;

VISTA la convenzione stipulata in data 10 maggio 2002 tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la società finanziaria Friulia spa per la gestione del “Fondo speciale Obiettivo 2 2000-2006”;

VISTO il Documento Unico di programmazione – Obiettivo 2 2000-2006, approvato dalla Commissione delle Comunità Europee con decisione C (2001) 2811 di data 23 novembre 2001 e modificato successivamente con decisione C(2004) 4591 del 19 novembre 2004;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2611 del 30 dicembre 2004 di approvazione definitiva del “Documento Unico di programmazione Obiettivo 2 2000-2006. Presa d’atto della DECE (C) 4591 del 19 novembre 2004;

VISTO il Complemento di Programmazione del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, confermato dal Comitato di Sorveglianza dell’Obiettivo 2 2000-2006 in data 26 febbraio 2002 e adottato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 846 di data 22 marzo 2002, come da ultimo modificato da Comitato di Sorveglianza del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 nella seduta del 30 maggio 2005 ed adottato con DGR n. 1724 del 15 luglio 2005;

ATTESO che il DOCUP nell’ambito dell’Asse 4 “Rafforzamento dell’economia della montagna e ripristino delle condizioni socioeconomiche e di mercato della montagna marginale” prevede la misura 4.2 Sostegno per favorire il presidio socio economico dell’alta montagna azione 4.2.3 “Sostegno alle imprese del commercio e dell’artigianato per garantire un livello idoneo di servizi alle popolazioni”;

CONSIDERATO che il Complemento di Programmazione individua il Servizio per la montagna della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, quale soggetto responsabile dell’attuazione dell’azione 4.2.3;

CONSIDERATO che il Bando per la presentazione delle domande di finanziamento sull’azione 4.2.3. è stato approvato dalla Giunta regionale con DGR n. 205 del 4 febbraio 2005, pubblicata sul BUR n. 9 del 2 marzo 2005;

VISTO l’art. 3, comma 3, della LR n. 26/2001 ai sensi del quale la Giunta Regionale, sulla base

dell'istruttoria compiuta dalla struttura regionale competente per l'attuazione dell'azione, approva le iniziative da ammettere a finanziamento del DOCUP;

CONSIDERATO che la presente DGR, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della LR 26/2001, determina l'impegno finanziario ai fini comunitari sul fondo di cui all'art. 1 della citata LR n. 26/2001;

OSSERVATO che il Complemento di Programmazione, nella scheda relativa all'azione 4.2.3, nel paragrafo III. 4 "Procedure amministrative, tecniche e finanziarie per la realizzazione della misura e cronogramma della misura" prevede alla fase 3 la pubblicazione sul BUR della deliberazione della Giunta regionale che approva la graduatoria delle domande di contributo;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 5 del Bando approvato con DGR 205/2005, i contributi sono concessi in conto capitale nella misura del 50% della spesa ritenuta ammissibile, secondo il regime "de minimis" di cui al Reg. (CE) 69/2001 del 12 gennaio 2001;

PRESO ATTO che il termine per la presentazione delle domande scadeva il giorno 2 maggio 2005 (60° giorno dalla pubblicazione del bando);

ATTESO che sono state presentate 82 (ottantadue) domande di finanziamento;

PRESO ATTO che la sig.ra MARSILIO SILVIA con nota del 10 gennaio 2006 (prot n. RAF/4/13.7/4110 del 12 gennaio 2006) e L'IMPRESA BRUNO FERRAUTI & C. SAS con nota del 16 febbraio 2006 (prot. RAF/4/13.7/17755 del 17 febbraio 2006) hanno espressamente rinunciato al finanziamento del progetto dagli stessi presentato;

RILEVATO che la domanda di finanziamento presentata dalla signora PESCATORI RITA e le domande presentate dalle imprese FONTI SOLFOROSE ANDUINS SRL e CARNIA 2000 SNC DI TRONCHIN EMILIO & C. sono risultate non ricevibili per le motivazioni indicate, con riferimento a ciascun richiedente, nell'allegato 2 al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che, con riferimento alle suddette domande di contributo ritenute non ricevibili, così come per quelle domande di contributo in relazione alle quali, per motivi diversi, a seguito della prima fase dell'attività istruttoria prevista dal Bando, sono stati individuati elementi di inammissibilità al finanziamento, costituenti motivi ostativi all'accoglimento delle istanze e sono state conseguentemente attivate le procedure previste dall'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

RILEVATO che, per quelle domande in relazione alle quali non sono stati rilevati motivi ostativi all'accoglimento, ovvero per quelle in relazione alle quali successivamente all'esperimento della procedura suddetta i motivi ostativi sono stati superati a seguito delle informazioni suppletive prodotte dagli istanti, laddove necessario sono stati richiesti elementi integrativi, ai sensi dell'art. 11 commi 2 e 3 del Bando, ai fini del completamento dell'attività istruttoria;

CONSIDERATO, altresì, che anche nel caso in cui gli elementi integrativi richiesti ai sensi dell'art. 11 commi 2 e 3 del Bando non siano stati forniti entro i termini previsti, è stata attivata la procedura ex art. 10 bis Legge 241/1990;

CONSIDERATO che, per alcune delle domande interessate dalla procedura ex art. 10 bis della Legge 241/1990 gli istanti non hanno provveduto a fornire, nel termine previsto, osservazioni e/o documentazioni, e che per altre domande le osservazioni e/o documentazioni presentate non hanno permesso di superare i motivi ostativi all'accoglimento delle domande;

DATO ATTO che del richiamato procedimento ex art. 10 bis L. 241/1990 è dato conto nell'allegato 2 al presente provvedimento, mediante indicazione per ciascun istante degli estremi della comunicazione e, ove pervenuta, della relativa nota di riscontro, nonché in sintesi dei motivi di non accoglimento delle domande e delle eventuali osservazioni fornite nell'ambito della procedura medesima;

RILEVATO che a seguito del procedimento istruttorio, concluso in data 21 aprile 2006 in conformità ai criteri previsti dal Docup Obiettivo 2 2000-2006, dal Complemento di programmazione e dal Bando, per ciascuna delle domande ritenute ammissibili sono stati individuati la spesa ammissibile, il contributo concedibile nonché il punteggio attribuibile per ciascuna delle voci previste all'art. 10 comma 1 del bando, sulla base di quanto rilevabile dalla domanda e dalla documentazione prodotta dai richiedenti, nonché quello complessivo;

PRESO ATTO che, sulla base dei punteggi attribuiti, e tenuto conto dei criteri di priorità previsti all'art. 10, comma 2 del bando, è stata formulata dalla struttura competente all'istruttoria, la graduatoria delle doman-

de di finanziamento ritenute ammissibili, così come riportata nell'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO che la richiedente TOPRAN CUTIN MARIA, posta al numero 16 della graduatoria sopra richiamata, il contributo concedibile sulla spesa ammissibile è stato indicato pari a zero, in quanto il beneficiario alla data della conclusione dell'istruttoria risulta aver già raggiunto la capienza massima prevista dal regime "de minimis" di cui al Reg. (CE) 69/2001 del 12 gennaio 2001;

TENUTO CONTO che a seguito del procedimento istruttorio è stato definito l'elenco delle domande non ricevibili o non ammissibili, così come riportato nell'allegato 2, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, per le motivazioni nello stesso in sintesi riportate;

RILEVATO che a termini del bando i progetti ammissibili a finanziamento sono finanziati scorrendo la graduatoria fino all'esaurimento delle risorse disponibili;

RILEVATO che le risorse finanziarie complessivamente disponibili per l'azione sono pari a complessivi Euro 1.200.248,50 di cui Euro 974.770,79 derivanti dal vigente piano finanziario del Docup Obiettivo 2 2000-2006, a cui si aggiungono Euro 75.477,71 derivanti dalle minori spese rilevate per effetto di rinunce o in sede di saldo dei progetti finanziati con DGR 1010/2003 a valere sul primo bando dell'azione 4.2.3 ed Euro 150.000,00 dal Piano Aggiuntivo Regionale (PAR) stanziati con DGR 1445/2005;

RITENUTO, per tanto, di disporre il finanziamento dei progetti presentati che risultano collocati nelle prime 21 posizioni utili della graduatoria a valere sulle risorse finanziarie messe a disposizione dal Piano finanziario del Docup Obiettivo 2 2000-2006 per complessivi Euro 993.645,20 come risulta dall'allegato 1 che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RITENUTO, per tanto, di disporre il finanziamento dei progetti presentati che risultano utilmente collocati dalla posizione n 22 alla posizione n. 23 della graduatoria a valere sulle risorse finanziarie messe a disposizione dal Piano Aggiuntivo Regionale (PAR) per un importo di Euro 120.219,80 come risulta dall'allegato 1 che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

CONSIDERATO che il finanziamento dei progetti che risultano utilmente collocati dalla posizione n. 24 alla posizione n. 42 della graduatoria sarà disposto nel caso in cui si rendessero disponibili ulteriori risorse a valere sul Piano finanziario del Docup Obiettivo 2 2000-2006 o, in alternativa, sul Piano Aggiuntivo Regionale (PAR);

PRESO ATTO che, giusto il disposto dell'art. 3 comma 4, della citata LR 26/2001, il Direttore Centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna provvede all'adozione dei provvedimenti di concessione dei finanziamenti, compresi quelli di rideterminazione o revoca, ed alle relative autorizzazioni di pagamento a Friulia spa, relativamente ai progetti ammessi in graduatoria e finanziabili scorrendo la stessa, anche mediante l'utilizzo di ulteriori risorse che si rendessero disponibili in futuro;

VISTO l'art. 16 comma 1 della LR 26/2001 che stabilisce un obbligo di pubblicità dei documenti di programmazione e degli atti concernenti l'approvazione delle graduatorie sul Bollettino Ufficiale della Regione;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna;
all'unanimità,

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. di approvare la graduatoria delle domande di contributo ammissibili a finanziamento a valere sul bando dell'azione 4.2.3 "Sostegno alle imprese del commercio e dell'artigianato per garantire un livello idoneo di servizi alle popolazioni" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n 205 del 4 febbraio 2005, quale risulta dall'allegato 1 della presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di approvare l'elenco delle domande non ricevibili e non ammissibili a finanziamento, quale risulta dall'allegato 2 della presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni nello stesso sinteticamente indicate;

3. di prendere atto che, a fronte di una spesa ammissibile complessiva pari a Euro 4.995.803,81, il contri-

buto da erogare per il finanziamento dei progetti presentati e ammissibili ammonta ad Euro 1.966.548,17, come evidenziato dall'allegato 1 della presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

4. di disporre il finanziamento dei progetti ammissibili secondo l'ordine di graduatoria, indicato nell'allegato 1, a valere rispettivamente sul Piano finanziario del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 e sul Piano Aggiuntivo Regionale (PAR) così come indicato nell'allegato stesso a fianco di ciascun nominativo;

5. di determinare, ai sensi dell'articolo 2 terzo comma della LR 26/2001, l'impegno finanziario di Euro 1.113.865,00 a carico del Fondo Speciale per l'Obiettivo 2 2000-2006, di cui Euro 993.645,20 a valere sulle risorse del Piano finanziario del Docup Obiettivo 2 2000-2006, suddiviso nelle quote di finanziamento (FESR, Stato, Regione) secondo le percentuali previste dal piano finanziario, quale contributo a favore dei progetti presentati che risultano collocati nella prime 21 posizioni utili della graduatoria, ed Euro 120.219,80 a valere sul Piano Aggiuntivo Regionale (PAR), quale contributo a favore dei progetti presentati che risultano utilmente collocati dalla posizione n. 22 alla posizione n. 23 della graduatoria;

6. di stabilire che il finanziamento dei progetti che risultano utilmente collocati dalla posizione n. 24 alla posizione n. 42 della graduatoria sarà disposto nel caso si rendessero disponibili ulteriori risorse a valere sul Piano finanziario del Docup Obiettivo 2 2000-2006 o, in alternativa, sul Piano Aggiuntivo Regionale (PAR);

7. di dare atto che, giusto il disposto dell'art. 3 comma 4, della citata LR 26/2001, il Direttore Centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna provvede all'adozione dei provvedimenti di concessione dei finanziamenti, compresi quelli di rideterminazione o revoca, ed alle relative autorizzazioni di pagamento a Friulia spa, relativamente ai progetti ammessi in graduatoria e finanziabili scorrendo la stessa, anche mediante l'utilizzo di ulteriori risorse che si rendessero disponibili in futuro;

8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

06_22_1_DGR_004_DGR978ALL1

Allegato 1

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 978 DEL 12 MAGGIO 2006

DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 - asse IV, misura 4.2, azione 4.2.3

SOSTEGNO ALLE IMPRESE DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO PER GARANTIRE UN LIVELLO IDONEO DI SERVIZI ALLE POPOLAZIONI

Bando per piccole e medie imprese industriali, approvato con DGR n. 205 del 4 febbraio 2005

GRADUATORIA DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Pos.	Punteggio	N. prot.	Data prot.	Beneficiario	Sede intervento	Spesa ammissibile	Contributo	Fonte
1	17,5	RAF/4/13.7/43971	28/04/05	PIZZERIA AL CACCIATORE s.a.s. di Petrychenko Olena & C.	Rigolato	98.634,96	49.317,48	Ob 2
2	14,0	RAF/4/13.7/44891	02/05/05	D'ELISO Monica	Tarvisio	216.984,93	100.000,00	Ob 2
3	13,5	RAF/4/13.7/44819	02/05/05	CIMENTI Alberto	Comeglians	51.537,86	25.768,93	Ob 2
4	13,5	RAF/4/13.7/46539	04/05/05	MORUZZI Ottavio	Clauzetto	126.104,53	63.052,26	Ob 2
5	13,5	RAF/4/13.7/46688	05/05/05	PROTTI Nelli	Cimolais	17.194,18	8.597,09	Ob 2
6	12,0	RAF/4/13.7/44453	29/04/05	MAINARDIS Roberto e Cristian	Socchieve	261.603,36	100.000,00	Ob 2
7	12,0	RAF/4/13.7/45245	02/05/05	BIRREIA SNACK BAR DA SILVERIO di DEREANI Norma e SILVERIO Walter	Paularo	240.269,52	100.000,00	Ob 2
8	11,5	RAF/4/13.7/45268	02/05/05	SIMONCIG F. & COVACEUSZACH T. s.n.c.	Stregna	59.075,65	29.137,82	Ob 2
9	11,5	RAF/4/13.7/44655	02/05/05	IOSIO Eida	Ravaschetto	22.137,00	11.068,50	Ob 2
10	11,0	RAF/4/13.7/44454	29/04/05	LAS STRIAS di Fischer Sigrid & C. s.n.c.	Tramonti di Sotto	56.336,52	28.168,26	Ob 2
11	11,0	RAF/4/13.7/45258	02/05/05	MAZZUCCO Luigina	Erto e Casso	90.145,90	42.982,15	Ob 2
12	11,0	RAF/4/13.7/43967	28/04/05	COLUSSI Daniele	Frisanco	348.867,28	100.000,00	Ob 2
13	10,5	RAF/4/13.7/46552	04/05/05	FLORIDI Cinzia	Taipana	16.170,00	8.085,00	Ob 2
14	10,5	RAF/4/13.7/44719	02/05/05	ZUSSINO Augusto	Taipana	22.056,83	11.028,41	Ob 2
15	10,5	RAF/4/13.7/45248	02/05/05	CORONA Marco	Erto e Casso	196.116,40	66.379,48	Ob 2
16	10,5	RAF/4/13.7/45826	03/05/05	TOPRAN CUTIN Maria	Ampezzo	130.890,50	0,00	Ob 2

Pos.	Punteggio	N. prot.	Data prot.	Beneficiario	Sede intervento	Spesa ammissibile	Contributo	Fonte
17	10,0	RAF/4/13.7/44692	02/05/05	ENOTECA FAST-FOOD "AQUILA NERA" di GIOVANNANGELO Emidio	Barcis	198.700,96	99.350,48	Ob 2
18	10,0	RAF/4/13.7/46544	04/05/05	OSTERIA DA MARIANNA s.a.s. di DEAN Elen	Tramonti di Sotto	190.832,49	95.416,24	Ob 2
19	10,0	RAF/4/13.7/45904	03/05/05	RONSINI Isabella	Tarvisio	80.532,00	40.266,00	Ob 2
20	9,5	RAF/4/13.7/45146	02/05/05	BERNARDA Massimo	Erto e Casso	17.323,99	8.661,99	Ob 2
21	9,5	RAF/4/13.7/45896	03/05/05	CRISSETIG Ines	Grimacco	12.730,22	6.365,11	Ob 2
22	9,5	RAF/4/13.7/45891	03/05/05	LAZZARINI Maurizio	Tarvisio	363.575,48	100.000,00	PAR
23	9,0	RAF/4/13.7/45939	03/05/05	CRIST Eida	Pulfero	40.439,61	20.219,80	PAR
24	9,0	RAF/4/13.7/45283	02/05/05	AL BUON ARRIVO di Roseano Nives & Figli s.n.c.	Resiutta	103.433,19	51.715,86	
25	9,0	RAF/4/13.7/45391	03/05/05	OBERRICHTER s.r.l.	Malborghetto Valbruna	195.403,25	97.701,62	
26	8,5	RAF/4/13.7/44450	29/04/05	STELLA D'ORO s.n.c. dei F.lli Marzona e Paschini Sara	Verzegnis	22.002,78	11.001,39	
27	8,5	RAF/4/13.7/45021	02/05/05	PIUSSI di Piusi Francesco & C. s.a.s.	Tarvisio	51.231,30	25.615,65	
28	8,5	RAF/4/13.7/46149	04/05/05	ALLE TROTE s.a.s. di FABRIS Anna & C.	Sutrio	59.571,49	29.785,74	
29	8,5	RAF/4/13.7/45900	03/05/05	MADOTTO Paolo	Tarvisio	31.487,03	15.743,51	
30	8,5	RAF/4/13.7/43772	28/04/05	URBICA Tiziana Mariarosa	Tarvisio	122.592,94	61.296,47	
31	8,0	RAF/4/13.7/43764	28/04/05	Eredi di KRAVANJA Ludmila s.n.c.	Tarvisio	481.661,41	97.675,95	
32	8,0	RAF/4/13.7/46541	04/05/05	C.O. 2 di Sorini Fabio & C. s.n.c.	Frisanco	13.032,49	6.516,24	
33	8,0	RAF/4/13.7/43956	28/04/05	LUCCHINI Renzo	Ampezzo	107.345,40	53.653,20	
34	8,0	RAF/4/13.7/45043	02/05/05	Osteria Al Ponte di Adami Danilo	Ovaro	108.653,40	50.635,40	
35	7,5	RAF/4/13.7/42553	26/04/05	ALSIDO Giuseppina	Malborghetto Valbruna	121.315,39	60.657,69	
36	7,5	RAF/4/13.7/44690	02/05/05	G. F. di Salvador Bruna & C. s.a.s.	Barcis	35.252,45	17.626,22	
37	7,5	RAF/4/13.7/46548	04/05/05	SCHNEIDER Vinicio	Sauris	37.698,17	18.849,08	
38	7,5	RAF/4/13.7/45206	02/05/05	SEGAT Lauro e MESCHNIG Magda s.n.c.	Tarvisio	338.434,67	100.000,00	

Pos.	Punteggio	N. prot.	Data prot.	Beneficiario	Sede intervento	Spesa ammissibile	Contributo	Fonte
39	7,0	RAF/4/13.7/46533	04/05/05	RISTORANTE RIO ARGENTO di Zanazzi Sandro & C. s.a.s.	Malborghetto Valbruna	46.785,00	23.387,50	
40	6,5	RAF/4/13.7/45830	03/05/05	FLORIDA Vera	Ampezzo	56.439,64	28.219,82	
41	6,0	RAF/4/13.7/45152	02/05/05	PRIMUS Jörghe	Paluzza	161.621,64	80.810,82	
42	5,5	RAF/4/13.7/45911	03/05/05	DEL NEGRO Roberto	Tarvisio	43.582,00	21.791,00	
TOTALI						4.995.803,81	1.966.548,16	

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

06_22_1_DGR_004_DGR978ALL

Allegato 2

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 978 DEL 12 MAGGIO 2006

DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 - asse IV, misura 4.2, azione 4.2.3

SOSTEGNO ALLE IMPRESE DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO PER GARANTIRE UN LIVELLO IDONEO DI SERVIZI ALLE POPOLAZIONI

Bando per piccole e medie imprese industriali, approvato con DGR n. 205 del 4 febbraio 2005

DOMANDE NON AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

N. prot.	Data prot.	Beneficiario	Sede intervento	Comunicazione ex art. 10bis Legge n. 241/1990		Risposta comunicazione ex art. 10bis Legge n. 241/1990	Motivazione di non ammissibilità o non ricevibilità
				prot. n.	data		
RAF/4/13.7/4 5929	03/05/2005	ANDRETICH TURCHINO Carmen	Tarvisio	RAF/4/13.7/ 30451	22/03/2006		NON AMMISSIBILE Ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. g) in quanto non sono state presentate le documentazioni integrative richieste entro il termine stabilito dall'art. 11, comma 3 del Bando. Mancanza del requisito dell'esclusività nell'esercizio dell'attività (art. 2, comma 1, lett. a) punto 1 del Bando) Mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto (art. 9, comma 1, lett. f del Bando). Mancanza del requisito dell'esclusività nell'esercizio dell'attività (art. 2, comma 1, lett. a) punto 1 del Bando) Ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. g) in quanto non sono state presentate le documentazioni integrative richieste entro il termine stabilito dall'art. 11, comma 3 del Bando. Mancanza del requisito minimo di spesa ammissibile (art. 6, comma 4, lett. a) del Bando) Mancanza del requisito dell'esclusività nell'esercizio dell'attività (art. 2, comma 1, lett. a) punto 1 del Bando) Mancanza di valida autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (art. 2, comma 1, lett. a) punto 4 del Bando). Mancanza della documentazione prevista nel caso di richiesta di contributo per acquisto terreni (art. 7, punto 5, lett. a) del Bando). Mancanza del requisito minimo di spesa ammissibile (art. 6, comma 4, lett. a) del Bando) Mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto (art. 9, comma 1, lett. f del Bando).
RAF/4/13.7/4 4757	02/05/2005	ANTONIACOMI Raul	Forni di Sopra	RAF/4/13.7/ 110166	07/11/2005		
RAF/4/13.7/4 5917	03/05/2005	BERTUZZI Lucia Emilia	Vito d'Asio	RAF/4/13.7/ 110193	07/11/2005		
RAF/4/13.7/4 6546	04/05/2005	BAR RISTORANTE ALLA ROSA di BRESSA Aurora	Cimolais	RAF/4/13.7/ 30454	22/03/2006		
RAF/4/13.7/4 5385	03/05/2005	BUSOLINI Barbara	Ovaro	RAF/4/13.7/ 110194	07/11/2005		
RAF/4/13.7/4 5921	03/05/2005	FARMACIA VALCELLINA di CHIARADIA Roberta	Claut	RAF/4/13.7/ 110204	07/11/2005		

N. prot.	Data prot.	Beneficiario	Sede intervento	Comunicazione ex art. 10bis Legge n. 241/1990		Risposta comunicazione ex art. 10bis Legge n. 241/1990		Motivazione di non ammissibilità o non ricevibilità
				prot. n.	data	prot. n.	data	
RAF/4/13.7/4 5944	03/05/2005	TRATTORIA AI BIRILLI di Clauderotti Anna Teresa & C. snc	Pontebba	RAF/4/13.7/ 110206	07/11/2005			Mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto (art. 9, comma 1, lett. f del Bando).
RAF/4/13.7/2 7339	16/03/2005	ANTICA TABERNA srl	Tarvisio	RAF/4/13.7/ 110211	07/11/2005	RAF/4/13.7/ 116636	23/11/2005	Mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto (art. 9, comma 1, lett. f del Bando).
RAF/4/13.7/4 6949	05/05/2005	CRISTOFOLI Tonino	Socchieve	RAF/4/13.7/ 110212	07/11/2005			Mancanza del requisito dell'esclusività nell'esercizio dell'attività (art. 2, comma 1, lett. a) punto 1 del Bando)
RAF/4/13.7/4 5893	03/05/2005	DAL MONTE Donata	Paularo	RAF/4/13.7/ 7853	23/01/2006			Mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto (art. 9, comma 1, lett. f del Bando).
RAF/4/13.7/4 4523	29/04/2005	ALLA PAGODA di Dario Giacomino & C. s.n.c.	Enemonzo	RAF/4/13.7/ 110221	07/11/2005			Mancanza del requisito dell'esclusività nell'esercizio dell'attività (art. 2, comma 1, lett. a) punto 1 del Bando)
RAF/4/13.7/4 5409	03/05/2005	D'ARPE Anna Maria	Treppo Carnico	RAF/4/13.7/ 110222	07/11/2005	RAF/4/13.7/ 116633	23/11/2005	Mancanza del requisito dell'esclusività nell'esercizio dell'attività (art. 2, comma 1, lett. a) punto 1 del Bando)
RAF/4/13.7/4 5262	02/05/2005	IN. TUR. Iniziative Turistiche s.r.l.	Ravascletto	RAF/4/13.7/ 110223	07/11/2005	RAF/4/13.7/ 15102	28/11/2005 10/02/2006	Mancanza del requisito dell'esclusività nell'esercizio dell'attività (art. 2, comma 1, lett. a) punto 1 del Bando)
RAF/4/13.7/4 5263	02/05/2005	ALLE AQUILE di DE INFANTI Giampietro	Ovaro	RAF/4/13.7/ 4369	13/01/2006			Mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto (art. 9, comma 1, lett. f del Bando).
RAF/4/13.7/4 5137	02/05/2005	DE MARCHI Maria Luisa	Comeglians	RAF/4/13.7/ 110224	07/11/2005			Mancanza del requisito dell'esclusività nell'esercizio dell'attività (art. 2, comma 1, lett. a) punto 1 del Bando)
RAF/4/13.7/4 4678	02/05/2005	DE REGGI Nadia	Paluzza	RAF/4/13.7/ 4421	13/01/2006			Mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto (art. 9, comma 1, lett. f del Bando).
RAF/4/13.7/4 5196	02/05/2005	BDL di Enrichetta DI LENARDO & C. s.n.c.	Tarvisio	RAF/4/13.7/ 18307	20/02/2006	RAF/4/13.7/ 26470	13/03/2006	Mancanza del requisito minimo di spesa ammissibile (art. 6, comma 4, lett. a) del Bando)
RAF/4/13.7/4 5187	02/05/2005	IN RONC s.a.s. di FERRARA Anna & C.	Paluzza	RAF/4/13.7/ 110226	07/11/2005	RAF/4/13.7/ 114750	17/11/2005	Mancanza del requisito di " non inattività" (art. 2, comma 1, lett. a) punto 3 del Bando).
RAF/4/13.7/4 5937	03/05/2005	GALASSI Valia	Paluzza	RAF/4/13.7/ 110228	07/11/2005	RAF/4/13.7/ 116642	23/11/2005	Mancanza di valida autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (art. 2, comma 1, lett. a) punto 4 del Bando).
RAF/4/13.7/4 5943	03/05/2005	SARDO'S di GONANO Roberto e C. s.a.s.	Prato Carnico	RAF/4/13.7/ 110229	07/11/2005	RAF/4/13.7/ 121236	06/12/2005	Mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto (art. 9, comma 1, lett. f del Bando).
RAF/4/13.7/4 3109	27/04/2005	LENA Maria	Tolmezzo	RAF/4/13.7/ 114811	17/11/2005	RAF/4/13.7/ 119935	01/12/2005	Mancanza del requisito dell'esclusività nell'esercizio dell'attività (art. 2, comma 1, lett. a) punto 1 del Bando).
RAF/4/13.7/4 5200	02/05/2005	MACORATTI Gianpaolo & C. snc	Tarvisio	RAF/4/13.7/ 114812	17/11/2005			Mancanza del requisito minimo di spesa ammissibile (art. 6, comma 4, lett. a) del Bando).
RAF/4/13.7/4 5942	03/05/2005	BAR H di Lozza Stefano & C. s.n.c.	Forni di Sopra	RAF/4/13.7/ 30439	22/03/2006			Mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto (art. 9, comma 1, lett. f del Bando).

Al sensi dell'art. 9 comma 1 lett. g) in quanto non sono state presentate le documentazioni integrative richieste entro il termine stabilito dall'art. 11, comma 3 del Bando.

N. prot.	Data prot.	Beneficiario	Sede intervento	Comunicazione ex art. 10bis Legge n. 241/1990		Risposta comunicazione ex art. 10bis Legge n. 241/1990		Motivazione di non ammissibilità o non ricevibilità
				prot. n.	data	prot. n.	data	
RAF/4/13.7/4 6536	04/05/2005	GEHO s.r.l.	Resiutta	RAF/4/13.7/ 114818	17/11/2005	RAF/4/13.7/ 123114	12/12/2005	Mancanza del requisito dell'esclusività nell'esercizio dell'attività (art. 2, comma 1, lett. a) punto 1 del Bando)
RAF/4/13.7/4 4683	02/05/2005	MARTINELLI Adriana	Erto e Casso	RAF/4/13.7/ 114813	17/11/2005	RAF/4/13.7/ 119968	01/12/2005	Mancanza del requisito minimo di spesa ammissibile (art. 6, comma 4, lett. a) del Bando)
RAF/4/13.7/4 4960	02/05/2005	MAZZOLINI Dania	Ovaro	RAF/4/13.7/ 114814	17/11/2005			Mancanza del requisito dell'esclusività nell'esercizio dell'attività (art. 2, comma 1, lett. a) punto 1 del Bando).
RAF/4/13.7/4 6521	04/05/2005	SALUMI E SAPORI di Timau s.n.c. di Flavio e Massimo Mentil	Paluzza	RAF/4/13.7/ 114815	17/11/2005			Mancanza di valida autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (art. 2, comma 1, lett. a) punto 4 del Bando).
RAF/4/13.7/4 5941	03/05/2005	MERLINO Erika	Moggio Udinese	RAF/4/13.7/ 120164	01/12/2005			Mancanza del requisito dell'esclusività nell'esercizio dell'attività (art. 2, comma 1, lett. a) punto 1 del Bando).
RAF/4/13.7/4 4664	02/05/2005	MORO Irma	Sutrio	RAF/4/13.7/ 30441	22/03/2006			Mancanza di valida autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (art. 2, comma 1, lett. a) punto 4 del Bando).
RAF/4/13.7/4 4671	02/05/2005	MORO Irma	Sutrio	RAF/4/13.7/ 30446	22/03/2006			Mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto (art. 9, comma 1, lett. f del Bando).
RAF/4/13.7/4 1867	21/04/2005	MOROCUTTI Pierino	Ligosullo	RAF/4/13.7/ 114816	17/11/2005	RAF/4/13.7/ 120089	01/12/2005	Mancanza del requisito minimo di spesa ammissibile (art. 6, comma 4, lett. a) del Bando).
RAF/4/13.7/4 4674	02/05/2005	NASSIMBENI Alessandro	Pontebba	RAF/4/13.7/ 116399	23/11/2005			Ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. g) in quanto non sono state presentate le documentazioni integrative richieste entro il termine stabilito dall'art. 11, comma 3 del Bando.
RAF/4/13.7/4 4765	02/05/2005	SBRIZZI Maria	Paularo	RAF/4/13.7/ 114819	17/11/2005			Ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. g) in quanto non sono state presentate le documentazioni integrative richieste entro il termine stabilito dall'art. 11, comma 3 del Bando.
RAF/4/13.7/4 4727	02/05/2005	DE MARTIN Claudia	Frisanco	RAF/4/13.7/ 30455	22/03/2006			Mancanza del requisito dell'esclusività nell'esercizio dell'attività (art. 2, comma 1, lett. a) punto 1 del Bando).
RAF/4/13.7/4 6155	04/05/2005	STRIZZOLO Flavio & CEDOLIN Monica s.n.c.	Forni di Sopra	RAF/4/13.7/ 20360	27/02/2006			Mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto (art. 9, comma 1, lett. f del Bando).

N. prot.	Data prot.	Beneficiario	Sede intervento	Comunicazione ex art. 10bis Legge n. 241/1990		Risposta comunicazione ex art. 10bis Legge n. 241/1990		Motivazione di non ammissibilità o non ricevibilità
				prot. n.	data	prot. n.	data	
NON RICEVIBILE								
RAF/4/13.7/4 5935	03/05/2005	PESCATORI Rita	Pontebba	RAF/4/13.7/ 116400	23/11/2005			La domanda è incompleta degli elementi necessari al completamento dell'istruttoria (art. 8, comma 1, lett. d) del Bando).
RAF/4/13.7/4 5284	02/05/2005	FONTI SOLFOROSE ANDUINS srl	Vito d'Asio	RAF/4/13.7/ 116398	23/11/2005			La domanda è incompleta degli elementi necessari al completamento dell'istruttoria (art. 8, comma 1, lett. d) del Bando).
RAF/4/13.7/4 7453	06/05/2005	CARNIA 2000 s.n.c. di Tronchin Emilio & C.	Ovaro	RAF/4/13.7/ 114774	17/11/2005			La domanda è pervenuta dopo il termine fissato all'art. 7, commi 1 e 3 del Bando ed è stata spedita con raccomandata oltre il termine di scadenza per la presentazione della domanda.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

06_22_1_DGR_005_DGR987

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 maggio 2006, n. 987.

Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 19 posti di categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla copertura di posizioni dirigenziali che presentano caratteristiche prevalentemente giuridiche. Approvazione graduatoria definitiva e dichiarazione candidati vincitori.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 14, che disciplina l'accesso alla categoria dirigenziale;

VISTA la L.R. 15 aprile 2005, n. 8, recante "Disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale", ed in particolare l'articolo 19, ai sensi del quale in sede di prima applicazione del succitato articolo 14, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, lett. B), della L.R. 8/2005, è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l'accesso alla categoria dirigenziale, per i posti da individuarsi con il relativo bando;

VISTO il decreto del Direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi n. 1982/DR del 15 luglio 2005, pubblicato sul Supplemento straordinario n. 15 al BUR n. 30 del 27 luglio 2005, con il quale è stato approvato il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di n. 19 unità nella categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente amministrativo, finalizzato alla copertura di posizioni dirigenziali che presentano caratteristiche prevalentemente giuridiche;

VISTO il decreto del Direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi n. 2561/DR dd. 11 ottobre 2005, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso pubblico di cui trattasi;

VISTO il decreto del Direttore del Servizio sviluppo risorse umane della Direzione centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi del 20 ottobre 2005, n. 2676/RU, con il quale sono stati approvati gli elenchi dei candidati ammessi ed esclusi dalla partecipazione al concorso pubblico di cui trattasi;

PRESO atto di quanto previsto dal bando di concorso in materia di modalità di svolgimento delle procedure concorsuali e di adempimenti delle Commissioni giudicatrici;

VISTO il "Regolamento di cui all'art. 22 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18", approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0405/Pres. del 2 dicembre 2004;

ATTESO che il Presidente della Commissione giudicatrice ha trasmesso al responsabile del procedimento i verbali delle operazioni effettuate e che il suddetto responsabile del procedimento con la sottoscrizione della proposta di deliberazione ne ha accertato la regolarità e legittimità;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del bando di concorso, il 50 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale regionale che abbia maturato presso la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia l'anzianità effettiva di ruolo di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea, oltre ad essere in possesso degli ulteriori requisiti previsti per la partecipazione al concorso pubblico in parola;

VISTI i titoli di riserva dichiarati dai candidati utilmente collocati in graduatoria;

RITENUTO, pertanto, di approvare la graduatoria definitiva del concorso pubblico di cui trattasi e di dichiarare i candidati vincitori;

all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare la graduatoria definitiva del concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione con

contratto di lavoro a tempo indeterminato di n. 19 unità nella categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente amministrativo, finalizzato alla copertura di posizioni dirigenziali che presentano caratteristiche prevalentemente giuridiche, di cui all'allegato A), che fa parte integrante del presente provvedimento;

2. di dichiarare vincitori del concorso di cui trattasi, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i candidati di cui all'allegato B), che fa parte integrante del presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

GRADUATORIA DEFINITIVA DEL
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N.19 POSTI DI CATEGORIA DIRIGENZIALE,
PROFILO PROFESSIONALE DIRIGENTE AMMINISTRATIVO, CON RAPPORTO DI LAVORO A
TEMPO INDETERMINATO, FINALIZZATO ALLA COPERTURA DI POSIZIONI DIRIGENZIALI CHE
PRESENTANO CARATTERISTICHE PREVALENTEMENTE GIURIDICHE

Num.	Cognome e nome del candidato	Punteggio complessivo	Riserve di posti
1	DI DANIELI GIANNA	81,78	RISERVA ART.1, COMMA 2 E ART.11, COMMA 3 DEL BANDO
2	VERNIER ALESSANDRA	73,55	RISERVA ART.1, COMMA 2 E ART.11, COMMA 3 DEL BANDO
3	SGRO SAVERIA	72,82	RISERVA ART.1, COMMA 2 E ART.11, COMMA 3 DEL BANDO
4	VOLPE ETTORE	71,82	RISERVA ART.1, COMMA 2 E ART.11, COMMA 3 DEL BANDO
5	PATRIARCA STEFANO	70,88	RISERVA ART.1, COMMA 2 E ART.11, COMMA 3 DEL BANDO
6	PENGUE RAFFAELA	69,71	RISERVA ART.1, COMMA 2 E ART.11, COMMA 3 DEL BANDO
7	MOSCHETTA WANIA	68,58	
8	DE BASTIANI IGOR	68,05	RISERVA ART.1, COMMA 2 E ART.11, COMMA 3 DEL BANDO
9	FERUGLIO ANTONIO	67,83	
10	PECILE ANNAMARIA	67,74	RISERVA ART.1, COMMA 2 E ART.11, COMMA 3 DEL BANDO
11	SANTORELLI SONIA	67,40	

Num. Cognome e nome del candidato	Punteggio complessivo	Riserve di posti
12 FORTE FRANCESCO	67,25	RISERVA ART.1, COMMA 2 E ART.11, COMMA 3 DEL BANDO
13 MIOTTO SABRINA	65,86	
14 VALENT IDA	64,54	
15 DI MARTINO RAFFAELLA	64,23	
16 MARIN MARIA	64,10	
17 IURI DANIELA	63,67	RISERVA ART.1, COMMA 2 E ART.11, COMMA 3 DEL BANDO
18 ZACCHIGNA ALESSANDRO	63,60	
19 BONACCORSI MASSIMILIANO	59,86	

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

CANDIDATI VINCITORI DEL
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N.19 POSTI DI CATEGORIA DIRIGENZIALE,
PROFILO PROFESSIONALE DIRIGENTE AMMINISTRATIVO, CON RAPPORTO DI LAVORO A
TEMPO INDETERMINATO, FINALIZZATO ALLA COPERTURA DI POSIZIONI DIRIGENZIALI CHE
PRESENTANO CARATTERISTICHE PREVALENTEMENTE GIURIDICHE

Num. Cognome e nome del candidato

- 1 DI DANIELI GIANNA
- 2 VERNIER ALESSANDRA
- 3 SGRO SAVERIA
- 4 VOLPE ETTORE
- 5 PATRIARCA STEFANO
- 6 PENGUE RAFFAELA
- 7 DE BASTIANI IGOR
- 8 PECILE ANNAMARIA
- 9 FORTE FRANCESCO
- 10 MOSCHETTA WANIA
- 11 FERUGLIO ANTONIO
- 12 SANTORELLI SONIA
- 13 MIOTTO SABRINA
- 14 VALENT IDA
- 15 DI MARTINO RAFFAELLA
- 16 MARIN MARIA
- 17 IURI DANIELA
- 18 ZACCHIGNA ALESSANDRO
- 19 BONACCORSI MASSIMILIANO

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

06_22_1_DGR_006_DGR990

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 maggio 2006, n. 990.

Comune di Clauzetto: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 2 del 28 gennaio 2006, di approvazione del Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 1393 del 10.06.2005 in merito al Piano regolatore generale comunale del Comune di Clauzetto, superate dall'introduzione di modifiche ed integrazioni e dalla proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno di specifiche previsioni di piano, disposte con la deliberazione comunale consiliare n. 2 del 28.01.2006;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 2 del 28.01.2006, di approvazione del Piano regolatore generale comunale del Comune di Clauzetto;

3. (omissis)

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

06_22_1_DGR_007_DGR1025

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 2006, n. 1025.

D.G.R. 3509/2004 di approvazione della graduatoria del concorso pubblico per esami per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato di n. 12 unità nella categoria C, profilo professionale assistente amministrativo-economico, indirizzo economico, posizione economica 1: collocazione in via definitiva nella graduatoria di una candidata in esecuzione di sentenza del TAR e annullamento parziale della graduatoria in via di autotutela.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Direttore centrale all'organizzazione, personale e sistemi informativi n. 2058/DR del 24 ottobre 2003, pubblicato sul Supplemento straordinario n. 13 del 4 novembre 2003 al BUR n. 44 del 29 ottobre 2003, con il quale è stato approvato il bando di concorso pubblico per esami per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di n. 12 unità nella categoria C, profilo professionale assistente amministrativo-economico, indirizzo economico, posizione economica 1;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3509 del 21 dicembre 2004 con cui è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del suddetto concorso;

ATTESO che la dott.ssa Antonella Pamio, esclusa dalla partecipazione al concorso per carenza di requisiti con decreto del Direttore del Servizio sviluppo risorse umane della Direzione centrale all'organizzazione, personale e sistemi informativi n. 738/OR del 26 marzo 2004, ha presentato ricorso avanti al TAR Friuli Venezia Giulia;

ATTESO che il citato TAR con ordinanza n. 62 del 20 maggio 2004 ha disposto la sospensione del provvedimento di esclusione e la contestuale ammissione con riserva dell'interessata;

ATTESO che la dott.ssa Pamio ha partecipato al concorso conseguendone l'idoneità e collocandosi al 152° posto nella graduatoria approvata con D.G.R. 21 dicembre 2004 n.3509, con riserva dell'esito della sentenza di merito del TAR;

VISTA la sentenza del TAR n. 1073 del 16 dicembre 2005 con la quale è stato annullato il provvedimento di esclusione della dott.ssa Pamio dal concorso di cui trattasi;

ATTESO che il Servizio sviluppo risorse umane ha disposto l'avvio del procedimento ai sensi dell'art.13 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, volto all'esecuzione della succitata sentenza del TAR, con conseguente conferma della candidata Pamio nella 152° posizione della graduatoria, dando comunicazione dell'avvio del procedimento ai candidati interessati mediante pubblicazione sul BUR n. 17 del 26 aprile 2006, con termine di quindici giorni dalla pubblicazione per presentare eventuali osservazioni;

PRESO atto che detto termine è scaduto e che nessun candidato ha presentato osservazioni in merito;

RITENUTO per gli effetti di collocare definitivamente la candidata Antonella Pamio al 152° posto della graduatoria di merito;

VISTO, altresì, il ricorso al TAR Friuli Venezia Giulia presentato dal candidato Dario Gallitelli, collocatosi al 116° posto della graduatoria di merito del concorso di cui trattasi, che, lamentando il mancato riconoscimento da parte dell'Amministrazione regionale della riserva di posto prevista dall'art. 1, comma 2, lett. b), del bando di concorso a favore dei "militari volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte", nonché il mancato riconoscimento del diritto alla preferenza a parità di merito prevista dall'art. 8, comma 7, lett. t) del citato bando di concorso, chiedeva l'annullamento della deliberazione giuntale n. 3509 del 21.12.2004;

ATTESO che, in pendenza di giudizio, è intervenuto, in materia di riserva concorsuale a favore dei volontari in ferma breve, il Consiglio di Stato, terza sezione, con parere del 22.03.2005, che chiariva che la ferma breve di cui al D.Lgs. 8 maggio 2001 n. 215, art. 18, comma 6, corrisponde alla ferma triennale;

VISTA la nota della IV sezione della Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa del 7 novembre 2005 che, in risposta al quesito formulato dalla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi con riferimento alla natura del servizio prestato dal Gallitelli, dichiarava espressamente che il sig. Gallitelli doveva considerarsi quale "militare contraente di ferma breve della durata di anni tre e mesi sei";

SENTITA sul punto la Direzione centrale Avvocatura della Regione;

RITENUTO che, a fronte degli elementi acquisiti in pendenza di giudizio, il provvedimento di approvazione della graduatoria concorsuale di cui trattasi, impugnato dal Gallitelli, appare non conforme alla legge nella parte in cui non riconosce al Gallitelli i benefici previsti dall'art.1, comma 2, lett. b) e dall'art. 8, comma 7, lett. t) del bando di concorso;

ATTESO che il Servizio sviluppo risorse umane, ritenuto di dover procedere in via di autotutela all'annullamento parziale della graduatoria, con conseguente riconoscimento in capo al Gallitelli del diritto alla riserva di cui sopra e ricollocazione dei candidati collocati dall'8° al 116° posto in graduatoria, ha provveduto a dare comunicazione dell'avvio del procedimento ai candidati collocati tra l'8° ed il 116° posto in graduatoria mediante pubblicazione sul BUR n.17 del 26 aprile 2006, con termine di quindici giorni dalla pubblicazione per presentare eventuali osservazioni;

PRESO atto che detto termine è scaduto e che nessun candidato ha presentato osservazioni in merito;

RITENUTO di riconoscere a Dario Gallitelli i benefici previsti dall'art. 1, comma 2, lett. b) e dall'art. 8, comma 7, lett. t) del bando di concorso di cui trattasi;

RITENUTO, pertanto, di ricollocare il candidato Gallitelli tra i vincitori all'ottavo posto della graduatoria di merito, facendo slittare per l'effetto di un posto la posizione di ogni candidato collocato tra l'8° ed il 115°, apportando le necessarie modifiche agli allegati A, B e C della citata deliberazione di approvazione della graduatoria in esame;

all'unanimità,

DELIBERA

1. di dare esecuzione alla sentenza del TAR n. 1073 del 16 dicembre 2005, collocando in via definitiva la candidata Antonella Pamio al 152° posto della graduatoria di merito del concorso pubblico per esami per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di n.12 unità nella categoria C, profilo professionale assistente amministrativo-economico, indirizzo economico, posizione economica 1, graduatoria approvata con D.G.R. 21 dicembre 2004 n. 3509;

2. di prendere atto della necessità di riconoscere in capo al candidato Dario Gallitelli i benefici previsti dall'art. 1, comma 2, lett. b) e dall'art.8, comma 7, lett. t) del bando di concorso approvato con decreto del Direttore centrale all'organizzazione, personale e sistemi informativi n. 2058/DR del 24 ottobre 2003, e conseguentemente di procedere in via di autotutela all'annullamento parziale della graduatoria approvata con D.G.R. 21 dicembre 2004 n. 3509, limitatamente alla posizione del candidato Gallitelli con ricollocazione del medesimo dal 116° all'8° posto della graduatoria di merito del succitato concorso;

3. di dichiarare, per l'effetto Dario Gallitelli quale vincitore del concorso di cui trattasi, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego;

4. di ricollocare i candidati che occupavano le posizioni dall'8° al 115°, facendo slittare ognuno di un posto;

5. di provvedere, pertanto, alla modifica parziale degli allegati A, B e C della propria deliberazione n. 3509 del 21 dicembre 2004, secondo gli schemi che vengono allegati alla presente deliberazione e ne costituiscono parte integrante, ferme restando le altre posizioni della citata graduatoria.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

SCHEMA RELATIVO ALLA RICOLLOCAZIONE NELLE POSIZIONI DALL'8° ALLA 116° DELL'ALLEGATO A ALLA
DELIBERAZIONE N. 3509 DEL 21 DICEMBRE 2004

N.	Cognome	Nome	Punteggio	Riserve di posti	Preferenze ex art.8, c.7, del bando
8	GALLITELLI	DARIO	48,00	Riserva ex art.1, comma 2, lett. b), del bando	art.8, comma 7, lett. r), del bando (02) art.8, comma 7, lett. t), del bando
9	CONTENTO	MARCO	44,75	Riserva ex art.1, comma 2, lett. b), del bando	art.8, comma 7, lett. t), del bando
10	ZANUTTI	ORietta	59,50		art.8, comma 7, II cap. lett. b), del bando minore età
11	MIOLA	ANNAMARIA	59,50		art.8, comma 7, II cap. lett. b), del bando
12	ROS	LUCA	57,00		
13	MONDOLO	OTTAVIA	56,00		art.8, comma 7, lett. k), del bando
14	CROGNALE	LORENA	55,75		minore età
15	LAVARONE	MONICA	55,75		
16	TREMUL	MASSIMILIANO	55,50		art.8, comma 7, II cap. lett. b), del bando
17	BETTUZZI	FRANCESCA	55,50		
18	NOSELLA	FRANCA	55,25		
19	PUGLIESE	KATIA	55,00		
20	CESCHIA	ORNELLA	54,00		minore età
21	APOSTOLI	TIZIANA	54,00		

22	PRIZZON	GABRIELLA	53,50		art.8, comma 7, lett. q), del bando
23	ROMOLI	GABRIELLA	53,50		art.8, comma 7, Il cap lett.b), del bando
24	FLEBUS	MATTEO	53,50		minore età
25	DE CATA	RAFFAELLA	53,50		
26	GARDINI	GIORGIA	53,25		
27	CALLIGARI	DEBORAH	53,00		minore età
28	IETRI	LARA	53,00		
29	BORTOLOTTI	ALESSANDRA	52,75		minore età
30	ALBERTI	LUISA	52,75		
31	STELLA	ELISABETTA	52,50		
32	PARLATI	FLORES	52,25		art.8, comma 7, lett. r), del bando (02)
33	VISENTINI	LORENZO	52,25		art.8, comma 7, lett. r), del bando (01)
34	MOTTICA	LUCIA	52,25		art.8, comma 7, Il cap. lett.b), del bando
35	GON	DANIELA	52,00		art.8, comma 7, lett. r), del bando (01)
36	MASELLI	MAURA	52,00		art.8, comma 7, Il cap. lett.b), del bando
37	MESTRONI	CORINNA	52,00		minore età

38	DELPONTE	KATIA	52,00		minore età
39	FERRARI	BARBARA	52,00		minore età
40	CURTOLO	MICHELA	52,00		
41	PULLINI	MICAELA	51,75		
42	PARONUZZI	SONIA	51,50		art.8, comma 7, II cap. lett.b), del bando minore età
43	BALLOCCI	MARIA	51,50		art.8, comma 7, II cap. lett.b), del bando
44	ZANIER	ANNALISA	51,50		minore età
45	ZENOBIO	FABIO	51,50		minore età
46	FORTUNATI	DANIELA	51,50		
47	COCEANI	LORELLA	51,25		art.8, comma 7, II cap. lett.b), del bando
48	ANDREOS	ALESSANDRO	51,25		minore età
49	CULOT	MARCO	51,25		minore età
50	DILIC	ROBERTO	51,25		
51	COCCHIETTO	PAOLA	51,00		art.8, comma 7, lett. q), del bando
52	MINUTOLO	GIULIA	51,00		art.8, comma 7, II cap. lett.b), del bando
53	COSSUTTA	ELENA	51,00		minore età

54	MORO	CRISTINA	51,00		minore età
55	SERGAS	CRISTINA	51,00		
56	ROMITO	MARIARITA	50,75		art.8, comma 7, lett. k), del bando
57	ZUCCARO	PAOLO	50,75		art.8, comma 7, lett. q), del bando
58	MICHELI	SIMONETTA	50,75		art.8, comma 7, lett. r), del bando (01)
59	BERNARDI	MICHELA	50,75		minore età
60	VISINTIN	MANUELA	50,75		minore età
61	FAVETTI	MARIA SOLE	50,75		
62	TOLA MASALA	BEATRICE	50,50		art.8, comma 7, lett. q), del bando
63	COLLAVIZZA	MARINA	50,50		art.8, comma 7, Il cap lett. b), del bando minore età
64	FERRANTI	ROBERTA	50,50		art.8, comma 7, Il cap. lett.b), del bando
65	MERCADANTE	ANTONELLA	50,50		minore età
66	BONORA	ELISA	50,50		minore età
67	GABRIELE	ALESSANDRA	50,50		minore età
68	PLESS	DANIELA	50,50		
69	MUCCIARDI	FRANCESCA	50,25		art.8, comma 7, lett. q), del bando

70	DELBARBA	CHIARA	50,25		minore età
71	TEMPORALE	SARA	50,25		minore età
72	BUOSO	FRANCESCA	50,25		minore età
73	BALDINI	ANNA	50,25		
74	PENZO	PAOLO	50,00		art.8, comma 7, lett. q), del bando
75	MAURI	LAURA	50,00		art.8, comma 7, lett. r), del bando (02)
76	GIORDANO	DANIELA	50,00		art.8, comma 7, lett. r) del bando (01)
77	SCABAR	ELIANA	50,00		art.8, comma 7, Il cap. lett. b), del bando
78	DEGANUTTI	GABRIELE	50,00		minore età
79	CORIGLIANO	ROBERTA	50,00		minore età
80	BUFI	DEBORA	50,00		minore età
81	VALENTINIS	MARINA	50,00		
82	MARTINI	FABIANA	49,75		art.8, comma 7, Il cap. lett. b), del bando
83	BANDI	PETRA	49,75		minore età
84	FAZIO	RAFFAELLA	49,75		
85	GELICRISIO	LUCA	49,50		art.8, comma 7, lett. q), del bando

86	GANT	STEFANO	49,50		minore età
87	MARONGIU	ALESSANDRA	49,50		
88	BALDASSARRE	BARBARA	49,25		art.8, comma 7, II cap. lett. b), del bando
89	DINI	ANNALISA	49,25		minore età
90	ROSSI	ANDREA	49,25		minore età
91	DE CALO'	VALENTINA	49,25		
92	CARGNELUTTI	LAURA	49,00		art.8, comma 7, lett. l), del bando
93	BRATOS	STEFANO	49,00		art.8, comma 7, lett. r), del bando (02)
94	PANZICA	GIUSEPPINA	49,00		art.8, comma 7, lett. r), del bando (01)
95	ONOFRIO	ANNARITA	49,00		art.8, comma 7, II cap. lett. b), del bando
96	SUBAN	CHIARA	49,00		minore età
97	PISCHIANZ	BARBARA	49,00		minore età
98	MORSUT	MARIA MADDALENA	49,00		
99	TOMAS	GRAZIELLA	48,75		art.8, comma 7, lett. r), del bando (02)
100	PICHERLE	CRISTINA	48,75		minore età
101	MEDEOT	LUANA	48,75		minore età

102	FANTINI	DEBORA	48,75		minore età
103	CUMIN	DANIELA	48,75		
104	MENIS	MANOLA	48,50		art.8, comma 7, lett. r), del bando (02) art.8, comma 7, II cap. lett. b), del bando minore età
105	STOCCHI	CRISTINA	48,50		art.8, comma 7, lett. r), del bando (01) art.8, comma 7, II cap. lett. b), del bando
106	CANDOLO	ROSA	48,50		art.8, comma 7, II cap lett. b), del bando
107	MORAS	VANIA	48,50		minore età
108	ROMANELLO	FEDERICA	48,50		minore età
109	CEPACH	STEFANO	48,50		
110	ROVATTI	ANNAMARIA	48,25		art.8, comma 7, lett. r), del bando (02)
111	CALENTI	TIZIANA	48,25		art.8, comma 7, lett. r), del bando (01)
112	SCIALANDRONE	SILVIA	48,25		art.8, comma 7, lett. s), del bando
113	PRASEL	ERIKA	48,25		minore età
114	MAURO	CLAUDIA	48,25		minore età
115	VISINTIN	MARIA LETIZIA	48,25		
116	MARTINI	LARA	48,00		art.8, comma 7, lett. l), del bando

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

SCHEMA RELATIVO ALLA RICOLLOCAZIONE NELLE
POSIZIONI DALL'8° ALLA 12° DELL'ALLEGATO B ALLA
DELIBERAZIONE N.3509 DEL 21 DICEMBRE 2004

N.	Cognome	Nome
8	GALLITELLI	DARIO
9	CONTENTO	MARCO
10	ZANUTTI	ORietta
11	MIOLA	ANNAMARIA
12	ROS	LUCA

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

SCHEMA RELATIVO ALLA RICOLLOCAZIONE NELLE POSIZIONI DALLA 1° ALLA 104°
DELL'ALLEGATO C ALLA DELIBERAZIONE N.3509 DEL 21 DICEMBRE 2004

N.	Cognome	Nome
1	MONDOLO	OTTAVIA
2	CROGNALE	LORENA
3	LAVARONE	MONICA
4	TREMUL	MASSIMILIANO
5	BETTUZZI	FRANCESCA
6	NOSELLA	FRANCA
7	PUGLIESE	KATIA
8	CESCHIA	ORNELLA
9	APOSTOLI	TIZIANA
10	PRIZZON	GABRIELLA
11	ROMOLI	GABRIELLA
12	FLEBUS	MATTEO
13	DE CATA	RAFFAELLA
14	GARDINI	GIORGIA
15	CALLIGARI	DEBORAH
16	IETRI	LARA
17	BORTOLOTTI	ALESSANDRA
18	ALBERTI	LUISA
19	STELLA	ELISABETTA
20	PARLATI	FLORES

21	VISENTINI	LORENZO
22	MOTTICA	LUCIA
23	GON	DANIELA
24	MASELLI	MAURA
25	MESTRONI	CORINNA
26	DELPONTE	KATIA
27	FERRARI	BARBARA
28	CURTOLO	MICHELA
29	PULLINI	MICAELA
30	PARONUZZI	SONIA
31	BALLOCCHI	MARIA
32	ZANIER	ANNALISA
33	ZENOBIO	FABIO
34	FORTUNATI	DANIELA
35	COCEANI	LORELLA
36	ANDREOS	ALESSANDRO
37	CULOT	MARCO
38	DILIC	ROBERTO
39	COCCHIETTO	PAOLA
40	MINUTOLO	GIULIA
41	COSSUTTA	ELENA
42	MORO	CRISTINA

43	SERGAS	CRISTINA
44	ROMITO	MARIARITA
45	ZUCCARO	PAOLO
46	MICHELI	SIMONETTA
47	BERNARDI	MICHELA
48	VISINTIN	MANUELA
49	FAVETTI	MARIA SOLE
50	TOLA MASALA	BEATRICE
51	COLLAVIZZA	MARINA
52	FERRANTI	ROBERTA
53	MERCADANTE	ANTONELLA
54	BONORA	ELISA
55	GABRIELE	ALESSANDRA
56	PLESS	DANIELA
57	MUCCIARDI	FRANCESCA
58	DELBARBA	CHIARA
59	TEMPORALE	SARA
60	BUOSO	FRANCESCA
61	BALDINI	ANNA
62	PENZO	PAOLO
63	MAURI	LAURA
64	GIORDANO	DANIELA

65	SCABAR	ELIANA
66	DEGANUTTI	GABRIELE
67	CORIGLIANO	ROBERTA
68	BUFI	DEBORA
69	VALENTINIS	MARINA
70	MARTINI	FABIANA
71	BANDI	PETRA
72	FAZIO	RAFFAELLA
73	GELICRISIO	LUCA
74	GANT	STEFANO
75	MARONGIU	ALESSANDRA
76	BALDASSARRE	BARBARA
77	DINI	ANNALISA
78	ROSSI	ANDREA
79	DE CALO'	VALENTINA
80	CARGNELUTTI	LAURA
81	BRATOS	STEFANO
82	PANZICA	GIUSEPPINA
83	ONOFRIO	ANNARITA
84	SUBAN	CHIARA
85	PISCHIANZ	BARBARA
86	MORSUT	MARIA MADDALENA

87	TOMAS	GRAZIELLA
88	PICHERLE	CRISTINA
89	MEDEOT	LUANA
90	FANTINI	DEBORA
91	CUMIN	DANIELA
92	MENIS	MANOLA
93	STOCCHI	CRISTINA
94	CANDOLO	ROSA
95	MORAS	VANIA
96	ROMANELLO	FEDERICA
97	CEPACH	STEFANO
98	ROVATTI	ANNAMARIA
99	CALENTI	TIZIANA
100	SCIALANDRONE	SILVIA
101	PRASEL	ERIKA
102	MAURO	CLAUDIA
103	VISINTIN	MARIA LETIZIA
104	MARTINI	LARA

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, ENERGIA,
MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Servizio pianificazione territoriale sub-regionale

Udine

06_22_1_ADC_001_Brugnera 2

Comune di Brugnera. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale della zona industriale di Maron.

Con deliberazione consiliare n. 21 del 28 marzo 2006, il Comune di Brugnera ha accolto parzialmente le osservazioni/opposizioni presentate alla variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale della zona industriale di Maron, ed ha approvato la variante medesima, modificata di conseguenza, ai sensi dell'art. 45 co. 4 della L.R. 52/1991.

06_22_1_ADC_002_Brugnera 36

Comune di Brugnera. Avviso di adozione della variante n. 36 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 co. 1 della L.R. 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 16 del 9 marzo 2006, il comune di Brugnera ha adottato la variante n. 36 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 36 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

06_22_1_ADC_003_Casarsa 9

Comune di Casarsa della Delizia. Avviso di approvazione della variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 22 del 5 aprile 2006 il comune di Casarsa della Delizia ha preso atto che sono state presentate due osservazioni in ordine alla variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale, che non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'art. 32 bis, co. 3 della L.R. 52/1991, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'art. 32 bis, co. 4 della L.R. 52/1991, modificata in conseguenza del parere vincolante della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto e dell'accoglimento delle due osservazioni presentate.

06_22_1_ADC_004_Cassacco 27

Comune di Cassacco. Avviso di approvazione della variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 13 del 27 marzo 2006 il comune di Cassacco ha preso atto, in ordine alla

variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'art. 32 bis, co. 3 della L.R. 52/1991, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'art. 32 bis, co. 4 della L.R. 52/1991.

06_22_1_ADC_005_Cassacco 28

Comune di Cassacco. Avviso di approvazione della variante n. 28 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 14 del 27 marzo 2006 il comune di Cassacco ha preso atto, in ordine alla variante n. 28 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'art. 32 bis, co. 3 della L.R. 52/1991, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'art. 32 bis, co. 4 della L.R. 52/1991.

06_22_1_ADC_006_Cimolais 10

Comune di Cimolais. Avviso di approvazione della variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 10 dell'1 luglio 2005 il comune di Cimolais ha preso atto che, in ordine alla variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, non sono state formulate riserve vincolanti da parte della Giunta regionale, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'art. 32, co. 6 della L.R. 52/1991.

06_22_1_ADC_007_Fagnana1

Comune di Fagnagna. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale dell'ambito di zona D4 in località Plasencis.

Con deliberazione consiliare n. 23 del 4 maggio 2006, il Comune di Fagnagna ha accolto l'osservazione presentata alla variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale dell'ambito di zona D4 in località Plasencis, ed ha approvato la variante medesima, modificata di conseguenza, ai sensi dell'art. 45 co. 4 della L.R. 52/1991.

06_22_1_ADC_008_Gorizia16

Comune di Gorizia. Avviso di adozione della variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 co. 1 della L.R. 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 7 del 14 marzo 2006, il comune di Gorizia ha adottato la variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

06_22_1_ADC_009_Moimacco 13

Comune di Moimacco. Avviso di adozione della variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 co. 1 della L.R. 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 9 del 10 febbraio 2006 il comune di Moimacco ha adottato la variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

06_22_1_ADC_010_Porcia20

Comune di Porcia. Avviso di approvazione della variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 55 dell'11 aprile 2006 il comune di Porcia ha preso atto che, in ordine alla variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, non sono state formulate riserve vincolanti da parte della Giunta regionale, non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'art. 32, co. 5 della L.R. 52/1991, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'art. 32, co. 6 della L.R. 52/1991.

06_22_1_ADC_011_Rivignano 19

Comune di Rivignano. Avviso di adozione della variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 co. 1 della L.R. 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 17 del 6 aprile 2006, il comune di Rivignano ha adottato la variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

06_22_1_ADC_012_SDaniele55

Comune di San Daniele del Friuli. Avviso di adozione della variante n. 55 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 co. 1 della L.R. 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 27 del 31 marzo 2006, il comune di San Daniele del Friuli ha adottato la variante n. 55 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 55 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

06_22_1_ADC_013_SGiorgio2

Comune di San Giorgio di Nogaro. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale denominato "comparto 1"

Con deliberazione consiliare n. 4 del 30 gennaio 2006, il Comune di San Giorgiodi Nogaro ha accolto parzialmente l'osservazione presentata alla variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale denominato "comparto 1" ed ha approvato la variante medesima, modificata di conseguenza, ai sensi dell'art. 45 co. 4 della L.R. 52/1991.

06_22_1_ADC_014_SLorenzo8

Comune di San Lorenzo Isontino. Avviso di adozione della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 co. 1 della L.R. 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 8 del 17 marzo 2006, integrata con deliberazione consiliare n. 18 del 9.5.2006, il comune di San Lorenzo Isontino ha adottato la variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

06_22_1_ADC_015_SVitoFagnana 7

Comune di San Vito di Fagagna. Avviso di adozione della variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 co. 1 della L.R. 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 12 del 3 aprile 2006, il comune di San Vito di Fagagna ha adottato la variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

06_22_1_ADC_016_Zoppola 1

Comune di Zoppola. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale relativa al Piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.).

Con deliberazione consiliare n. 25 del 20 marzo 2006, il Comune di Zoppola ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale relativa al Piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.), ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'art. 45 co. 4 della L.R. 52/1991.

06_22_1_ADC_017_LFOND 6

DIREZIONE CENTRALE SEGRETARIATO GENERALE
E RIFORME ISTITUZIONALI

Servizio del Libro Fondiario

Ufficio Tavolare di

Udine

Sezione di Cervignano del Friuli

Completamento del Libro Fondiario dei CC.CC. di Aquileia, Belvedere e Terzo di Aquileia, n. 06/COMPL/2005.

Il Commissario per il completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativamente alle seguenti pp.cc.nn.:

- a) in C.C. di Aquileia, pp.cc.nn. 83/4 e 1136/5,
- b) in C.C. di Terzo di Aquileia, pp.cc.nn. 1437/2 e 1438/3,
- c) in C.C. di Belvedere, pp.cc.nn. 30/5, 31/6, 31/7, 31/8, 33/13, 33/20, 33/21, 33/22, 33/23, 33/24, 33/26, 33/27, 33/28, 33/29, 33/30, 35/9, 35/10, 46/8, 46/9, 46/10, 46/11, 47/3, 47/4, 83/2, 83/5, 83/6, 219/8, 219/9, 221/2, 222/2, 224/2, 405/2, 415/3 e 416/5,

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, in Cervignano del Friuli Via Roma n.6 da lunedì al giovedì con orario 9.10 - 12.20, ed al venerdì dalle 9.10 alle 11.40 a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma FVG.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli:
Edda Fulizio

06_22_1_ADC_018_LFOND7

Completamento del Libro Fondiario del C.C. di Terzo di Aquileia, n. 07/COMPL/2005.

Il Commissario per il completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativamente alla p.c.n. 1379/1 del C.C. di Terzo di Aquileia.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, in Cervignano del Friuli Via Roma n.6 da lunedì al giovedì con orario 9.10 - 12.20, ed al venerdì dalle 9.10 alle 11.40 a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma FVG.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni".

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli:
Edda Fulizio

06_22_1_ADC_019_LFOND8

Completamento del Libro Fondiario del C.C. di Aquileia, n. 08/COMPL/2005.

Il Commissario per il completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativamente alle pp.cc.nn. 1106, 1105/1 e 1107/1 del C.C. di Aquileia.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, in Cervignano del Friuli Via Roma n.6 da lunedì al giovedì con orario 9.10 - 12.20, ed al venerdì dalle 9.10 alle 11.40 a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma FVG.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli:
Edda Fulizio

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E
PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

06_22_2_001_sent167

(Gazzetta Ufficiale - 1^a Serie speciale n. 17
del 26 aprile 2006)

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 5 - 21 aprile 2006, n. 167

Giudizio su ricorso per conflitto di attribuzioni tra Enti - Consiglio regionale - Pari opportunità - Bando ministeriale per la nomina diretta dei consiglieri di parità nelle Regioni e nelle Province ancora sprovviste - Denunciata violazione della competenza legislativa e amministrativa regionale e provinciale e del principio di leale collaborazione - Inidoneità dell'atto impugnato a ledere la sfera delle attribuzioni costituzionali delle ricorrenti - Inammissibilità dei conflitti di attribuzione.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;*Giudici:* Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi per conflitto di attribuzione sorti a seguito del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, del 30 dicembre 2002 recante: «Bando per la nomina diretta, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, delle/dei consigliere/i di parità nelle regioni e nelle province ancora sprovviste», promossi con ricorsi della Provincia autonoma di Trento, della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione Friuli-Venezia Giulia, i primi due notificati il 18 marzo 2003, depositati in cancelleria il 26 marzo 2003 ed iscritti ai numeri 8 e 9 del registro conflitti del 2003; il terzo notificato il 17 marzo 2003, depositato in cancelleria il 28 marzo 2003 ed iscritto al numero 11 del registro conflitti del 2003.

Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 2006 il giudice relatore Sabino Cassese;

Udito l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto in fatto

1. - Con tre distinti ricorsi, la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno promosso conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo

che sia dichiarato che non spetta allo Stato e, per esso, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, emanare il decreto 30 dicembre 2002 (Bando per la nomina diretta, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, delle/dei consigliere/i di parità nelle regioni e nelle province ancora sprovviste), con riferimento alla Regione Friuli-Venezia Giulia e alle Province comprese nella Regione, nonché con riferimento alle Province autonome di Bolzano e Trento, con conseguente annullamento dell'atto.

1.1. - La Regione Friuli-Venezia Giulia prospetta la violazione degli artt. 4, numeri 1 e 1-bis, e 8 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

1.2. (omissis)

1.3. (omissis)

1.4. - Tutte le ricorrenti deducono la violazione del principio di leale collaborazione.

2. - Le ricorrenti espongono che l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'art. 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144), stabilisce che i consiglieri di parità regionali e provinciali, effettivi e supplenti, sono nominati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle Regioni e dalle Province. Secondo il comma 4 della stessa disposizione, in caso di mancata designazione dei consiglieri di parità entro sessanta giorni successivi alla scadenza del mandato, o di designazione effettuata in assenza dei requisiti richiesti, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, provvede direttamente alla nomina.

Inoltre precisano che l'art. 10, comma 4, dello stesso decreto prevede che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi desumibili dal decreto con le modalità previste dai rispettivi statuti e che, fino all'emanazione delle leggi regionali, le disposizioni del medesimo trovano piena applicazione nelle Regioni a statuto speciale. La stessa norma dispone che, per le Province autonome di Trento e Bolzano, resta fermo l'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992. Quest'ultimo stabilisce, al comma 1, che la legislazione regionale e provinciale deve essere adeguata ai principi e norme costituenti limiti indicati negli artt. 4 e 5 dello statuto speciale e recati da atto legislativo dello Stato entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto medesimo nella Gazzetta Ufficiale o nel più ampio termine da esso stabilito, restando nel frattempo applicabili le disposizioni regionali e provinciali preesistenti. Lo stesso articolo, nei commi 2 e 3, prevede un meccanismo volto ad assicurare il rispetto del dovere di adeguamento delle leggi regionali e provinciali, stabilendo che, decorso il termine di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le disposizioni legislative regionali e provinciali non adeguate possono essere impugnate davanti alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 97 dello statuto reg. speciale.

2.1 - Secondo tutte le ricorrenti, lo Stato, mediante il bando impugnato, avrebbe violato la competenza legislativa e amministrativa regionale e provinciale in materia di nomina del consigliere di parità.

2.2 - La Regione Friuli-Venezia Giulia sottolinea di aver dettato, con legge regionale 2 febbraio 2001, n. 2 (Comparto unico del pubblico impiego della regione e degli enti locali e organizzazione dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale - A.Re.Ra.N. - Disposizioni concernenti il consigliere di parità), una propria disciplina del consigliere di parità, in attuazione del d.lgs. n. 196 del 2000. Pertanto, lo Stato, mediante l'atto impugnato, avrebbe violato la propria competenza legislativa e amministrativa in materia di organizzazione regionale e di ordinamento degli enti locali.

2.3 (omissis)

2.4 (omissis)

3. - Inoltre, ad avviso di tutte le ricorrenti, il comportamento dell'amministrazione statale avrebbe violato anche il principio di leale collaborazione sotto un duplice profilo:

a) nell'aver emanato il bando senza aver mai contestato, ne' attraverso il meccanismo rituale previsto dal d.lgs. n. 266 del 1992, ne' in altro modo, la vigenza e la legittimità costituzionale delle leggi regionali e provinciali che regolano la materia;

b) nel non aver neppure risposto alle comunicazioni con cui la Regione e le Province segnalavano quello che ritenevano un errore.

4. - Il Presidente del Consiglio dei ministri non si è costituito in nessuno dei tre giudizi.

5. - In prossimità della data fissata per l'udienza pubblica, la Regione Friuli-Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Trento, hanno depositato memorie illustrative di contenuto pressoché identico, con le quali insistono nell'accoglimento del ricorso e, in subordine, chiedono la dichiarazione della cessazione della materia del contendere in considerazione della natura dell'atto oggetto di gravame «lesivo sostanzialmente, ma non formalmente abbandonato».

(omissis)

Considerato in diritto

1. - I conflitti promossi con tre distinti ricorsi dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano hanno ad oggetto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, del 30 dicembre 2002 (Bando per la nomina diretta, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 delle/dei consigliere/i di parità nelle regioni e nelle province ancora sprovviste).

2. - Tutti e tre i ricorsi riguardano, sotto profili sostanzialmente identici, il medesimo atto, sicché vanno riuniti i relativi giudizi per essere decisi con unica sentenza.

3. - I ricorsi della Provincia autonoma di Trento e della Regione Friuli-Venezia Giulia sono inammissibili per inidoneità del bando, oggetto di gravame, a ledere la sfera delle attribuzioni costituzionali delle ricorrenti (sentenze n. 72 e n. 73 del 2005, sentenza n. 97 del 2003, sentenza n. 163 del 1997).

Il bando, la cui emanazione non è ne' prevista, ne' disciplinata dal d.lgs. n. 196 del 2000, da un lato, elenca gli enti dai quali l'amministrazione statale non aveva ricevuto le prescritte designazioni al fine di effettuare l'ordinaria nomina dei consiglieri di parità, o aveva ricevuto designazioni con documentazione incompleta; dall'altro, ricerca candidati per tali cariche, dovendo procedere alla nomina diretta in via surrogatoria, a norma dell'art. 2, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 196 del 2000. In sostanza, il bando è un atto preliminare emanato dall'amministrazione statale al fine di poter procedere alla nomina in via surrogatoria dei consiglieri di parità. Esso è privo di effetti autonomi sul piano del riparto costituzionale delle competenze. Ad esso non è stato dato seguito.

La Regione Friuli-Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Trento hanno riconosciuto che l'amministrazione statale, pur avendole comprese nell'elenco, non ha nominato i consiglieri, nè si è opposta alla nomina da parte dei due enti; ha, anzi, inserito i consiglieri nominati dai due enti all'interno della Rete nazionale, erogando i relativi fondi.

4. - La rinuncia al ricorso da parte della Provincia autonoma di Bolzano (motivata dalla comunicazione ministeriale della decisione di non nominare i consiglieri di parità), in assenza di costituzione della controparte, estingue il processo ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (ordinanza n. 217 del 2005).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara inammissibili i conflitti di attribuzione promossi dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento avverso il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, 30 dicembre 2002 (Bando per la nomina diretta, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, delle/dei consigliere/i di parità nelle regioni e nelle province ancora sprovviste), con i ricorsi in epigrafe;

Dichiara estinto il processo nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2006.

Il Presidente: Marini

Il Redattore: Cassese

Il Cancelliere: Di Paola

Depositato in cancelleria il 21 aprile 2006.

Il Direttore della Cancelleria: Di Paola

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

06_22_3_GAR_001_Autovie

AUTOVIE VENETE S.p.A.

TRIESTE

Bando di gara a pubblico incanto. Autostrada A4, A23 ed A28 con relative pertinenze. Ripassi e rifacimenti segnaletica orizzontale e interventi di segnaletica verticale anni 2006-2007.

1. STAZIONE APPALTANTE: S.p.A. AUTOVIE VENETE, Via Vittorio Locchi n. 19 - 34123 TRIESTE, Telefono: 040/3189111, Fax: 040/3189235 – Sito Internet: <http://www.autovie.it>

2. PROCEDURA DI GARA: Pubblico incanto, con aggiudicazione, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera a), della Legge 109/94 e s.m.i.. Non sono ammesse offerte in aumento.

3. LUOGO, OGGETTO, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:

3.1. luogo di esecuzione: nei comuni di Venezia, Mogliano Veneto, Marcon, Quarto d'Altino, Roncade, Meolo, Monastier, Fossalta di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Cessalto, Motta di Livenza, San Stino di Livenza, Annone Veneto, Portogruaro, Fossalta di Portogruaro, Teglieto Veneto, San Michele al Tagliamento, Ronchis, Palazzolo dello Stella, Teor, Pocenina, Muzzana al Turgnano, Castions di Strada, Porpetto, Torviscosa, Gonars, Bagnaria Arsa, Palmanova, Aiello del Friuli, San Vito al Torre, Campolongo al Torre, Tapogliano, Villesse, Romans, Gradisca, Farra, Savogna, Gorizia, S. Pier d'Isonzo, Redipuglia, Ronchi dei Legionari, Monfalcone, Doberdò del Lago, Duino – Aurisina, Gonars, Santa Maria La Longa, Bicinicco, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Campofornido, Udine, Portogruaro, Gruaro, Sesto al Reghena, Cinto Caomaggiore, Chions, Azzano Decimo, Fiume Veneto, Pordenone, Porcia, Brugnera, Fontanafredda, Sacile, Giarine.

3.2. oggetto dei lavori:

AUTOSTRADA A4, A23 ED A28 CON RELATIVE PERTINENZE. RIPASSI E RIFACIMENTI SEGNALETICA ORIZZONTALE E INTERVENTI DI SEGNALETICA VERTICALE ANNI 2006 - 2007;

3.3. importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza): 967.709,91 (euro nocentosessantasettemilasettecentonove/91), I.V.A. esclusa;

Importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso: € 935.321,90 (euro novecentotrentacinquemilatrecenventuno/90), oneri fiscali esclusi;

lavorazioni di cui si compone l'intervento comprensive degli oneri per la sicurezza:

lavorazione	categor D.P.R. 34/20 00	qualifi- ca- zione ob- bligato- ria (si/no)	importo (eu- ro)	%	indicazioni speciali ai fini della gara	
					prevalente o scorporabi- le	subap- paltabile (si/no)
Segnaletica stradale non luminosa	OS10	si	967.709,91		prevalente	si
Importo totale			967.709,91			

3.4. oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: € 32.388,01 (euro trentaduemilatrecentoottantotto/01);

3.5. modalità di determinazione del corrispettivo:

a misura ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, lettera a), della legge n. 109/94 e successive modificazioni.

4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 360 (trecentosessanta) naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo dalla data di consegna dei lavori. Sospensioni programmate (da indicare): vedesi il Disciplinare di Gara al punto 4. - Oneri a carico dell'Impresa.

5. DOCUMENTAZIONE:

il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto nonché il capitolato speciale d'appalto, i piani di sicurezza, i grafici di progetto e lo schema di contratto, sono visibili presso l'ufficio Opere d'Arte e Pavimentazioni di Palmanova (UD) previo appuntamento telefonando al numero 0432/925353 con orario dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì; oppure acquistabili, fino al giorno della presentazione delle offerte, presso l'Eliografia San Giusto di Trieste via Torrebianca n. 12, telefono 040/367555 e fax 040/367666, con orario dalle ore 8.30 alle ore 19.30, dal lunedì al sabato.

Il presente bando e il disciplinare di gara sono altresì disponibili sul sito Internet <http://www.autovie.it> e <http://www.servizibandi.it>.

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:

6.1. termine: entro le ore 10.00 del giorno 5 luglio 2006;

6.2. indirizzo: S.p.A. AUTOVIE VENETE, Via Vittorio Locchi n. 19 - 34123 TRIESTE, Telefono: 040/3189111, Fax: 040/3189313;

6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5. del presente bando;

6.4. apertura offerte in seduta pubblica il giorno 5 luglio 2006, alle ore 10.00, presso la Sala Gare della S.p.A. AUTOVIE VENETE.

7. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

8. CAUZIONE: l'offerta dei concorrenti deve essere corredata:

a) da una cauzione provvisoria per l'importo di € 19.354,19 pari al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori e forniture costituita esclusivamente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1/09/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente validità per almeno 180 giorni dal 5 luglio 2006 compreso;

- b) da una dichiarazione rilasciata dagli stessi soggetti di cui alla lettera precedente, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante.

9. FINANZIAMENTO, PENALE E GARANZIE: Opere in autofinanziamento; in corso d'opera saranno pagati acconti per lavori sulla base di stati d'avanzamento da emettersi al termine dei mesi pari (28/2 – 30/4 – 30/6 – 31/8 – 31/10 – 31/12), qualora nel periodo di maturazione i lavori si siano sviluppati per almeno trenta giorni. Nel caso ciò non avvenisse, ed i lavori fossero di durata inferiore ai trenta giorni, automaticamente l'emissione dello stato di avanzamento si protrarrebbe alla successiva scadenza contrattuale.

La penale per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori è stabilita nell'1,00‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale.

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: concorrenti di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 13, comma 5. della legge n. 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000.

11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:

i concorrenti devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 e s.m. regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m., ai lavori da assumere come indicato nel disciplinare di gara.

12. TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA: l'offerta è valida per 180 giorni dalla data dell'esperimento della gara.

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

massimo ribasso sull'importo posto a base di gara e con le modalità previste nel disciplinare di gara; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando.

14. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante.

15. ALTRE INFORMAZIONI:

a) l'aggiudicatario deve prestare:

- cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 30, comma 2, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e dall'art. 101 del D.P.R. n. 554/1999;
- la polizza di cui all'articolo 30, comma 3, della legge n. 109/94 e all'articolo 103 del D.P.R. n. 554/1999 per una somma assicurata
 - per danni alle opere ed impianti preesistenti: € 967.709,91,
 - per la responsabilità civile verso terzi: € 500.000,00;

i contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123, tenendo conto delle norme di legge in tale decreto non richiamate, in particolare della Legge n. 350/2003;

b) in caso di discordanza tra quanto riportato nel presente bando e nel relativo disciplinare e quanto riportato negli elaborati di progetto, devesi considerare valido quanto riportato nel presente bando e nel relativo disciplinare.

Trieste, 16 maggio 2006

L'AMMINISTRATORE DELEGATO:
dott. Pietro Del Fabbro

06_22_3_GAR_002_Chiusaforte

COMUNE DI CHIUSAFORTE

Avviso di asta pubblica per cessione di n° 1 lotto del piano insediamenti produttivi (P.I.P.) della frazione di Raccolana.IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA

RENDE NOTO

Che, in esecuzione della delibera C.C. n. 90 del 27.12.2005 e della propria determinazione. 119/303 del 05.05.2006 con la quale è stato modificato ed integrato il bando, è stata indetta un'asta pubblica per la cessione di n. 1 Lotto (superficie mq. 1.981) del Piano Insediamenti Produttivi sito nella frazione di Raccolana.

L'asta sarà tenuta con il metodo delle offerte segrete, con il sistema dell'art. 73, lett. c), del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e succ. mod. ed int. Il Lotto suddetto verrà alienato al concorrente che avrà offerto la migliore offerta formulata solo in aumento, e con esclusione delle offerte uguali o in ribasso, sul prezzo a base di gara di Euro 8,50. – (diconsi Euro ottovirgolacinquanta) al mq.- Le offerte dovranno pervenire al comune di Chiusaforte, Piazza Pieroni, 1 – 33010 Chiusaforte, (Ud), entro e non oltre le ore 12,00. – del 15 giugno 2006.

L'asta si svolgerà alle ore 10,00 del 16 giugno 2006, presso la Sede Municipale, sita in Chiusaforte, (Ud), Piazza Pieroni 1.

Chiunque sia interessato a partecipare all'asta può chiedere copia del bando di gara rivolgendosi all'Ufficio Tecnico del Comune di Chiusaforte (n. telefono 0433/52030- fax 0433-52243) – e-mail: urbanistica@comchiusaforte.regione.fvg.it.

Chiusaforte, li 8 maggio 2006

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
p. ed. Adriano Ambrosino

06_22_3_GAR_003_Gorizia gare

COMUNE DI GORIZIA

Ente gestore del servizio sociale dei Comuni
dell'Ambito Distrettuale 2.1 «Alto Isontino»

Bando di gara per l'affidamento della gestione di servizi educativi e socio-educativi. (Estratto).

Ai sensi della Direttiva Ce n.18/2004 e del D.Lgs. n. 157/1995 e s.m.i. è indetta procedura aperta per pubblico incanto per l'affidamento della gestione di servizi educativi e socio-educativi a favore di minori e famiglie residenti nei Comuni dell'Ambito Distrettuale 2.1 «Alto Isontino».

Periodo 01.09.2006 – 31.08.2011.

Importo complessivo presunto dell'appalto € 3.824.500,00 (oneri e IVA, se dovuta, inclusi).

Aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 53 c. 1 lett. a) della Direttiva CE n. 18/2004, 23 c. 1, lett. b) D.Lgs n. 157/1995 e s.m.i., e 35 c. 1 della L.R. n. 6/2006 alla Ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio per la sua offerta, composta da relazione tecnica (max 85 punti) e maggior percentuale di ribasso unico complessivo sui prezzi posti a base d'asta (max 15 punti). Non sono ammesse offerte in aumento.

Le offerte, redatte in lingua italiana su carta legale e corredate dalla documentazione richiesta dal Bando integrale di gara, dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12.00 del giorno 25 luglio 2006, a pena di esclusione.

Il Bando integrale di gara è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Gorizia e disponibile sul sito del Comune di Gorizia all'indirizzo www.comune.gorizia.it. Per ulteriori informazioni: Settore Servizi alla Persona -tel. 0481/583554 - 516, fax 0481/583554.

Gorizia, 12 maggio 2006

LA DIRIGENTE:
dott.ssa Manuela Salvadei

06_22_3_AVV_001_Bacino.doc

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO,
LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE
VENEZIA

Decreto Segretariale n. 9 del 26 aprile 2006 (Estratto). Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Tagliamento e progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione. Correzione cartografia.

IL SEGRETARIO GENERALE

(omissis)

Art. 1

La Tavola 7 del "Piano Stralcio per la Sicurezza Idraulica del medio e basso corso del Tagliamento" e la Tavola 7 del "Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del f. Tagliamento" sono corrette nell'area coincidente con la darsena "Marina Uno" situata in Comune di Lignano Sabbiadoro (UD) ai sensi dell'art. 6, comma 4 delle Norme di attuazione del Progetto di P.A.I. così come riportato nelle due tavole allegate, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

L'aggiornamento di cui al precedente art. 1, in attesa della ratifica da parte del Comitato Istituzionale, costituisce variante al P.S.I. del medio e basso corso del f. Tagliamento e al Progetto P.A.I. ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 3

Avviso della correzione apportata, mediante il presente decreto alla Tavola 7 del P.S.I. del medio e basso corso del f. Tagliamento ed alla Tavola 7 del Progetto di P.A.I. del f. Tagliamento, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sui Bollettini Ufficiali della Regione Veneto e della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia.

Art. 4

Copia del presente decreto con la cartografia allegata sarà inviata alla Provincia di Udine e al Comune di Lignano Sabbiadoro per l'affissione all'albo pretorio.

Art. 5

Il presente decreto , completo degli allegati elaborati cartografici, è depositato, ai fini della consultazione, presso la Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi ISONZO, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, la Regione del Veneto, la Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia. E la Provincia interessata per competenza territoriale.

Venezia, 26 aprile 2006

IL SEGRETARIO GENERALE:
ing. Alfredo Caielli

06_22_3_AVV_002_Aviano

COMUNE DI AVIANO

Settore urbanistica, edilizia privata ed ambiente

(Pordenone)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 2 al P.R.P.C. denominato "Ambito territoriale del demanio sciabile Piancavallo - Sauc".

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, co. 2 della L.R. 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 23 del 30.03.2006 (esecutiva), il comune di Aviano ha adottato la variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica per "L'ambito territoriale del demanio sciabile Piancavallo - Sauc".

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale sarà depositata presso l'Ufficio tecnico urbanistica, edilizia privata ed ambiente del Comune, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Aviano, 15 maggio 2006

IL RESPONSABILE:
ing. Sandro Macor

06_22_3_AVV_003_Fiume 4

COMUNE DI FIUME VENETO

(Pordenone)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 4 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica denominato «della SS. 13 - Pontebbana».

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 comma. 2 della legge regionale n. 52/91, e successive modifiche e integrazioni, si rende noto che con propria deliberazione consiliare n. 25 dell'08.05.2006 il Consiglio comunale di Fiume Veneto ha adottato la variante n. 4 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica denominato "della SS. 13 - Pontebbana" relativa alla introduzione di modifiche puntuali alla viabilità interna ed esterna agli ambiti unitari.

Contemporaneamente alla presente pubblicazione, la variante al Piano regolatore generale comunale sarà

depositata presso l'Ufficio Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni consecutivi effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito i proprietari degli immobili vincolati potranno presentare opposizioni e chiunque potrà presentare osservazioni sulle quali il Comune si pronuncerà specificatamente nel medesimo termine.

Fiume Veneto, lì 16 maggio 2006

IL SINDACO:
avv. Tiziano Borlina

06_22_3_AVV_004_Fiume 29

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 29 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 bis della legge regionale n. 52/91, e successive modifiche e integrazioni, si rende noto che con propria deliberazione consiliare n. 26 del 08.05.2006 il Consiglio comunale di Fiume Veneto ha adottato la variante n. 29 al P.R.G.C. relativa all'introduzione di modifiche puntuali alle norme e cartografia dell'ambito unitario n. 5, Zona B2 nella frazione Praturlone.

Contemporaneamente alla presente pubblicazione, la variante al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso l'Ufficio Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni consecutivi effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito i proprietari degli immobili vincolati potranno presentare opposizioni e chiunque potrà presentare osservazioni sulle quali il Comune si pronuncerà specificatamente nel medesimo termine.

Fiume Veneto, lì 16 maggio 2006

IL SINDACO:
avv. Tiziano Borlina

06_22_3_AVV_005_Fogliano centro

COMUNE DI FOGLIANO DI REDIPUGLIA

(Gorizia)

Adozione del piano particolareggiato proposto dall'Amministrazione comunale per la riqualificazione del centro urbano di Fogliano Redipuglia zona chiesa e scuole medie.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA

del Comune di Fogliano Redipuglia ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale n. 52/91 e successive modificazioni ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con delibera consiliare n. 21 di data 03.05.2006, è stato adottato il Piano particolareggiato proposto dall'Amministrazione comunale per la riqualificazione del centro urbano di Fogliano Redipuglia zona chiesa e scuole medie.

Ai sensi dell'art. 45 della L.R. 52/91 e successive modificazioni ed integrazioni la delibera del Consiglio

con i relativi elaborati progettuali sarà depositata nella sede Municipale di via San Michele n. 11 presso l'Ufficio Segreteria a disposizione di chiunque desideri prenderne visione in tutti i suoi elementi nei giorni feriali di lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle 11.00 ed il mercoledì dalla 16.30 alle 18.30 e ciò per 30 giorni effettivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune le proprie osservazioni al P.R.P.C e che entro il medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati al P.R.P.C. proposto dall'Amministrazione Comunale per la riqualificazione del centro urbano di Fogliano Redipuglia zona chiesa e scuole medie.

Fogliano Redipuglia, li 15/05/2006

IL RESPONSABILE DELL'A.T.M.:
geom. Giovanni Donnini

06_22_3_AVV_006_GO espropri

COMUNE DI GORIZIA

Gestione del territorio-Ufficio. Espropri

Espropriazione dei terreni destinati alla realizzazione dei lavori di riqualificazione del quartiere della Campagnuzza.

Estratto del decreto d'esproprio del Dirigente dell'Ufficio Espropri del Comune di Gorizia n. 12/2006 con il quale è stata pronunciata, a favore del Comune di Gorizia stesso, l'espropriazione dei terreni destinati alla realizzazione dei lavori di riqualificazione urbana del quartiere della Campagnuzza – I Lotto

Decreto n. 12 dd. 08.05.2006

(omissis)

Comune Amministrativo di Gorizia – Comune Censuario di Contado

1) P.T. 4038 c.t. 1° - P.C. 610, strada di mq. 195 – ex porzione della p.c. 1712/1. p.c. 611 strada di mq. 12 – ex porzione della p.c. 1712/2 p.c. 612 strada di mq. 12 – ex porzione della p.c. 1712/2 indennità d'esproprio liquidata € 6.789,00 Ditta proprietaria. ATER Azienda Territoriale per l'edilizia della Provincia di Gorizia.

2) (omissis)

Gorizia, 8 maggio 2006

IL DIRIGENTE:
dott.ing. Ignazio SPANO'

06_22_3_AVV_007_Malborghetto 25

COMUNE DI MALBORGHETTO-VALBRUNA

(Udine)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 25 del Piano regolatore generale comunale.

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 bis, della L.R. 19.11.1991, n. 52 e succ. mod e integrazioni;

AVVISA

CHE presso l'Ufficio di Segreteria comunale, per trenta giorni effettivi a decorrere dal giorno successivo alla data del presente avviso, resterà depositata copia della delibera C.C. n. 19 del 26.04.2006, relativa a: "Adozione di variante n. 25 al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'articolo 127, comma 2, L.R. 52/91 – intervento di regimazione idraulica Rio Carscin", con i relativi elaborati progettuali, affinché chiunque possa prenderne visione e presentare eventuali osservazioni.

Malborghetto, 5 maggio 2006

IL SINDACO:
dr. for.le Alessandro Oman

06_22_3_AVV_008_Rivignano Zardin

COMUNE DI RIVIGNANO

(Udine)

Avviso di riadozione e di deposito del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato "Zardin" e della variante n. 1 allo stesso P.R.P.C.

IL SINDACO

del Comune di Rivignano ai sensi e per gli effetti del 2° e 3° comma dell'art. 45 della L.R. 19/11/1991, n. 52,

RENDE NOTO

- che con deliberazione consiliare n. 22 del 6 aprile 2006, è stato riadottato il P.R.P.C. di iniziativa privata denominato "Zardin" e la variante n. 1 allo stesso P.R.P.C.;
- che il P.R.P.C. di cui trattasi, completo di tutti i suoi elaborati e della deliberazione consiliare, è depositato presso la Segreteria Comunale per 30 (trenta) giorni effettivi, da lunedì a venerdì nell'orario di apertura al pubblico, a decorrere dal giorno 8 giugno 2006;
- che entro il suddetto termine, chiunque può prendere visione degli atti suindicati e presentare osservazioni in carta legale da indirizzare al Sindaco e da depositare presso l'Ufficio di Protocollo del Comune. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni, sulle quali questo Comune si pronuncerà specificatamente.
- in luogo dell'inserzione su almeno un quotidiano locale, e durante tutto il periodo di pubblicazione sopra indicato, si provvederà a rendere pubblico il presente avviso tramite l'affissione, negli spazi d'informazione al pubblico, di opportuni manifesti.
- che con la deliberazione consiliare sopra citata è stata revocata la delibera di C.C. n. 6 del 31 gennaio 2006 di riadozione del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato "Zardin" e della contestuale adozione della variante n. 2 allo stesso P.R.P.C., relativa ad un trasferimento di cubatura dai lotti n. 2, 7 e 8 al lotto n. 4, per la quale era già stato pubblicato un analogo avviso di adozione datato 18/02/2006.

Dalla Residenza Municipale, 19 maggio 2006

IL SINDACO:
Paolo Battistutta

06_22_3_AVV_009_SanCanzian23

COMUNE DI SAN CANZIAN D'ISONZO

(Gorizia)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 23 al Piano regolatore generale. (Rotonda Villa Luisa).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 1 della L.R. 52/91, si rende noto che con deliberazione n. 38 del 02.05.2006 il Comune di San Canzian D'Isonzo ha adottato la variante n. 23 al P.R.G.C.

Successivamente alla pubblicazione, la variante 23 al P.R.G.C. sarà depositata presso la segreteria Comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo tempo i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

San Canzian d'Isonzo, 12 maggio 2006

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE:
geom. Paolo Lusin

06_22_3_AVV_010_Teor3

COMUNE DI TEOR

(Udine)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 3 al vigente Piano regolatore generale comunale.**IL SINDACO**

del Comune di Teor ai sensi e per gli effetti degli artt. 32 bis e 127 della L.R. 19/11/1991, n. 52

RENDE NOTO

- che con deliberazione consiliare n. 12 del 29 marzo 2006, è stata adottata la variante n. 3 al vigente Piano regolatore generale comunale riguardante la realizzazione di una pista ciclabile da Teor a Driolassa;
- che la variante al P.R.G.C. di cui trattasi, completa di tutti i suoi elaborati e della deliberazione consiliare, sarà depositata presso la Segreteria Comunale per 30 (trenta) giorni effettivi da lunedì a sabato nell'orario di apertura al pubblico, a decorrere da giorno 5 giugno 2006;
- che entro il suddetto termine, chiunque potrà prendere visione degli atti suindicati e presentare osservazioni in carta legale da indirizzare al Sindaco e da depositare presso l'ufficio di Protocollo del Comune. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla sopradetta variante n. 3 al P.R.G.C. possono presentare opposizioni, sulle quali questo Comune si pronuncerà specificatamente.
- in luogo dell'inserzione su almeno un quotidiano locale, e durante tutto il periodo di pubblicazione sopradetto si provvederà a rendere pubblico il presente avviso tramite l'affissione, negli spazi d'informazione al pubblico, di opportuni manifesti.

Dalla Residenza Municipale, 9 maggio 2006

Per il Sindaco
L'ASSESSORE DELEGATO:
Francesco Clarotti

06_22_3_AVV_011_CBPIespropri

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA ISONTINA
GORIZIA

Avvio al procedimento amministrativo – Legge n. 241/1990, L.R. n. 7/2000, D.P.R. n. 327/2001, Legge n. 15/2005 - Vincolo preordinato all'esproprio – L.R. 52/1991, D.P.R. n. 327/2001 - Lavori di: «Completamento della trasformazione irrigua da scorrimento a pioggia in alcuni Comuni dell'Agro Cormonese-Gradiscano» - B.I. 019/05.

In applicazione degli art.li 2 - 6 - 7 e 8 della Legge n° 241/1990 modificata e integrata dalla legge n° 15/2005, art.li 13 - 14 - 16 della L.R. n. 7/2000, art.li 11 e 16 del D.P.R. n° 327/2001 e successive modificazioni, si comunica l'avvio del procedimento amministrativo delle opere e dei lavori di cui all'oggetto, precisando che i funzionari ai quali è affidato l'espletamento del procedimento sono:

- responsabile del Procedimento: dott. Ing. Eugenio SPANGHERO
- addetto all'istruttoria: geom. Claudia SIMONITTI.

Il termine entro cui presentare eventuale memoria è fissata in 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Gorizia, 31 maggio 2006

IL PRESIDENTE:
p.i. Enzo Lorenzon

06_22_3_AVV_012_LLPP PN Friulittica

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI
Direzione provinciale lavori pubblici
PORDENONE

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, L.R. 3 luglio 2002, n. 16 – Provvedimento di concessione di derivazione d'acqua alla ditta Friulittica - Società Cooperativa Agricola.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. LL.PP./157/IPD/1261, emesso in data 5 aprile 2006, è stato concesso alla ditta Friulittica – Società Cooperativa Agricola il diritto di continuare a derivare, fino a tutto il 4 aprile 2012, moduli 0,141 d'acqua da n. 2 pozzi ubicati nel terreno distinto in Catasto al foglio 40, mappale 74, in Comune di Cordenons, per uso ittiogenico e igienico ed assimilati per l'alimentazione dell'impianto antincendio.

Pordenone, 11 maggio 2006

IL RESPONSABILE:
dott. Ferruccio Nilia

(pubblicazione a pagamento del richiedente)

06_22_3_AVV_013_LLPP PN Sigalotti

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, L.R. 3 luglio 2002, n. 16 – Provvedimento di rinnovo di concessione di derivazione d'acqua alla ditta Sigalotti Mauro.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. LL.PP./164/IPD/977.1, emesso in data 10 aprile 2006, è stato concesso alla subentrata ditta Sigalotti Mauro il rinnovo del diritto, consentito con decreto n. AMB/913/PN/IPD/930 dd. 26.08.1998 a Sigalotti Giovanni Maria, di derivare, fino a tutto il 31 dicembre 2010, moduli 0,36 d'acqua mediante n. 3 pozzi situati sul terreno distinto in Catasto al foglio 19, mappale 188, in Comune di Sesto al Reghena, per uso ittiogenico.

Pordenone, 11 maggio 2006

IL RESPONSABILE:
dott. Ferruccio Nilia

(pubblicazione a pagamento del richiedente)

06_22_3_AVV_014_LLPP PN Cristante

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della L.R. 3 luglio 2002, n. 16 – Domanda della Ditta Cristante Roberto per ottenere la concessione a sanatoria di derivazione d'acqua.

La Ditta Cristante Roberto ha presentato in data 30.12.2004 domanda intesa ad ottenere la concessione a sanatoria a derivare mod. 0,03083 di acqua da falda sotterranea in Comune di Casarsa della Delizia mediante un'opera di presa ubicata al fg. 6, mappale 757 per uso igienico ed assimilati.

La domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone, via Oberdan n. 18, per la durata di 15 (quindici) giorni a decorrere dal 31 maggio 2006, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all' albo pretorio del Comune in cui ricade l' opera di presa.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'art. 16 della L.R. 20.03.2000, n. 7, potranno essere presentati presso il Comune medesimo o presso la Direzione sopraccitata, entro e non oltre 30 giorni dal 31 maggio 2006.

Ai sensi dell'art. 13 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Responsabile delegato di posizione organizzativa dott. Ferruccio Nilia, Responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon , e Responsabile dell'istruttoria amministrativa è il dott. Giuseppe Saliola.

Pordenone, 15 maggio 2006

IL RESPONSABILE:
dott. Ferruccio Nilia

(pubblicazione a pagamento del richiedente)

06_22_3_AVV_015_LLPP UD Tilatti

Direzione provinciale lavori pubblici

UDINE

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, L.R. 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua a ditte varie.

Con decreti del Responsabile delegato di posizione organizzativa della Direzione provinciale dei lavori pubblici n.:

LL.PP/B/250/IPD/3029 emesso il 30.03.2006 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2015, alla ditta Tilatti Attilio, il diritto di derivare moduli 0,366 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Varmo al fg. 31 mapp. 6, ad uso irriguo;

LL.PP/B/169/IPD/3084 emesso il 06.03.2006 è stato concesso fino a tutto il 30.09.2008, alla ditta Friulghiaia, il diritto di derivare moduli 0,20 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Codroipo al fg. 10 mapp.57, ad uso industriale;

LL.PP/B/242/IPD/3098 emesso il 29.03.2006 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2015, alla ditta Gandin Antonio, il diritto di derivare moduli 0,30 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Chiopris Viscone al fg. 9 mapp. 340/12, ad uso zootecnico;

LL.PP/B/279/IPD/3063 emesso il 13.04.2006 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2015, alla ditta Danellutto Srl, il rinnovo al diritto di derivare moduli 0,18 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Udine al fg.4 mapp. 50, ad uso igienico sanitario ed antincendio;

LL.PP/B/283/IPD/3795 emesso il 13.04.2006 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2015, alla ditta ART.CO.Bassa Friulana Coop. Soc. il diritto di derivare moduli 0,01 d'acqua mediante un pozzo in Comune di San Giorgio di Nogaro al fg. 12 mapp. 890, ad uso igienico sanitario;

LL.PP/B/278/IPD/2989 emesso il 13.04.2006 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2015, alla ditta Virgolini Francesco e Bortolussi Teresa. il diritto di derivare moduli 0,36 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Palmanova al fg. 11 mapp. 92, ad uso irriguo;

LL.PP/B/280/IPD/1405 emesso il 13.04.2006 è stato concesso fino a tutto il 08.12.2012, alla ditta A.C.T.A. Spa, il subingresso al diritto di derivare moduli 0,20 d'acqua, mediante un pozzo in Comune di Terzo di Aquileia al fg.7 mapp. 149/1, ad uso irriguo;

LL.PP/B/282/IPD/5581 emesso il 13.04.2006 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2015, alla ditta Caporale Luca, il diritto di derivare moduli 0,10 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Cividale del Friuli al fg. 15 mapp.10, ad uso irriguo;

LL.PP/B/249/IPD/3534 emesso il 30.03.2006 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2015, alla Ditta Michelini Adriano, il rinnovo al diritto di derivare moduli medi 3,85 d'acqua in Comune di Santa Maria la Longa al fg.11 mapp. 650, ad uso idroelettrico;

LL.PP/B/284/IPD/5639 emesso il 13.04.2006 è stato concesso fino a tutto il 12.04.2009, alla ditta Gardisan Giuseppe, il diritto di derivare moduli 0,03 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Camino al Tagliamento al fg. 58 mapp. 126, ad uso zootecnico;

LL.PP/B/245/IPD/5606 emesso il 29.03.2006 è stato concesso fino a tutto il 28.03.2009, alla azienda agricola El Clap dei F.lli Mocchiutti e Zorzenon M.C., il diritto di derivare moduli 0,10 d'acqua mediante un pozzo in Comune di San Giovanni al Natisone al fg. 18 mapp. 305, ad uso irriguo;

LL.PP/B/251/IPD/3001 emesso il 30.03.2006 è stato concesso fino a tutto il 14.05.2021, alla azienda agricola Giuliani di Giuliani Francesco e Giuliano, il diritto di derivare moduli 1,00 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Pavia di Udine al fg.3 mapp.2, ad uso irriguo;

LL.PP/B/281/IPD/5622 emesso il 13.04.2006 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2015, alla ditta Camping Aquileia di Ritter de Zahony Manfred & C.Snc., il diritto di derivare moduli 0,10 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Aquileia al fg. 3 mapp.493/1, ad uso potabile ed igienico sanitario;

LL.PP/B/244/IPD/3569 emesso il 29.03.2006 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2015, alla ditta Bipan Spa., il diritto di derivare moduli 0,973 d'acqua mediante tre pozzi in Comune di Bicinicco al fg. 7 mapp. 97, ad uso industriale ed antincendio;

LL.PP/B/246/IPD/5618 emesso il 29.03.2006 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2015, al Comune di Basiliano, il diritto di derivare moduli 0,03 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Basiliano al fg. 15 mapp.473, per irrigazione campo sportivo;

Udine, 15 maggio 2006

IL RESPONSABILE:
dott. ing. Giovanni Ceschia

(pubblicazione a pagamento dei richiedenti)

06_22_3_AVV_016_LLPP UD Squizzato

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, L.R. 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua a ditte varie.

Con decreti del Responsabile Delegato di Posizione Organizzativa della Direzione Provinciale dei Lavori Pubblici n.:

LL.PP/B/305/IPD/3336 emesso il 27.04.2006 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2015, alla ditta Squizzato Giorgio, il diritto di derivare moduli 0,37 d'acqua mediante attingimento dal canale trasversale medio occidentale del Cormor in Comune di Pocenia, ad uso irriguo;

LL.PP/B/306/IPD/2342 emesso il 27.04.2006 è stato concesso fino a tutto il 29.06.2022, al Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento, il diritto di derivare moduli 2,00 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Coдроipo al fg. 30 mapp.241, ad uso irriguo;

LL.PP/B/307/IPD/5658 emesso il 27.04.2006 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2015, alla ditta Turato Francesco, il diritto di derivare moduli 0,24 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Trivignano Udinese al fg. 15 mapp. 140, ad uso irriguo;

LL.PP/B/308/IPD/5477 emesso il 27.04.2006 è stato concesso fino a tutto il 26.04.2009, alla ditta Pilot Daniela, il diritto di derivare moduli 0,20 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Tapogliano al fg. 2 mapp. 294/2, ad uso irriguo;

LL.PP/B/309/IPD/5615 emesso il 27.04.2006 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2015, al Credito Cooperativo Friuli S.c.r.l., il diritto di derivare moduli 0,03 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Cervignano del Friuli al fg.17 mapp. 502/5, ad uso potabile ed igienico sanitario;

Udine, 17 maggio 2006

IL RESPONSABILE:
dott. ing. Giovanni Ceschia

(Pubblicazione a pagamento dei richiedenti)

06_22_3_AVV_017_Prov UD DET 1541.doc

PROVINCIA DI UDINE

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 1 marzo 2006, n° 1541/2006. (Estratto). C.A.R.A.M. Autodemolizioni di Battel Franco Campoformido (Ud). Autorizzazione alla prosecuzione dell'attività.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di autorizzare la Ditta CARAM Autodemolizioni di Battel Franco sita in Comune di Campoformido – Balsdella, via Adriatica n. 71 alla prosecuzione dell'attività del centro di raccolta di veicoli fuori uso, ed ulteriori rottami ferrosi per una capacità massima stoccabile di 650 veicoli a motore e 500 t di materiale ferroso di cernita varia, come già autorizzato con determina n. 109/2001 del 9 febbraio 2001, fino alla conclusione dei procedimenti istruttori in corso, e comunque non oltre il 30 giugno 2006;

(omissis)

IL DIRIGENTE:
avv. Valter Colussa

06_22_3_AVV_018_Prov UD DET 1542.doc

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 1 marzo 2006, n° 1542/2006. (Estratto). Autocarrozzeria autofficina Mariussi Guerrino Precenicco (Ud). Autorizzazione alla prosecuzione dell'attività.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di autorizzare la Ditta Autocarrozzeria Autofficina Mariussi Guerrino alla prosecuzione dell'attività del centro di raccolta per veicoli fuori uso in oggetto per una capacità massima stoccabile di 40 veicoli a motore, come già autorizzato con determina n. 225/2001 del 23 febbraio 2001, fino alla conclusione dei procedimenti istruttori in corso e comunque non oltre il 30 giugno 2006;

(omissis)

IL DIRIGENTE:
avv. Valter Colussa

06_22_3_AVV_019_Prov UD DET 1543.doc

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 1 marzo 2006, n° 1543/2006. (Estratto). Del Medico Giacomo Autorizzazione alla prosecuzione dell'attività del centro per la raccolta e demolizione di veicoli a motori rimorchi e simili, loro parti, ed ulteriori rottami ferrosi e non, sito in Comune di Magnano in Riviera.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di consentire, per i motivi indicati in premessa, la prosecuzione dell'attività di cui all'autorizzazione n. 143/2001 del 13 febbraio 2001 fino al 30 giugno 2006;

(omissis)

IL DIRIGENTE:
avv. Valter Colussa

06_22_3_AVV_020_Prov UD DET 1544.doc

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 1 marzo 2006, n. 1544/2006. (Estratto). Ditta Corte Roberto & C. Snc - Autorizzazione alla prosecuzione dell'attività dell'impianto sito in Comune di Tavagnacco.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di consentire, per i motivi indicati in premessa, la prosecuzione dell'attività di cui all'autorizzazione n. 115/2001 del 9 febbraio 2001 fino al 30 giugno 2006;

(omissis)

IL DIRIGENTE:
avv. Valter Colussa

06_22_3_AVV_021_Prov UD DET 1545.doc

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 1 marzo 2006, n. 1545/2006. (Estratto). F.lli Petean Srl. Autorizzazione alla prosecuzione temporanea dell'attività per la gestione

di uno stoccaggio di rifiuti non pericolosi presso l'impianto sito in Comune di Ruda (Ud) via Chiozza. Determinazione n. 555/2003 di voltura dell'autorizzazione n. 141/01 del 21.02.2001.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di autorizzare, fino al 30 giugno 2006, per i motivi indicati in premessa, la prosecuzione dell'attività di cui alle determinazioni nn. 555/2003 del 18/12/2003 e nn. 141/2001 del 13.02.2001;

(omissis)

IL DIRIGENTE:
avv. Valter Colussa

06_22_3_AVV_022_Prov UD DET 1546.doc

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 1 marzo 2006, n. 1546/2006. (Estratto). Ditta Pacorig F.lli di Pacorig Bruno & C. Autorizzazione alla prosecuzione temporanea dell'attività presso l'impianto sito in Comune di Manzano (Ud) Via Trieste 4. Determinazione n. 208/01 del 21.02.2001.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di autorizzare, fino al 30 giugno 2006, per i motivi indicati in premessa, la prosecuzione dell'attività di cui al provvedimento in scadenza n. 208/01 del 21.02.2001;

(omissis)

IL DIRIGENTE:
avv. Valter Colussa

06_22_3_AVV_023_Prov UD DET 1547.doc

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 1 marzo 2006, n. 1547/2006. (Estratto). Ca.Metal Srl Ronchis (UD). Autorizzazione alla prosecuzione dell'attività.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di autorizzare la ditta Ca.Metal Srl con sede in Comune di Ronchis, Corso Italia n. 106, alla prosecuzione dell'attività del centro di raccolta per veicoli fuori uso in oggetto, autorizzato con determina n. 243/2001 del 26 febbraio 2001, fino alla conclusione dei procedimenti istruttori in corso, comunque non oltre il 30 giugno 2006;

(omissis)

IL DIRIGENTE:
avv. Valter Colussa

06_22_3_AVV_024_Prov UD DET 1548.doc

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 1 marzo 2006, n. 1548/2006. (Estratto). Dipharma Francis srl. Autorizzazione alla prosecuzione temporanea dell'attività n. 126/01 del 12.2.2001.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di volturare la titolarità dell'autorizzazione all'esercizio di un deposito preliminare per rifiuti pericolosi, rilasciata con determinazione dirigenziale n. 126/01 del 12.02.2001 per lo stabilimento sito in Comune di Mereto di Tomba (Ud) via XXIV Maggio 40, a favore della ditta Dipharma Francis Srl, con sede legale a Baranzate di Bollate (Mi) via Bissone 5 CAP 20021, con partita iva, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Milano al n. 09971080156;

Art. 2

di autorizzare, fino al 30 giugno 2006, per i motivi indicati in premessa, la prosecuzione dell'attività di cui al provvedimento in scadenza n. 126/01 del 12.02.2001;

(omissis)

IL DIRIGENTE:
avv. Valter Colussa

06_22_3_AVV_025_Prov UD DET 1549.doc

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 1 marzo 2006, n. 1549/2006. (Estratto). Carta da Macero di Mazzetti & Cantoni Snc Povoletto (Ud). Determina n. 212/2001 di autorizzazione alla gestione di uno stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali prodotti da terzi, costituiti da carta da macero e nylon. Autorizzazione alla prosecuzione dell'attività.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di consentire fino al 30 giugno 2006, per i motivi indicati in premessa, la prosecuzione dell'attività; di cui all'autorizzazione n. 212/2001 del 23 febbraio 2001;

(omissis)

IL DIRIGENTE:
avv. Valter Colussa

06_22_3_AVV_026_Prov UD DET 1550.doc

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 1 marzo 2006, n. 1550/2006. (Estratto). Commerciale Battel di Battel Bruno, Gianni e Paola Snc – Campoformido - Autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di cui alla determina Provincia di Udine n. 108/2001 del 9.2.2001 prot. n. 15045/2001.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di autorizzare la prosecuzione dell'attività nell'impianto sito in via Fonderia, 1 33030 Campoformido (Ud) di cui al provvedimento del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine n. 108/2001 del 9.2.2001 prot. n. 15045/2001 fino alla conclusione dei procedimenti istruttori in corso, con le scadenze disciplinate dal D.P.G.Reg del 2.1.1998 n. 01/Pres e comunque non oltre il 30.06.2006;

(omissis)

IL DIRIGENTE:
avv. Valter Colussa

06_22_3_AVV_027_Prov UD DET 1551.doc

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 1 marzo 2006, n. 1551/2006. (Estratto). Battel Silvano e figlio Snc Campoformido (Ud). Autorizzazione alla prosecuzione dell'attività.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di autorizzare la ditta Battel Silvano e Figlio Snc, alla prosecuzione dell'attività del centro di raccolta di

veicoli fuori uso, ed ulteriori rottami ferrosi per una capacità massima stoccabile di 370 veicoli a motore e 1.500 t di materiale ferroso di cernita varia, come già autorizzato con determina n. 186/2001 del 20 febbraio 2001, fino alla conclusione dei procedimenti istruttori in corso, con le scadenze disciplinate dal DPGR 01/Pres del 2.1.1998, comunque non oltre il 30 giugno 2006;

(omissis)

IL DIRIGENTE:
avv. Valter Colussa

06_22_3_AVV_028_Prov UD DET 1552.doc

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 1 marzo 2006, n. 1552/2006. (Estratto). Friul Julia Appalti Srl – Povoletto (Ud). Determina n. 116/2001 del 09.02.2001. Autorizzazione alla prosecuzione dell'attività.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di autorizzare fino al 30 giugno 2006, per i motivi indicati in premessa, la prosecuzione dell'attività di cui all'autorizzazione n. 116/2001 del 9 febbraio 2001;

Art. 2

di imporre le seguenti prescrizioni

(omissis)

IL DIRIGENTE:
avv. Valter Colussa

06_22_3_AVV_029_Prov UD DET 1553.doc

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 1 marzo 2006, n. 1553/2006. (Estratto). Autodemolizioni Del Frate Snc di Del Frate Enzo & C. Pradamano (Ud). Autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di cui alla determina Provincia di Udine n. 160/2001 del 19/02/2001 prot. n. 19044/2001.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di autorizzare la prosecuzione dell'attività del centro di raccolta, demolizione, rottamazione e recupero di

veicoli a motore, rimorchi e simili e loro parti di cui al provvedimento del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine n. 160/2001 del 19/02/2001 prot. n. 19044/2001, fino alla conclusione del procedimento istruttorio in corso, con le scadenze disciplinate dal DPGR Reg del 02/01/1998 n. 01/Pres e comunque non oltre il 31/07/2006;

(omissis)

IL DIRIGENTE:
avv. Valter Colussa

06_22_3_AVV_030_Prov UD DET 1554.doc

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 1 marzo 2006, n. 1554/2006. (Estratto). Clinaz Romano & C. Snc Centro di raccolta per veicoli fuori uso sito in Comune di Remanzacco Via Case Passaggio a livello n. 40, autorizzazione alla prosecuzione dell'attività.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di autorizzare la ditta Clinaz Romano & C. snc alla prosecuzione dell'attività del centro di raccolta per veicoli fuori uso in oggetto, autorizzato con determina n.157/2001 del 19 febbraio 2001, fino alla conclusione dei procedimenti istruttori in corso, con le scadenze disciplinate dal DPGR 01/Pres del 2.1.1998, comunque non oltre il 30 giugno 2006;

(omissis)

IL DIRIGENTE:
avv. Valter Colussa

06_22_3_AVV_031_Prov UD DET 1555.doc

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 1 marzo 2006, n. 1555/2006. (Estratto). Camilot Erminio Sas di Camilot Erminio & C. centro raccolta veicoli a motore rimorchi, simili e loro parti e stoccaggio provvisorio e condizionamento volumetrico di rifiuti speciali prodotti da terzi quali rottami metallici ferrosi e non ferrosi, carta da macero, nylon e stracci sito in Comune di Ronchis via Corso Italia 108-110. Autorizzazione alla prosecuzione dell'attività.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di autorizzare la ditta Camilot Erminio sas di Camilot Erminio & C. con sede in Comune di Ronchis, Corso

Italia 98 alla prosecuzione dell'attività di cui all'autorizzazione n. 111/2001 del 09.02.2001, fino al 30 giugno 2006;

(omissis)

IL DIRIGENTE:
avv. Valter Colussa

06_22_3_AVV_032_Prov UD DET 1556.doc

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 1 marzo 2006, n. 1556/2006. (Estratto). Idrospurghi di Plaino Gianni. Autorizzazione alla prosecuzione temporanea dell'attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi svolta dall'impianto sito in Latisana, località Paludo. Determinazione n. 211/01 del 23.02.2001.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di autorizzare fino al 30 giugno 2006, per i motivi indicati in premessa, la prosecuzione dell'attività di cui al provvedimento in scadenza n. 211/01 del 23/02/2001;

(omissis)

IL DIRIGENTE:
avv. Valter Colussa

06_22_3_AVV_033_Prov UD DET 1557.doc

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 1 marzo 2006, n. 1557/2006. Ferriere Nord Spa Impianto ubicato entro lo stabilimento Ferriere Nord Spa in Osoppo CF 00163780307. Determinazione n. 214/01 del 23.02.2001. Autorizzazione alla prosecuzione temporanea dell'attività.

IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la L.R. n. 30/87 e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs.152/99 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 21 dicembre 2001 n.443;

VISTA la Direttiva Ministeriale 9 aprile 2002;

VISTO il DPGR 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres e s.m.i.;

RITENUTO di richiamare di seguito, per mera completezza espositiva, gli atti pregressi, precisando che le istruttorie in corso verificheranno puntualmente la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto necessari per il rinnovo delle autorizzazioni vigenti;

VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale ai LL.PP. n. 2672/UD/ESR/105 del 20 novembre 1985 con il quale la Ferriere Nord S.p.a. è stata autorizzata, presso lo stabilimento di Osoppo (UD), allo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossico nocivi costituiti da fanghi semisolidi e palabili provenienti dagli impianti di depurazione dei forni elettrici per la fusione dei rottami di ferro nella quantità massima di circa 1000 m³/anno, e la Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine n.262/97 con la quale l'autorizzazione n. 2672/UD/ESR/105 del 20 novembre 1985 e successive modifiche ed integrazioni veniva prorogata al 20 novembre 1998;

VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale all'Ambiente n. AMB./36/UD/ESR/278 del 03 ottobre 1988 con la quale la Ferriere Nord S.p.a è stata autorizzata, presso lo stabilimento di Osoppo (UD), allo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossico nocivi costituiti da fanghi palabili provenienti dall'impianto di abbattimento a umido ed a secco dei fumi del forno elettrico nella quantità massima di circa 3000 m³/anno, successivamente prorogato con Decreto dell'Assessore Regionale all'Ambiente n. AMB./1561-UD/ESR/278 del 13 ottobre 1993 fino al 03 ottobre 1998;

VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale all'Ambiente n. AMB./2/UD/ESR/386 del 14 gennaio 1991 con la quale la Ferriere Nord S.p.a è stata autorizzata, presso lo stabilimento di Osoppo (UD), allo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossico nocivi costituiti da fanghi semisolidi e palabili provenienti dagli impianto di depurazione dei fumi del forno elettrico per la fusione dei rottami di ferro nella quantità massima pari a circa 3000 m³/anno, da ultimo prorogata con Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine n. 6(409) /98 fino al 14 gennaio 1999;

VISTA la Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine del 02 ottobre 1998 n. 367/98 con la quale le autorizzazioni concesse con decreti dell'Assessore Regionale ai LL.PP. n. 2672/UD/ESR/105 del 20 novembre 1985 e dell'Assessore Regionale all'Ambiente AMB./36/UD/ESR/278 del 03.10.1988 e AMB./2-/UD/ESR/386 del 14.01.1991, come successivamente modificate ed integrate sono state unificate e autorizzato l'esercizio delle operazioni di stoccaggio di rifiuti, classificati non pericolosi, costituiti da fanghi derivanti dal trattamento dei fumi (CER 10 02 04) e rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi (CER 10 02 03), fino al 02.03.2001;

VISTA la Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine n.214/2001 con la quale la Ferriere Nord S.p.a è stata autorizzata all'esercizio degli stoccaggi di rifiuti di cui alla Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine n.367/98 fino al 02 marzo 2006;

VISTA la nota e allegati tecnici del 02 dicembre 2003, registrata al prot. n. 115128/03 del 3 dicembre 2003, con la quale la Ferriere Nord S.p.a. ha comunicato, con decorrenza dal 02 dicembre 2003, l'avvenuta chiusura e bonifica degli stoccaggi ex autorizzazione Decreto dell'Assessore Regionale ai LL.PP. n. 2672/UD/ESR/105 del 20 novembre 1985 e Decreto dell'Assessore Regionale all'Ambiente n. AMB./36/UD/ESR/278 del 03 ottobre 1988, per destinare le rispettive aree ad altri scopi;

VISTA la nota del 07 febbraio 2002 registrata in data 11 febbraio 2002 al prot. n.14126/2002 con la quale la Ferriere Nord S.p.a. aveva presentato istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97 per esercizio, presso gli stoccaggi allora utilizzati, di operazioni di gestione di rifiuti che hanno cambiato classificazione a seguito della Decisione CEE 2000/532/CE e succ. modif.;

VISTA la propria determinazione n. 262/2004, prot 56950/04 del 10/05/2004 di Modifica dell'autorizzazione n.367/98 per revoca dell'autorizzazione all'esercizio degli stoccaggi ex decreto dell'Assessore Regionale ai LL.PP. n. 2672/UD/ESR/105 e decreto dell'Assessore Regionale all'Ambiente n. AMB./36/UD/ESR/278 e autorizzazione alla dismissione degli stessi. Autorizzazione ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. 22/97 per esercizio di attività di stoccaggio rifiuti che hanno cambiato classificazione a seguito della decisione CEE 2000/532/CE e succ. modif., presso l'area autorizzata ex Decreto dell'Assessore Regionale all'Ambiente n. AMB./2/UD/ESR/386 del 14 gennaio 1991;

VISTA l'istanza di rinnovo presentata dalla ditta in data 22/08/2005, ns. prot. n. 63293/05;

VISTA la nota della Provincia di Udine di richiesta di chiarimenti e integrazioni prot. 90870/05 del 19/12/2005;

VISTO che, a seguito della decisione CEE 2000/532/CE e succ. modif., i CER già autorizzati hanno cam-

biato di pericolosità e che quindi non è più possibile eseguire il raggruppamento, in violazione all'Art. 9 del D.Lgs. 22/97;

VISTE le integrazioni documentali presentate dalla ditta in data 9/02/2006, ns. prot. 19264/05, comprensive del certificato di iscrizione del soggetto istante al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. dal quale risulta che la ditta non si trova in stato di liquidazione o fallimento, di cessazione attività, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, né che a tali procedure sia stata sottoposta nel precedente quinquennio, nonché il nulla osta di cui alla legge 575/1965 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, dalla analisi della documentazione, il potenziale pericolo di miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi in violazione a quanto disposto dall'Art. 9 del D.Lgs. 22/97, in quanto nel progetto autorizzato dell'impianto non sono previsti setti separatori tra i CER precedentemente autorizzati;

VISTO che tale pericolo non è da imputarsi all'attività di gestione così come autorizzata con il progetto già approvato, ma è il risultato della riclassificazione avuta a seguito della decisione CEE 2000/532/CE e succ. modif.;

VISTA la relazione tecnica, dalla quale si evince che il rifiuto solitamente prodotto corrisponde al CER 10 02 07* e che le attività di manutenzione del sistema vadano sporadicamente a produrre limitate quantità di rifiuto con potenziali codici CER 10 02 08, 10 02 13* oppure 10 02 14;

RITENUTO quindi che il pericolo di miscelazione, risultante da attività di manutenzione sporadica del sistema, possa essere superato con l'adozione di una serie di prescrizioni, sotto forma di soluzioni tecniche che consentano una definitiva separazione tra i CER autorizzati, per evitare che eventuali effluenti si miscelino con altri rifiuti, a cui si aggiunge una migliore protezione contro la dispersione aerea dei rifiuti che possono essere depositati allo stato polveroso;

VISTA la nota dd. 27.2.2006, prot. n. 23074/2006 con cui la Ditta comunica che la vasca principale di stoccaggio sarà utilizzata in via di principio esclusivamente per il deposito delle polveri da abbattimento di fumi CER 100207* e che tutti i potenziali rifiuti pericolosi con un CER diverso da 100207* saranno depositati entro cassoni contenitivi scarrabili in modo da separarli dai rifiuti circostanti;

VISTA la nota della Provincia di Udine n. n. 20256/06 del 15/02/2006 con la quale questa Amministrazione ha trasmesso all'ASS n. 3 "Alto Friuli" copia della documentazione presentata per l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione in scadenza per la formulazione del parere di competenza;

RILEVATO che non è giunto a questa Amministrazione il parere di competenza dell'ASS n. 3 "Alto Friuli" richiesto con la nota sopra citata;

CONSIDERATO pertanto che è in corso di svolgimento l'iter tecnico amministrativo per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio ex Art. 28 del D.Lgs. 22/97;

PRECISATO che, qualora il procedimento istruttorio in corso, di rinnovo dell'autorizzazione ex Art. 28 del D.Lgs. 22/97, dovesse concludersi con esito negativo, gli effetti del presente atto cesseranno anche anticipatamente rispetto alla scadenza prevista, con le forme previste dalla normativa vigente;

VISTO altresì l'art. 37 dello Statuto della Provincia di Udine, di attuazione della D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 267, che al comma 1 recita «Spetta ai dirigenti l'adozione di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, conseguenti all'esercizio dei compiti di direzione degli uffici a cui sono preposti.»;

Per quanto premesso,

DETERMINA

Art. 1

di autorizzare, fino al 30 giugno 2006, per i motivi indicati in premessa, la prosecuzione dell'attività di cui al provvedimento in scadenza n. 211/01 del 23/02/2001, nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate.

Art. 2

di prescrivere che il CER 100207* sia depositato nella vasca principale e che gli altri CER 10 02 08, 10 02

13*, 10 02 14, se prodotti, siano depositati entro cassoni scarrabili, della capacità massima di 30 m³ e con caratteristiche costruttive tali da trattenere qualsiasi effluente, posti all'interno della stessa vasca, in posizione tale che il loro riempimento e la loro movimentazione non possa in alcun modo produrre interazione con il codice CER 10 02 07*;

Art. 3

che tutti i CER autorizzati, sia quello depositato nella vasca principale, sia quelli depositati nei cassoni scarrabili, devono essere protetti da teli impermeabili con caratteristiche meccaniche e peso tali da proteggere i rifiuti dall'azione eolica o dal rischio di miscela accidentale;

Art. 4

la ditta ha l'obbligo di sostituire i teli protettivi qualora si lacerino oppure vengano meno le caratteristiche protettive, e di contrassegnare esternamente ogni cassone con il CER corrispondente.

Art. 5

che il contenuto in acqua dei rifiuti allo stato fangoso sia tale da non rilasciare in nessun caso effluenti. La distanza dei cassoni scarrabili deve essere tale da permettere il controllo dell'eventuale rilascio di effluenti;

Art. 6

di ricordare che è fatto divieto di miscelazione e di diluizione di rifiuti ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs 22/97;

Art. 7

di prescrivere il mantenimento della garanzia finanziaria a favore del Comune di Osoppo secondo le modalità previste dal D.P.G.R. 8 ottobre 1991 n.502/Pres., così come modificato dal D.P.G.R. 14 marzo 2002 n. 072/Pres., pari a € 251.957,60 (duecentocinquantunmilanovecentocinquantasettevirgolasessanta) con scadenza pari a quella indicata nel precedente Art. 2, rinnovabile, da svincolarsi da parte del medesimo Comune, previo nulla osta di questa Provincia, ad avvenuta cessazione dell'autorizzazione e ripristino dell'area agli usi consentiti dallo strumento urbanistico;

Art. 8

qualora il procedimento istruttorio in corso, di rinnovo dell'autorizzazione ex art. 28 del D.Lgs. 22/97 dovesse concludersi con esito negativo, gli effetti del presente atto cesseranno anche anticipatamente rispetto alla scadenza prevista, con le forme previste dalla normativa vigente;

Art. 9

di lasciare ferme ed immutate tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei provvedimenti citati in premessa, se ed in quanto compatibili con il presente atto e la vigente normativa;

Art. 10

che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 22/97, e L.R. 30/87 ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la Ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni più restrittive che dovessero essere emanate;

Art. 11

di riportare, qualora non espressamente previste, nella presente determina tutte le prescrizioni imposte dalla vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti;

Art. 12

di sottoscrivere digitalmente il presente atto e di far trasmettere copia conforme a:

1. Ferriere Nord S.p.A, Osoppo (UD);
2. Sindaco del Comune di Osoppo (UD);
3. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale dell'Ambiente e LL.PP., Servizio per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti - Trieste;
4. A.S.S. n.3 "Alto Friuli" Dipartimento di Prevenzione, Gemona del Friuli (UD);
5. Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A., Udine;

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto o di piena conoscenza dello stesso.

IL DIRIGENTE:
avv. Valter Colussa

06_22_3_AVV_034_Prov UD DET 1558.doc

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 1 marzo 2006, n. 1558/2006. (Estratto). Petean Ivana Palmira. Autorizzazione alla continuazione dell'attività del centro di raccolta per veicoli fuori uso sito in Comune di Ruda, loc. La Fredda.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di autorizzare la Ditta Petean Ivana Palmira alla continuazione dell'attività del centro di raccolta per veicoli fuori uso in oggetto, autorizzato con determina n. 140/2001 del 13.02.2001, fino alla conclusione dei procedimenti istruttori in corso, con le scadenze disciplinate dal DPGR 01/Pres del 2.1.1998, comunque non oltre il 30 giugno 2006;

(omissis)

IL DIRIGENTE:
avv. Valter Colussa

06_22_3_AVV_035_Prov UD DET 1559.doc

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 1 marzo 2006, n. 1559/2006. (Estratto). Micoli Enzo Centro per la raccolta, demolizione, rottamazione e recupero di veicoli a mo-

tore, rimorchi e simili ed ulteriori rottami ferrosi e non sito in Comune di S. Vito di Fagagna. Autorizzazione alla prosecuzione dell'attività.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di autorizzare la Ditta Micoli Enzo alla prosecuzione dell'attività di cui all'autorizzazione n. 158/2001 del 19 febbraio 2001 fino al 30 giugno 2006;

(omissis)

IL DIRIGENTE:
avv. Valter Colussa

06_22_3_AVV_036_Prov UD DET 1560.doc

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 1 marzo 2006, n. 1560/2006. (Estratto). ECO-ENERGY Spa Centro di stoccaggio rifiuti sito in Via Cussignacco, 61 a Pradamano Ud). Autorizzazione alla prosecuzione dell'attività.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di autorizzare la Ditta Ecoenergy Spa alla prosecuzione dell'attività di esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero relativa all'impianto sito in Via Cussignacco, 61 a Pradamano, di cui alle autorizzazioni vigenti, fino al 30 giugno 2006, con le prescrizioni di seguito indicate.

(omissis)

IL DIRIGENTE:
avv. Valter Colussa

06_22_3_AVV_037_Prov UD DET 1561.doc

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 1 marzo 2006, n. 1561/2006. (Estratto). Cartiera Romanello Spa Campofornido (Ud). Impianto polifunzionale di stoccaggio provvisorio con innocuizzazione e riciclaggio rifiuti speciali sito in Sedegliano (Ud) Località Zona industriale Pannellia. Autorizzazione alla prosecuzione dell'attività.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di autorizzare la Ditta Cartiera Romanello Spa con sede legale in via della Roggia, 71 33030 Campoformido Ud frazione Basaldella alla prosecuzione dell'attività di servizio delle operazioni di cui alla determina Provinciale di Udine n. 229/01 del 26.02.2001 prot. 21627/2001, fino al 30 giugno 2006;

Art. 2

di prescrivere alla ditta il divieto di ingresso in impianto dei rifiuti:

(omissis)

IL DIRIGENTE:
avv. Valter Colussa

06_22_3_AVV_038_Prov UD DET 1562.doc

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 1 marzo 2006, n. 1562/2006. (Estratto). Auresa srl Udine (Ud). Autorizzazione alla prosecuzione dell'attività.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di consentire fino al 30 giugno 2006, per i motivi indicati in premessa, la prosecuzione dell'attività; di cui all'autorizzazione n. 113/2001 del 9 febbraio 2001, con esclusione dei rifiuti con codici CER di cui al D.Lgs. 27 luglio 2005, n. 151;

(omissis)

IL DIRIGENTE:
avv. Valter Colussa

06_22_3_AVV_039_Prov UD DET 1563.doc

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 1 marzo 2006, n. 1563/2006. (Estratto). Chenna Spa S. Vito di Fagagna (Ud). Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio delle operazioni di recupero R3 presso l'impianto di S. Vito di Fagagna (Ud) - Zona industriale Ruscletto.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di autorizzare la ditta Chenna Spa alla prosecuzione dell'esercizio di operazioni di recupero R3 presso lo stabilimento sito in S. Vito di Fagagna - Z.I. Ruscletto, fino al 30 giugno 2006;

(omissis)

IL DIRIGENTE:
avv. Valter Colussa

06_22_3_AVV_040_Prov UD DET 1564.doc

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 1 marzo 2006, n. 1564/2006. (Estratto). Daneco Spa – Milano – impianto sito in Via A. Volta, 5 Comune di S.Giorgio di Nogaro (Ud) Zona industriale Aussa Corno. Autorizzazione alla prosecuzione dell'attività.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di variare l'intestazione degli atti da DGI Daneco Gestione Impianti Spa a Daneco Spa avente sede legale in via G. Bensi 12/5 20152 Milano

Art. 2

di autorizzare la ditta Daneco Spa alla prosecuzione dell'attività di cui alla determinazione dirigenziale n. 137/2001 del 12.02.2001 prot. n. 15522/2001, relativa all'impianto sito in via A. Volta n.5 in Comune di S. Giorgio di Nogaro UD zona industriale Aussa Corno, fino al 31 maggio 2006;

(omissis)

IL DIRIGENTE:
avv. Valter Colussa

06_22_3_AVV_041_Prov UD DET 1565.doc

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 1 marzo 2006, n. 1565/2006. (Estratto). Pasqualatto Francesco Centro di raccolta per veicoli fuori uso sito in Comune di Udine, Via della Valle, 55. Autorizzazione alla prosecuzione dell'attività.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di autorizzare la ditta Pasqualatto Francesco alla prosecuzione dell'attività di cui alla Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine n. 210/01 del 23 febbraio fino alla conclusione dei procedimenti istruttori in corso, con le scadenze disciplinate dal DPGR 01/Pres del 2.1.1998, comunque non oltre il 30 giugno 2006;

(omissis)

IL DIRIGENTE:
avv. Valter Colussa

06_22_3_AVV_042_Prov UD DET 1576.doc

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 1 marzo 2006, n. 1576/2006. (Estratto). Bacci Massimo Remanzacco (Ud). Autorizzazione alla prosecuzione dell'attività.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di consentire, per i motivi indicati in premessa, la prosecuzione dell'attività di cui all'autorizzazione n. 114/2001 del 9 febbraio 2001 fino al 30.06.2006;

(omissis)

IL DIRIGENTE:
avv. Valter Colussa

06_22_3_AVV_043_Prov UD DET 1592.doc

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 1 marzo 2006, n. 1592/2006. (Estratto). Centro Recupero Carta Spa Udine (Ud). Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di stoccaggio rifiuti presso l'impianto sito in Udine Via Attimis, 69. Autorizzazione alla continuazione temporanea dell'attività.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di autorizzare fino al 30 giugno 2006, per i motivi indicati in premessa, la prosecuzione dell'attività di cui alle autorizzazioni rilasciate con:

Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente n. 297/2001;

Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente n. 298/2001;

Art. 2

Qualora il procedimento istruttorio in corso per il rinnovo dell'autorizzazione ex art. 28 del D.Lgs. 22/97 dovesse concludersi con esito negativo, gli effetti del presente atto cesseranno anche anticipatamente rispetto alla scadenza prevista, con le forme previste dalla normativa vigente;

Art. 3

L'esame preliminare dell'elenco presentato in allegato alla nota prot. UC/rdg dell'11 febbraio 2002 pervenuta l'11 febbraio 2002 al prot. 16627/2002, per ricodifica dei precedenti Cer a seguito della decisione 2000/532/CE modificata da ultimo con decisione 2001/573/Ce, ha evidenziato:

(omissis)

IL DIRIGENTE:
avv. Valter Colussa

06_22_3_AVV_044_Prov UD DET 2290.doc

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 22 marzo 2006, n. 2290/2006. (Estratto). Ditta Biasotto Luca con sede in via Blaserna 43, a Fiumicello (Ud). Autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile OM VV 1023 matricola 99805500T per il recupero di rifiuti non pericolosi.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di autorizzare ai sensi dell'art.28, comma 7, del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. la ditta individuale BIASOTTO LUCA con sede legale a Fiumicello (UD) in via Blaserna, 43, C.F. BSTLCU65B03D627C, p.i. 01477630303, all'esercizio di un impianto mobile modello vaglio OM VV 1023, matricola 99805500T, per le operazioni di recupero "R5" di cui all'allegato "C" al D.Lgs.22/97 con i procedimenti e le tecniche di lavorazione così come descritto nell'allegato "A" del presente atto e previste per i rifiuti speciali non pericolosi individuati come ai punti del suballegato 1 – allegato 1 al D.M. 5/02/98 e s.m.i. e nel rispetto di quanto inoltre previsto nell'allegato "B" del presente atto, per la potenzialità nominale massima dell'impianto di 90t/h, con un massimo di 700t/g, autorizzata per sei giorni settimanali e con una produzione massima non superiore a 15.000t/anno.

- 7.1 – tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè privi di amianto.

10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alla voce specchio 10.13.09* e 10 13 10;

17 01 01 cemento;

17 01 02 mattoni;

- 17 01 03 mattonelle e ceramica;
- 17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce specchio 170106*;
- 17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce specchio 17 08 01*;
- 17 09 04 rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci specchio 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*;
- 7.2 – tipologia: rifiuti di rocce da cave autorizzate.
- 01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce specchio 01 04 07*;
- 01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce specchio 01 04 07*;
- 7.11 – tipologia: Pietrisco tolto d'opera.
- 17 05 04 terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce specchio 17 05 03*;
- 17 01 07 miscugli e/o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelli di cui alla voce specchio 17 01 06*;
- 7.31 – tipologia: terre da coltivo derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sudicia.
- 02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti;
- 02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole;
- 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce specchio 17 05 03*;

(omissis)

IL DIRIGENTE:
avv. Valter Colussa

06_22_3_AVV_045_Prov UD DET 2292.doc

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 1 marzo 2006, n. 2292/2006. (Estratto). Ditta Biasotto Luca con sede in via Blaserna 43, a Fiumicello (Ud). Autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile OM Track Ulisse TK 096F matricola 99C01600T per il recupero di rifiuti non pericolosi.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di autorizzare ai sensi dell'art.28, comma 7, del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. la ditta individuale Biasotto Luca con sede legale a Fiumicello (UD) in via Blaserna, 43, C.F. BSTLCU65B03D627C, p.i. 01477630303, all'esercizio di un impianto mobile modello OM TRACK ULISSE TK096F, matricola 99C01600T, per le operazioni di recupero "R5" di cui all'allegato "C" al D.Lgs.22/97 con i procedimenti e le tecniche di lavorazione previste per i rifiuti speciali non pericolosi individuati come ai punti del suballegato 1 – allegato 1 al D.M. 5/02/98 e s.m.i. e nel rispetto di quanto inoltre previsto nell'allegato "B" del presente atto, per la poten-

zialità nominale massima dell'impianto di 190t/h, con un massimo di 1500t/g, autorizzata per sei giorni settimanali con una produzione massima non superiore a 410.000t/anno.

- 7.1 – tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè privi di amianto.
10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alla voce specchio 10.13.09* e 10 13 10;
17 01 01 cemento;
17 01 02 mattoni;
17 01 03 mattonelle e ceramica;
17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce specchio 170106*;
17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce specchio 17 08 01*;
17 09 04 rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci specchio 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*;
- 7.2 – tipologia: rifiuti di rocce da cave autorizzate.
01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce specchio 010407*;
01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce specchio 01 04 07*;
- 7.11 – tipologia: Pietrisco tolto d'opera.
17 05 04 terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce specchio 17 05 03*;
17 01 07 miscugli e/o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelli di cui alla voce specchio 170106*;
- 7.31 – tipologia: terre da coltivo derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sudicia.
02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti;
02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole;
17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce specchio 17 05 03*.

(omissis)

IL DIRIGENTE:
avv. Valter Colussa

06_22_3_AVV_046_Prov UD DET 2669.doc

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 4 aprile 2006, n. 2669/2006. Comune di San Daniele del Friuli. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio n. 379/2001 del 5/04/2001 delle operazioni di messa in riserva (R13 allegato C del D.Lgs. 22/97) di rifiuti pericolosi costituiti da batterie al piombo.

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 22/97 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTA la Direttiva del Ministro dell'Ambiente 09 aprile 2002;

VISTA la Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Udine n. 379/2001 del 05/04/2001 con la quale, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 22/97, il Comune di San Daniele del Friuli veniva autorizzato, per un periodo di cinque anni dalla data della determina stessa, all'esercizio dell'attività di messa in riserva (R13 allegato C del D.Lgs. 22/97) di rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti, stoccaggio da effettuarsi presso il magazzino comunale sito in Via Cesare Battisti catastalmente individuato al foglio 9 mappale n. 142, per una quantità complessiva annua di 10000 Kg;

VISTA la domanda e gli elaborati allegati, prot. prov. n. 92634/05 del 22/12/2005, con i quali il Comune di San Daniele del Friuli ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione;

VISTE le integrazioni documentali presentate dal Comune di San Daniele del Friuli con note prot. n. 5961/06 del 19/01/2006 e prot. n. 26382/06 del 10/03/2006;

VISTA la nota prot. prov. n. 6753/06 del 20/01/2006 con la quale sono state trasmesse all'ASS n. 4 "Medio Friuli" la domanda e gli elaborati allegati di cui al prot. n. 92634/05 del 22/12/2005 e prot. n. 5961/06 del 19/01/2006, per la formulazione di un parere in merito all'istanza di rinnovo in oggetto, così come concordato in data 14.3.2002 con i rappresentanti delegati della ASS partecipanti alla riunione del Comitato Tecnico di Coordinamento di cui all'art. 15 della L.R. 6/98, parere non obbligatorio per legge ma ritenuto comunque opportuno;

VISTA la nota prot. prov. n. 27481/06 del 15/03/2006 con la quale è stata trasmessa all'ASS n. 4 "Medio Friuli" la documentazione di cui al prot. prov. n. 26382/06 del 10/03/2006;

CONSIDERATO che lo stoccaggio delle batterie al piombo avviene presso il magazzino comunale di Via Cesare Battisti in n. 2 contenitori in polietilene antiacido muniti di coperchio a tenuta stagna con bordi di protezione per evitare eventuali infiltrazioni d'acqua ed impedire la fuoriuscita del contenuto, capacità stoccabile pari a 700 kg cadauno e che tali contenitori sono collocati al coperto ed al riparo dalle precipitazioni meteoriche;

CONSIDERATO che con nota prot. prov. n. 5961/06 del 17/01/2006 il Comune di San Daniele ha specificato che i contenitori in polietilene verranno inoltre posizionati all'interno di una vasca di contenimento prefabbricata in cls vibrato e armato, impermeabile e dotata di bordo perimetrale rialzato che non consente l'eventuale fuoriuscita di liquidi ;

RITENUTO, ai sensi della Direttiva del Ministro dell'Ambiente 9 aprile 2002, che il CER delle batterie al piombo da stoccare venga identificato, in base ai contenuti dell'istanza presentata e relativi allegati tecnici in:

– CER 20 01 33* - batterie ed accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97, di precisare che:

- il quantitativo massimo annuo di stoccaggio di batterie al piombo per cui è consentita la messa in riserva R13 è stabilita in kg 10000;
- la capacità massima stoccabile (giacenza) di batterie al piombo all'interno dell'impianto è stabilita in Kg 1400 (pari alla capacità di stoccaggio dei 2 contenitori in polietilene);
- le batterie stoccate dovranno essere avviate alle successive operazioni di recupero al raggiungimento della capacità massima stoccabile (1400 Kg);
- lo stoccaggio non potrà comunque avere durata superiore ad anni 1 (uno), indipendentemente dai quantitativi in giacenza;

RITENUTO di precisare che, in base ai contenuti dell'istanza presentata dal Comune di San Daniele del Friuli prot. prov. n. 92634/05 del 22/12/2005, l'autorizzazione in oggetto è relativa alla messa in riserva di batterie al piombo individuate, ai sensi dell'art. 7 c. 2 lettera d) del D.Lgs. 22/97, come "rifiuti urbani giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua", del territorio comunale;

CONSIDERATO che il Comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani nelle modalità stabilite dall'apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.Lgs.22/97;

PRESO ATTO che l'ASS n. 4 "Medio Friuli" non ha sinora formulato il richiesto parere in merito all'istanza in oggetto, ma ritenuto che lo stesso potrà essere acquisito anche successivamente, riservandosi di aggiornare il presente atto ai contenuti dello stesso che eventualmente lo richiedessero;

RITENUTO di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio rilasciata con Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Udine n. 379/2001 del 05/04/2001 per un periodo di 5 anni;

VISTO altresì l'art. 37 dello statuto della Provincia di Udine, di attuazione del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, che al comma 1, recita "Spetta ai dirigenti l'attuazione di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, conseguenti all'esercizio dei compiti di direzione degli uffici a cui sono preposti";

DETERMINA

Art. 1

di rinnovare, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97, l'autorizzazione all'esercizio rilasciata con Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Udine n. 379/2001 del 05/04/2001 con la quale il Comune di San Daniele del Friuli era stato autorizzato all'esercizio dell'attività di messa in riserva (R13 allegato C del D.Lgs. 22/97) di batterie al piombo presso il magazzino comunale sito in Via Cesare Battisti;

Art. 2

la durata dell'autorizzazione è di 5 anni decorrenti dalla data di scadenza della Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Udine n. 379/2001 del 05/04/2001, e pertanto fino al 05/04/2011. L'autorizzazione è rinnovabile e a tal fine dovrà essere presentata apposita istanza entro 180 giorni dalla scadenza;

Art. 3

la validità della presente autorizzazione è relativa alla gestione dei rifiuti urbani di cui al successivo art. 4, giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua del territorio comunale, nelle modalità disciplinate dall'apposito regolamento adottato dal comune stesso ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.Lgs.22/97;

Art. 4

il CER delle batterie al piombo il cui stoccaggio è autorizzato con la presente determina viene identificato, anche in base ai contenuti dell'istanza presentata e relativi allegati tecnici in:

- CER 20 01 33* batterie ed accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie;

Art. 5

di stabilire inoltre che:

- il quantitativo massimo annuo di stoccaggio di batterie al piombo per cui è consentita la messa in riserva R13 è stabilita in kg 10000;
- la capacità massima stoccabile (giacenza) di batterie al piombo all'interno dell'impianto è stabilita in Kg 1400 (pari alla capacità di stoccaggio dei 2 contenitori in polietilene);
- le batterie stoccate dovranno essere avviate alle successive operazioni di recupero al raggiungimento della capacità massima stoccabile (1400 Kg);
- lo stoccaggio non potrà comunque avere durata superiore ad anni 1 (uno), indipendentemente dai quantitativi in giacenza;

Art. 6

le batterie al piombo devono essere stoccate nei 2 contenitori in polietilene antiacido muniti di coperchio a tenuta stagna con bordi di protezione per evitare eventuali infiltrazioni d'acqua ed impedire la fuoriuscita del contenuto, collocati al coperto ed al riparo dalle precipitazioni meteoriche e posizionati all'interno di una vasca di contenimento prefabbricata in cls vibrato e armato, impermeabile e dotata di bordo perimetrale rialzato che non consente l'eventuale fuoriuscita di liquidi;

Art. 7

i contenitori in polietilene devono essere opportunamente contrassegnati con etichetta o targa visibile per dimensione e collocazione, apposta sui contenitori stessi o collocata nell'area di stoccaggio, riportante la tipologia del rifiuto stoccato;

Art. 8

presso il sito ove si compiono le operazioni autorizzate dovrà essere tenuto un registro di carico e scarico, da compilarsi in conformità a quanto disposto dall'art. 12 del D.Lgs. 22/97 e successivi decreti attuativi;

Art. 9

presso il magazzino comunale deve essere posizionata una tabella riportante gli estremi dell'autorizzazione, l'orario di apertura e la tipologia di rifiuti oggetto dell'autorizzazione;

Art. 10

la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare la presente autorizzazione sulla base dei contenuti e delle eventuali prescrizioni riportate nel parere di competenza dell' ASS n. 4 "Medio Friuli";

Art. 11

la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione qualora si dovesse riscontrare irregolarità nell'esercizio o si dovessero applicare nuove disposizioni;

Art. 12

qualora non espressamente previste, si intendono riportate nella presente determina tutte le prescrizioni imposte della vigente normativa in materia di rifiuti;

Art. 13

rimangono ferme ed immutate tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei provvedimenti citati in premessa, se ed in quanto compatibile con il presente atto e/o con la vigente normativa;

Il presente atto viene redatto e sottoscritto in un unico originale che rimane acquisito agli atti d'ufficio.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto o di conoscenza dello stesso.

IL DIRIGENTE:
avv. Valter Colussa

delle operazioni di messa in riserva (R13 allegato C del D.Lgs. 22/97) di rifiuti pericolosi costituiti da batterie al piombo e scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione non clorurati.

IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lvo 22/97 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lvo 95/92 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.M. 392 del 16 maggio 1996 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTA la Direttiva del Ministro dell'Ambiente 09 aprile 2002;

VISTA la Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Udine n. 11/2001 del 10/01/2001 con la quale, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 22/97, il Comune di Cervignano del Friuli veniva autorizzato, per un periodo di cinque anni dalla data della determina stessa, all'esercizio dell'attività di messa in riserva di accumulatori al piombo esausti e oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi derivanti dall'attività del comune, stoccaggio da effettuarsi presso una porzione dell'area del magazzino comunale sito in Via da Risieris sul fondo catastalmente individuato al foglio 10, mappale 558/3 per una quantità massima stoccabile pari a 1000 Kg ed una movimentazione massima annua di 6000 Kg per gli accumulatori al piombo allegato C del D.Lgs. 22/97) ed una quantità massima stoccabile pari a 300 Kg ed una movimentazione massima annua di 1000 Kg per gli oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi;

VISTA la domanda e gli elaborati allegati, prot. prov. n. 58039/05 del 2/08/2005, con i quali il Comune di Cervignano del Friuli ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione;

VISTE le integrazioni documentali presentate dal Comune di Cervignano del Friuli con nota prot. prov. n. 87428/05 del 05/12/2005 facenti seguito alle integrazioni richieste da questa Amministrazione con nota prot. prov. n. 83704/2005 del 21/11/2005;

VISTO che con nota prot. prov. n. 87428/05 del 05/12/2005, il Comune di Cervignano del Friuli ha precisato che presso il magazzino comunale di Via da Risieris avviene la messa in riserva di scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati;

VISTA la Determina del Dirigente dell' Area Ambiente della Provincia di Udine n. 8945/2005 del 23/12/2005 con la quale era stato prorogato fino al 10/04/2006 il termine di scadenza della Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Udine n. 11/2001, nelle more del completamento dell'istruttoria tecnica di rinnovo;

CONSIDERATO che presso il magazzino comunale di Via da Risieris lo stoccaggio delle batterie al piombo avviene in n. 1 contenitore in polietilene antiacido munito di coperchio a tenuta stagna con bordi di protezione per evitare eventuali infiltrazioni d'acqua all'interno del contenitore stesso e capacità stoccabile pari a 1000 kg;

CONSIDERATO che presso il magazzino comunale di Via da Risieris lo stoccaggio degli scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione non clorurati avviene in n. 1 fusto in metallo di capacità pari a 300 kg, munito di idonee chiusure atte ad impedire la fuoriuscita del contenuto e di apposita etichettatura che ne identifica il rifiuto stoccato, posto entro un bacino di contenimento metallico delle dimensioni pari a cm 90 X 140 X 30 e quindi di capacità complessiva atta a contenere eventuali fuoriuscite;

CONSIDERATO che l'area di stoccaggio delle batterie al piombo entro il contenitore in polietilene antiacido e degli scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione non clorurati entro il fusto in metallo dotato di apposito bacino di contenimento è posta all'interno del magazzino comunale, al coperto e su superficie impermeabilizzata in cemento liscio;

VISTO il parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione rilasciato dall'ASS n. 5 Bassa Friulana con nota prot. n. 37905/571 del 07/01/2006, prot. prov. n. 3406/06 del 11/01/2006;

RITENUTO, ai sensi della Direttiva del Ministro dell'Ambiente 9 aprile 2002, che il CER delle batterie al

piombo e degli scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione non clorurati da stoccare presso il magazzino comunale di Via da Risieris vengano identificati, in base ai contenuti dell'istanza presentata e relativi allegati tecnici in:

- CER 20 01 33* - batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie;
- CER 20 01 26* - oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97, di precisare che:

- il quantitativo massimo annuo di stoccaggio di batterie al piombo per cui è consentita la messa in riserva R13 è stabilita in kg 6000;
- la capacità massima stoccabile (giacenza) di batterie al piombo all'interno dell'impianto è stabilita in Kg 1000 (pari alla capacità di stoccaggio del contenitore in polietilene);
- le batterie stoccate dovranno essere avviate alle successive operazioni di recupero al raggiungimento della capacità massima stoccabile (1000 Kg);
- lo stoccaggio delle batterie al piombo non potrà comunque avere durata superiore ad anni 1 (uno), indipendentemente dai quantitativi in giacenza;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97, di precisare che:

- il quantitativo massimo annuo di stoccaggio di scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati per cui è consentita la messa in riserva R13 è stabilita in kg 1000;
- la capacità massima stoccabile (giacenza) di scarti di olio minerale per motori, ingranaggi, e lubrificazione, non clorurati all'interno dell'impianto è stabilita in Kg 300 (pari alla capacità di stoccaggio del fusto in metallo);
- gli scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati dovranno essere avviati alle successive operazioni di recupero al raggiungimento della capacità massima stoccabile (300 Kg.);
- lo stoccaggio degli scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati non potrà comunque avere durata superiore ad anni 1 (uno), indipendentemente dai quantitativi in giacenza;

RITENUTO di precisare che, in base ai contenuti dell'istanza presentata dal Comune di Cervignano del Friuli prot. prov. n. 58039/05 del 2/08/2005, l'autorizzazione in oggetto è relativa alla messa in riserva di batterie al piombo e di scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati individuati, ai sensi dell'art. 7 c. 2 lettera d) del D.Lgs. 22/97, come "rifiuti urbani giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua", del territorio comunale.

CONSIDERATO che il Comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani nelle modalità stabilite dall'apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.Lgs.22/97;

RITENUTO di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio per un periodo di 5 anni decorrenti dal termine di scadenza della Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Udine n. 11/2001 del 10/01/2001;

VISTO altresì l'art. 37 dello statuto della Provincia di Udine, di attuazione del D. Lgs 18 agosto 2000 n° 267, che al comma 1, recita "Spetta ai dirigenti l'attuazione di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, conseguenti all'esercizio dei compiti di direzione degli uffici a cui sono preposti";

DETERMINA

Art. 1

di rinnovare, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97, l'autorizzazione all'esercizio rilasciata con Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Udine n. 11/2001 del 10/01/2001 con la quale il Comune di Cervignano del Friuli era stato autorizzato all'esercizio dell'attività di messa in riserva (R13 alle-

gato C del D.Lgs. 22/97) di batterie al piombo e di scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati presso il magazzino comunale sito in Via da Risieris;

Art. 2

la durata dell'autorizzazione è di 5 anni decorrenti dalla data di scadenza della Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Udine n. 11/2001 del 10/01/2001, e pertanto fino al 10/01/2011. La presente autorizzazione è rinnovabile e a tal fine dovrà essere presentata apposita istanza entro 180 giorni dalla scadenza;

Art. 3

la validità della presente autorizzazione è relativa alla gestione dei rifiuti urbani di cui al successivo art. 4, giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua del territorio comunale, nelle modalità disciplinate dall'apposito regolamento adottato dal comune stesso ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.Lgs.22/97;

Art. 4

il CER delle batterie al piombo e degli scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione non clorurati sono identificati, in base ai contenuti dell'istanza presentata e relativi allegati tecnici in:

- CER 20 01 33* - batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie;
- CER 20 01 26* - oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25;

Art. 5

di stabilire inoltre che:

- il quantitativo massimo annuo di stoccaggio di batterie al piombo per cui è consentita la messa in riserva R13 è stabilita in kg 6000;
- la capacità massima stoccabile (giacenza) di batterie al piombo all'interno dell'impianto è stabilita in Kg 1000 (pari alla capacità di stoccaggio del contenitore in polietilene)
- le batterie stoccate dovranno essere avviate alle successive operazioni di recupero al raggiungimento della capacità massima stoccabile (1000 Kg)
- lo stoccaggio non potrà comunque avere durata superiore ad anni 1 (uno), indipendentemente dai quantitativi in giacenza;
- il quantitativo massimo annuo di stoccaggio di scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati per cui è consentita la messa in riserva R13 è stabilita in kg 1000;
- la capacità massima stoccabile (giacenza) di scarti di olio minerale per motori, ingranaggi, e lubrificazione, non clorurati all'interno dell'impianto è stabilita in Kg 300 (pari alla capacità di stoccaggio del fusto in metallo);
- gli scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati dovranno essere avviati alle successive operazioni di recupero al raggiungimento della capacità massima stoccabile (300 Kg.);
- lo stoccaggio degli scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati non potrà comunque avere durata superiore ad anni 1 (uno), indipendentemente dai quantitativi in giacenza;

Art. 6

le batterie al piombo devono essere stoccate nel contenitore in polietilene antiacido munito di coperchio a tenuta stagna con bordi di protezione per evitare eventuali infiltrazioni d'acqua all'interno del contenitore stesso;

Art. 7

gli scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione non clorurati devono essere stoccati nel fusto in metallo munito di idonee chiusure atte ad impedire la fuoriuscita del contenuto e di apposita etichettatura che ne identifica il rifiuto stoccato, posto entro un bacino di contenimento metallico delle dimensioni pari a cm 90 X 140 X 30 e quindi di capacità complessiva atta a contenere eventuali fuoriuscite;

Art. 8

il contenitore in polietilene ed il fusto in metallo devono essere opportunamente contrassegnati con etichetta o targa visibile per dimensione e collocazione, apposta sui contenitori e fusti stessi o collocata nell'area di stoccaggio, riportante la tipologia dei rifiuti stoccati;

Art. 9

il fusto di stoccaggio degli scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati deve essere provvisto di dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento e di mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;

Art. 10

l'area di stoccaggio delle batterie al piombo entro il contenitore in polietilene antiacido e degli scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione non clorurati entro il fusto in metallo dotato di apposito bacino di contenimento è posta all'interno del magazzino comunale, al coperto e su superficie impermeabilizzata in cemento lisciato;

Art. 11

presso il sito ove si compiono le operazioni autorizzate deve essere tenuto un registro di carico e scarico, da compilarsi in conformità a quanto disposto dall'art. 12 del D.Lgs. 22/97 e successivi decreti attuativi;

Art. 12

presso il sito ove si compiono le operazioni autorizzate deve essere posizionata una tabella riportante gli estremi dell'autorizzazione, l'orario di apertura e la tipologia di rifiuti oggetto dell'autorizzazione;

Art. 13

la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione qualora si dovesse riscontrare irregolarità nell'esercizio o si dovessero applicare nuove disposizioni;

Art. 14

qualora non espressamente previste, si intendono riportate nella presente determina tutte le prescrizioni imposte della vigente normativa in materia di rifiuti;

Art. 15

rimangono ferme ed immutate tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei provvedimenti citati in premessa, se ed in quanto compatibile con il presente atto e/o con la vigente normativa;

Il presente atto viene redatto e sottoscritto in un unico originale che rimane acquisito agli atti d'ufficio.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto o di conoscenza dello stesso.

IL DIRIGENTE:
avv. Valter Colussa

06_22_3_AVV_048_Prov UD DET 2760.doc

Determina del dirigente area ambiente della Provincia di Udine 6 aprile 2006, n. 2760/2006. Comune di Pagnacco. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio n. 12/2001 del 10.01.2001 delle operazioni di messa in riserva (R13 Allegato C del Dlgs 22/97) di rifiuti pericolosi costituiti da batterie al piombo.

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 22/97 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTA la Direttiva del Ministro dell'Ambiente 09 aprile 2002;

VISTA la Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine n.12/2001 del 10/01/2001 prot. n.1880 con la quale, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97, il Comune di Pagnacco veniva autorizzato, per un periodo di cinque anni dalla data della determina stessa, all'esercizio dell'attività di messa in riserva di accumulatori al piombo esausti da effettuarsi presso l' area di proprietà del Comune sita in Via Castellerio sul fondo catastralmente individuato al foglio 14, mappale n. 14 per una quantità complessiva annua di 1800 Kg;

VISTA la Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine n.773/2001 del 10/08/2001 prot. n. 70401 con la quale la quantità complessiva annua di stoccaggio di accumulatori al piombo indicata nella Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine n. 12/2001 del 10/01/2001 veniva elevata a 3600 Kg;

VISTA la domanda prot. n. 12809 del 01/12/2005 con la quale il Comune di Pagnacco ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione;

VISTA la Determina del dirigente dell'Area Ambiente della Provincia di Udine n. 8818/2005 del 20/12/2005 con la quale era stato prorogato fino al 10/04/2006 il termine di scadenza della Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Udine n. 12/2001, nelle more del completamento dell'istruttoria tecnica di rinnovo;

VISTE le integrazioni documentali presentate dal Comune di Pagnacco con nota prot. prov. n. 29700/06 del 22/03/2006 facenti seguito alle integrazioni richieste da questa Amministrazione con nota prot. prov. n. 439/2006 del 03/01/2006;

VISTA la nota prot. prov. n. 31502/2006 del 30/03/2006 con la quale sono state trasmesse all'ASS n. 4 "Medio Friuli" le integrazioni documentali di cui al prot. prov. n. 29700/06 del 22/03/2006, per la formulazione di un parere in merito all'istanza di rinnovo in oggetto, così come concordato in data 14.3.2002 con i rappresentanti delegati dalle ASS partecipanti alla riunione del Comitato Tecnico di Coordinamento di cui all'art. 15 della L.R. 6/98, parere non obbligatorio per legge ma ritenuto comunque opportuno;

CONSIDERATO che lo stoccaggio delle batterie al piombo avviene presso l' area di proprietà del Comune sita in Via Castellerio in n. 2 contenitori realizzati in polietilene ad alta densità resistente al contatto con l'acido solforico, capacità stoccabile pari a 600 kg cadauno e che tali contenitori sono collocati entro una vasca in cemento liscio all'interno di una struttura chiusa e coperta;

RITENUTO, ai sensi della Direttiva del Ministro dell'Ambiente 9 aprile 2002, che il CER delle batterie al piombo da stoccare venga identificato, in base ai contenuti dell'istanza presentata e relativi allegati tecnici in:

- CER 20 01 33* - batterie ed accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97, di precisare che:

- il quantitativo massimo annuo di stoccaggio di batterie al piombo per cui è consentita la messa in riserva R13 è stabilita in kg 3600;
- la capacità massima stoccabile (giacenza) di batterie al piombo all'interno dell'impianto è stabilita in Kg 1200 (pari alla capacità di stoccaggio dei 2 contenitori in polietilene);

- le batterie stoccate dovranno essere avviate alle successive operazioni di recupero al raggiungimento della capacità massima stoccabile (1200 Kg);
- lo stoccaggio non potrà comunque avere durata superiore ad anni 1 (uno), indipendentemente dai quantitativi in giacenza;

RITENUTO di precisare che, in base ai contenuti dell'istanza presentata dal Comune di Pagnacco, l'autorizzazione in oggetto è relativa alla messa in riserva di batterie al piombo individuate, ai sensi dell'art. 7 c. 2 lettera d) del D.Lgs. 22/97, come "rifiuti urbani giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua", del territorio comunale;

CONSIDERATO che il Comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani nelle modalità stabilite dall'apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.Lgs.22/97;

PRESO ATTO che l' ASS n. 4 "Medio Friuli" non ha sinora formulato il richiesto parere in merito all'istanza in oggetto, ma ritenuto che lo stesso potrà essere acquisito anche successivamente, riservandosi di aggiornare il presente atto ai contenuti dello stesso che eventualmente lo richiedessero;

RITENUTO di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio per un periodo di 5 anni decorrenti dal termine di scadenza della Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Udine n. 12/2001 del 10/01/2001 ;

VISTO altresì l'art. 37 dello statuto della Provincia di Udine, di attuazione del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, che al comma 1, recita "Spetta ai dirigenti l'attuazione di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, conseguenti all'esercizio dei compiti di direzione degli uffici a cui sono preposti";

DETERMINA

Art. 1

di rinnovare, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97, l'autorizzazione all'esercizio rilasciata con Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Udine n. 12/2001 del 10/01/2001 con la quale il Comune di Pagnacco era stato autorizzato all'esercizio dell'attività di messa in riserva (R13 allegato C del D.Lgs. 22/97) di batterie al piombo presso l' area di proprietà del Comune sita in Via Castellerio;

Art. 2

la durata dell'autorizzazione è di 5 anni decorrenti dalla data di scadenza della Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Udine n. 12/2001 del 10/01/2001, e pertanto fino al 10/01/2011. La presente autorizzazione è rinnovabile e a tal fine dovrà essere presentata apposita istanza entro 180 giorni dalla scadenza;

Art. 3

la validità della presente autorizzazione è relativa alla gestione dei rifiuti urbani di cui al successivo art. 4, giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua del territorio comunale, nelle modalità disciplinate dall'apposito regolamento adottato dal comune stesso ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.Lgs.22/97;

Art. 4

il CER delle batterie al piombo il cui stoccaggio è autorizzato con la presente determina viene identificato, anche in base ai contenuti dell'istanza presentata e relativi allegati tecnici in:

- CER 20 01 33* batterie ed accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie;

Art. 5

di stabilire inoltre che:

- il quantitativo massimo annuo di stoccaggio di batterie al piombo per cui è consentita la messa in riserva R13 è stabilita in kg 3600;
- la capacità massima stoccabile (giacenza) di batterie al piombo all'interno dell'impianto è stabilita in Kg 1200 (pari alla capacità di stoccaggio dei 2 contenitori in polietilene);
- le batterie stoccate dovranno essere avviate alle successive operazioni di recupero al raggiungimento della capacità massima stoccabile (1200 Kg);
- lo stoccaggio non potrà comunque avere durata superiore ad anni 1 (uno), indipendentemente dai quantitativi in giacenza;

Art. 6

le batterie al piombo devono essere stoccate nei 2 contenitori realizzati in polietilene ad alta densità resistente al contatto con l'acido solforico, collocati entro una vasca in cemento liscio all'interno di una struttura chiusa e coperta;

Art. 7

i contenitori in polietilene devono essere muniti di coperchio a tenuta stagna e devono essere opportunamente contrassegnati con etichetta o targa visibile per dimensione e collocazione, apposta sui contenitori stessi o collocata nell'area di stoccaggio, riportante la tipologia del rifiuto stoccato;

Art. 8

presso il sito ove si compiono le operazioni autorizzate deve essere tenuto un registro di carico e scarico, da compilarsi in conformità a quanto disposto dall'art. 12 del D.Lgs. 22/97 e successivi decreti attuativi;

Art. 9

presso il sito ove si compiono le operazioni autorizzate deve essere posizionata una tabella riportante gli estremi dell'autorizzazione, l'orario di apertura e la tipologia di rifiuti oggetto dell'autorizzazione;

Art. 10

la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare la presente autorizzazione sulla base dei contenuti e delle eventuali prescrizioni riportate nel parere di competenza dell'ASS n. 4 "Medio Friuli";

Art. 11

la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione qualora si dovesse riscontrare irregolarità nell'esercizio o si dovessero applicare nuove disposizioni;

Art. 12

qualora non espressamente previste, si intendono riportate nella presente determina tutte le prescrizioni imposte della vigente normativa in materia di rifiuti;

Art. 13

rimangono ferme ed immutate tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei provvedimenti citati in premessa, se ed in quanto compatibile con il presente atto e/o con la vigente normativa;

Il presente atto viene redatto e sottoscritto in un unico originale che rimane acquisito agli atti d'ufficio.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo

dello Stato rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto o di conoscenza dello stesso.

IL DIRIGENTE:
avv. Valter Colussa

06_22_3_CON_001_ASS2 Sorteggio Comm.doc.

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 2 «ISONTINA»
GORIZIA

Sorteggio componenti Commissione esaminatrice del concorso pubblico a n. 1 posto di dirigente medico di neurologia.

A norma dell'art. 6 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483, presso il Settore del personale – ufficio concorsi – dell'A.S.S. n. 2 Isontina – Via Vittorio Veneto n. 174 – Gorizia, la Commissione appositamente nominata procederà al sorteggio dei componenti la Commissione del concorso pubblico sottoelencato nel giorno e all'ora indicata:

10 luglio 2006 – ore 9.00

1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di neurologia.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE:
dott.ssa Isabella Lanzone

06_22_3_CON_002_IZSV veterinari

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
LEGNARO
(Padova)

Avviso di selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato di n. 2 dirigenti veterinari.

In esecuzione della deliberazione del Direttore generale n. 178 del 28/04/2006, è indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato ex art. 15 octies del d.lgs n. 502 del 1992, come modificato dall'art. 13 del d.lgs n. 229 del 1999 di:

- n. 2 dirigenti veterinari da assegnarsi al laboratorio di virologia della Sede centrale ed al laboratorio territoriale di Udine nell'ambito del progetto concernente l'emergenza influenza aviaria finanziato dal Ministero della salute.

Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, IV^a serie speciale concorsi ed esami.

L'avviso è disponibile consultando il sito www.izsvvenezie.it. Per informazioni: telefonare al numero 049/8084246 o scrivere alla e-mail risorseumane@izsvvenezie.it

Legnaro, 5 maggio 2006

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:
dott. Francesco Favretti

**BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
— PARTE I - II - III —
[fascicolo unico]**

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione testi)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
Via Carducci, 6 - 34133 Trieste
Tel. 040-377.3607 Fax 040-377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PUNTI VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO

ANNATA CORRENTE	• Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A. Via Padova, 2	TREBASELEGHE (PD)
	• LIBRERIA ITALO SVEVO Corso Italia, 9/f - Galleria Rossoni	TRIESTE
	• LIBRERIA AL SEGNO Vicolo del Forno, 12	PORDENONE
	• MARIMAR S.r.l. CARTOLERIA A. BENEDETTI Vicolo Gorgo, 8	UDINE

ANNATE PRECEDENTI

- | | | |
|--------------------------|-----------------|--|
| • dal 1964 al 31.12.2003 | rivolgersi alla | REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Corso Cavour, 1 - TRIESTE
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383 |
| • dall'1.1.2004 | rivolgersi alla | Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
Via Padova, 2 - TREBASELEGHE (PD)
Tel. 049-938.57.00 |

PREZZI E CONDIZIONI
in vigore dal 1° febbraio 2004
ai sensi della Delibera G.R. n. 106/2004

ABBONAMENTI

Durata dell'abbonamento	12 mesi
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ITALIA	Euro 75,00
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ESTERO	PREZZO RADDOPPIATO
Riduzione a favore delle ditte commissionarie (rispetto la tariffa prevista)	30%
<ul style="list-style-type: none"> • L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta del versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - SERVIZIO PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE - FAX 040-377.2383. • Di norma l'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento), dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone. Nel caso in cui fattori contingenti non consentissero l'attivazione dell'abbonamento nel rispetto di tali condizioni, all'abbonato saranno spediti i fascicoli arretrati di diritto (fatta salva diversa specifica richiesta da parte dell'abbonato stesso). • Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento, si consiglia di inoltrare ENTRO DUE MESI dalla data della scadenza la comprova del pagamento del canone di rinnovo al SERVIZIO PROVVEDITORATO. Superato tale termine, ed in mancanza del riscontro del versamento effettuato, l'abbonamento sarà sospeso d'ufficio. • Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati GRATUITAMENTE se segnalati – per iscritto – al SERVIZIO PROVVEDITORATO entro NOVANTA GIORNI dalla data di pubblicazione. Superato detto termine, i fascicoli saranno forniti A PAGAMENTO rivolgendolo la richiesta direttamente alla tipografia. • L'eventuale disdetta dell'abbonamento dovrà essere comunicata – per iscritto e SESSANTA GIORNI prima della sua scadenza al SERVIZIO PROVVEDITORATO. 	

FASCICOLI

• COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - destinazione ITALIA			
– Fino a 200 pagine	Euro 2,50	– Da 601 pagine a 800 pagine	Euro 10,00
– Da 201 pagine a 400 pagine	Euro 3,50	– Superiore a 800 pagine	Euro 15,00
– Da 401 pagine a 600 pagine	Euro 5,00		
• COSTO UNITARIO FASCICOLO - anni pregressi - destinazione ITALIA - "A FORFAIT" (spese spedizione incl.)			Euro 6,00
• COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - ed anni pregressi - destinazione ESTERO			PREZZO RADDOPPIATO
• I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo del fascicolo originale.			

AVVISI ED INSERZIONI

<p>• I testi da pubblicare vanno inoltrati con opportuna lettera di accompagnamento, esclusivamente alla REDAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso il SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - VIA CARDUCCI, 6 - 34131 TRIESTE. Gli stessi dovranno essere dattiloscritti e bollati a norma di legge nei casi previsti, possibilmente accompagnati da floppy, CD oppure con contestuale invio per e-mail.</p> <p>COSTI DI PUBBLICAZIONE</p> <p>• Il costo complessivo della pubblicazione di avvisi, inserzioni, ecc. è calcolato dal SERVIZIO PROVVEDITORATO che provvederà ad emettere la relativa fattura a pubblicazione avvenuta sul B.U.R.</p> <p>• Le sotto riportate tariffe sono applicate per ogni centimetro di spazio verticale (arrotondato per eccesso) occupato dal testo stampato sul B.U.R. e compreso tra le linee divisorie di inizio/fine avviso (NOTE: lo spazio verticale di una facciata B.U.R. corrisponde a max 24 cm.):</p>	
<p>Euro 6,00 I.V.A. inclusa</p> <p>Euro 3,00 I.V.A. inclusa</p> <p>Euro 1,50 I.V.A. inclusa</p>	<p>pubblicazione avvisi, inserzioni, ecc.</p> <p>pubblicazione Statuti da parte delle Province e da parte dei Comuni con una densità di popolazione superiore ai 5.000 abitanti.</p> <p>pubblicazione Statuti da parte dei Comuni con una densità di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.</p>

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento (archivio REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA) e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul c/c postale n. 238345 intestato alla UNICREDIT BANCA S.p.A. - TESORERIA DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Via Mercadante n. 1 - Trieste, con l'indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.